SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 159° - Numero 57

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 9 marzo 2018** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero dell'interno

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Presidenza del Consiglio dei ministri

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 11

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 16 gennaio 2018, n. **14**.

Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante «Codice dei contratti pubblici»;

Visto il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;

Visto, in particolare, l'articolo 21, comma 8, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, come modificato dal citato decreto legislativo n. 56 del 2017, che demanda al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata, il compito di definire, con proprio decreto, le modalità di aggiornamento dei programmi biennali degli acquisti di forniture e servizi e dei programmi triennali dei lavori pubblici e dei relativi elenchi annuali; i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l'eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell'elenco annuale; i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute; i criteri per l'inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto per tipologia e classe di importo; gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuate anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti; le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento;

Visto l'articolo 216, comma 3, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, come modificato dal menzionato decreto legislativo n. 56 del 2017;

Visto il decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, recante «Disposizioni urgenti in materia di finanza locale»;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto l'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione»;

Visto l'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;

Visto l'articolo 44-*bis* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici»;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, recante «Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di valutazione degli investimenti relativi ad opere pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante «Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere *e)*, *f)* e *g)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»;

Visto l'articolo 33-*ter* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni»;

Visto l'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, recante «Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale»;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, recante «Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, recante «Riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;

Vista la legge 4 agosto 2016, n. 163, recante «Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243»;

Vista la legge 12 agosto 2016, n. 164, recante «Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali»;

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante «Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2013, n. 42, recante «Regolamento recante le modalità di redazione dell'elenco - anagrafe delle opere pubbliche incompiute, di cui all'articolo 44-*bis* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 24 aprile 2013;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 24 ottobre 2014 recante «Procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici e per la redazione e la pubblicazione del programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 5 dicembre 2014;

Acquisito il parere del CIPE reso nella seduta del 1° dicembre 2016, formalizzato con la delibera CIPE 3 marzo 2017, n. 24/2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 26 giugno 2017;

Acquisita l'intesa della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 21 settembre 2017;

Uditi i pareri del Consiglio di Stato n. 00351/2017, espresso dalla Commissione speciale nell'adunanza del 9 gennaio 2017 e n. 01806/2017, espresso dalla Commissione speciale nell'adunanza del 6 luglio 2017;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, effettuata con nota prot. n. 45535 del 30 novembre 2017, ai sensi del citato articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi prot. n. DAGL 0014257 P- del 29 dicembre 2017;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto reca la disciplina di attuazione dell'articolo 21, comma 8 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, di seguito «codice».

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

a) «amministrazione» e «amministrazioni», l'amministrazione aggiudicatrice e le amministrazioni aggiudicatrici che adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi o il programma triennale dei lavori pubblici;

b) «BDAP», la banca dati delle amministrazioni pubbliche, di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229;

c) «CUP», il codice unico di progetto di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che identifica ogni progetto di investimento pubblico;

d) «CUI», il codice unico di intervento attribuito in occasione del primo inserimento nel programma;

e) «RUP», il responsabile unico del procedimento, di cui all'articolo 31 del codice;

f) «pianificazione delle attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza», il documento di ciascun soggetto aggregatore o ciascuna centrale di committenza contenente indicazioni circa le attività di centralizzazione delle committenze previste nel periodo di riferimento;

g) «AUSA», l'anagrafe unica delle stazioni appaltanti, di cui all'articolo 33-*ter* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Art. 3.

Contenuti, livello di progettazione minimo, ordine di priorità del programma triennale dei lavori pubblici, dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti

1. Le amministrazioni, secondo i propri ordinamenti e fatte salve le competenze legislative e regolamentari delle regioni e delle province autonome in materia, adottano il programma triennale dei lavori pubblici, anche consistenti in lotti funzionali di un lavoro, nonché i relativi elenchi annuali sulla base degli schemi-tipo allegati al presente decreto e parte integrante dello stesso, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 21, comma 1, secondo periodo, del codice, e in coerenza con i documenti pluriennali di pianificazione o di programmazione di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228 e al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. A tal fine le amministrazioni, consultano altresì, ove disponibili, le pianificazioni delle attività delle centrali di committenza.

2. Gli schemi - tipo per la programmazione triennale dei lavori pubblici di cui all'Allegato I, sono costituiti dalle seguenti schede:

a) A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori previsti dal programma, articolate per annualità e fonte di finanziamento;

b) B: elenco delle opere pubbliche incompiute;

c) C: elenco degli immobili disponibili di cui agli articoli 21, comma 5 e 191 del codice, ivi compresi quelli resi disponibili per insussistenza dell'interesse pubblico al completamento di un'opera pubblica incompiuta;

d) D: elenco dei lavori del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione;

e) E: lavori che compongono l'elenco annuale, con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione;

f) F: elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale nei casi previsti dal comma 3 dell'articolo 5.

3. I soggetti che gestiscono i siti informatici di cui di cui agli articoli 21, comma 7 e 29 del codice, assicurano la disponibilità del supporto informatico per la compilazione degli schemi-tipo allegati al presente decreto.

4. Ai fini della compilazione delle schede A e C, di cui, rispettivamente, alle lettere *a)* e *c)* del comma 2, sono compresi, tra le fonti di finanziamento del programma triennale dei lavori pubblici, il valore complessivo dei beni immobili pubblici che possono essere oggetto di cessione ai sensi dell'articolo 191 del codice, i finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni, i beni immobili concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione, nonché i beni immobili ricadenti nel territorio di competenza di regioni ed enti locali, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, di cui all'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. L'elenco dei beni immobili è indicato nell'apposita scheda C. Il valore degli immobili di cui al presente comma, stabilito ai sensi dell'articolo 191, comma 2-*bis* del codice, è riportato per ogni singolo lavoro al quale sono associati.

5. Ogni lavoro o lotto funzionale riportato nel programma di cui al comma 1 è individuato univocamente dal CUI. Per ogni lavoro o lotto funzionale di cui al primo periodo è altresì indicato il CUP, tranne i casi di manutenzione ordinaria. Entrambi i codici sono mantenuti nei programmi triennali nei quali il lavoro o lotto funzionale è riproposto, salvo modifiche sostanziali del progetto che ne alterino la possibilità di precisa individuazione.

6. Per ciascun lavoro di cui al comma 1, nel programma triennale è riportato l'importo complessivo stimato necessario per la realizzazione di detto lavoro, comprensivo delle forniture e dei servizi connessi alla realizzazione dello stesso, inseriti nella programmazione biennale di cui all'articolo 6. Nell'elenco annuale per ciascun lavoro è riportato l'importo complessivo del relativo quadro economico.

7. Fermo restando quanto previsto all'articolo 21, comma 3, primo periodo, del codice, sono compresi nel programma triennale e nei relativi aggiornamenti le opere pubbliche incompiute, di cui all'articolo 4, comma 4, i lavori realizzabili attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato, i lavori realizzabili tramite cessione del diritto di proprietà o altro titolo di godimento di beni immobili. Il programma evidenzia altresì se trattasi di lavoro complesso, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *oo)*, del codice.

8. I lavori, anche consistenti in lotti funzionali, da avviare nella prima annualità del programma di cui al comma 7, costituiscono l'elenco annuale dei lavori pubblici. Sono inclusi in tale elenco i lavori, compresi quelli di cui all'articolo 4, comma 4, che soddisfano le seguenti condizioni:

a) previsione in bilancio della copertura finanziaria;

b) previsione dell'avvio della procedura di affidamento nel corso della prima annualità del programma;

c) rispetto dei livelli di progettazione minimi di cui all'articolo 21, comma 3, secondo periodo, del codice e al comma 10 del presente articolo;

d) conformità dei lavori agli strumenti urbanistici vigenti o adottati.

9. Fermo restando quanto previsto all'articolo 21, comma 3, terzo periodo, del codice e nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 23, comma 3, del codice medesimo, un lavoro può essere inserito nel programma triennale dei lavori pubblici limitatamente ad uno o più lotti funzionali, purché con riferimento all'intero lavoro sia stato approvato il documento di fattibilità delle alternative progettuali, ovvero, secondo le previsioni del decreto di cui all'articolo 23, comma 3, del predetto codice, il progetto di fattibilità tecnica ed economica, quantificando le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dell'intero lavoro.

10. Fermo restando quanto previsto all'articolo 21, comma 3, secondo periodo, del codice, per l'inserimento nell'elenco annuale di uno o più lotti funzionali, le amministrazioni approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intero lavoro, se trattasi di lotti funzionali relativi a lavori di importo complessivo pari o superiore a 1 milione di euro, e il documento di fattibilità delle alternative progettuali dell'intero lavoro, se trattasi di lotti funzionali relativi a lavori di importo complessivo inferiore a 1 milione di euro, quantificando le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dell'intero lavoro.

11. Il programma triennale dei lavori pubblici riporta la priorità dei lavori valutata su tre livelli come indicato all'Allegato I - scheda D. Nell'ambito della definizione degli ordini di priorità le amministrazioni individuano come prioritari i lavori di ricostruzione, riparazione e ripristino conseguenti a calamità naturali, di completamento delle opere incompiute di cui all'articolo 4, di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, i progetti definitivi o esecutivi già approvati, i lavori cofinanziati con fondi europei, nonché i lavori per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.

12. Nell'ambito dell'ordine di priorità di cui al comma 11, sono da ritenersi di priorità massima i lavori di ricostruzione, riparazione e ripristino conseguenti a calamità naturali, e, in subordine, i lavori di completamento di opere pubbliche incompiute.

13. Ai fini della realizzazione dei lavori previsti nell'elenco annuale dei lavori, le amministrazioni tengono conto delle priorità ivi indicate. Sono fatti salvi i lavori imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.

14. Le amministrazioni individuano, nell'ambito della propria organizzazione, la struttura e il soggetto referente per la redazione del programma triennale dei lavori pubblici. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi, tale referente è, di norma, individuato nel referente unico dell'amministrazione per la BDAP, salvo diversa scelta dell'amministrazione.

15. Il referente riceve le proposte, i dati e le informazioni fornite dai RUP ai fini del coordinamento delle proposte da inserire nella programmazione e provvede ad accreditarsi presso gli appositi siti informatici di cui agli articoli 21, comma 7 e 29 del codice.

Art. 4.

Criteri di inclusione delle opere pubbliche incompiute nei programmi triennali di lavori pubblici e nei relativi elenchi annuali

1. Per le finalità di cui all'articolo 3, commi 11 e 12, le amministrazioni, a prescindere dall'importo, inseriscono nella scheda di cui all'Allegato I, lettera B, le opere pubbliche incompiute di propria competenza, secondo l'ordine di classificazione di cui all'articolo 4, comma 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2013, n. 42, indicando per ciascuna opera non completata le modalità e le risorse per il loro completamento. Laddove non optino nei sensi di cui al precedente periodo, le amministrazioni individuano soluzioni alternative, quali il riutilizzo ridimensionato, il cambio di destinazione d'uso o la cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 191 del codice, la vendita ovvero la demolizione qualora le esigenze di pubblico interesse non consentano l'adozione di soluzioni alternative.

2. Ai fini del completamento e della fruibilità dell'opera pubblica incompiuta, anche in caso di cambio di destinazione d'uso, le amministrazioni adottano le proprie determinazioni sulla base, ove pertinente, degli esiti della valutazione *ex ante*, effettuata secondo le linee guida di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 228 del 2011, condotta secondo principi di appropriatezza e proporzionalità tenuto conto della complessità, dell'impatto e del costo dell'opera, anche avvalendosi del supporto fornito dalle strutture tecniche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e delle regioni e delle province autonome, per i rispettivi ambiti territoriali di competenza. Le medesime strutture svolgono, altresì, attività di supporto tecnico-economico alle amministrazioni nelle fasi attuative delle determinazioni adottate.

3. Qualora, sulla base della valutazione di cui al comma 2, si rilevi che per il completamento e la gestione delle opere pubbliche incompiute sussista la capacità attrattiva di finanziamenti privati, le amministrazioni promuovono il ricorso a procedure di partenariato pubblico privato ai sensi dell'articolo 180 e seguenti del codice. A tal fine le amministrazioni pubblicano sul profilo del committente e sull'apposita sezione del portale web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti anche tramite i sistemi informatizzati regionali di cui al comma 4 dell'articolo 29 del codice, un avviso finalizzato ad acquisire le manifestazioni di interesse degli operatori economici in ordine ai lavori di possibile completamento, anche ridimensionato e/o con diversa destinazione d'uso, delle opere incompiute di cui al comma 1 nonché alla gestione delle stesse.

4. Le opere pubbliche incompiute per le quali, a seguito della valutazione di cui al comma 2, le amministrazioni abbiano determinato i lavori da adottare tra quelli menzionati al comma 1 ed abbiano individuato la relativa copertura finanziaria, sono inserite nell'elenco dei lavori del programma di cui alla scheda D dell'Allegato I ovvero nell'elenco annuale di cui alla scheda E del medesimo Allegato se la ripresa dei lavori è prevista nella prima annualità, ai sensi dell'articolo 3, commi 8, 9 e 10.

5. Nel caso in cui l'amministrazione abbia ritenuto, con atto motivato, l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera:

a) riporta nell'elenco degli immobili di cui alla scheda C dell'Allegato I, previa acquisizione al patrimonio a seguito di redazione e approvazione dello stato di consistenza, le opere pubbliche incompiute per le quali intenda cedere la titolarità dell'opera ad altro ente pubblico o ad un soggetto esercente una funzione pubblica ovvero procedere alla vendita dell'opera sul mercato;

b) riporta nell'elenco dei lavori di cui alle schede D ed E dell'Allegato I, le opere pubbliche incompiute per le quali intenda procedere alla demolizione.

6. Qualora ricorra la determinazione di cui al comma 5, lettera *b)*, nell'ambito del programma triennale, sono inseriti gli oneri necessari per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.

Art. 5.

Modalità di redazione, approvazione, aggiornamento e modifica del programma triennale dei lavori pubblici e del relativo elenco annuale. Obblighi informativi e di pubblicità

1. Il programma di cui all'articolo 3 è redatto ogni anno, scorrendo l'annualità pregressa e aggiornando i programmi precedentemente approvati.

2. I lavori per i quali sia stata avviata la procedura di affidamento non sono riproposti nel programma successivo.

3. La scheda F di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *f)*, riporta l'elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale e non riproposti nell'aggiornamento del programma per motivi diversi da quelli di cui al comma 2, ovvero per i quali si è rinunciato all'attuazione.

4. Nel rispetto di quanto previsto all'articolo 21, comma 1, secondo periodo, del codice, nonché dei termini di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, sono adottati lo schema del programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale dei lavori pubblici proposto dal referente responsabile del programma.

5. Successivamente alla adozione, il programma triennale e l'elenco annuale sono pubblicati sul profilo del committente. Le amministrazioni possono consentire la presentazione di eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo del presente comma. L'approvazione definitiva del programma triennale, unitamente all'elenco annuale dei lavori, con gli eventuali aggiornamenti, avviene entro i successivi trenta giorni dalla scadenza delle consultazioni, ovvero, comunque, in assenza delle consultazioni, entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo del presente comma, nel rispetto di quanto previsto al comma 4 del presente articolo, e con pubblicazione in formato *open data* presso i siti informatici di cui agli articoli 21, comma 7 e 29 del codice. Le amministrazioni possono adottare ulteriori forme di pubblicità purché queste siano predisposte in modo da assicurare il rispetto dei termini di cui al presente comma.

6. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio, le amministrazioni dello Stato procedono all'aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici e del relativo elenco annuale. Gli altri soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, del codice approvano i medesimi documenti entro novanta giorni dalla data di decorrenza degli effetti del proprio bilancio o documento equivalente, secondo l'ordinamento proprio di ciascuna amministrazione. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 172 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

7. Nel caso di regioni o di enti locali, ove risulti avviata la procedura di approvazione dell'aggiornamento annuale del programma triennale e dell'elenco annuale e nelle more della conclusione della medesima, le amministrazioni, secondo i loro ordinamenti, possono, motivatamente, autorizzare l'avvio delle procedure relative ad un lavoro previsto dalla seconda annualità di un programma triennale approvato e dall'elenco annuale dello schema di programma triennale adottato.

8. Nei casi in cui le amministrazioni non provvedano alla redazione del programma triennale dei lavori pubblici, per assenza di lavori, ne danno comunicazione sul profilo del committente nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e sui corrispondenti siti informatici di cui agli articoli 21, comma 7 e 29 del codice.

9. I programmi triennali di lavori pubblici sono modificabili nel corso dell'anno, previa apposita approvazione dell'organo competente, da individuarsi, per gli enti locali, secondo la tipologia della modifica, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 21, comma 1, secondo periodo, del codice, qualora le modifiche riguardino:

a) la cancellazione di uno o più lavori già previsti nell'elenco annuale;

b) l'aggiunta di uno o più lavori in conseguenza di atti amministrativi adottati a livello statale o regionale;

c) l'aggiunta di uno o più lavori per la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti all'interno del bilancio non prevedibili al momento della prima approvazione del programma, ivi comprese le ulteriori risorse disponibili anche a seguito di ribassi d'asta o di economie;

d) l'anticipazione della realizzazione, nell'ambito dell'elenco annuale di lavori precedentemente previsti in annualità successive;

e) la modifica del quadro economico dei lavori già contemplati nell'elenco annuale, per la quale si rendano necessarie ulteriori risorse.

10. Le modifiche ai programmi di cui al comma 9 sono soggette agli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 21, comma 7 e 29, commi 1 e 2, del codice.

11. Un lavoro non inserito nell'elenco annuale può essere realizzato quando sia reso necessario da eventi imprevedibili o calamitosi o da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari. Un lavoro non inserito nell'elenco annuale può essere altresì realizzato sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco, avviando le procedure di aggiornamento della programmazione.

12. Il CIPE, al fine di disporre di un quadro programmatico generale di riferimento, può chiedere alle Amministrazioni centrali che vigilano su enti tenuti a predisporre i programmi triennali dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti di trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, una relazione che sintetizzi la distribuzione territoriale e per tipologia dei lavori inseriti nel complesso dei piani triennali degli organismi vigilati riguardanti il triennio di riferimento e i relativi contenuti finanziari.

Art. 6.

Contenuti, ordine di priorità del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi

1. Le amministrazioni, secondo i propri ordinamenti e fatte salve le competenze legislative e regolamentari delle regioni e delle province autonome in materia, adottano, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 21, comma 1, secondo periodo, del codice, il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi nonché i relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali sulla base degli schemi-tipo allegati al presente decreto e parte integrante dello stesso. Le amministrazioni, ai fini della predisposizione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali, consultano, ove disponibili, le pianificazioni delle attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza, anche ai fini del rispetto degli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa.

2. Gli schemi-tipo per la programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi di cui all'Allegato II sono costituiti dalle seguenti schede:

a) A: quadro delle risorse necessarie alle acquisizioni previste dal programma, articolate per annualità e fonte di finanziamento;

b) B: elenco degli acquisti del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione. Nella scheda sono indicati le forniture e i servizi connessi ad un lavoro di cui agli articoli da 3 a 5, riportandone il relativo CUP, ove previsto;

c) C: elenco degli acquisti presenti nella precedente programmazione biennale nei casi previsti dal comma 3 dell'articolo 7.

3. I soggetti che gestiscono i siti informatici di cui agli articoli 21, comma 7 e 29 del codice, assicurano la disponibilità del supporto informatico per la compilazione degli schemi-tipo allegati al presente decreto.

4. Ogni acquisto di forniture e servizi riportato nel programma di cui al comma 1 è individuato univocamente dal CUI. Per ogni acquisto per il quale è previsto, è riportato il CUP. Entrambi i codici vengono mantenuti nei programmi biennali nei quali l'acquisto è riproposto, salvo modifiche sostanziali del progetto che ne alterino la possibilità di precisa individuazione.

5. Per gli acquisti di cui al comma 1, nel programma biennale sono riportati gli importi degli acquisti di forniture e servizi risultanti dalla stima del valore complessivo, ovvero, per gli acquisti di forniture e servizi ricompresi nell'elenco annuale, gli importi del prospetto economico delle acquisizioni medesime.

6. Il programma biennale contiene altresì i servizi di cui al comma 11 dell'articolo 23 del codice nonché le ulteriori acquisizioni di forniture e servizi connessi alla realizzazione di lavori previsti nella programmazione triennale dei lavori pubblici o di altre acquisizioni di forniture e servizi previsti nella programmazione biennale. Gli importi relativi a tali acquisizioni, qualora già ricompresi nell'importo complessivo o nel quadro economico del lavoro o acquisizione ai quali sono connessi, non sono computati ai fini della quantificazione delle risorse complessive del programma di cui alla scheda A dell'Allegato II.

7. Le acquisizioni di forniture e servizi di cui al comma 6 sono individuate da un proprio CUI e sono associate al CUI e al CUP, ove previsto, del lavoro o dell'acquisizione al quale sono connessi.

8. Nei programmi biennali degli acquisti di forniture e servizi, per ogni singolo acquisto, è riportata l'annualità nella quale si intende dare avvio alla procedura di affidamento ovvero si intende ricorrere ad una centrale di committenza o ad un soggetto aggregatore, al fine di consentire il raccordo con la pianificazione dell'attività degli stessi.

9. Per l'inserimento nel programma biennale degli acquisti di forniture e servizi, le amministrazioni, anche con riferimento all'intera acquisizione nel caso di suddivisione in lotti funzionali, provvedono a fornire adeguate indicazioni in ordine alle caratteristiche tipologiche, funzionali e tecnologiche delle acquisizioni da realizzare ed alla relativa quantificazione economica.

10. Il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi riporta l'ordine di priorità. Nell'ambito della definizione degli ordini di priorità le amministrazioni individuano come prioritari i servizi e le forniture necessari in conseguenza di calamità naturali, per garantire gli interessi pubblici primari, gli acquisti aggiuntivi per il completamento di forniture o servizi, nonché le forniture e i servizi cofinanziati con fondi europei, e le forniture e i servizi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.

11. Le amministrazioni tengono conto di tali priorità, fatte salve le modifiche dipendenti da eventi imprevedibili o calamitosi, o da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.

12. Ai sensi dell'articolo 21, comma 6, del codice, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi di importo stimato superiore ad 1 milione di euro che le amministrazioni prevedono di inserire nel programma biennale, sono comunicate dalle medesime amministrazioni, entro il mese di ottobre, al Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, con le modalità indicate all'articolo 7, comma 5.

13. Le amministrazioni individuano, nell'ambito della propria organizzazione, la struttura e il soggetto referente per la redazione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi. Il soggetto di cui al presente comma può coincidere con quello di cui all'articolo 3, comma 14. Si applica la procedura di cui all'articolo 3, comma 15.

Art. 7.

Modalità di redazione, approvazione, aggiornamento e modifica del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi. Obblighi informativi e di pubblicità

1. Il programma di cui all'articolo 6 è redatto ogni anno, scorrendo l'annualità pregressa ed aggiornando i programmi precedentemente approvati.

2. Non è riproposto nel programma successivo un acquisto di una fornitura o di un servizio per il quale sia stata avviata la procedura di affidamento.

3. La scheda C, di cui all'articolo 6, comma 2, lettera *c)*, riporta l'elenco degli acquisti di forniture e servizi presenti nella prima annualità del precedente programma e non riproposti nell'aggiornamento del programma per motivi diversi da quelli di cui al comma 2, ovvero per i quali si è rinunciato all'acquisizione.

4. Nei casi in cui le amministrazioni non provvedano alla redazione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi, per assenza di acquisti di forniture e servizi, ne danno comunicazione sul profilo del committente nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e sui corrispondenti siti informatici di cui agli articoli 21, comma 7 e 29 del codice.

5. La comunicazione al Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori di cui all'articolo 6, comma 12, avviene mediante la trasmissione al portale dei soggetti aggregatori nell'ambito del sito acquisti in rete del Ministero dell'economia e delle finanze anche tramite i sistemi informatizzati regionali di cui all'articolo 21, comma 7 e all'articolo 29, comma 4, del codice.

6. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio, le amministrazioni dello Stato procedono all'aggiornamento del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi e del relativo elenco annuale. Gli altri soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, del codice approvano i medesimi documenti entro novanta

giorni dalla data di decorrenza degli effetti del proprio bilancio o documento equivalente, secondo l'ordinamento proprio di ciascuna amministrazione. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 172 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

7. Nel caso di regioni o di enti locali, ove risulti avviata la procedura di approvazione dell'aggiornamento annuale del programma biennale e nelle more della conclusione della medesima, le amministrazioni, secondo i loro ordinamenti, possono, motivatamente, autorizzare l'avvio delle procedure relative ad un acquisto di forniture e servizi previsto in un programma biennale approvato.

8. I programmi biennali degli acquisti di forniture e servizi sono modificabili nel corso dell'anno, previa apposita approvazione dell'organo competente, da individuarsi, per gli enti locali, secondo la tipologia della modifica, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 21, comma 1, secondo periodo, del codice, qualora le modifiche riguardino:

a) la cancellazione di uno o più acquisti già previsti nell'elenco annuale delle acquisizioni di forniture e servizi;

b) l'aggiunta di uno o più acquisti in conseguenza di atti amministrativi adottati a livello statale o regionale;

c) l'aggiunta di uno o più acquisti per la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti all'interno del bilancio non prevedibili al momento della prima approvazione del programma, ivi comprese le ulteriori risorse disponibili anche a seguito di ribassi d'asta o di economie;

d) l'anticipazione alla prima annualità dell'acquisizione di una fornitura o di un servizio ricompreso nel programma biennale degli acquisti;

e) la modifica del quadro economico degli acquisti già contemplati nell'elenco annuale, per la quale si rendano necessarie ulteriori risorse.

9. Un servizio o una fornitura non inseriti nell'elenco annuale possono essere realizzati quando siano resi necessari da eventi imprevedibili o calamitosi o da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari. Un servizio o una fornitura non inseriti nella prima annualità del programma possono essere altresì realizzati sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco, avviando le procedure di aggiornamento della programmazione.

10. Le modifiche ai programmi di cui al comma 8 sono soggette agli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 21, comma 7 e 29, commi 1 e 2, del codice.

Art. 8.

Modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento

1. Negli elenchi annuali degli acquisti di forniture e servizi e negli elenchi annuali dei lavori, le amministrazioni indicano per ciascun acquisto l'obbligo, qualora sussistente, ovvero l'intenzione di ricorrere ad una centrale di committenza o ad un soggetto aggregatore per l'espletamento della procedura di affidamento; a tal fine le amministrazioni consultano, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, ultimo periodo, la pianificazione dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza e ne acquisiscono il preventivo assenso o ne verificano la capienza per il soddisfacimento del proprio fabbisogno.

2. Nei casi in cui l'amministrazione, in adempimento di quanto previsto al comma 1, ricorra ad una centrale di committenza o ad un soggetto aggregatore, l'elenco annuale ne indica la denominazione fra quelle registrate nell'AUSA nell'ambito della Banca Dati dei Contratti Pubblici dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Art. 9.

Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente decreto si applica per la formazione o l'aggiornamento dei programmi triennali dei lavori pubblici o dei programmi biennali degli acquisti di forniture e servizi effettuati a decorrere dal periodo di programmazione 2019-2021 per i lavori e per il periodo di programmazione 2019-2020 per servizi e forniture.

2. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 24 ottobre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 5 dicembre 2014, è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Fino alla data di operatività del presente decreto, indicata al comma 1, si applica l'articolo 216, comma 3 del codice e il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 24 ottobre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 5 dicembre 2014.

Art. 10.

Clausola di invarianza finanziaria

1. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 11.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 16 gennaio 2018

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
DELRIO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 2018
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, reg. n. 1 foglio n. 253

ALLEGATO I - SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE AAAA/AAAA+2

DELL'AMMINISTRAZIONE ______________________

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria			Importo Totale
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	importo	importo	importo	importo
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	importo	importo	importo	importo
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	importo	importo	importo	importo
stanziamenti di bilancio	importo	importo	importo	importo
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	importo	importo	importo	importo
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016	importo	importo	importo	importo
altra tipologia	importo	importo	importo	importo
totale	importo	importo	importo	importo

Il referente del programma
(....................)

Note

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda E e alla scheda C. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma.

ALLEGATO I - SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE AAAA/AAAA+2 DELL'AMMINISTRAZIONE ____________

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

Elenco delle Opere Incompiute																	
CUP (1)	Descrizione Opera	Determinazioni dell'amministrazione	ambito di interesse dell'opera	anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta	L'opera è attualmente fruibile, anche parzialmente, dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione d'uso	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 191 del Codice	Vendita ovvero demolizione (4)	Parte di infrastruttura di rete
codice	testo	Tabella B.1	Tabella B.2	aaaa	valore	valore	valore	valore	percentuale	Tabella B.3	si/no	Tabella B.4	si/no	Tabella B.5	si/no	si/no	si/no
					somma	somma	somma	somma									

Note

(1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003
(2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato
(3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato
(4) In caso di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C ; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D

Il referente del programma
(....................)

Tabella B.1
a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.2
a) nazionale
b) regionale

Tabella B.3
a) mancanza di fondi

b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

Tabella B.4
a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)
b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2, lettera b), DM 42/2013)
c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013)

Tabella B.5
a) prevista in progetto
b) diversa da quella prevista in progetto

Ulteriori dati (campi da compilare resi disponibili in banca dati ma non visualizzati nel Programma triennale).	
Descrizione dell'opera	
Dimensionamento dell'intervento (unità di misura)	unità di misura
Dimensionamento dell'intervento (valore)	valore (mq, mc ...)
L'opera risulta rispondente a tutti i requisiti del capitolato	si/no
L'opera risulta rispondente a tutti i requisiti dell'ultimo progetto approvato	si/no
Fonti di finanziamento (se intervento di completamento non incluso in scheda D)	
Sponsorizzazione	si/no
Finanza di progetto	si/no
Costo progetto	importo
Finanziamento assegnato	importo
Tipologia copertura finanziaria	
Comunitaria	si/no
Statale	si/no
Regionale	si/no
Provinciale	si/no
Comunale	si/no
Altra Pubblica	si/no
Privata	si/no

ALLEGATO I - SCHEDA C : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE AAAA/AAAA+2 DELL'AMMINISTRAZIONE ______________

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Elenco degli immobili disponibili art. 21, comma 5, e art. 191 del D.Lgs. 50/2016																
Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP Opera Incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice Istat			localizzazione - CODICE NUTS	trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex comma 1 art.191	immobili disponibili ex articolo 21 comma 5	già incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL 201/2011, convertito dalla L. 214/2011	Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera Incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse	Valore Stimato			
				Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Totale
codice	codice	codice	testo	cod	cod	cod	codice	Tabella C.1	Tabella C.2	Tabella C.3	Tabella C.4	valore	valore	valore	somma
												somma	somma	somma	somma

Note:
(1) Codice obbligatorio: numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + lettera "i" ad identificare l'oggetto immobile e distinguerlo dall'intervento di cui al codice CUI + progressivo di 5 cifre
(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione
(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP

Il referente del programma
(....................)

Tabella C.1
1. no
2. parziale
3. totale

Tabella C.2
1. no
2. si, cessione
3. si, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione

Tabella C.3
1. no
2. si, come valorizzazione
3. si, come alienazione

Tabella C.4
1. cessione della titolarità dell'opera ad altro ente pubblico
2. cessione della titolarità dell'opera a soggetto esercente una funzione pubblica
3. vendita al mercato privato

ALLEGATO I - SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE AAAA/AAAA+2
DELL'AMMINISTRAZIONE ______________________

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	lotto funzionale (5)	lavoro complesso (6)	codice ISTAT			localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)									Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12)
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)		
																						Importo	Tipologia	
numero intervento CUI	testo	codice	data (anno)	testo	si/no	si/no	cod	cod	cod	codice	Tabella D.1	Tabella D.2	testo	Tabella D.3	valore	valore	valore	valore	valore	valore	data	valore	Tabella D.4	Tabella D.5
															somma	somma	somma	somma	somma	somma		somma		

Il referente del programma
(....................)

Note
(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs.50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11, 12 e 13
(8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Tabella D.1
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

Tabella D.2
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

Tabella D.3
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. altro

Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11

Ulteriori dati (campi da compilare non visualizzati nel Programma triennale)				
Responsabile del procedimento				
Codice fiscale del responsabile del procedimento	formato cf			
Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'intervento				
tipologia di risorse	*primo anno*	*secondo anno*	*terzo anno*	*annualità successive*
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	importo	importo	importo	importo
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	importo	importo	importo	importo
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	importo	importo	importo	importo
stanziamenti di bilancio	importo	importo	importo	importo
finanziamenti ai sensi dell'articolo 3 del DL 310/1990 convertito dalla L. 403/1990	importo	importo	importo	importo
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016	importo	importo	importo	importo
Altra tipologia	importo	importo	importo	importo

ALLEGATO I - SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE AAAA/AAAA+2
DELL'AMMINISTRAZIONE ____________

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
Codice	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Tabella E.1	Ereditato da scheda D	si/no	si/no	Tabella E.2	codice	testo	Ereditato da scheda D

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

Il referente del programma
(....................)

Tabella E.1
ADN - Adeguamento normativo
AMB - Qualità ambientale
COP - Completamento Opera Incompiuta
CPA - Conservazione del patrimonio
MIS - Miglioramento e incremento di servizio
URB - Qualità urbana
VAB - Valorizzazione beni vincolati
DEM - Demolizione Opera Incompiuta
DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2
1. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".
2. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento finale".
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo

ALLEGATO I - SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE AAAA/AAAA+2 DELL'AMMINISTRAZIONE ____________

ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
Codice	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da scheda D	testo

Il referente del programma
(....................)

(1) breve descrizione dei motivi

ALLEGATO II - SCHEDA A : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI AAAA/AAAA+1

DELL'AMMINISTRAZIONE ____________________

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma		
	Disponibilità finanziaria		Importo Totale
	Primo anno	Secondo anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	importo	importo	importo
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	importo	importo	importo
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	importo	importo	importo
stanziamenti di bilancio	importo	importo	importo
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	importo	importo	importo
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016	importo	importo	importo
altro	importo	importo	importo
totale	importo	importo	importo

Il referente del programma
(....................)

Note

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda B. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma.

ALLEGATO II - SCHEDA B : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI AAAA/AAAA+1
DELL'AMMINISTRAZIONE ____________________

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

NUMERO intervento CUI (1)	Codice Fiscale Amministrazione	Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso (3)	lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (Regione/i)	Settore	CPV (5)	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Livello di priorità (6)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (10)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (11)
																Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (8)	Apporto di capitale privato (9)		codice AUSA	denominazione	
																				Importo	Tipologia			
codice		data (anno)	data (anno)	codice	si/no	codice	si/no	Testo	forniture / servizi	Tabella CPV	testo	Tabella B.1	testo	numero (mesi)	si/no	valore	valore	valore	valore	valore	testo	codice	testo	Tabella B.2
																somma (12)	somma (12)	somma (12)	somma (12)	somma (12)				

Il referente del programma
(....................)

Note
(1) Codice CUI = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)
(3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente.
(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(8) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(9) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
(10) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
(11) Indica se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
(12) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Ulteriori dati (campi da compilare non visualizzati nel Programma biennale)			
Responsabile del procedimento	codice fiscale		
Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto			
tipologia di risorse	*primo anno*	*anno*	*annualità successive*
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	importo	importo	importo
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	importo	importo	importo
stanziamenti di bilancio	importo	importo	importo
finanziamenti ai sensi dell'art.3 del DL 310/1990 convertito dalla L 403/1990	importo	importo	importo
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016	importo	importo	importo
Altra tipologia	importo	importo	importo

Tabella B.1
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

Tabella B.2
1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9

ALLEGATO II - SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI AAAA/AAAA+1 DELL'AMMINISTRAZIONE ____________

ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA' DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE ACQUISTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
codice	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da scheda B	testo

Il referente del programma
(....................)

Note
(1) breve descrizione dei motivi

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):

«Art. 17 (Regolamenti). — (*Omissis*).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*Omissis*).».

— Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 aprile 2016, n. 91, S.O. n. 10/L, è stato corretto dal Comunicato 15 luglio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 luglio 2016, n. 164 ed è stato successivamente modificato dall'art. 9, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 (Proroga e definizione di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 (Proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative) e dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) che ha sostituito il titolo in «Codice dei contratti pubblici».

— Il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 maggio 2017, n. 103, S.O. n. 22/L.

— Si riporta l'art. 21, comma 8, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

«Art. 21 (*Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici*). — (*Omissis*).

8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere del CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata sono definiti:

a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;

b) i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l'eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell'elenco annuale;

c) i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute;

d) i criteri per l'inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto per tipologia e classe di importo;

e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuate anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti;

f) le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento.

(*Omissis*).».

— Si riporta l'art. 216, comma 3, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

«Art. 216 (*Disposizioni transitorie e di coordinamento*). — (*Omissis*).

3. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 21, comma 8, si applicano gli atti di programmazione già adottati ed efficaci, all'interno dei quali le amministrazioni aggiudicatrici individuano un ordine di priorità degli interventi, tenendo comunque conto dei lavori necessari alla realizzazione delle opere non completate e già avviate sulla base della programmazione triennale precedente, dei progetti esecutivi già approvati e dei lavori di manutenzione e recupero del patrimonio esistente, nonché degli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono con le medesime modalità per le nuove programmazioni che si rendano necessarie prima dell'adozione del decreto.

(*Omissis*).».

— Il decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310 (Disposizioni urgenti in materia di finanza locale), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 novembre 1990, n. 256, è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 1990, n. 302.

— Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 settembre 2000, n. 227, S.O. n. 162/L.

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2001, n. 106, S.O. n. 112/L.

— Si riporta l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione):

«Art. 11 (Codice unico di progetto degli investimenti pubblici). — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, per le finalità di cui all'art. 1, commi 5 e 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e in particolare per la funzionalità della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici, ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonché ogni progetto in corso di attuazione alla predetta data, è dotato di un «Codice unico di progetto», che le competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatori richiedono in via telematica secondo la procedura definita dal CIPE.

2. Entro il 30 settembre 2002, il CIPE, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, disciplina le modalità e le procedure necessarie per l'attuazione del comma 1.».

— Si riporta l'art. 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:

«Art. 58 (*Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali*). — 1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, comuni e altri Enti locali, nonché di società o Enti a totale partecipazione dei predetti enti, ciascuno di essi, con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione nel quale, previa intesa, sono inseriti immobili di proprietà dello Stato individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia del demanio tra quelli che insistono nel relativo territorio.

2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale. Il piano è trasmesso agli Enti competenti, i quali si esprimono entro trenta giorni, decorsi i quali, in caso di mancata espressione da parte dei medesimi Enti, la predetta classificazione è resa definitiva. La deliberazione del consiglio comunale di approvazione, ovvero di ratifica dell'atto di deliberazione se trattasi di società o ente a

totale partecipazione pubblica, del piano delle alienazioni e valorizzazioni determina le destinazioni d'uso urbanistiche degli immobili. Le Regioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplinano l'eventuale equivalenza della deliberazione del consiglio comunale di approvazione quale variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi dell'art. 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, anche disciplinando le procedure semplificate per la relativa approvazione. Le Regioni, nell'ambito della predetta normativa approvano procedure di copianificazione per l'eventuale verifica di conformità agli strumenti di pianificazione sovraordinata, al fine di concludere il procedimento entro il termine perentorio di 90 giorni dalla deliberazione comunale. Trascorsi i predetti 60 giorni, si applica il comma 2 dell'art. 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le varianti urbanistiche di cui al presente comma, qualora rientrino nelle previsioni di cui al paragrafo 3 dell'art. 3 della direttiva 2001/42/CE e al comma 4 dell'art. 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. non sono soggette a valutazione ambientale strategica.

3. Gli elenchi di cui al comma 1, da pubblicare mediante le forme previste per ciascuno di tali enti, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto.

4. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura.

5. Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui al comma 1 è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge.

6. La procedura prevista dall'art. 3-*bis* del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, per la valorizzazione dei beni dello Stato si estende ai beni immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1. In tal caso, la procedura prevista al comma 2 dell' art. 3-*bis* del citato decreto-legge n. 351 del 2001 si applica solo per i soggetti diversi dai comuni e l'iniziativa è rimessa all'Ente proprietario dei beni da valorizzare. I bandi previsti dal comma 5 dell' art. 3-*bis* del citato decreto-legge n. 351 del 2001 sono predisposti dall'Ente proprietario dei beni da valorizzare.

7. I soggetti di cui al comma 1 possono in ogni caso individuare forme di valorizzazione alternative, nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi, anche per quanto attiene alla alienazione degli immobili di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560.

8. Gli enti proprietari degli immobili inseriti negli elenchi di cui al comma 1 possono conferire i propri beni immobili anche residenziali a fondi comuni di investimento immobiliare ovvero promuoverne la costituzione secondo le disposizioni degli articoli 4 e seguenti del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

9. Ai conferimenti di cui al presente articolo, nonché alle dismissioni degli immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni dei commi 18 e 19 dell'art. 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

9-*bis*. In caso di conferimento a fondi di investimento immobiliare dei beni inseriti negli elenchi di cui al comma 1, la destinazione funzionale prevista dal piano delle alienazioni e delle valorizzazioni, se in variante rispetto alle previsioni urbanistiche ed edilizie vigenti ed in itinere, può essere conseguita mediante il procedimento di cui all'art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e delle corrispondenti disposizioni previste dalla legislazione regionale. Il procedimento si conclude entro il termine perentorio di 180 giorni dall'apporto o dalla cessione sotto pena di retrocessione del bene all'ente locale. Con la medesima procedura si procede alla regolarizzazione edilizia ed urbanistica degli immobili conferiti.».

— La legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 2009, n. 303, S.O. n. 245/L.

— Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 luglio 2011, n. 172.

— Si riporta l'art. 44-*bis* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:

«Art. 44-*bis* (*Elenco-anagrafe nazionale delle opere pubbliche incompiute*). — 1. Ai sensi del presente articolo, per «opera pubblica incompiuta» si intende l'opera che non è stata completata:

a) per mancanza di fondi;

b) per cause tecniche;

c) per sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge;

d) per il fallimento dell'impresa appaltatrice;

e) per il mancato interesse al completamento da parte del gestore.

2. Si considera in ogni caso opera pubblica incompiuta un'opera non rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo e che non risulta fruibile dalla collettività.

3. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito l'elenco-anagrafe nazionale delle opere pubbliche incompiute.

4. L'elenco-anagrafe di cui al comma 3 è articolato a livello regionale mediante l'istituzione di elenchi-anagrafe presso gli assessorati regionali competenti per le opere pubbliche. [La Corte costituzionale, con sentenza 11-19 dicembre 2012, n. 293 (*Gazzetta Ufficiale* 27 dicembre 2012, n. 51 - Prima serie speciale - Ed. Straordinaria), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma, limitatamente alle parole «presso gli assessorati regionali competenti per le opere pubbliche»]

5. La redazione dell'elenco-anagrafe di cui al comma 3 è eseguita contestualmente alla redazione degli elenchi-anagrafe su base regionale, all'interno dei quali le opere pubbliche incompiute sono inserite sulla base di determinati criteri di adattabilità delle opere stesse ai fini del loro riutilizzo, nonché di criteri che indicano le ulteriori destinazioni a cui può essere adibita ogni singola opera.

6. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con proprio regolamento, le modalità di redazione dell'elenco-anagrafe, nonché le modalità di formazione della graduatoria e dei criteri in base ai quali le opere pubbliche incompiute sono iscritte nell'elenco-anagrafe, tenendo conto dello stato di avanzamento dei lavori ed evidenziando le opere prossime al completamento.

7. Ai fini della fissazione dei criteri di cui al comma 5, si tiene conto delle diverse competenze in materia attribuite allo Stato e alle regioni.».

— Il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228 (Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di valutazione degli investimenti relativi ad opere pubbliche), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 febbraio 2012, n. 30.

— Il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 (Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere *e)*, *f)* e *g)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 febbraio 2012, n. 30.

— Si riporta l'art. 33-*ter* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221:

«Art. 33-*ter* (Anagrafe unica delle stazioni appaltanti). — 1. È istituita presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture l'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti. Le stazioni appaltanti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture hanno l'obbligo di richiedere l'iscrizione all'Anagrafe unica presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita ai sensi dell'art. 62-*bis* del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Esse hanno altresì l'obbligo di aggiornare annualmente i rispettivi dati identificativi. Dall'obbligo di iscrizione ed aggiornamento dei dati derivano, in caso di inadempimento, la nullità degli atti adottati e la responsabilità amministrativa e contabile dei funzionali responsabili.

2. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture stabilisce con propria deliberazione le modalità operative e di funzionamento dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti.».

— Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 aprile 2013, n. 80.

— La legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 7 aprile 2014, n. 81.

— Si riporta l'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89:

«Art. 9 (Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento). — 1. Nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti di cui all'art. 33-*ter* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, operante presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, è istituito, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. I soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 che svolgono attività di centrale di committenza ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 richiedono all'Autorità l'iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori. I soggetti aggregatori di cui al presente comma possono stipulare, per gli ambiti territoriali di competenza, le convenzioni di cui all'art. 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni. L'ambito territoriale di competenza dei soggetti di cui al presente comma coincide con la regione di riferimento esclusivamente per le categorie merceologiche e le soglie individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Conferenza unificata sono definiti i requisiti per l'iscrizione tra cui il carattere di stabilità dell'attività di centralizzazione, nonché i valori di spesa ritenuti significativi per le acquisizioni di beni e di servizi con riferimento ad ambiti, anche territoriali, da ritenersi ottimali ai fini dell'aggregazione e della centralizzazione della domanda. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Conferenza unificata, è istituito il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal Ministero dell'economia e delle finanze, e ne sono stabiliti i compiti, le attività e le modalità operative.

2-*bis*. Nell'ambito del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori opera un Comitato guida, disciplinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2, il quale, oltre ai compiti previsti dal medesimo decreto, fornisce attraverso linee guida indicazioni utili per favorire lo sviluppo delle migliori pratiche con riferimento alle procedure di cui al comma 3 da parte dei soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2, ivi inclusa la determinazione delle fasce di valori da porre a base d'asta e delle modalità per non discriminare o escludere le micro e le piccole imprese. I soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 trasmettono al Comitato guida, nel caso di non allineamento alle linee guida di cui al periodo precedente, una preventiva comunicazione specificamente motivata sulla quale il Comitato guida può esprimere proprie osservazioni.

3. Fermo restando quanto previsto all'art. 1, commi 449, 450 e 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'art. 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'art. 1, comma 7, all'art. 4, comma 3-*quater* e all'art. 15, comma 13, lettera *d)* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi, d'intesa con la Conferenza unificata, sentita l'Autorità nazionale anticorruzione, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di analisi del Tavolo dei soggetti aggregatori e in ragione delle risorse messe a disposizione ai sensi del comma 9, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché le regioni, gli enti regionali, gli enti locali di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 per lo svolgimento delle relative procedure. Per le categorie di beni e servizi individuate dal decreto di cui al periodo precedente, l'Autorità nazionale anticorruzione non rilascia il codice identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti che, in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma, non ricorrano a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore. Con il decreto di cui al presente comma sono, altresì, individuate le relative modalità di attuazione.

3-*bis*. Le amministrazioni pubbliche obbligate a ricorrere a Consip Spa o agli altri soggetti aggregatori ai sensi del comma 3 possono procedere, qualora non siano disponibili i relativi contratti di Consip Spa o dei soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria. In tale caso l'Autorità nazionale anticorruzione rilascia il codice identificativo di gara (CIG).

4.

4-*bis*.

5. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e di servizi, le regioni costituiscono ovvero designano, entro il 31 dicembre 2014, ove non esistente, un soggetto aggregatore secondo quanto previsto al comma 1. In ogni caso il numero complessivo dei soggetti aggregatori presenti sul territorio nazionale non può essere superiore a 35.

6. In alternativa all'obbligo di cui al comma 5 e ferma restando la facoltà per le regioni di costituire centrali di committenza anche unitamente ad altre regioni secondo quanto previsto all'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le regioni possono stipulare con il Ministero dell'economia e delle finanze apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti sulla cui base Consip S.p.A. svolge attività di centrale di committenza per gli enti del territorio regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

7. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 11 e 17, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n 111, l'Autoriotà nazionale anticorruzione, a partire dal 1° ottobre 2014, attraverso la banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'art. 62-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, fornisce, tenendo anche conto della dinamica dei prezzi dei diversi beni e servizi, alle amministrazioni pubbliche un'elaborazione dei prezzi di riferimento alle condizioni di maggiore efficienza di beni e di servizi, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico della pubblica amministrazione, nonché pubblica sul proprio sito web i prezzi unitari corrisposti dalle pubbliche amministrazioni per gli acquisti di tali beni e servizi. I prezzi di riferimento pubblicati dall'Autorità e dalla stessa aggiornati entro il 1° ottobre di ogni anno, sono utilizzati per la programmazione dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione e costituiscono prezzo massimo di aggiudicazione, anche per le procedure di gara aggiudicate all'offerta più vantaggiosa, in tutti i casi in cui non è presente una convenzione stipulata ai sensi dell'art. 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in ambito nazionale ovvero nell'ambito territoriale di riferimento. I contratti stipulati in violazione di tale prezzo massimo sono nulli.

8. In fase di prima applicazione, la determinazione dei prezzi di riferimento è effettuata sulla base dei dati rilevati dalle stazioni appaltanti che hanno effettuato i maggiori volumi di acquisto, come risultanti dalla banca dati nazionale dei contratti pubblici.

8-*bis*. Nell'ottica della semplificazione e dell'efficientamento dell'attuazione dei programmi di sviluppo cofinanziati con fondi dell'Unione europea, il Ministero dell'economia e delle finanze si avvale di Consip S.p.A., nella sua qualità di centrale di committenza ai sensi dell'art. 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sulla base di convenzione disciplinante i relativi rapporti per lo svolgimento di procedure di gara finalizzate all'acquisizione, da parte delle autorità di gestione, certificazione e audit istituite presso le singole amministrazioni titolari dei programmi di sviluppo cofinanziati con fondi dell'Unione europea, di beni e di servizi strumentali all'esercizio delle relative funzioni.

9. Al fine di garantire la realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa mediante aggregazione degli acquisti di beni e di servizi, di cui al comma 3, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e di servizi destinato al finanziamento delle attività svolte dai soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2, con la dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al precedente periodo, che tengono conto anche dell'allineamento, da parte dei soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2, delle indicazioni del Comitato guida fornite ai sensi del comma 2-*bis* del presente articolo.

10. Le entrate derivanti dal riversamento al bilancio dello Stato degli avanzi di gestione di cui all'art. 1, comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, conseguiti negli anni 2012 e 2013, sono utilizzate, per gli anni 2014 e 2015, nel limite di 5 milioni di euro per ciascun anno, oltre che per il potenziamento delle strutture dell'amministrazione finanziaria, per il finanziamento delle attività svolte da Consip S.p.a. nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti delle Pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 4, comma 3-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. A tal fine, le somme versate in uno specifico capitolo di entrata sono riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze anche ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del personale e dei servizi.».

— Il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90 (Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 maggio 2016, n. 125.

— Il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93 (Riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'art. 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° giugno 2016, n. 127.

— La legge 4 agosto 2016, n. 163 (Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'art. 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 25 agosto 2016, n. 198.

— La legge 12 agosto 2016, n. 164 (Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 agosto 2016, n. 201.

— Il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 giugno 2016, n. 132.

— Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2013, n. 42 (Regolamento recante le modalità di redazione dell'elenco - anagrafe delle opere pubbliche incompiute, di cui all'art. 44-*bis* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 aprile 2013, n. 96.

— Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 24 ottobre 2014 (Procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici e per la redazione e la pubblicazione del programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 dicembre 2014, n. 283.

— Il parere del CIPE reso nella seduta del 1° dicembre 2016, è stato formalizzato con la delibera CIPE 3 marzo 2017, n. 24/2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 26 giugno 2017, n. 147.

— Si riporta l'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali):

«Art. 8 (*Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza uni*ficata). — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.».

Note all'art. 1:

Si riporta l'art. 21, comma 8, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

"Art. 21. Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici

(*Omissis*).

8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere del CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata sono definiti:

a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;

b) i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l'eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell'elenco annuale;

c) i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute;

d) i criteri per l'inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto per tipologia e classe di importo;

e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuate anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti;

f) le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento.

(*Omissis*).".

Note all'art. 2:

Per i riferimenti al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, si veda nelle note alle premesse.

Si riporta l'art. 11 della citata legge 16 gennaio 2003, n. 3:

"Art. 11. Codice unico di progetto degli investimenti pubblici.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, per le finalità di cui all'art. 1, commi 5 e 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e in particolare per la funzionalità della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici, ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonché ogni progetto in corso di attuazione alla predetta data, è dotato di un «Codice unico di progetto», che le competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatori richiedono in via telematica secondo la procedura definita dal CIPE.

2. Entro il 30 settembre 2002, il CIPE, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, disciplina le modalità e le procedure necessarie per l'attuazione del comma 1.".

Si riporta l'art. 31 del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

"Art. 31. Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni

1. Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'art. 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. Le stazioni appaltanti che ricorrono ai sistemi di acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza nominano, per ciascuno dei detti acquisti, un responsabile del procedimento che assume specificamente, in ordine al singolo acquisto, il ruolo e le funzioni

di cui al presente articolo. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato; la sostituzione del RUP individuato nella programmazione di cui all'art. 21, comma 1, non comporta modifiche alla stessa. Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato.

2. Il nominativo del RUP è indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara per l'affidamento del contratto di lavori, servizi, forniture, ovvero, nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso con cui si indice la gara, nell'invito a presentare un'offerta.

3. Il RUP, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal presente codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

4. Oltre ai compiti specificatamente previsti da altre disposizioni del codice, in particolare, il RUP:

a) formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali, nonché al fine della predisposizione di ogni altro atto di programmazione di contratti pubblici di servizi e di forniture e della predisposizione dell'avviso di preinformazione;

b) cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi;

c) cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure;

d) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'attuazione degli interventi;

e) accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari;

f) fornisce all'amministrazione aggiudicatrice i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento dell'attuazione dell'intervento, necessari per l'attività di coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza e sorveglia la efficiente gestione economica dell'intervento;

g) propone all'amministrazione aggiudicatrice la conclusione di un accordo di programma, ai sensi delle norme vigenti, quando si rende necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni;

h) propone l'indizione o, ove competente, indice la conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, quando sia necessario o utile per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati;

i) verifica e vigila sul rispetto delle prescrizioni contrattuali nelle concessioni.

5. L'ANAC con proprie linee guida, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente codice, definisce una disciplina di maggiore dettaglio sui compiti specifici del RUP, sui presupposti e sulle modalità di nomina, nonché sugli ulteriori requisiti di professionalità rispetto a quanto disposto dal presente codice, in relazione alla complessità dei lavori. Con le medesime linee guida sono determinati, altresì, l'importo massimo e la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista, con il direttore dei lavori o con il direttore dell'esecuzione. Fino all'adozione di detto atto si applica l'art. 216, comma 8.

6. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura il RUP deve essere un tecnico; ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare.

7. Nel caso di appalti di particolare complessità in relazione all'opera da realizzare ovvero alla specificità della fornitura o del servizio, che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche, il responsabile unico del procedimento propone alla stazione appaltante di conferire appositi incarichi a supporto dell'intera procedura o di parte di essa, da individuare sin dai primi atti di gara.

8. Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera *a)*. L'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

9. La stazione appaltante, allo scopo di migliorare la qualità della progettazione e della programmazione complessiva, può, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa, istituire una struttura stabile a supporto dei RUP, anche alle dirette dipendenze del vertice della pubblica amministrazione di riferimento. Con la medesima finalità, nell'ambito della formazione obbligatoria, organizza attività formativa specifica per tutti i dipendenti che hanno i requisiti di inquadramento idonei al conferimento dell'incarico di RUP, anche in materia di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture.

10. Le stazioni appaltanti che non sono pubbliche amministrazioni o enti pubblici individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti propri del responsabile del procedimento, limitatamente al rispetto delle norme del presente decreto alla cui osservanza sono tenute.

11. Nel caso in cui l'organico della stazione appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del RUP, secondo quanto attestato dal dirigente competente, i compiti di supporto all'attività del RUP possono essere affidati, con le procedure previste dal presente codice, ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, dotati di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali come previsto dall'art. 24, comma 4, assicurando comunque il rispetto dei principi di pubblicità e di trasparenza. Resta fermo il divieto di frazionamento artificioso delle prestazioni allo scopo di sottrarle alle disposizioni del presente codice. Agli affidatari dei servizi di supporto di cui al presente comma si applicano le disposizioni di incompatibilità di cui all'art. 24, comma 7, comprensive di eventuali incarichi di progettazione.

12. Il soggetto responsabile dell'unità organizzativa competente in relazione all'intervento, individua preventivamente le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, programmando accessi diretti del RUP o del direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione sul luogo dell'esecuzione stessa, nonché verifiche, anche a sorpresa, sull'effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative, alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute umana impartite dagli enti e dagli organismi competenti. Il documento di programmazione, corredato dalla successiva relazione su quanto effettivamente effettuato, costituisce obiettivo strategico nell'ambito del piano della performance organizzativa dei soggetti interessati e conseguentemente se ne tiene conto in sede di valutazione dell'indennità di risultato. La valutazione di suddetta attività di controllo da parte dei competenti organismi di valutazione incide anche sulla corresponsione degli incentivi di cui all'art. 113.

13. È vietata, negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale e nelle altre formule di partenariato pubblico-privato, l'attribuzione dei compiti di responsabile unico del procedimento, responsabile dei lavori, direttore dei lavori, di collaudatore allo stesso contraente generale o soggetto aggiudicatario dei contratti di partenariato pubblico-privato o soggetti ad essi collegati.

14. Le centrali di committenza e le aggregazioni di stazioni appaltanti designano un RUP per le attività di propria competenza con i compiti e le funzioni determinate dalla specificità e complessità dei processi di acquisizione gestiti direttamente.".

Si riporta l'art. 33-*ter* del citato decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179:

"Art. 33-*ter*. Anagrafe unica delle stazioni appaltanti

1. È istituita presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture l'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti. Le stazioni appaltanti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture hanno l'obbligo di richiedere l'iscrizione all'Anagrafe unica presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita ai sensi dell'art. 62-*bis* del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Esse hanno altresì l'obbligo di aggiornare annualmente i rispettivi dati identificativi. Dall'obbligo di iscrizione ed aggiornamento dei dati derivano, in caso di inadempimento, la nullità

degli atti adottati e la responsabilità amministrativa e contabile dei funzionali responsabili.

2. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture stabilisce con propria deliberazione le modalità operative e di funzionamento dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti.".

Note all'art. 3:

Si riporta l'art. 21, comma 1, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

"Art. 21. Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici

1. Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti.

(*Omissis*).".

Per i riferimenti al citato decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, si veda nelle note alle premesse.

Per i riferimenti al citato decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si veda nelle note alle premesse.

Si riporta l'art. 21, comma 5, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

"Art. 21. Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici

(*Omissis*).

5. Nell'elencazione delle fonti di finanziamento sono indicati anche i beni immobili disponibili che possono essere oggetto di cessione. Sono, altresì, indicati i beni immobili nella propria disponibilità concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione.

(*Omissis*).".

Si riporta l'art. 191 del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

"Art. 191. Cessione di immobili in cambio di opere

1. Il bando di gara può prevedere a titolo di corrispettivo, totale o parziale, il trasferimento all'affidatario o, qualora l'affidatario vi abbia interesse, a soggetto terzo da questo indicato, purché in possesso dei prescritti requisiti di cui all'art. 80, della proprietà di beni immobili appartenenti all'amministrazione aggiudicatrice, già indicati nel programma triennale per i lavori o nell'avviso di pre informazione per i servizi e le forniture e che non assolvono più, secondo motivata valutazione della amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, funzioni di pubblico interesse.

2. Possono formare oggetto di trasferimento anche i beni immobili già inclusi in programmi di dismissione, purché prima della pubblicazione del bando o avviso per l'alienazione, ovvero se la procedura di dismissione ha avuto esito negativo.

2-*bis*. Il valore dei beni immobili da trasferire a seguito della procedura di gara è stabilito dal RUP sulla base del valore di mercato determinato tramite i competenti uffici titolari dei beni immobili oggetto di trasferimento.

3. Il bando di gara può prevedere che il trasferimento della proprietà dell'immobile e la conseguente immissione in possesso dello stesso avvengano in un momento anteriore a quello dell'ultimazione dei lavori, previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria per un valore pari al valore dell'immobile medesimo. La garanzia fideiussoria, rilasciata dai soggetti di cui all'art. 93, comma 3, prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione è progressivamente svincolata con le modalità previste con riferimento alla cauzione definitiva.".

Si riporta l'art. 21, comma 7, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

"Art. 21. Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici

(*Omissis*).

7. Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio di cui all'art. 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all'art. 29, comma 4.

(*Omissis*).".

Si riporta l'art. 29 del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

"Art. 29. Principi in materia di trasparenza

1. Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5, alla composizione della commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti ove non considerati riservati ai sensi dell'art. 53 ovvero secretati ai sensi dell'art. 162, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell' art. 120, comma 2-*bis*, del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali. Entro il medesimo termine di due giorni è dato avviso ai candidati e ai concorrenti, con le modalità di cui all'art. 5-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale o strumento analogo negli altri Stati membri, di detto provvedimento, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti. Il termine per l'impugnativa di cui al citato art. 120, comma 2-*bis*, decorre dal momento in cui gli atti di cui al secondo periodo sono resi in concreto disponibili, corredati di motivazione. Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione con le modalità previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Gli atti di cui al presente comma recano, prima dell'intestazione o in calce, la data di pubblicazione sul profilo del committente. Fatti salvi gli atti a cui si applica l'art. 73, comma 5, i termini cui sono collegati gli effetti giuridici della pubblicazione decorrono dalla data di pubblicazione sul profilo del committente.

2. Gli atti di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53, sono, altresì, pubblicati sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso l'ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali, di cui al comma 4, e le piattaforme regionali di e-procurement interconnesse tramite cooperazione applicativa.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano collaborano con gli organi dello Stato alla tutela della trasparenza e della legalità nel settore dei contratti pubblici. In particolare, operano in ambito territoriale a supporto delle stazioni appaltanti nell'attuazione del presente codice ed nel monitoraggio delle fasi di programmazione, affidamento ed esecuzione dei contratti.

4. Per i contratti e gli investimenti pubblici di competenza regionale o di enti territoriali, le stazioni appaltanti provvedono all'assolvimento degli obblighi informativi e di pubblicità disposti dal presente codice, tramite i sistemi informatizzati regionali e le piattaforme telematiche di e-procurement ad essi interconnesse, garantendo l'interscambio delle informazioni e l'interoperabilità, con le banche dati dell'ANAC, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4-*bis*. Il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'ANAC e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per i sistemi di cui ai commi 2 e 4 condividono un protocollo generale per definire le regole di interoperabilità e le modalità di interscambio dei dati e degli atti tra le rispettive banche dati, nel rispetto del principio di unicità del luogo di pubblicazione e di unicità dell'invio delle informazioni. Per le opere pubbliche il protocollo si basa su quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. L'insieme dei dati e degli atti condivisi nell'ambito del protocollo costituiscono fonte informativa prioritaria in materia di pianificazione e monitoraggio di contratti e investimenti pubblici.".

Si riporta l'art. 3 del citato decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310:

"Art. 3. Alienazione del patrimonio disponibile degli enti locali.

1. Le province, i comuni, le comunità montane e i loro consorzi sono autorizzati ad alienare il patrimonio disponibile per la realizzazione di opere pubbliche o per il finanziamento delle perdite di gestione delle aziende pubbliche di trasporto o per i fini indicati agli articoli 24 e 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e al comma 3 dell'art. 1-*bis* del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488.

1-*bis*. I comuni e le province possono altresì procedere alla alienazione del patrimonio di edilizia residenziale di loro proprietà, ancorché abbiano usufruito negli anni precedenti di contributo o finanziamento in conto capitale o in conto interessi dallo Stato o dalle regioni. La cessione delle unità immobiliari deve avvenire con priorità assoluta per coloro che ne fanno uso legittimo, in base a contratto di affitto, di concessione o comodato. Gli istituti di credito autorizzati possono concedere mutui ipotecari ai cessionari anche fino al 90 per cento del valore di cessione, corrispondendo agli enti proprietari il valore ammesso a mutuo. Gli stessi enti possono prestare garanzia parziale agli istituti mutuanti in misura non superiore al 40 per cento del prezzo di cessione. I comuni e le province possono utilizzare i proventi per le finalità previste al comma 1; nella eventualità di alienazioni di valore non inferiore ai 500 milioni di lire, qualora non utilizzino almeno il 50 per cento del ricavato per interventi di edilizia economica e popolare saranno esclusi dai programmi regionali e nazionali di nuova formazione sulla materia per i successivi nove anni.

2. Gli enti locali che abbiano deliberato le alienazioni di cui al comma 1, nelle more del perfezionamento di tali atti, possono ricorrere a finanziamenti presso istituti di credito. Possono altresì utilizzare in termini di cassa le somme a specifica destinazione, fatta eccezione per i trasferimenti di enti del settore pubblico allargato e del ricavato dei mutui, purché si impegnino esplicitamente a reintegrarle con il ricavato delle predette alienazioni.

3. Gli enti locali di cui al comma 1 sono autorizzati a negoziare, con gli istituti di credito di cui al comma 3-*quater*, aperture di credito a fronte di deliberazioni di alienazioni di beni di loro proprietà. Le deliberazioni devono riportare i valori di stima dei beni da alienare. Gli utilizzi delle aperture di credito sono versati, per gli enti assoggettati alle disposizioni sulla tesoreria unica, nella contabilità fruttifera aperta presso la tesoreria provinciale dello Stato e sono immediatamente ed integralmente utilizzabili dagli enti locali per le finalità previste dai commi precedenti, nonché per spese di manutenzione straordinaria o per altre spese in conto capitale incrementative del patrimonio degli enti. Al rimborso degli utilizzi, compresi gli oneri da essi derivanti, si provvede comunque con i fondi provenienti dalle alienazioni.

3-*bis*. I debiti degli enti locali per utilizzi delle aperture di credito di cui al comma 3 sono assistiti anche da garanzia, da costituirsi mediante emissione di delegazione di pagamento da rilasciarsi secondo i limiti ed i criteri stabiliti dalla normativa vigente. Tale garanzia diviene operativa qualora, entro 24 mesi dalla data del primo utilizzo delle aperture di credito, le alienazioni di cui al comma 3 non siano state realizzate.

3-*ter*. I debiti degli enti locali per utilizzi delle aperture di credito di cui al comma 3 non godono di alcuna garanzia da parte dello Stato, anche nell'ipotesi di successive situazioni di insolvenza degli enti stessi.

3-*quater*. Con decreto del Ministro del tesoro, sentite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI), sono designati gli istituti di credito con i quali gli enti locali sono autorizzati a negoziare le aperture di credito di cui al comma 3, e sono altresì stabilite le relative condizioni e modalità, intese prioritariamente a semplificare ed a rendere tempestive le decisioni operative degli enti stessi.".

Si riporta l'art. 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112:

"Art. 58. Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali

1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, comuni e altri Enti locali, nonché di società o Enti a totale partecipazione dei predetti enti, ciascuno di essi, con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione nel quale, previa intesa, sono inseriti immobili di proprietà dello Stato individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia del demanio tra quelli che insistono nel relativo territorio.

2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale. Il piano è trasmesso agli Enti competenti, i quali si esprimono entro trenta giorni, decorsi i quali, in caso di mancata espressione da parte dei medesimi Enti, la predetta classificazione è resa definitiva. La deliberazione del consiglio comunale di approvazione, ovvero di ratifica dell'atto di deliberazione se trattasi di società o ente a totale partecipazione pubblica, del piano delle alienazioni e valorizzazioni determina le destinazioni d'uso urbanistiche degli immobili. Le Regioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplinano l'eventuale equivalenza della deliberazione del consiglio comunale di approvazione quale variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi dell'art. 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, anche disciplinando le procedure semplificate per la relativa approvazione. Le Regioni, nell'ambito della predetta normativa approvano procedure di copianificazione per l'eventuale verifica di conformità agli strumenti di pianificazione sovraordinata, al fine di concludere il procedimento entro il termine perentorio di 90 giorni dalla deliberazione comunale. Trascorsi i predetti 60 giorni, si applica il comma 2 dell'art. 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le varianti urbanistiche di cui al presente comma, qualora rientrino nelle previsioni di cui al paragrafo 3 dell'art. 3 della direttiva 2001/42/CE e al comma 4 dell'art. 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. non sono soggette a valutazione ambientale strategica.

3. Gli elenchi di cui al comma 1, da pubblicare mediante le forme previste per ciascuno di tali enti, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto.

4. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura.

5. Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui al comma 1 è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge.

6. La procedura prevista dall'art. 3-*bis* del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, per la valorizzazione dei beni dello Stato si estende ai beni immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1. In tal caso, la procedura prevista al comma 2 dell' art. 3-*bis* del citato decreto-legge n. 351 del 2001 si applica solo per i soggetti diversi dai comuni e l'iniziativa è rimessa all'Ente proprietario dei beni da valorizzare. I bandi previsti dal comma 5 dell' art. 3-*bis* del citato decreto-legge n. 351 del 2001 sono predisposti dall'Ente proprietario dei beni da valorizzare.

7. I soggetti di cui al comma 1 possono in ogni caso individuare forme di valorizzazione alternative, nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi, anche per quanto attiene alla alienazione degli immobili di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560.

8. Gli enti proprietari degli immobili inseriti negli elenchi di cui al comma 1 possono conferire i propri beni immobili anche residenziali a fondi comuni di investimento immobiliare ovvero promuoverne la costituzione secondo le disposizioni degli articoli 4 e seguenti del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

9. Ai conferimenti di cui al presente articolo, nonché alle dismissioni degli immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni dei commi 18 e 19 dell'art. 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

9-*bis*. In caso di conferimento a fondi di investimento immobiliare dei beni inseriti negli elenchi di cui al comma 1, la destinazione funzionale prevista dal piano delle alienazioni e delle valorizzazioni, se in variante rispetto alle previsioni urbanistiche ed edilizie vigenti ed in itinere, può essere conseguita mediante il procedimento di cui all'art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e delle corrispondenti disposizioni previste dalla legislazione regionale. Il procedimento si conclude entro il termine perentorio di 180 giorni dall'apporto o dalla cessione sotto pena di retrocessione del bene all'ente locale. Con la medesima procedura si procede alla regolarizzazione edilizia ed urbanistica degli immobili conferiti.".

Si riporta l'art. 21, comma 3, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

"Art. 21. Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici

(*Omissis*).

3. Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all'art. 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Ai fini dell'inserimento nel programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente, ove previsto, il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all'art. 23, comma 5.

(*Omissis*).".

Si riporta l'art. 3, comma 1, lettera *oo)*, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

"Art. 3. Definizioni

1. Ai fini del presente codice si intende per:

(*Omissis*).

oo) «lavori complessi», i lavori che superano la soglia di 15 milioni di euro e sono caratterizzati da particolare complessità in relazione alla tipologia delle opere, all'utilizzo di materiali e componenti innovativi, alla esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistiche o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali;

(*Omissis*).".

Si riporta l'art. 23, comma 3, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

"Art. 23. Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi

(*Omissis*).

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo sono definiti i contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali. Con il decreto di cui al primo periodo è, altresì, determinato il contenuto minimo del quadro esigenziale che devono predisporre le stazioni appaltanti. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'art. 216, comma 4.

(*Omissis*).".

Note all'art. 4:

— Si riporta l'art. 4 del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2013, n. 42:

"Art. 4. Graduatorie

1. Sulla base dei dati forniti ai sensi dell'art. 3, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le Regioni e Province autonome redigono, ciascuno per le sezioni di rispettiva competenza di cui all'art. 2, una graduatoria nella quale le opere pubbliche incompiute sono ordinate in ordine di priorità, tenendo conto dello stato d'avanzamento raggiunto nella realizzazione dell'opera e di un possibile utilizzo dell'opera stessa anche con destinazioni d'uso alternative a quella inizialmente prevista. Le graduatorie così predisposte costituiscono uno strumento conoscitivo volto a consentire di individuare in modo razionale ed efficiente le soluzioni ottimali per l'utilizzo delle opere pubbliche incompiute attraverso il completamento ovvero il riutilizzo ridimensionato delle stesse, anche con diversa destinazione rispetto a quella originariamente prevista.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le opere pubbliche incompiute sono classificate e collocate in ordine decrescente secondo le seguenti caratteristiche e i seguenti livelli di sviluppo:

a) opere pubbliche ultimate, incompiute per il mancato perfezionamento delle operazioni di collaudo entro i termini di legge, qualora non utilizzabili anche parzialmente;

b) opere pubbliche incompiute con stato d'avanzamento pari o superiore ai 4/5 dell'opera per le quali è possibile prevedere un utilizzo anche ridimensionato rispetto alle previsioni del progetto iniziale, mantenendo la stessa destinazione d'uso;

c) opere pubbliche incompiute con stato d'avanzamento pari o superiore ai 4/5 dell'opera, per le quali è possibile prevedere un utilizzo anche ridimensionato rispetto alle previsioni del progetto iniziale ma con diversa destinazione d'uso, che deve essere specificamente indicata ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera *l)*;

d) opere pubbliche incompiute con stato d'avanzamento pari o superiore ai 4/5 dell'opera per le quali non è possibile prevedere un utilizzo anche ridimensionato rispetto alle previsioni del progetto iniziale;

e) opere pubbliche incompiute con stato d'avanzamento inferiore ai 4/5 dell'opera per le quali è possibile prevedere un utilizzo anche ridimensionato rispetto alle previsioni del progetto iniziale, mantenendo la stessa destinazione d'uso;

f) opere pubbliche incompiute con stato d'avanzamento inferiore ai 4/5 dell'opera per le quali è possibile prevedere un utilizzo anche ridimensionato rispetto alle previsioni del progetto iniziale ma con diversa destinazione d'uso, che deve essere specificamente indicata ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera *l)*;

g) opere pubbliche incompiute con stato d'avanzamento inferiore ai 4/5 dell'opera per le quali non è possibile prevedere un utilizzo anche ridimensionato rispetto alle previsioni del progetto iniziale.

3. La formazione della graduatoria all'interno della classificazione di cui al comma 2, per le opere che presentano le medesime caratteristiche e il medesimo livello di sviluppo, avviene in ordine decrescente rispetto alla percentuale di avanzamento dei lavori; in caso di medesima percentuale di avanzamento dei lavori è data priorità in graduatoria alle opere appartenenti ad infrastrutture a rete e, a seguire, alle opere ritenute di maggiore utilità per la collettività.".

— Si riporta l'art. 8 del citato decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228:

"Art. 8. Linee guida standardizzate per la valutazione degli investimenti

1. I Ministeri predispongono linee guida per la valutazione degli investimenti in opere pubbliche nei settori di propria competenza, finalizzate alla redazione del Documento.

2. Le linee guida definiscono, in particolare, i criteri e le procedure per la valutazione ex ante di cui agli articoli 3 e 4, per la selezione degli interventi da includere nel Documento di cui all'art. 5, per la valutazione ex post di cui all'art. 6 e per il coinvolgimento degli Organismi di cui all'art. 7 nelle predette attività.

3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, al fine di garantire la predisposizione da parte dei Ministeri di linee guida standardizzate, il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, definisce, con proprio decreto, un modello di riferimento per la redazione da parte dei Ministeri delle linee guida. Il medesimo decreto prevede altresì uno schema-tipo di Documento, il cui rispetto è condizione necessaria per la relativa iscrizione all'ordine del giorno del CIPE.

4. Entro novanta giorni dalla pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3, i Ministeri adottano le linee guida e le trasmettono al CIPE per la relativa presa d'atto.".

— Si riportano gli articoli 180 e seguenti, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

"Art. 180. Partenariato pubblico privato

1. Il contratto di partenariato è il contratto a titolo oneroso di cui all'art. 3, comma 1, lettera *eee)*.

2. Nei contratti di partenariato pubblico privato, i ricavi di gestione dell'operatore economico provengono dal canone riconosciuto dall'ente concedente e/o da qualsiasi altra forma di contropartita economica ricevuta dal medesimo operatore economico, anche sotto forma di introito diretto della gestione del servizio ad utenza esterna. Il contratto di partenariato può essere utilizzato dalle amministrazioni concedenti per qualsiasi tipologia di opera pubblica.

3. Nel contratto di partenariato pubblico privato il trasferimento del rischio in capo all'operatore economico comporta l'allocazione a quest'ultimo, oltre che del rischio di costruzione, anche del rischio di disponibilità o, nei casi di attività redditizia verso l'esterno, del rischio di domanda dei servizi resi, per il periodo di gestione dell'opera come definiti, rispettivamente, dall'art. 3, comma 1, lettere *aaa)*, *bbb)* e *ccc)*. Il contenuto del contratto è definito tra le parti in modo che il recupero degli investimenti effettuati e dei costi sostenuti dall'operatore economico, per eseguire il lavoro o fornire il servizio, dipenda dall'effettiva fornitura del servizio o utilizzabilità dell'opera o dal volume dei servizi erogati in corrispondenza della domanda e, in ogni caso, dal rispetto dei livelli di qualità contrattualizzati, purché la valutazione avvenga ex

ante. Con il contratto di partenariato pubblico privato sono altresì disciplinati anche i rischi, incidenti sui corrispettivi, derivanti da fatti non imputabili all'operatore economico.

4. A fronte della disponibilità dell'opera o della domanda di servizi, l'amministrazione aggiudicatrice può scegliere di versare un canone all'operatore economico che è proporzionalmente ridotto o annullato nei periodi di ridotta o mancata disponibilità dell'opera, nonché ridotta o mancata prestazione dei servizi. Se la ridotta o mancata disponibilità dell'opera o prestazione del servizio è imputabile all'operatore, tali variazioni del canone devono, in ogni caso, essere in grado di incidere significativamente sul valore attuale netto dell'insieme degli investimenti, dei costi e dei ricavi dell'operatore economico.

5. L'amministrazione aggiudicatrice sceglie altresì che a fronte della disponibilità dell'opera o della domanda di servizi, venga corrisposta una diversa utilità economica comunque pattuita ex ante, ovvero rimette la remunerazione del servizio allo sfruttamento diretto della stessa da parte dell'operatore economico, che pertanto si assume il rischio delle fluttuazioni negative di mercato della domanda del servizio medesimo.

6. L'equilibrio economico finanziario, come definito all'art. 3, comma 1, lettera *fff)*, rappresenta il presupposto per la corretta allocazione dei rischi di cui al comma 3. Ai soli fini del raggiungimento del predetto equilibrio, in sede di gara l'amministrazione aggiudicatrice può stabilire anche un prezzo consistente in un contributo pubblico ovvero nella cessione di beni immobili che non assolvono più a funzioni di interesse pubblico. A titolo di contributo può essere riconosciuto un diritto di godimento, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione. Le modalità di utilizzazione dei beni immobili sono definite dall'amministrazione aggiudicatrice e costituiscono uno dei presupposti che determinano l'equilibrio economico-finanziario della concessione. In ogni caso, l'eventuale riconoscimento del prezzo, sommato al valore di eventuali garanzie pubbliche o di ulteriori meccanismi di finanziamento a carico della pubblica amministrazione, non può essere superiore al quarantanove per cento del costo dell'investimento complessivo, comprensivo di eventuali oneri finanziari.

7. Si applica quanto previsto all'art. 165, commi 3, 4 e 5, del presente codice.

8. Nella tipologia dei contratti di cui al comma 1 rientrano la finanza di progetto, la concessione di costruzione e gestione, la concessione di servizi, la locazione finanziaria di opere pubbliche, il contratto di disponibilità e qualunque altra procedura di realizzazione in partenariato di opere o servizi che presentino le caratteristiche di cui ai commi precedenti."

"Art. 181. Procedure di affidamento

1. La scelta dell'operatore economico avviene con procedure ad evidenza pubblica anche mediante dialogo competitivo.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici provvedono all'affidamento dei contratti ponendo a base di gara il progetto definitivo e uno schema di contratto e di piano economico finanziario, che disciplinino l'allocazione dei rischi tra amministrazione aggiudicatrice e operatore economico.

3. La scelta è preceduta da adeguata istruttoria con riferimento all'analisi della domanda e dell'offerta, della sostenibilità economico-finanziaria e economico- sociale dell'operazione, alla natura e alla intensità dei diversi rischi presenti nell'operazione di partenariato, anche utilizzando tecniche di valutazione mediante strumenti di comparazione per verificare la convenienza del ricorso a forme di partenariato pubblico privato in alternativa alla realizzazione diretta tramite normali procedure di appalto.

4. L'amministrazione aggiudicatrice esercita il controllo sull'attività dell'operatore economico attraverso la predisposizione ed applicazione di sistemi di monitoraggio, secondo modalità definite da linee guida adottate dall'ANAC, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente codice, verificando in particolare la permanenza in capo all'operatore economico dei rischi trasferiti. L'operatore economico è tenuto a collaborare ed alimentare attivamente tali sistemi."

"Art. 182. Finanziamento del progetto

1. Il finanziamento dei contratti può avvenire utilizzando idonei strumenti quali, tra gli altri, la finanza di progetto. Il finanziamento può anche riguardare il conferimento di asset patrimoniali pubblici e privati. La remunerazione del capitale investito è definita nel contratto.

2. Il contratto definisce i rischi trasferiti, le modalità di monitoraggio della loro permanenza entro il ciclo di vita del rapporto contrattuale e le conseguenze derivanti dalla anticipata estinzione del contratto, tali da comportare la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico.

3. Il verificarsi di fatti non riconducibili all'operatore economico che incidono sull'equilibrio del piano economico finanziario può comportare la sua revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto. Ai fini della tutela della finanza pubblica strettamente connessa al mantenimento della predetta allocazione dei rischi, nei casi di opere di interesse statale ovvero finanziate con contributo a carico dello Stato, la revisione è subordinata alla previa valutazione da parte del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS). Negli altri casi, è facoltà dell'amministrazione aggiudicatrice sottoporre la revisione alla previa valutazione del NARS. In caso di mancato accordo sul riequilibrio del piano economico finanziario, le parti possono recedere dal contratto. All'operatore economico sono rimborsati gli importi di cui all'art. 176, comma 4, lettere *a)* e *b)*, ad esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse."

"Art. 183. Finanza di progetto

1. Per la realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, ivi inclusi quelli relativi alle strutture dedicate alla nautica da diporto, inseriti negli strumenti di programmazione formalmente approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, ivi inclusi i Piani dei porti, finanziabili in tutto o in parte con capitali privati, le amministrazioni aggiudicatrici possono, in alternativa all'affidamento mediante concessione ai sensi della parte III, affidare una concessione ponendo a base di gara il progetto di fattibilità, mediante pubblicazione di un bando finalizzato alla presentazione di offerte che contemplino l'utilizzo di risorse totalmente o parzialmente a carico dei soggetti proponenti. In ogni caso per le infrastrutture afferenti le opere in linea, è necessario che le relative proposte siano ricomprese negli strumenti di programmazione approvati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Il bando di gara è pubblicato con le modalità di cui all'art. 72 ovvero di cui all'art. 36, comma 9, secondo l'importo dei lavori, ponendo a base di gara il progetto di fattibilità predisposto dall'amministrazione aggiudicatrice. Il progetto di fattibilità da porre a base di gara è redatto dal personale delle amministrazioni aggiudicatrici in possesso dei requisiti soggettivi necessari per la sua predisposizione in funzione delle diverse professionalità coinvolte nell'approccio multidisciplinare proprio del progetto di fattibilità. In caso di carenza in organico di personale idoneamente qualificato, le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare la redazione del progetto di fattibilità a soggetti esterni, individuati con le procedure previste dal presente codice. Gli oneri connessi all'affidamento di attività a soggetti esterni possono essere ricompresi nel quadro economico dell'opera.

3. Il bando, oltre al contenuto previsto dall'allegato XXI specifica:

a) che l'amministrazione aggiudicatrice ha la possibilità di richiedere al promotore prescelto, di cui al comma 10, lettera *b)*, di apportare al progetto definitivo, da questi presentato, le modifiche eventualmente intervenute in fase di approvazione del progetto, anche al fine del rilascio delle concessioni demaniali marittime, ove necessarie, e che, in tal caso, la concessione è aggiudicata al promotore solo successivamente all'accettazione, da parte di quest'ultimo, delle modifiche progettuali nonché del conseguente eventuale adeguamento del piano economico-finanziario;

b) che, in caso di mancata accettazione da parte del promotore di apportare modifiche al progetto definitivo, l'amministrazione ha facoltà di chiedere progressivamente ai concorrenti successivi in graduatoria l'accettazione delle modifiche da apportare al progetto definitivo presentato dal promotore alle stesse condizioni proposte al promotore e non accettate dallo stesso.

4. Le amministrazioni aggiudicatrici valutano le offerte presentate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

5. Oltre a quanto previsto dall'art. 95, l'esame delle proposte è esteso agli aspetti relativi alla qualità del progetto definitivo presentato, al valore economico e finanziario del piano e al contenuto della bozza di convenzione. Per quanto concerne le strutture dedicate alla nautica da diporto, l'esame e la valutazione delle proposte sono svolti anche con riferimento alla maggiore idoneità dell'iniziativa prescelta a soddisfare in via combinata gli interessi pubblici alla valorizzazione turistica ed

economica dell'area interessata, alla tutela del paesaggio e dell'ambiente e alla sicurezza della navigazione.

6. Il bando indica i criteri, secondo l'ordine di importanza loro attribuita, in base ai quali si procede alla valutazione comparativa tra le diverse proposte. La pubblicazione del bando, nel caso di strutture destinate alla, nautica da diporto, esaurisce gli oneri di pubblicità previsti per il rilascio della concessione demaniale marittima.

7. Il disciplinare di gara, richiamato espressamente nel bando, indica, in particolare, l'ubicazione e la descrizione dell'intervento da realizzare, la destinazione urbanistica, la consistenza, le tipologie del servizio da gestire, in modo da consentire che le proposte siano presentate secondo presupposti omogenei.

8. Alla procedura sono ammessi solo i soggetti in possesso dei requisiti per i concessionari, anche associando o consorziando altri soggetti, ferma restando l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80.

9. Le offerte devono contenere un progetto definitivo, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'art. 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, nonché la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, e dare conto del preliminare coinvolgimento di uno o più istituti finanziatori nel progetto. Il piano economico-finanziario, oltre a prevedere il rimborso delle spese sostenute per la predisposizione del progetto di fattibilità posto a base di gara, comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'art. 2578 del codice civile. L'importo complessivo delle spese di cui al periodo precedente non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal progetto di fattibilità posto a base di gara. Nel caso di strutture destinate alla nautica da diporto, il progetto definitivo deve definire le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori ed il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire, deve contenere uno studio con la descrizione del progetto ed i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sull'ambiente e deve essere integrato con le specifiche richieste dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con propri decreti.

10. L'amministrazione aggiudicatrice:

a) prende in esame le offerte che sono pervenute nei termini indicati nel bando;

b) redige una graduatoria e nomina promotore il soggetto che ha presentato la migliore offerta; la nomina del promotore può aver luogo anche in presenza di una sola offerta;

c) pone in approvazione il progetto definitivo presentato dal promotore, con le modalità indicate all'art. 27, anche al fine del successivo rilascio della concessione demaniale marittima, ove necessaria. In tale fase è onere del promotore procedere alle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'approvazione del progetto, nonché a tutti gli adempimenti di legge anche ai fini della valutazione di impatto ambientale, senza che ciò comporti alcun compenso aggiuntivo, nè incremento delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte indicate nel piano finanziario;

d) quando il progetto non necessita di modifiche progettuali, procede direttamente alla stipula della concessione;

e) qualora il promotore non accetti di modificare il progetto, ha facoltà di richiedere progressivamente ai concorrenti successivi in graduatoria l'accettazione delle modifiche al progetto presentato dal promotore alle stesse condizioni proposte al promotore e non accettate dallo stesso.

11. La stipulazione del contratto di concessione può avvenire solamente a seguito della conclusione, con esito positivo, della procedura di approvazione del progetto definitivo e della accettazione delle modifiche progettuali da parte del promotore, ovvero del diverso concorrente aggiudicatario. Il rilascio della concessione demaniale marittima, ove necessaria, avviene sulla base del progetto definitivo, redatto in conformità al progetto di fattibilità approvato.

12. Nel caso in cui risulti aggiudicatario della concessione un soggetto diverso dal promotore, quest'ultimo ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese di cui al comma 9, terzo periodo.

13. Le offerte sono corredate dalla garanzia di cui all'art. 93 e da un'ulteriore cauzione fissata dal bando in misura pari al 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal progetto di fattibilità posto a base di gara. Il soggetto aggiudicatario è tenuto a prestare la cauzione definitiva di cui all'art. 103. Dalla data di inizio dell'esercizio del servizio, da parte del concessionario è dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all'art. 103; la mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.

14. Si applicano, ove necessario, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni.

15. Gli operatori economici possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, incluse le strutture dedicate alla nautica da diporto, non presenti negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente. La proposta contiene un progetto di fattibilità, una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. Nel caso di strutture destinate alla nautica da diporto, il progetto di fattibilità deve definire le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori e del quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire, deve contenere uno studio con la descrizione del progetto e i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sull'ambiente e deve essere integrato con le specifiche richieste dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con propri decreti. Il piano economico-finanziario comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'art. 2578 del codice civile. La proposta è corredata dalle autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui al comma 17, dalla cauzione di cui all'art. 93, e dall'impegno a prestare una cauzione nella misura dell'importo di cui al comma 9, terzo periodo, nel caso di indizione di gara. L'amministrazione aggiudicatrice valuta, entro il termine perentorio di tre mesi, la fattibilità della proposta. A tal fine l'amministrazione aggiudicatrice può invitare il proponente ad apportare al progetto di fattibilità le modifiche necessarie per la sua approvazione. Se il proponente non apporta le modifiche richieste, la proposta non può essere valutata positivamente. Il progetto di fattibilità eventualmente modificato, è inserito negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente ed è posto in approvazione con le modalità previste per l'approvazione di progetti; il proponente è tenuto ad apportare le eventuali ulteriori modifiche chieste in sede di approvazione del progetto; in difetto, il progetto si intende non approvato. Il progetto di fattibilità approvato è posto a base di gara, alla quale è invitato il proponente. Nel bando l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere ai concorrenti, compreso il proponente, la presentazione di eventuali varianti al progetto. Nel bando è specificato che il promotore può esercitare il diritto di prelazione. I concorrenti, compreso il promotore, devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 8, e presentare un'offerta contenente una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonché le eventuali varianti al progetto di fattibilità; si applicano i commi 4, 5, 6, 7 e 13. Se il promotore non risulta aggiudicatario, può esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario. Se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta nei limiti indicati; nel comma 9. Se il promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta nei limiti di cui al comma 9.

16. La proposta di cui al comma 15, primo periodo, può riguardare, in alternativa alla concessione, tutti i contratti di partenariato pubblico privato.

17. Possono presentare le proposte di cui al comma 15, primo periodo, i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 8, nonché i soggetti con i requisiti per partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici anche per servizi di progettazione eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi. La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità rientra tra i settori ammessi di cui all'art. 1, comma 1, lettera c-*bis*), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito degli scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico dalle stesse perseguiti, possono aggregarsi alla presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici di cui al comma 1, ferma restando la loro autonomia decisionale.

18. Al fine di assicurare adeguati livelli di bancabilità e il coinvolgimento del sistema bancario nell'operazione, si applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute all'art. 185.

19. Limitatamente alle ipotesi di cui i commi 15 e 17, i soggetti che hanno presentato le proposte possono recedere dalla composizione dei proponenti in ogni fase della procedura fino alla pubblicazione del bando di gara purché tale recesso non faccia venir meno la presenza dei requisiti per la qualificazione. In ogni caso, la mancanza dei requisiti in capo a singoli soggetti comporta l'esclusione dei soggetti medesimi senza inficiare la validità della proposta, a condizione che i restanti componenti posseggano i requisiti necessari per la qualificazione.

20. Ai sensi dell'art. 2 del presente codice, per quanto attiene alle strutture dedicate alla nautica da diporto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria normativa ai principi previsti dal presente articolo."

"Art. 184. Società di progetto

1. Il bando di gara per l'affidamento di una concessione per la realizzazione e/o gestione di una infrastruttura o di un nuovo servizio di pubblica utilità deve prevedere che l'aggiudicatario ha la facoltà, dopo l'aggiudicazione, di costituire una società di progetto informa di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile. Il bando di gara indica l'ammontare minimo del capitale sociale della società. In caso di concorrente costituito da più soggetti, nell'offerta è indicata la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto. Le predette disposizioni si applicano anche alla gara di cui all'art. 183. La società così costituita diventa la concessionaria subentrando nel rapporto di concessione all'aggiudicatario senza necessità di approvazione o autorizzazione. Tale subentro non costituisce cessione di contratto. Il bando di gara può, altresì, prevedere che la costituzione della società sia un obbligo dell'aggiudicatario.

2. I lavori da eseguire e i servizi da prestare da parte delle società disciplinate dal comma 1 si intendono realizzati e prestati in proprio anche nel caso siano affidati direttamente dalle suddette società ai propri soci, sempre che essi siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari. Restano ferme le disposizioni legislative, regolamentarie contrattuali che prevedano obblighi di affidamento dei lavorio dei servizi a soggetti terzi.

3. Per effetto del subentro di cui al comma 1, che non costituisce cessione del contratto, la società di progetto diventa la concessionaria a titolo originario e sostituisce l'aggiudicatario in tutti i rapporti con l'amministrazione concedente. Nel caso di versamento di un prezzo in corso d'opera da parte della pubblica amministrazione, i soci della società restano solidalmente responsabili con la società di progetto nei confronti dell'amministrazione per l'eventuale rimborso del contributo percepito. In alternativa, la società di progetto può fornire alla pubblica amministrazione garanzie bancarie e assicurative per la restituzione delle somme versate a titolo di prezzo in corso d'opera, liberando in tal modo i soci. Le suddette garanzie cessano alla data di emissione del certificato di collaudo dell'opera. Il contratto di concessione stabilisce le modalità per l'eventuale cessione delle quote della società di progetto, fermo restando che i soci che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare alla società e a garantire, nei limiti di cui sopra, il buon adempimento degli obblighi del concessionario sino alla data di emissione del certificato di collaudo dell'opera. L'ingresso nel capitale sociale della società di progetto e lo smobilizzo delle partecipazioni da parte di banche e altri investitori istituzionali che non abbiano concorso a formare i requisiti per la qualificazione possono tuttavia avvenire in qualsiasi momento."

"Art. 185. Emissione di obbligazioni e di titoli di debito da parte delle società di progetto

1. Al fine di realizzare una singola infrastruttura o un nuovo servizio di pubblica utilità, le società di progetto di cui all'art. 184 nonché le società titolari di un contratto di partenariato pubblico privato ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere *eee)*, possono emettere obbligazioni e titoli di debito, anche in deroga ai limiti di cui agli articoli 2412 e 2483 del codice civile, purché destinati alla sottoscrizione da parte degli investitori qualificati come definiti ai sensi dell'art. 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, fermo restando che sono da intendersi inclusi in ogni caso tra i suddetti investitori qualificati altresì le società ed altri soggetti giuridici controllati da investitori qualificati ai sensi dell'art. 2359 del codice civile; detti obbligazioni e titoli di debito possono essere dematerializzati e non possono essere trasferiti a soggetti che non siano investitori qualificati come sopra definiti. In relazione ai titoli emessi ai sensi del presente articolo non si applicano gli articoli 2413, 2414-*bis*, commi primo e secondo, e da 2415 a 2420 del codice civile.

2. La documentazione di offerta deve riportare chiaramente ed evidenziare distintamente un avvertimento circa l'elevato profilo di rischio associato all'operazione.

3. Le obbligazioni e i titoli di debito, sino all'avvio della gestione dell'infrastruttura da parte del concessionario ovvero fino alla scadenza delle obbligazioni e dei titoli medesimi, possono essere garantiti dal sistema finanziario, da fondazioni e da fondi privati, secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche alle società operanti nella gestione dei servizi di cui all'art. 3-*bis* del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, alle società titolari delle autorizzazioni alla costruzione di infrastrutture di trasporto di gas e delle concessioni di stoccaggio di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, alle società titolari delle autorizzazioni alla costruzione di infrastrutture facenti parte del Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica, alle società titolari delle autorizzazioni per la realizzazione di reti di comunicazione elettronica di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e alle società titolari delle licenze individuali per l'installazione e la fornitura di reti di telecomunicazioni pubbliche di cui al predetto decreto n. 259 del 2003, nonché a quelle titolari delle autorizzazioni di cui all'art. 46 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Per le finalità relative al presente comma, il decreto di cui al comma 3 è adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

5. Le garanzie, reali e personali e di qualunque altra natura incluse le cessioni di credito a scopo di garanzia che assistono le obbligazioni e i titoli di debito possono essere costituite in favore dei sottoscrittori o anche di un loro rappresentante che sarà legittimato a esercitare in nome e per conto dei sottoscrittori tutti i diritti, sostanziali e processuali, relativi alle garanzie medesime.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo non pregiudicano quanto previsto all'art. 194, comma 12, del presente codice, in relazione alla facoltà del contraente generale di emettere obbligazioni secondo quanto ivi stabilito."

"Art. 186. Privilegio sui crediti

1. I crediti dei soggetti che finanziano o rifinanziano, a qualsiasi titolo, anche tramite la sottoscrizione di obbligazioni e titoli similari, la realizzazione di lavori pubblici, di opere di interesse pubblico o la gestione di pubblici servizi hanno privilegio generale, ai sensi degli articoli 2745 e seguenti del codice civile, sui beni mobili, ivi inclusi i crediti, del concessionario e delle società di progetto che siano concessionarie o affidatarie di contratto di partenariato pubblico privato o contraenti generali, ai sensi dell'art. 194.

2. Il privilegio, a pena di nullità, deve risultare da atto scritto. Nell'atto devono essere esattamente descritti i finanziatori originari dei crediti, il debitore, l'ammontare in linea capitale del finanziamento o della linea di credito, nonché gli elementi che costituiscono il finanziamento.

3. L'opponibilità ai terzi del privilegio sui beni è subordinata alla trascrizione, nel registro indicato dall'art. 1524, comma 2, del codice

civile, dell'atto dal quale il privilegio risulta. Della costituzione del privilegio è dato avviso mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana; dall'avviso devono risultare gli estremi della avvenuta trascrizione. La trascrizione e la pubblicazione devono essere effettuate presso i competenti uffici del luogo ove ha sede l'impresa finanziata.

4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1153 del codice civile, il privilegio può essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sui beni che sono oggetto dello stesso dopo la trascrizione prevista dal comma 3. Nell'ipotesi in cui non sia possibile far valere il privilegio nei confronti del terzo acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo."

"Art. 187. Locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità

1. Per la realizzazione, l'acquisizione ed il completamento di opere pubbliche o di pubblica utilità i committenti tenuti all'applicazione del presente codice possono avvalersi anche del contratto di locazione finanziaria, che costituisce appalto pubblico di lavori, salvo che questi ultimi abbiano un carattere meramente accessorio rispetto all'oggetto principale del contratto medesimo.

2. Nei casi di cui al comma 1, il bando, ferme le altre indicazioni previste dal presente codice, determina i requisiti soggettivi, funzionali, economici, tecnico-realizzativi ed organizzativi di partecipazione, le caratteristiche tecniche ed estetiche dell'opera, i costi, i tempi e le garanzie dell'operazione, nonché i parametri di valutazione tecnica ed economico-finanziaria dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

3. L'offerente di cui al comma 2 può essere anche una associazione temporanea costituita dal soggetto finanziatore e dal soggetto realizzatore, responsabili, ciascuno, in relazione alla specifica obbligazione assunta, ovvero un contraente generale. In caso di fallimento, inadempimento o sopravvenienza di qualsiasi causa impeditiva all'adempimento dell'obbligazione da parte di uno dei due soggetti costituenti l'associazione temporanea di imprese, l'altro può sostituirlo, con l'assenso del committente, con altro soggetto avente medesimi requisiti e caratteristiche.

4. L'adempimento degli impegni della stazione appaltante resta in ogni caso condizionato al positivo controllo della realizzazione e dalla eventuale gestione funzionale dell'opera secondo le. modalità previste.

5. Il soggetto finanziatore, autorizzato ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, deve dimostrare alla stazione appaltante che dispone, se del caso avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche in associazione temporanea con un soggetto realizzatore, dei mezzi necessari ad eseguire l'appalto. L'offerente può anche essere un contraente generale.

6. La stazione appaltante pone a base di gara almeno un progetto di fattibilità. L'aggiudicatario provvede alla predisposizione dei successivi livelli progettuali e all'esecuzione dell'opera.

7. L'opera oggetto del contratto di locazione finanziaria può seguire il regime di opera pubblica ai fini urbanistici, edilizi ed espropriativi; l'opera può essere realizzata su area nella disponibilità dell'aggiudicatario."

"Art. 188. Contratto di disponibilità

1. L'affidatario del contratto di disponibilità è retribuito con i seguenti corrispettivi, soggetti ad adeguamento monetario secondo le previsioni del contratto:

a) un canone di disponibilità, da versare soltanto in corrispondenza alla effettiva disponibilità dell'opera; il canone è proporzionalmente ridotto o annullato nei periodi di ridotta o nulla disponibilità della stessa per manutenzione, vizi o qualsiasi motivo non rientrante tra i rischi a carico dell'amministrazione aggiudicatrice ai sensi del comma 3;

b) l'eventuale riconoscimento di un contributo in corso d'opera, comunque non superiore al cinquanta per cento del costo di costruzione dell'opera, in caso di trasferimento della proprietà dell'opera all'amministrazione aggiudicatrice;

c) un eventuale prezzo di trasferimento, parametrato, in relazione ai canoni già versati e all'eventuale contributo incorso d'opera di cui alla precedente lettera *b)*, al valore di mercato residuo dell'opera, da corrispondere, al termine del contratto, in caso di trasferimento della proprietà dell'opera all'amministrazione aggiudicatrice.

2. L'affidatario assume il rischio della costruzione e della gestione tecnica dell'opera per il periodo di messa a disposizione dell'amministrazione aggiudicatrice. Il contratto determina le modalità di ripartizione dei rischi tra le parti, che possono comportare variazioni dei corrispettivi dovuti per gli eventi incidenti sul progetto, sulla realizzazione o sulla gestione tecnica dell'opera, derivanti dal sopravvenire di norme o provvedimenti cogenti di pubbliche autorità. Salvo diversa determinazione contrattuale e fermo restando quanto previsto dal comma 5, i rischi sulla costruzione e gestione tecnica dell'opera derivanti da mancato o ritardato rilascio di autorizzazioni, pareri, nulla osta e ogni altro atto di natura amministrativa sono a carico del soggetto aggiudicatore.

3. Il bando di gara è pubblicato con le modalità di cui all'art. 72 ovvero di cui all'art. 36, comma 9, secondo l'importo del contratto, ponendo a base di gara un capitolato prestazionale predisposto dall'amministrazione aggiudicatrice, che indica, in dettaglio, le caratteristiche tecniche e funzionali che deve assicurare l'opera costruita e le modalità per determinare la riduzione del canone di disponibilità, nei limiti di cui al comma 6. Le offerte devono contenere un progetto di fattibilità rispondente alle caratteristiche indicate in sede di gara e sono corredate dalla garanzia di cui all'art. 93; il soggetto aggiudicatario è tenuto a prestare la cauzione definitiva di cui all'art. 103. Dalla data di inizio della messa a disposizione da parte dell'affidatario è dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla messa a disposizione dell'opera, da prestarsi nella misura del dieci per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all'art. 103; la mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale. L'amministrazione aggiudicatrice valuta le offerte presentate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa , individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Il bando indica i criteri, secondo l'ordine di importanza loro attribuita, in base ai quali si procede alla valutazione comparativa tra le diverse offerte. Gli oneri connessi agli eventuali espropri sono considerati nel quadro economico degli investimenti e finanziati nell'ambito del contratto di disponibilità.

4. Al contratto di disponibilità si applicano le disposizioni previste dal presente codice in materia di requisiti generali di partecipazione alle procedure di affidamento e di qualificazione degli operatori economici.

5. Il progetto definitivo, il progetto esecutivo e le eventuali varianti in corso d'opera sono redatti a cura dell'affidatario; l'affidatario ha la facoltà di introdurre le eventuali varianti finalizzate ad una maggiore economicità di costruzione o gestione, nel rispetto del progetto di fattibilità tecnica-economica approvato dall'amministrazione aggiudicatrice e delle norme e provvedimenti di pubbliche autorità vigenti e sopravvenuti; il progetto definitivo, il progetto esecutivo e le varianti in corso d'opera sono ad ogni effetto approvati dall'affidatario, previa comunicazione all'amministrazione aggiudicatrice la quale può, entro trenta giorni, motivatamente opporsi ove non rispettino il capitolato prestazionale e, ove prescritto, alle terze autorità competenti. Il rischio della mancata o ritardata approvazione da parte di terze autorità competenti della progettazione e delle eventuali varianti è a carico dell'affidatario. L'amministrazione aggiudicatrice può attribuire all'affidatario il ruolo di autorità espropriante ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

6. L'attività di collaudo, posta in capo alla stazione appaltante, verifica la realizzazione dell'opera al fine di accertare il puntuale rispetto del capitolato prestazionale e delle norme e disposizioni cogenti e può proporre all'amministrazione aggiudicatrice, a questi soli fini, modificazioni, varianti e rifacimento di lavori eseguiti ovvero, sempre che siano assicurate le caratteristiche funzionali essenziali, la riduzione del canone di disponibilità. Il contratto individua, anche a salvaguardia degli enti finanziatori e dei titolari di titoli emessi ai sensi dell'art. 186 del presente codice, il limite di riduzione del canone di disponibilità superato il quale il contratto è risolto. L'adempimento degli impegni dell'amministrazione aggiudicatrice resta in ogni caso condizionato al positivo controllo della realizzazione dell'opera e dalla messa a disposizione della stessa secondo le modalità previste dal contratto di disponibilità."

"Art. 189. Interventi di sussidiarietà orizzontale

1. Le aree riservate al verde pubblico urbano e gli immobili di origine rurale, riservati alle attività collettive sociali e culturali di quartiere, con esclusione degli immobili ad uso scolastico e sportivo, ceduti al comune nell'ambito delle convenzioni e delle norme previste negli strumenti urbanistici attuativi, comunque denominati, possono essere

affidati in gestione, per quanto concerne la manutenzione, con diritto di prelazione ai cittadini residenti nei comprensori oggetto delle suddette convenzioni e su cui insistono i suddetti beni o aree, nel rispetto dei principi di non discriminazione, trasparenza e parità di trattamento. A tal fine i cittadini residenti costituiscono un consorzio del comprensorio che raggiunga almeno il 66 per cento della proprietà della lottizzazione. Le regioni e i comuni possono prevedere incentivi alla gestione diretta delle aree e degli immobili di cui al presente comma da parte dei cittadini costituiti in consorzi anche mediante riduzione dei tributi propri.

2. Per la realizzazione di opere di interesse locale, gruppi di cittadini organizzati possono formulare all'ente locale territoriale competente proposte operative di pronta realizzabilità, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti o delle clausole di salvaguardia degli strumenti urbanistici adottati, indicandone i costi ed i mezzi di finanziamento, senza oneri per l'ente medesimo. L'ente locale provvede sulla proposta, con il coinvolgimento, se necessario, di eventuali soggetti, enti ed uffici interessati fornendo prescrizioni ed assistenza. Gli enti locali possono predisporre apposito regolamento per disciplinare le attività ed i processi di cui al presente comma.

3. Decorsi due mesi dalla presentazione della proposta, la proposta stessa si intende respinta. Entro il medesimo termine l'ente locale può, con motivata delibera, disporre l'approvazione delle proposte formulate ai sensi del comma 2, regolando altresì le fasi essenziali del procedimento di realizzazione e i tempi di esecuzione. La realizzazione degli interventi di cui ai commi da 2 a 5 che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle disposizioni di legge vigenti. Si applicano in particolare le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

4. Le opere realizzate sono acquisite a titolo originario al patrimonio indisponibile dell'ente competente.

5. La realizzazione delle opere di cui al comma 2 non può in ogni caso dare luogo ad oneri fiscali ed amministrativi a carico del gruppo attuatore, fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto. Le spese per la formulazione delle proposte e la realizzazione delle opere sono, fino alla attuazione del federalismo fiscale, ammesse in detrazione dall'imposta sul reddito dei soggetti che le hanno sostenute, nella misura del 36 per cento, nel rispetto dei limiti di ammontare e delle modalità di cui all'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e relativi provvedimenti di attuazione, e per il periodo di applicazione delle agevolazioni previste dal medesimo art. 1. Successivamente, ne sarà prevista la detrazione dai tributi propri dell'ente competente.

6. Restano ferme le disposizioni recate dall'art. 43, commi 1, 2, e 3 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di valorizzazione e incremento del patrimonio delle aree verdi urbane."

"Art. 190. Baratto amministrativo

1. Gli enti territoriali possono definire con apposita delibera i criteri e le condizioni per la realizzazione di contratti di partenariato sociale, sulla base di progetti presentati da cittadini singoli o associati, purché individuati in relazione ad un preciso ambito territoriale. I contratti possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze o strade, ovvero la loro valorizzazione mediante iniziative culturali di vario genere, interventi di decoro urbano, di recupero e riuso con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati. In relazione alla tipologia degli interventi, gli enti territoriali individuano riduzioni o esenzioni di tributi corrispondenti al tipo di attività svolta dal privato o dalla associazione ovvero comunque utili alla comunità di riferimento in un'ottica di recupero del valore sociale della partecipazione dei cittadini alla stessa."

"Art. 191. Cessione di immobili in cambio di opere

1. Il bando di gara può prevedere a titolo di corrispettivo, totale o parziale, il trasferimento all'affidatario o, qualora l'affidatario vi abbia interesse, a soggetto terzo da questo indicato, purché in possesso dei prescritti requisiti di cui all'art. 80, della proprietà di beni immobili appartenenti all'amministrazione aggiudicatrice, già indicati nel programma triennale per i lavori o nell'avviso di pre informazione per i servizi e le forniture e che non assolvono più, secondo motivata valutazione della amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, funzioni di pubblico interesse.

2. Possono formare oggetto di trasferimento anche i beni immobili già inclusi in programmi di dismissione, purché prima della pubblicazione del bando o avviso per l'alienazione, ovvero se la procedura di dismissione ha avuto esito negativo.

2-*bis*. Il valore dei beni immobili da trasferire a seguito della procedura di gara è stabilito dal RUP sulla base del valore di mercato determinato tramite i competenti uffici titolari dei beni immobili oggetto di trasferimento.

3. Il bando di gara può prevedere che il trasferimento della proprietà dell'immobile e la conseguente immissione in possesso dello stesso avvengano in un momento anteriore a quello dell'ultimazione dei lavori, previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria per un valore pari al valore dell'immobile medesimo. La garanzia fideiussoria, rilasciata dai soggetti di cui all'art. 93, comma 3, prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione è progressivamente svincolata con le modalità previste con riferimento alla cauzione definitiva.".

— Per il testo dell'art. 29 del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si veda nelle note all'art. 3.

Note all'art. 5:

— Si riporta l'art. 21, commi 1 e 7, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

"Art. 21. Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici

1. Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti.

(*Omissis*).

7. Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio di cui all'art. 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all'art. 29, comma 4.

(*Omissis*)."

— Per il testo dell'art. 29 del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si veda nelle note all'art. 3.

— Si riporta l'art. 3, comma 1, lettera *a)*, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

"Art. 3. Definizioni

1. Ai fini del presente codice si intende per:

a) «amministrazioni aggiudicatrici», le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti;

(*Omissis*).".

— Si riporta l'art. 172 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

"Art. 172. Altri allegati al bilancio di previsione

1. Al bilancio di previsione sono allegati i documenti previsti dall'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, e i seguenti documenti:

a) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al bilancio di previsione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco;

b) la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;

c) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

d) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;

e) il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e obiettivo programmatico del patto di stabilità interno.".

— Per i riferimenti al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 6:

— Per il testo degli articoli 21, commi 1 e 7, e 29 del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si veda nelle note all'art. 5.

— Si riporta l'art. 23, comma 11, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

"Art. 23. Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi

(*Omissis*).

11. Gli oneri inerenti alla progettazione, ivi compresi quelli relativi al dibattito pubblico, alla direzione dei lavori, alla vigilanza, ai collaudi, agli studi e alle ricerche connessi, alla redazione dei piani di sicurezza e di coordinamento, quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche, necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, possono essere fatti gravare sulle disponibilità finanziarie della stazione appaltante cui accede la progettazione medesima. Ai fini dell'individuazione dell'importo stimato, il conteggio deve ricomprendere tutti i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori, in caso di affidamento allo stesso progettista esterno.

(*Omissis*).".

— Si riporta l'art. 21, comma 6, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

"Art. 21. Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici

(*Omissis*).

6. Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'art. 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

(*Omissis*).".

— Per il testo dell'art. 9, del citato decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 7:

Il citato decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

— Per il testo degli articoli 21, comma 7, e 29 del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si veda nelle note all'art. 5.

— Si riporta l'art. 3, comma 1, lettera *a)*, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

"Art. 3. Definizioni

1. Ai fini del presente codice si intende per:

a) «amministrazioni aggiudicatrici», le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti;

(*Omissis*).".

— Si riporta l'art. 172 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

"Art. 172. Altri allegati al bilancio di previsione

1. Al bilancio di previsione sono allegati i documenti previsti dall'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, e i seguenti documenti:

a) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al bilancio di previsione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco;

b) la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;

c) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

d) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;

e) il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e obiettivo programmatico del patto di stabilità interno.".

Note all'art. 9:

Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 24 ottobre 2014 (Procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici e per la redazione e la pubblicazione del programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 dicembre 2014, n. 283.

Si riporta l'art. 216, comma 3, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

"Art. 216. Disposizioni transitorie e di coordinamento

(*Omissis*).

3. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 21, comma 8, si applicano gli atti di programmazione già adottati ed efficaci, all'interno dei quali le amministrazioni aggiudicatrici individuano un ordine di priorità degli interventi, tenendo comunque conto dei lavori necessari alla realizzazione delle opere non completate e già avviate sulla base della programmazione triennale precedente, dei progetti esecutivi già approvati e dei lavori di manutenzione e recupero del patrimonio esistente, nonché degli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono con le medesime modalità per le nuove programmazioni che si rendano necessarie prima dell'adozione del decreto.

(*Omissis*).".

18G00038

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 febbraio 2018.

Scioglimento del consiglio comunale di Castellammare di Stabia e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 5 giugno 2016 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Castellammare di Stabia (Napoli);

Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente, da quattordici consiglieri su ventiquattro assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Castellammare di Stabia (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Gaetano Cupello è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 21 febbraio 2018

MATTARELLA

MINNITI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Castellammare di Stabia (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 5 giugno 2016 e composto dal sindaco e da ventiquattro consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da quattordici componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 6 febbraio 2018.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di persona all'uopo delegata con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Napoli ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7 del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 6 febbraio 2018.

Considerato che nel comune non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Castellammare di Stabia (Napoli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Gaetano Cupello, in servizio presso la Prefettura di Napoli.

Roma, 16 febbraio 2018

Il Ministro dell'interno: MINNITI

18A01556

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 febbraio 2018.

Scioglimento del consiglio comunale di Quarto e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comune di Quarto (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 31 maggio 2015, è composto dal sindaco e da ventiquattro membri;

Considerato altresì che nel citato ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi a causa della riduzione dell'organo assembleare, per impossibilità di surroga, a meno della metà dei componenti del consiglio;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Quarto (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Demetrio Martino è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 21 febbraio 2018

MATTARELLA

MINNITI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Quarto (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 31 maggio 2015 e composto dal sindaco e da ventiquattro consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa della riduzione dell'organo assembleare a meno della metà dei componenti.

Per effetto delle dimissioni dei consiglieri, succedutesi nel tempo, il consiglio comunale si è ridotto a dieci componenti, determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo impossibilitato, per mancanza del *quorum* legale, ad assumere alcuna delibera.

Il prefetto di Napoli pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7 del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 5 febbraio 2018.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Quarto (Napoli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Demetrio Martino, in servizio presso la Prefettura di Napoli.

Roma, 14 febbraio 2018

Il Ministro dell'interno: MINNITI

18A01557

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 2018.

Scioglimento del consiglio comunale di Rocca Sinibalda e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Rocca Sinibalda (Rieti);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 20 gennaio 2018, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto, 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Rocca Sinibalda (Rieti) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Luisa Cortesi è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 2018

MATTARELLA

MINNITI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Rocca Sinibalda (Rieti) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Giancarlo Marotti.

Il citato amministratore, in data 20 gennaio 2018, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Rieti ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7 del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 12 febbraio 2018.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Rocca Sinibalda (Rieti) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Luisa Cortesi, in servizio presso la Prefettura di Rieti.

Roma, 20 febbraio 2018

Il Ministro dell'interno: MINNITI

18A01565

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 2018.

Scioglimento del consiglio comunale di Anagni e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Anagni (Frosinone);

Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente, da dieci consiglieri su sedici assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Anagni (Frosinone) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Massimo Di Donato è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 2018

MATTARELLA

MINNITI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Anagni (Frosinone), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da dieci componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 13 febbraio 2018.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di tre consiglieri dimissionari all'uopo delegati con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Frosinone ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7 del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 15 febbraio 2018.

Considerato che nel comune non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Anagni (Frosinone) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Massimo Di Donato, in servizio presso la Prefettura di Frosinone.

Roma, 20 febbraio 2018

Il Ministro dell'interno: MINNITI

18A01566

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 2018.

Scioglimento del consiglio comunale di Salerano Canavese e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Salerano Canavese (Torino);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 22 gennaio 2018, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Salerano Canavese (Torino) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Antonio Bellomo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 2018

MATTARELLA

MINNITI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Salerano Canavese (Torino) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Elio Ottino.

Il citato amministratore, in data 22 gennaio 2018, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Torino ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7 del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 13 febbraio 2018.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Salerano Canavese (Torino) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Antonio Bellomo, in servizio presso la Prefettura di Torino.

Roma, 20 febbraio 2018

Il Ministro dell'interno: MINNITI

18A01567

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 febbraio 2018.

Scioglimento del consiglio comunale di Adria e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 5 giugno 2016 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Adria (Rovigo);

Viste le dimissioni rassegnate, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, da nove consiglieri su sedici assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Adria (Rovigo) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Carmine Fruncillo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Roma, addì 23 febbraio 2018

MATTARELLA

MINNITI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Adria (Rovigo), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 5 giugno 2016 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare, con atti separati acquisiti al protocollo dell'ente in data 23 febbraio 2018.

Le citate dimissioni, che sono state presentate da un consigliere personalmente e da otto componenti per il tramite del suddetto consigliere dimissionario, all'uopo delegato con atti autenticati, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Rovigo ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7 del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 23 febbraio 2018.

Considerato che nel comune non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Adria (Rovigo) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Carmine Fruncillo, in servizio presso la Prefettura di Rovigo.

Roma, 23 febbraio 2018

Il Ministro dell'interno: MINNITI

18A01568

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 novembre 2017.

Nomina del commissario straordinario per il recupero degli aiuti di Stato dichiarati illegali con la decisione della Commissione europea C(2015) 5549 *final* del 14 agosto 2015.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e, in particolare, l'art. 22, comma 5, con il quale è stabilito che l'acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici, ove non rientrante nella previsione dell'art. 43, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si informa al principio di leale cooperazione istituzionale;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto l'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Visto il regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 e successive modificazioni recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'art. 93 del Trattato CE;

Vista la comunicazione della Commissione europea 2007/C 272/05 «Verso l'esecuzione effettiva delle decisioni della Commissione che ingiungono agli Stati membri di recuperare gli aiuti di Stato illegali e incompatibili»;

Vista la comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02 relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione e i successivi aggiornamenti dei tassi di interesse in vigore da applicare per il recupero degli aiuti di Stato illegali;

Visto l'art. 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale», convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 28 gennaio 2009, n. 2, che impone alle imprese costituite in forma societaria e ai professionisti, iscritti in albi ed elenchi istituiti, di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata;

Vista la comunicazione della Commissione europea 2009/C 85/01 relativa all'applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato da parte dei giudici nazionali;

Visto l'art. 5 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 2012, n. 221, che ha esteso alle imprese individuali non soggette a procedura concorsuale l'obbligo di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata;

Visto l'art. 48 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche europee e, in particolare, il comma 2, come sostituito dall'art. 35 della legge 7 luglio 2016, n. 122, il quale prevede che nel caso di una decisione di recupero di aiuti di Stato, adottata dalla Commissione europea, che coinvolga più amministrazioni, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, nomina un commissario straordinario, da individuare all'interno delle amministrazioni che hanno concesso gli aiuti oggetto della decisione di recupero o di quelle territorialmente interessate dalle misure di aiuto e definisce le modalità di attuazione della decisione di recupero, e che i suoi provvedimenti costituiscono titoli esecutivi nei confronti degli obbligati;

Visto l'art. 50 e, in particolare, il paragrafo 4, del regolamento generale di esenzione per categoria (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 relativo alla definizione dei costi ammissibili dei danni subiti come conseguenza diretta della calamità naturale;

Visto il regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015 recante modalità di applicazione dell'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione e, in particolare, l'art. 16, concernente il recupero degli aiuti;

Vista la decisione della Commissione C(2015) 5549 *final* del 14 agosto 2015, notificata all'Italia in data 17 agosto 2015, riguardante le misure SA.33083 (2012/C) (ex 2012/NN), relativa alle agevolazioni fiscali e contributive connesse a calamità naturali (concernenti tutti i settori esclusa l'agricoltura) e SA.35083 (2012/C) (ex 2012/NN), relativa ad agevolazioni fiscali e contributive connesse al terremoto del 2009 in Abruzzo (concernenti tutti i settori esclusa l'agricoltura);

Visto, in particolare, l'art. 4 della decisione della Commissione C(2015) 5549 *final*, a seguito del quale l'Italia è tenuta a recuperare dai beneficiari gli aiuti incompatibili concessi nel quadro del regime di aiuto introdotto dall'art. 33, comma 28, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modifiche e integrazioni e di tutti i provvedimenti attuativi pertinenti previsti dalla legge succitata, nonché gli aiuti incompatibili concessi nell'ambito degli altri regimi di aiuto di cui all'art. 1 della suddetta decisione da tutti i beneficiari non aventi una sede operativa nell'area colpita da calamità naturale al momento dell'evento;

Visto, altresì, l'art. 5 della decisione della Commissione C(2015) 5549 *final* che ha ingiunto alle Autorità italiane il recupero degli aiuti dichiarati incompatibili entro quattro mesi dalla data di notifica della stessa decisione;

Visto, il punto (156) della decisione della Commissione C(2015) 5549 *final*, secondo cui alla luce delle circostanze eccezionali di cui ai punti dal (147) al (152) della stessa decisione, per tutti gli aiuti concessi nel quadro delle misure in oggetto a singoli beneficiari in aree colpite da calamità naturali oltre dieci anni prima della data della presente decisione, non è opportuno disporre un recupero, con l'eccezione degli aiuti concessi a beneficiari non aventi una sede operativa nell'area colpita da calamità naturale al momento dell'evento;

Considerato che le misure e i regimi oggetto della decisione della Commissione C(2015) 5549 *final* sono di natura fiscale e contributiva ed afferiscono alle competenze di più amministrazioni;

Considerata, pertanto, la necessità di nominare un Commissario straordinario ai sensi del sopra citato art. 48 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

Vista la nota del 12 ottobre 2017, con la quale la Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Paola De Micheli, in relazione alla delega a esercitare le funzioni in materia di politiche finalizzate alla ricostruzione e allo sviluppo della città de L'Aquila e dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, ivi compreso il relativo monitoraggio, comunica tre possibili nominativi in ordine all'individuazione della persona a cui conferire l'incarico di Commissario straordinario ai fini dell'esecuzione della decisione della Commissione europea C(2015) 5549 *final;*

Ritenuto, al riguardo, che la dott.ssa Margherita Maria Calabrò, direttore regionale dell'Abruzzo dell'Agenzia delle entrate, sia la figura più idonea a ricoprire il suddetto incarico di Commissario straordinario, essendo la medesima in possesso dei requisiti di attitudine e capacità professionale evidenziati nel *curriculum vitae*;

Vista la nota DPE8936 del 12 luglio 2016 con la quale è stato comunicato alla Commissione europea per il tramite della Rappresentanza Italiana presso l'Unione europea che i controlli effettuati dalle Amministrazioni competenti - Agenzia delle Entrate, INPS e INAIL - hanno consentito di verificare che non sono stati erogati benefici a soggetti che non avevano sedi operative nelle aree colpite da calamità naturali al momento dell'evento con riferimento alle misure SA.33083 (2012/C) (ex 2012/NN), relativa alle agevolazioni fiscali e contributive connesse a calamità naturali (concernenti tutti i settori esclusa l'agricoltura) e SA.35083 (2012/C) (ex 2012/NN), relativa ad agevolazioni fiscali e contributive connesse al terremoto del 2009 in Abruzzo (concernenti tutti i settori esclusa l'agricoltura);

Vista la nota COMP/H4/SD/as-D*2016/071717 del 19 luglio 2016 con cui la Commissione europea ha comunicato di aver preso nota del fatto che nessun beneficiario delle misure SA.33083 (2012/C) (ex 2012/NN), relativa alle agevolazioni fiscali e contributive connesse a calamità naturali (concernenti tutti i settori esclusa l'agricoltura) e SA.35083 (2012/C) (ex 2012/NN), relativa ad agevolazioni fiscali e contributive connesse al terremoto del 2009 in Abruzzo (concernenti tutti i settori esclusa l'agricoltura) aveva la propria sede operativa al di fuori dell'area colpita dalle calamità naturali considerate nella decisione della Commissione C(2015) 5549 *final*;

Considerato che, pertanto, non si dovrà procedere al recupero nei confronti dei beneficiari della misura SA.33083 (2012/C) (ex 2012/NN), relativa alle agevolazioni fiscali e contributive connesse a calamità naturali (concernenti tutti i settori esclusa l'agricoltura), in quanto si tratta di calamità verificatesi oltre dieci anni prima della data della decisione e dei beneficiari degli aiuti illegali di cui all'art. 4, paragrafo 2, della Decisione della Commissione C(2015) 5549 *final*, in quanto non sussistono beneficiari non aventi una sede operativa nell'area colpita da calamità naturale;

Considerato, pertanto, che occorre provvedere al recupero degli aiuti incompatibili concessi nel quadro del regime di aiuti introdotto dall'art. 33, comma 28, della legge 12 novembre 2011, n. 183 e successive modifiche ed integrazioni e a tutti i provvedimenti attuativi pertinenti previsti;

Considerata, altresì, la necessità di definire le modalità di attuazione della decisione di recupero;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla nomina del Commissario straordinario per l'adozione di ogni provvedimento necessario per dare esecuzione alla decisione della Commissione C(2015) 5549 *final* del 14 agosto 2015;

Sentito il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche e gli affari europei, on. Sandro Gozi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 dicembre 2016, con il quale alla Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, on. avv. Maria Elena Boschi, è stata conferita la delega per talune funzioni nonché per la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;

Decreta:

Art. 1.

Nomina del Commissario straordinario

1. Alla dott.ssa Margherita Maria Calabrò, direttore regionale Abruzzo dell'Agenzia delle entrate, è attribuito l'incarico di Commissario Straordinario per l'adozione di ogni provvedimento necessario per dare esecuzione alla decisione della Commissione C(2015) 5549 *final* del 14 agosto 2015 limitatamente alla misura SA.35083 (2012/C) (ex 2012/NN) relativa ad agevolazioni fiscali e contributive connesse al terremoto del 2009 in Abruzzo, concernenti tutti i settori esclusa l'agricoltura.

2. Il Commissario straordinario rimane in carica fino alla comunicazione da parte della Commissione europea della completa e corretta esecuzione della decisione di cui al comma 1, in esito al compimento, da parte dello stesso Commissario straordinario, dell'ultimo atto, anche relativo alle attività connesse ad un'eventuale fase contenziosa, utile a garantire la conclusione della procedura di recupero degli aiuti illegali.

Art. 2.

Struttura commissariale

1. Per l'espletamento delle attività del Commissario di cui al presente decreto, non è previsto alcun compenso; il Commissario si avvale di apposita struttura, nei limiti di un contingente adeguato al rispetto dei termini previsti dal presente decreto, da individuare nell'amministrazione di sua appartenenza, nell'ambito delle risorse umane e con le risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 3.

Procedura per l'attuazione della decisione di recupero relativa alla misura SA.35083 (2012/C) (ex 2012/NN).

1. Entro cinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Commissario straordinario chiede l'invio dei dati e delle informazioni concernenti gli aiuti di Stato oggetto della procedura di recupero e, in particolare, le informazioni e i dati relativi ai singoli beneficiari con indicazione, per ciascuno di essi, dell'ammontare complessivo e del prospetto di dettaglio delle singole agevolazioni fiscali, previdenziali ed assicurative concesse, alle amministrazioni o agli enti che ne sono in possesso, in particolare al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché all'INPS, INAIL, all'Agenzia delle Entrate, alla Regione Abruzzo e alle province e comuni di cui alla decisione della Commissione C(2015) 5549 *final*. Le amministrazioni o gli enti trasmettono al Commissario straordinario i dati e le informazioni richieste, relativamente alle agevolazioni di propria competenza, entro 5 giorni dalla richiesta.

2. Il Commissario straordinario individua i soggetti destinatari dei procedimenti di recupero sulla base delle informazioni e dei dati ricevuti e secondo le modalità consentite dalla normativa e dalla prassi europee, nonché verificate direttamente con la Commissione Europea.

3. Entro dieci giorni dallo scadere del termine per la trasmissione dei dati e delle informazioni di cui al comma 1, il Commissario straordinario provvede a dare notizia, ai sensi dell'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dell'avvio del procedimento di recupero, comunicando i dati di cui al comma 1 ai soggetti individuati secondo le modalità di cui al comma 2.

4. La comunicazione di cui al comma 3:

a) indica quali sono, in linea generale ed esemplificativa, i costi ammissibili per i danni materiali ed economici provocati dalle calamità naturali, sulla base di quanto stabilito dall'art. 50, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 recante regolamento generale di esenzione per categoria, dalla decisione della Commissione europea C(2009)8042 del 16 ottobre 2009 relativa all'aiuto di Stato N 459/A/2009 - Aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati dal terremoto del 6 aprile 2009, dalla decisione della Commissione europea C(2012) 9853 *final* del 19 dicembre 2012 - Aiuto di Stato n. SA.35413 (2012/NN) - Aiuti destinati a compensare i danni arrecati dagli eventi sismici verificatisi nel maggio 2012 in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, dalla prassi della Commissione europea, nonché secondo le modalità concordate con la Commissione europea;

b) indica quali sono i mezzi di prova a disposizione dei beneficiari;

c) invita a presentare, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento, i dati relativi all'ammontare dei danni subiti per effetto del sisma del 2009 e le eventuali osservazioni relative alle somme effettivamente percepite.

5. Durante il periodo di cui al comma 4, lettera *c)*, il termine per l'adozione del provvedimento di recupero, previsto dall'art. 48, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, resta sospeso.

6. Trascorso il termine di decadenza di cui al comma 4, lettera *c)*, il Commissario straordinario, entro i successivi 25 giorni, quantifica l'importo degli aiuti da recuperare, determinato come differenza tra il totale delle agevolazioni complessivamente concesse e l'importo dei danni ammissibili subiti da ciascun beneficiario, comprensivo degli interessi calcolati ai sensi dell'art. 11 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 e adotta i provvedimenti di recupero, notificandoli ai singoli beneficiari tenuti alla restituzione.

7. In caso di mancata comunicazione, da parte dei beneficiari tenuti alla restituzione, dei dati di cui al comma 4, lettera *c)*, l'importo dell'aiuto da recuperare è pari all'ammontare delle agevolazioni complessivamente concesse.

8. I dati necessari al Commissario straordinario per individuare, con proprio decreto, i soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto, accertare gli importi dovuti e determinare le modalità e i termini del pagamento, possono essere elaborati tenendo conto dello schema di report predisposto dalla Commissione europea allegato alla decisione C(2015) 5549 *final* del 14 agosto 2015.

9. Il Commissario straordinario può, in ogni caso, verificare direttamente con la Commissione europea l'idoneità delle soluzioni individuate per la corretta esecuzione della decisione di cui all'art. 1.

10. Il provvedimento del Commissario straordinario costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 48, comma 2, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

11. Trascorso inutilmente il termine di pagamento indicato nel provvedimento di recupero, il Commissario straordinario chiede immediatamente all'Agenzia delle entrate-Riscossione, di procedere alla riscossione, ai sensi dell'art. 48, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, precisando i tempi entro i quali tale attività deve essere avviata. Il Commissario comunica contestualmente al Ministero dello sviluppo economico i nominativi dei soggetti destinatari di una decisione di recupero, al fine dell'inserimento nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 2, lettera *d)*, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Art. 4.

Atti per via telematica

1. Le comunicazioni previste dal presente decreto tra uffici della pubblica amministrazione e tra il Commissario e i soggetti destinatari delle procedure di recupero sono effettuate mediante utilizzo della posta elettronica certificata, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di validità di atti e convalida di firma.

2. Eventuali eccezioni alla procedura di comunicazione per via telematica devono essere debitamente motivate nella nota di trasmissione degli atti stessi.

3. Se l'indirizzo del destinatario della procedura di recupero, come risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), non ri-

sulta valido e attivo o se la casella di posta elettronica risulta satura, le comunicazioni di cui all'art. 3, commi 3 e 6, si eseguono mediante raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori adempimenti a carico del Commissario.

Art. 5.

Ulteriori funzioni del Commissario

1. Il Commissario straordinario è tenuto ad informare la Commissione europea, tenendo conto dello schema di report allegato alla decisione C(2015) 5549 *final* del 14 agosto 2015 e, contestualmente, la Presidenza del Consiglio dei ministri e le amministrazioni competenti per materia sullo stato di avanzamento delle procedure di recupero.

2. Il Commissario straordinario trasmette, ove richiesto, alla Presidenza del Consiglio dei ministri le eventuali ulteriori informazioni relative alle misure già adottate per dare esecuzione alla decisione di cui all'art. 1, nonché informazioni dettagliate relative all'importo dell'aiuto e degli interessi recuperati dai beneficiari.

Art. 6.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri comunica alla Commissione europea la nomina del Commissario straordinario per l'esecuzione della decisione di recupero di cui all'art. 1.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 novembre 2017

p. *Il Presidente del Consiglio dei ministri*
la Sottosegretaria di Stato
BOSCHI

Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 2017
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 2388

18A00468

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 1° marzo 2018.

Revisione del regime di tassazione del consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 128 del Testo unico delle imposte sui redditi.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 7-*quater*, comma 27, lettere *c)*, *d)* ed *e)*, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, che introducono disposizioni volte a stabilire che l'opzione per il consolidato nazionale di cui agli articoli 117 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito «testo unico»), al termine del triennio di validità, si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che non sia revocata, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione;

Visto il successivo comma 28 del citato art. 7-*quater* in base al quale il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, adegua le vigenti disposizioni ministeriali alle modificazioni introdotte dal comma 27;

Visti gli articoli 117 e seguenti del testo unico, recanti la disciplina del consolidato fiscale nazionale;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 giugno 2004 recante «Disposizioni applicative del regime di tassazione del consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 128 del testo unico delle imposte sui redditi» emanato in attuazione dell'art. 129 del citato testo unico;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 28 novembre 2017 recante «Revisione del regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzo di software protetto da copyright, di brevetti industriali disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili»;

Visti gli articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Considerata l'opportunità di chiarire che il trattamento tributario, in relazione al regime agevolativo cosiddetto «Patent Box», di cui all'art. 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dei soggetti perfettamente integrati (che detengono esclusivamente partecipazioni totalitarie) all'interno del consolidato nazionale, di cui all'art. 117 del testo unico, è equiparato, stante la finalità della disposizione agevolativa, a quello dei soggetti non legati da rapporti partecipativi che svolgono attività di ricerca e sviluppo preordinata alla realizzazione e all'utilizzo dei beni immateriali indicati nel comma 39 della citata legge n. 190 del 2014;

Considerato che, nell'adeguare le disposizioni ministeriali ai sensi del citato comma 28, occorre anche tenere conto di ulteriori modifiche intervenute nel regime di tassazione del consolidato nazionale successivamente alla emanazione del citato decreto ministeriale del 9 giugno 2004;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente decreto reca disposizioni di attuazione per l'applicazione di quelle contenute negli articoli da 117 a 128 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; ai fini del presente decreto:

a) si intende per «testo unico», il testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) i termini «controllante» e «controllata», si intendono effettuati con riferimento al rapporto di controllo esistente ai sensi dell'art. 117 del testo unico, anche tramite soggetti non aventi i requisiti per la tassazione di gruppo, ivi compresi i soggetti residenti in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni;

c) i termini «consolidante» e «consolidata», si intendono riferiti rispettivamente all'ente o società controllante, ovvero alla controllata designata dalla controllante non residente, e alla società controllata che hanno optato per la tassazione di gruppo ai sensi dell'art. 117 del testo unico.

Art. 2.

Soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese

1. Le società e le stabili organizzazioni indicate nell'art. 120 del testo unico possono esercitare, in qualità di controllate, l'opzione per la tassazione di gruppo sin dall'esercizio di costituzione, ove tale costituzione avvenga entro i termini di presentazione della dichiarazione di cui all'art. 119, comma 1, lettera *d)*, del testo unico e siano rispettate le altre condizioni previste dal citato art. 119. Tale disposizione si applica anche ai soggetti che trasferiscono dall'estero in Italia la residenza a fini fiscali, nonché a quelli risultanti dalle operazioni di trasformazione ai sensi degli articoli 170, comma 3, e 171, comma 2, del testo unico.

2. Nei casi previsti dal comma 1, secondo periodo, i soggetti che trasferiscono dall'estero in Italia la residenza a fini fiscali possono esercitare, anche in qualità di controllanti, l'opzione per la tassazione di gruppo sin dall'esercizio nel quale è avvenuto il trasferimento stesso, anche qualora sussista un consolidato nel quale gli stessi avevano designato una loro controllata ai sensi dell'art. 117, comma 2-*bis*, del testo unico. I soggetti risultanti dalle operazioni di trasformazione, di cui al comma 1, secondo periodo, possono esercitare, in qualità di controllanti, l'opzione per la tassazione di gruppo a decorrere dall'esercizio che inizia dalla data in cui ha effetto la trasformazione.

3. L'opzione per la tassazione di gruppo può essere esercitata dalla società controllata anche a decorrere da un esercizio successivo a quello in cui ha avuto inizio la tassazione di gruppo cui partecipa la controllante.

4. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 le società effettuano la comunicazione, ai sensi dell'art. 119, comma 1, lettera *d)*, del testo unico, relativa all'esercizio dell'opzione per il consolidato, a mezzo del modello per le «comunicazioni per i regimi di tonnage tax, consolidato, trasparenza e per l'opzione irap» approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 17 dicembre 2015.

Art. 3.

Percentuali dei diritti di voto

1. La percentuale dei diritti di voto prevista dal comma 1 dell'art. 120 del testo unico è quella riferibile alle assemblee previste dagli articoli 2364, 2364-*bis* e 2479-*bis* del codice civile.

2. Ai fini della determinazione della percentuale di partecipazione agli utili di cui all'art. 120, comma 1, lettera *b)*, del testo unico, la quota di utili delle azioni di cui all'art. 2350, secondo comma, primo periodo, del codice civile, si assume pari alla quota di partecipazione al capitale delle azioni medesime.

Art. 4.

Limiti all'esercizio dell'opzione per la tassazione di gruppo

1. L'opzione per la tassazione di gruppo non può essere esercitata dalla società che:

a) ha optato, in qualità di partecipata, per la trasparenza fiscale di cui all'art. 115 del testo unico;

b) è assoggettata alle procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa ovvero di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza.

Art. 5.

Esercizio dell'opzione per la tassazione di gruppo

1. L'esercizio congiunto dell'opzione per la tassazione di gruppo è comunicato dalla società controllante all'Agenzia delle entrate con la dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione e deve contenere la denominazione o ragione sociale e il codice fiscale delle società che esercitano l'opzione, la qualità di controllante ovvero di controllata, l'individuazione delle società che hanno eventualmente effettuato il versamento d'acconto in modo separato, il criterio utilizzato per l'eventuale attribuzione delle perdite residue in caso di interruzione anticipata della tassazione di gruppo, o di revoca dell'opzione.

Art. 6.

Effetti dell'esercizio dell'opzione

1. L'esercizio dell'opzione per la tassazione di gruppo, effettuato secondo le modalità di cui all'art. 5, comporta il trasferimento al consolidante degli obblighi di versamento dell'imposta sul reddito delle società, anche a titolo d'acconto. Se gli acconti sono stati versati, in tutto o in parte, separatamente dai soggetti partecipanti alla tassa-

zione di gruppo, le sanzioni sono applicate al consolidante se l'importo dei versamenti complessivamente eseguiti risulta insufficiente in base alle disposizioni di legge.

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 9, comma 6, del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 28 novembre 2017, le disposizioni di cui all'art. 9, comma 4, lettera *b)*, del medesimo decreto, si interpretano nel senso che il costo complessivo ivi indicato è considerato al netto dei costi sostenuti dall'impresa per l'acquisizione, anche mediante licenza di concessione in uso, del bene immateriale agevolato già acquisito a titolo originario da società consolidate che detengono, direttamente o indirettamente, la partecipazione totalitaria al capitale di tale impresa o il cui capitale è, direttamente o indirettamente, totalmente detenuto da tale impresa o dalla società che detiene interamente il capitale di tale impresa, sempre che per tali società i requisiti del possesso della partecipazione totalitaria e della tassazione consolidata sussistano ininterrottamente a partire dall'esercizio in cui sono stati sostenuti i costi rilevanti ai sensi del medesimo comma 4.

Art. 7.

Dichiarazione dei redditi propri di ciascun soggetto partecipante alla tassazione di gruppo

1. Per effetto dell'opzione:

a) ciascun soggetto deve presentare all'Agenzia delle entrate la propria dichiarazione dei redditi nei modi e nei termini previsti dal Regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, senza liquidazione dell'imposta; dal reddito complessivo, determinato secondo le disposizioni dell'art. 83 del testo unico, sono computate in diminuzione le perdite di cui all'art. 84 del testo unico relative agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione di gruppo;

b) ciascun soggetto può cedere, ai fini della compensazione con l'imposta sul reddito delle società dovuta dalla consolidante, i crediti utilizzabili in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel limite previsto dall'art. 25 di tale decreto per l'importo non utilizzato dal medesimo soggetto, nonché le eccedenze di imposta ricevute ai sensi dell'art. 43-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

c) nella dichiarazione dei redditi va indicato il reddito prodotto all'estero e la relativa imposta ivi pagata.

Art. 8.

Obblighi delle società controllate

1. Per effetto dell'opzione, ciascuna consolidata, oltre a quanto indicato nell'art. 121 del testo unico, deve trasmettere al consolidante la copia della dichiarazione dei redditi di cui all'art. 7 del presente decreto.

Art. 9.

Dichiarazione dei redditi del consolidato

1. Il consolidante presenta la dichiarazione dei redditi del consolidato e calcola il reddito complessivo globale apportando le variazioni di cui agli articoli 96, comma 7, 124 e 125 del testo unico alla somma algebrica dei redditi complessivi netti dei soggetti che hanno esercitato l'opzione di cui all'art. 117 del testo unico, assunti per il loro intero importo, indipendentemente dalla quota di partecipazione riferibile al consolidante stesso.

2. Le perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione dei redditi di cui al comma 1 possono essere computate in diminuzione del reddito complessivo globale dei periodi d'imposta successivi, secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 84.

3. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni degli articoli da 78 a 80 del testo unico.

4. Nella determinazione del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero di cui all'art. 165 del testo unico, per reddito complessivo deve intendersi il reddito complessivo globale.

Art. 10.

Regime di neutralità per i trasferimenti infragruppo

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 87, comma 1, lettera *b)*, del testo unico, le partecipazioni cedute in regime di neutralità, secondo le disposizioni dell'art. 123 del testo unico vigente antecedentemente all'abrogazione operata con l'art. 1, comma 33, lettera *v)*, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, mantengono per il cessionario la classificazione operata nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso del cedente; per la verifica dei requisiti di cui al medesimo art. 87, comma 1, lettere *a)* e *c)*, e all'art. 86, comma 4, del testo unico si tiene conto anche del periodo di possesso del cedente.

Art. 11.

Operazioni straordinarie che non interrompono la tassazione di gruppo

1. La fusione tra società consolidate non interrompe la tassazione di gruppo. Il vincolo di permanenza temporale nel consolidato delle società partecipanti alla fusione si trasferisce alla società risultante dalla fusione, che è tenuta a rispettare il termine che scade per ultimo.

2. La fusione tra la consolidante e una o più consolidate estingue la tassazione di gruppo tra i soggetti stessi senza gli effetti di cui all'art. 124 del testo unico. Nel caso di fusione per incorporazione della consolidante in una consolidata permane la tassazione di gruppo nei confronti delle altre consolidate.

3. La fusione per incorporazione di società non inclusa nel consolidato in società inclusa nel consolidato non interrompe la tassazione di gruppo, qualora permangano i requisiti di cui all'art. 117 del testo unico.

4. La scissione totale o parziale di consolidata che non comporti modifica della compagine sociale non muta gli effetti derivanti dall'opzione alla tassazione di gruppo,

fermo restando i requisiti richiesti di cui all'art. 117, comma 1, del testo unico; in tal caso, le società beneficiarie che si costituiscono per effetto della scissione si considerano partecipanti alla tassazione di gruppo per un periodo pari a quello residuo della società scissa, ancorché non esercitino l'opzione di cui all'art. 117, comma 1, del testo unico.

5. Se la consolidata è beneficiaria di una scissione di società, anche non inclusa nella tassazione di gruppo, non si verifica interruzione della tassazione di gruppo, qualora permangano i requisiti di cui all'art. 117 del testo unico.

6. La scissione parziale della consolidante non modifica gli effetti derivanti dall'opzione alla tassazione di gruppo da parte della scissa, fermo restando i requisiti richiesti di cui all'art. 117, comma 1, del testo unico.

7. La liquidazione volontaria della consolidante o della consolidata non interrompe la tassazione di gruppo.

8. I conferimenti effettuati da soggetti partecipanti alla tassazione di gruppo, qualora permangano i requisiti di cui all'art. 117 del testo unico, non interrompono la medesima tassazione di gruppo.

Art. 12.

Casi particolari di determinazione del reddito

1. Nei casi di cui all'art. 11, ai fini della tassazione di gruppo:

a) se gli effetti fiscali della fusione di cui al comma 1 del predetto art. 11 decorrono da una data successiva a quella di inizio del periodo d'imposta, la società incorporante o risultante dalla fusione comunica alla consolidante il reddito dell'intero esercizio risultante dalla somma algebrica dei redditi e delle perdite delle società partecipanti alla fusione per il periodo d'imposta antecedente a quello da cui ha effetto la fusione nonché del reddito o della perdita relativo al periodo d'imposta da cui ha effetto la fusione. Si applicano, comunque, le disposizioni dell'art. 172 del testo unico, ad esclusione del comma 10. La società risultante dalla fusione è tenuta, altresì, ad adempiere gli obblighi di cui all'art. 8 con riferimento a tutte le società partecipanti alla fusione. Ai fini dell'art. 84 del testo unico, l'esercizio sociale in cui ha effetto la fusione è considerato un unico periodo d'imposta;

b) se gli effetti fiscali della scissione di cui al comma 4 del predetto art. 11 decorrono da una data successiva a quella d'inizio del periodo d'imposta, si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui alla lettera *a)*, tenuto conto degli obblighi tributari come disciplinati dall'art. 173, comma 12, del testo unico;

c) se la liquidazione volontaria di cui al comma 7 del predetto art. 11 è effettuata in corso d'esercizio si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui alla lettera *a)*. Se la liquidazione si protrae oltre l'esercizio in cui ha avuto inizio, il reddito o le perdite fiscali di ciascuno degli esercizi compresi nella liquidazione si considerano definitivi, indipendentemente dalla durata della liquidazione o dell'amministrazione straordinaria stessa. Il reddito relativo al periodo d'imposta in cui avviene lo scioglimento della società confluisce, in ogni caso, nella determinazione della tassazione di gruppo.

Art. 13.

Interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del triennio

1. Oltre ai casi previsti dagli articoli 124, commi 1 e 5, 126, comma 1, del testo unico, e 4, comma 1, lettera *b)*, del presente decreto, l'interruzione della tassazione di gruppo, con gli effetti previsti dall'art. 124 del testo unico, si verifica nel caso di:

a) liquidazione giudiziale;

b) trasformazione di una società soggetta all'imposta di cui al titolo II del testo unico in società non soggetta a tale imposta;

c) trasformazione della consolidata in un soggetto avente natura giuridica diversa da una di quelle indicate nell'art. 120 del testo unico;

d) trasformazione della consolidante in un soggetto avente natura giuridica diversa da una di quelle indicate nell'art. 117 del testo unico;

e) trasferimento all'estero della residenza, ai sensi dell'art. 166 del testo unico, della consolidante o della consolidata se le stesse non rispettano le condizioni di cui, rispettivamente, ai commi 2 e 2-*ter* dell'art. 117 del testo unico;

f) fusione tra consolidata e società non inclusa nella tassazione di gruppo.

2. Nei casi diversi da quelli previsti all'art. 11 e dal precedente comma 1, può essere richiesta la continuazione della tassazione di gruppo da parte della società che effettua l'operazione, mediante l'esercizio dell'interpello ai sensi dell'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

3. L'opzione perde efficacia con decorrenza dall'inizio dell'esercizio nel corso del quale sono effettuate le operazioni di cui al comma 1, lettere da *a)* a *f)*.

4. Se nel corso del periodo di durata dell'opzione per la tassazione di gruppo, la consolidante opta, congiuntamente con altra società, per la tassazione di gruppo in qualità di controllata, si verifica l'interruzione della tassazione di gruppo relativamente al consolidato in cui aderiva in qualità di consolidante con gli effetti previsti dall'art. 124 del testo unico.

5. Nei casi di cui al comma 4, se tutte le altre società aderenti alla tassazione di gruppo in qualità di controllate optano anch'esse con l'ente o società controllante nel medesimo esercizio, l'interruzione della tassazione di gruppo non produce gli effetti di cui all'art. 124, commi 1, 2 e 3, del testo unico. Alle perdite fiscali di cui al comma 4 del citato art. 124, si applicano in ogni caso le disposizioni previste dall'art. 118, comma 2, del testo unico.

6. Nei casi previsti dal comma 1, entro trenta giorni dalla data in cui si perfeziona l'operazione, indipendentemente dalla eventuale retrodatazione degli effetti fiscali, si applicano le disposizioni dell'art. 124, commi 2 e 3, del testo unico; a tal fine, l'ente o società controllante può attribuire in tutto o in parte i versamenti effettuati per quanto eccedente il proprio obbligo alle società controllate, secondo le modalità previste dall'art. 43-*ter* del

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Nel caso di cui al comma 4, si applicano le disposizioni del precedente periodo; tuttavia, il riferimento contenuto nell'art. 124, comma 2, lettera *a)*, del testo unico, alla società controllante si intende effettuato all'ente o società che, in qualità di controllante, ha optato congiuntamente alla società di cui al comma 4 per la tassazione di gruppo.

7. Le perdite fiscali residue risultanti dalla dichiarazione di cui all'art. 9, in alternativa a quanto previsto dall'art. 124, comma 4, primo periodo, del testo unico, sono imputate alle società che le hanno prodotte al netto di quelle utilizzate e nei cui confronti viene meno il requisito del controllo secondo i criteri stabiliti dai soggetti interessati.

8. Entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento che ha comportato l'interruzione della tassazione di gruppo ai sensi del presente articolo, la consolidante è tenuta a comunicare all'Agenzia delle entrate la perdita di efficacia dell'opzione, nonché l'importo delle perdite residue attribuito a ciascun soggetto; la comunicazione è effettuata secondo le modalità adottate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

9. Le consolidate per le quali viene meno il requisito del controllo a loro volta controllanti e le società controllate da queste possono esercitare l'opzione per la tassazione di gruppo, secondo le modalità di cui all'art. 5 del presente decreto, sin dall'esercizio in cui è venuto meno il requisito del controllo.

Art. 14.

Rinnovo o revoca dell'opzione

1. Al termine del triennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che non sia revocata secondo le modalità e i termini di cui all'art. 5 del presente decreto.

2. Le disposizioni dell'art. 13, comma 7, del presente decreto si applicano anche in caso di revoca dell'opzione. In tal caso, la consolidante è tenuta a comunicare all'Agenzia delle entrate l'importo delle perdite residue attribuite a ciascun soggetto con la dichiarazione presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si esercita la revoca.

Art. 15.

Ingresso di società controllate nel consolidato durante il periodo di tassazione di gruppo

1. La società che, in qualità di controllata, opta per la tassazione di gruppo, congiuntamente con la controllante, a decorrere da un esercizio successivo a quello in cui ha avuto inizio la tassazione di gruppo cui partecipa la controllante, è tenuta ad adempiere gli obblighi previsti dagli articoli da 117 a 127 del testo unico e dal presente decreto per tre esercizi sociali.

2. Ai fini del comma 1, il reddito complessivo netto della controllata è computato nella dichiarazione del reddito complessivo globale del consolidato secondo le disposizioni dell'art. 9, tenuto conto che le perdite maturate in periodi d'imposta anteriori a quello dal quale ha effetto la tassazione di gruppo ai sensi del comma 1 sono utilizzabili dalla stessa secondo le disposizioni di cui all'art. 84 del testo unico.

Art. 16.

Disposizioni finali

1. Il presente decreto sostituisce ed abroga il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 giugno 2004 recante «Disposizioni applicative del regime di tassazione del consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 128 del testo unico delle imposte sui redditi» emanato in attuazione dell'art. 129 del citato testo unico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 1° marzo 2018

Il Ministro: PADOAN

18A01685

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 31 gennaio 2018.

Definizione delle modalità di presentazione delle richieste di ammissione ai finanziamenti da parte dei comuni, nonché i criteri di ripartizione delle relative risorse.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città» convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48;

Visto l'art. 5, comma 2-*ter*, del citato decreto-legge n. 14 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 48 del 2017, che autorizza la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, per sostenere gli oneri sopportati dai comuni per l'installazione dei sistemi di videosorveglianza, previsti nell'ambito dei patti per la sicurezza urbana sottoscritti tra i prefetti e i sindaci, ai sensi del medesimo art. 5, comma 2, lettera *a)*;

Visto il predetto art. 5, comma 2-*quater*, del medesimo decreto-legge n. 14 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 48 del 2017, che demanda ad un decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione delle modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati, nonché i criteri di ripartizione delle risorse di cui al predetto comma 2-*ter* dello stesso art. 5, sulla base delle medesime richieste;

Ritenuto pertanto, di dover dare attuazione al citato l'art. 5, comma 2-*quater*, del medesimo decreto-legge n. 14 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 48 del 2017;

ADOTTA
il seguente decreto:

Art. 1.

Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente decreto definisce le modalità di presentazione da parte dei comuni delle richieste di ammissione ai finanziamenti previsti dall'art. 5, comma 2-*ter*, del decreto-legge n. 14 del 2017, nonché i criteri per la ripartizione delle relative risorse.

2. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «art. 7-*bis* del decreto-legge n. 234 del 2016»: l'art. 7-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18;

b) «Codice dei contratti pubblici»: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Codice dei contratti pubblici;

c) «Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica»: il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di cui all'art. 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121;

d) «decreto legislativo n. 267 del 2000»: il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

e) «decreto-legge»: il decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città» convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48;

f) «decreto ministeriale 5 agosto 2008»: il decreto del Ministero dell'interno 5 agosto 2008 «Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione»;

g) «decreto Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2017» il decreto Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, recante: «Modalità di verifica, a decorrere dalla legge di bilancio 2018, se, e, in quale misura, le amministrazioni centrali si siano conformate all'obiettivo di destinare agli interventi nel territorio composto dalle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna un volume complessivo annuale di stanziamenti ordinari in conto capitale»;

h) «decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010»: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante «Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"», limitatamente alle parti ancora applicabili, in relazione a quanto previsto dall'art. 217, comma 1, lettera *u)*, del «Codice dei contratti pubblici«;

i) «direttiva del Ministro dell'interno del 2 marzo 2012»: la direttiva del Ministro dell'interno n. 558/SICPART/421.2/70/224632 del 2 marzo 2012, avente ad oggetto: «direttiva del Ministero dell'interno sui sistemi di videosorveglianza in ambito comunale»;

l) «finanziamento»: la quota parte delle risorse di cui all'art. 2-*ter* del «decreto-legge» da assegnare ai comuni interessati, per l'installazione dei sistemi di videosorveglianza di cui al comma 2, lettera *a)*, del medesimo «decreto-legge»;

m) «linee generali»: le linee generali delle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata, adottate su proposta del Ministro dell'interno, con accordo sancito in sede di Conferenza unificata», di cui all'art. 2, comma 1, del «decreto-legge»;

n) «linee guida»: le linee guida, adottate su proposta del Ministro dell'interno con accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di cui all'art. 5, comma 1, del «decreto-legge»;

o) «patto» o «patti»: il patto o i patti sottoscritti tra il prefetto ed il sindaco, in coerenza con le «linee generali» di cui all'art. 2 del «decreto-legge», nel rispetto delle «linee guida», di cui all'art. 5, comma 1, del medesimo «decreto-legge», con i quali possono essere individuati, in relazione alla specificità dei contesti, interventi per la sicurezza urbana, tenuto conto anche delle esigenze della aree rurali confinanti con il territorio urbano;

p) «progetto»: il progetto relativo alla realizzazione ed all'installazione dei sistemi di videosorveglianza di cui all'art. 5, comma 2, lettera *a)*, del «decreto-legge».

Art. 2.

Requisiti di ammissibilità delle richieste dei comuni interessati

1. Possono produrre richiesta per accedere al «finanziamento» i comuni:

a) che hanno sottoscritto i «patti» che individuano come prioritario obbiettivo, per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, l'installazione di sistemi di videosorveglianza in determinate zone del territorio comunale o infra-comunale;

b) che intendono realizzare sistemi di videosorveglianza il cui tracciato di progetto non si sovrappone con quelli già precedentemente realizzati con finanziamen-

ti comunitari, statali, regionali o provinciali, concessi o erogati negli ultimi 5 anni. Non è comunque ammesso il finanziamento per la sostituzione o la manutenzione di sistemi di videosorveglianza già realizzati;

c) i cui progetti sono stati preventivamente approvati in sede di «Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica», in quanto conformi alle caratteristiche prescritte dalle vigenti direttive impartite dal Ministero dell'interno;

d) che dimostrano di possedere la disponibilità delle somme, regolarmente iscritte a bilancio, ovvero che si impegnano ad iscrivere quelle occorrenti ad assicurare la corretta manutenzione degli impianti e delle apparecchiature tecniche dei sistemi di videosorveglianza da realizzare, fino ad un massimo di 5 anni dalla data di ultimazione degli interventi.

2. Ai fini del presente decreto i «patti» sottoscritti dopo l'entrata in vigore del «decreto legge», consentono il finanziamento dei sistemi di videosorveglianza, con imputabilità delle somme stanziate per ciascuno degli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019.

Art. 3.

Termini di presentazione delle richieste

1. Le richieste dei comuni di ammissione al finanziamento devono essere presentate alla Prefettura-UTG territorialmente competente entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione del «patto».

2. Per gli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019, le richieste dei comuni di ammissione al finanziamento devono essere presentate entro il 30 giugno 2018 alla Prefettura-UTG territorialmente competente, la quale provvede a trasmetterle al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di Polizia non oltre il 31 agosto successivo.

3. La commissione di cui all'art. 5, ultimata l'istruttoria delle richieste pervenute, provvede alla redazione delle graduatorie di cui all'art. 7, ai fini della concessione del finanziamento, secondo le modalità indicate dall'art. 8.

Art. 4.

Modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni e documentazione da allegare

1. I comuni presentano le richieste di ammissione ai finanziamenti alla Prefettura-UTG territorialmente competente. La Prefettura-UTG trasmette le richieste all'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di Polizia del Dipartimento della pubblica sicurezza, unitamente ad una propria relazione nella quale:

a) attesta la sussistenza dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 2, in base alle dichiarazioni rese dai comuni ed agli atti in proprio possesso;

b) fornisce un rapporto circa i fenomeni di criminalità diffusa insistenti nell'area urbana interessata dall'installazione del sistema di videosorveglianza per il quale viene richiesto il finanziamento;

c) attesta l'indice di delittuosità relativo all'anno precedente a quello di presentazione della richiesta, registrato nel territorio del comune interessato.

2. Le richieste di ammissione ai finanziamenti devono essere, a pena di irricevibilità, redatte sul modello di cui all'allegato *A)* al presente decreto ed essere corredate da:

a) copia degli elaborati relativi ad almeno il primo livello di progettazione, redatti con le modalità di cui all'art. 23 del «Codice dei contratti pubblici», la cui stima economica dovrà espressamente indicare la quota di cofinanziamento;

b) dichiarazione attestante che l'intervento è già inserito, ovvero che sarà inserito, nel piano triennale delle opere pubbliche approvato;

c) fotocopia del documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario della richiesta di finanziamento (rappresentante legale o suo delegato munito di delega, allegando copia dei documenti di identità di delegante e delegato).

3. L'importo delle spese tecniche ammissibili, al netto della cassa e dell'IVA, non può essere superiore al 15% dell'importo che sarà posto a base d'asta e dovrà essere comprensivo delle seguenti voci:

a) progettazione in tutte le sue fasi;

b) direzione lavori/direzione dell'esecuzione del contratto;

c) regolare esecuzione/collaudo;

d) coordinamento della sicurezza;

e) qualsiasi indagine e studio propedeutico necessario alla definizione delle varie fasi progettuali (geologica, strutturale, archeologica, rilievi, etc.).

Art. 5.

Commissione di valutazione delle richieste di finanziamento

1. Con successivo decreto del Ministro dell'interno si provvede alla nomina di un'apposita commissione incaricata di esaminare le richieste avanzate dai comuni, ai fini della successiva erogazione del relativo finanziamento.

2. La Commissione di cui al comma 1 è composta da un prefetto, che la presiede, e da due componenti individuati tra viceprefetti della carriera prefettizia e tra i dirigenti all'area I del personale dell'Amministrazione civile dell'interno, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario in servizio presso l'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di Polizia del Dipartimento della pubblica sicurezza.

3. Per le attività svolte dai componenti della Commissione di cui al comma 1, non è previsto alcun compenso.

Art. 6.

Criteri di valutazione delle richieste

1. Le richieste presentate dai comuni con le modalità di cui all'art. 4, sono valutate dalla Commissione di cui all'art. 5, ai fini della concessione dei finanziamenti, attribuendo a ciascuna di esse un punteggio secondo i seguenti criteri:

a) indice di delittuosità della provincia, relativo all'anno precedente all'esercizio finanziario in relazione al quale viene presentata la richiesta di ammissione al finanziamento: da 0 a 10 punti, con attribuzione del punteggio più elevato alle province che superano l'indice medio di delittuosità su scala nazionale;

b) indice di delittuosità del comune, relativo all'anno precedente all'esercizio finanziario in relazione al quale viene presentata la richiesta di ammissione al finanziamento: da 10 a 20 punti, attribuendo il punteggio più alto in ragione del superamento dell'indice di delittuosità della provincia;

c) incidenza dei fenomeni di criminalità diffusa registrati nell'area urbana da sottoporre a videosorveglianza, relativi all'anno precedente all'esercizio finanziario in relazione al quale viene presentata la richiesta di ammissione al finanziamento, valutati secondo gli elementi comunicati dalla Prefettura-UTG con la relazione di cui all'art. 4, comma 1: da 0 a 10 punti;

d) entità numerica della popolazione residente, fino a 10 punti, secondo le seguenti fasce demografiche, con l'attribuzione del punteggio a fianco di ciascuna indicato:

fino a 3.000 abitanti - 10 punti;

da 3.001 a 5.000 - 8 punti;

da 5.001 a 10.000 - 6 punti;

da 10.001 a 15.000 - 4 punti;

da 15.001 a 20.000 - 2 punti;

oltre 20.000 - 0 punti;

e) la Commissione procede ad un'ulteriore valutazione delle richieste di finanziamento tenendo conto del rapporto percentuale fra l'importo del cofinanziamento proposto dal comune e l'importo complessivo del progetto. Successivamente, alla percentuale di cofinanziamento massima (PC_{max}) saranno attribuiti 20 punti e per le restanti percentuali di cofinanziamento (PC_i) sarà applicato il metodo proporzionale diretto con la seguente formula: $(PC_i / PC_{max}) \times 20$.

2. In relazione ai criteri di cui al comma 1, a ciascuna richiesta di ammissione al finanziamento è attribuito un punteggio massimo pari a 70 punti.

3. A parità di punteggio hanno titolo di preferenza, nell'ordine:

a) i comuni nei confronti dei quali è stato dichiarato il dissesto, ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 244 e seguenti del «decreto legislativo n. 267 del 2000»;

b) i comuni che negli ultimi 10 anni sono stati destinatari di provvedimento di scioglimento dei consigli comunali, conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso, ai sensi dell'art. 143 del citato «decreto legislativo n. 267 del 2000», recante il «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

c) le richieste di finanziamento che presentano il livello di progettazione più elevato;

d) in caso di ulteriore parità, sarà data priorità all'ordine di arrivo delle richieste alla Prefettura-UTG territorialmente competente. A tal fine sono prese in considerazione la data e l'ora di presentazione delle richieste.

Art. 7.

Formazione della graduatoria e assegnazioni differenziate

1. La Commissione di cui all'art. 5, procede alla valutazione delle richieste di finanziamento, attribuendo a ciascuna di esse un punteggio secondo i criteri di cui all'art. 6, comma 1, e forma una graduatoria provvisoria anche in relazione ai titoli di preferenza di cui all'art. 6, comma 3.

2. La graduatoria di cui al comma 1, garantisce, altresì, il rispetto delle eventuali assegnazioni differenziate in favore dei comuni delle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna, secondo quanto previsto dall'»art. 7-*bis* del decreto-legge n. 243 del 2016»e dal «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2017», per la successiva redazione della graduatoria definitiva dei comuni ammessi al finanziamento.

Art. 8.

Pubblicazione della graduatoria e ammissione al finanziamento

1. La graduatoria definitiva è pubblicata sul sito del Ministero dell'interno, nella sezione Amministrazione trasparente.

2. I progetti sono ammessi a finanziamento secondo l'ordine della graduatoria definitiva di cui all'art. 7, comma 2, e, comunque, fino a concorrenza della disponibilità delle risorse finanziarie a valere sui «Fondi di riserva e speciali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, fissato in 7 milioni di euro per l'anno 2017 ed in 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

3. I progetti ammessi a finanziamento sono comunicati alla Prefettura-UTG territorialmente competente, la quale provvede a darne formale comunicazione ai comuni interessati.

Art. 9.

Adempimenti successivi, verifiche, controlli e perdita del finanziamento

1. I progetti ammessi a finanziamento devono essere resi esecutivi entro 120 giorni dalla data di formale comunicazione, di cui all'art. 8, comma 3. È fatta salva l'eventuale proroga concessa dalla Prefettura-UTG competente, a seguito di motivata e documentata richiesta da parte del comune beneficiario. La determinazione a contrarre, ai sensi dell'art. 32 del «Codice dei contratti pubblici» deve essere assunta nei successivi 30 giorni e conseguentemente sono tempestivamente avviate le procedure di evidenza pubblica, pena la decadenza dal finanziamento.

2. Per i progetti esecutivi ritenuti ammissibili e risultati finanziabili, la determinazione a contrarre, ai sensi dell'art. 32 del «Codice dei contratti pubblici», dovrà essere assunta entro 30 giorni dalla data di formale comunicazione di cui all'art. 8, comma 3 e conseguentemente sono tempestivamente avviate le procedure di evidenza pubblica, pena la decadenza dal finanziamento.

3. A seguito della comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione dell'appalto, previa presentazione da parte del beneficiario di una fideiussione bancaria o di una polizza fideiussoria assicurativa a garanzia delle somme concesse dal Ministero dell'interno, intestata alla Prefettura-UTG, competente per territorio, sarà erogato il finanziamento con le seguenti modalità:

il 20% ad avvenuta approvazione del contratto di appalto;

il 40% ad avvenuta consegna dei lavori, ovvero all'avvio dell'esecuzione;

il 30% alla presentazione dello stato finale dei lavori, ovvero delle forniture;

il 10% ad avvenuto collaudo dei lavori, ovvero della verifica di conformità.

4. Le somme di cui al comma 3 sono accreditate al comune interessato dalla Prefettura-UTG competente per territorio, che devono essere rendicontate nel rispetto delle norme in materia di contabilità dello Stato.

5. Il cronoprogramma esecutivo dell'intervento deve essere trasmesso alla Prefettura-UTG territorialmente competente, unitamente alla determinazione a contrarre, di cui al comma 2, al fine di consentire la valutazione del rispetto delle tempistiche di esecuzione degli interventi. Il mancato rispetto dei tempi previsti per l'esecuzione degli interventi, in mancanza di idonea e comprovata motivazione comporta la revoca del finanziamento, con la conseguente restituzione delle somme erogate.

6. La revoca del finanziamento e la restituzione delle somme erogate conseguono, altresì, alla mancata osservanza della legislazione nazionale e regionale vigente ed in particolare del «Codice dei contratti pubblici» e del «decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010», per le parti ancora applicabili.

7. L'atto di definizione ed approvazione della spesa complessiva effettivamente occorsa per la realizzazione dell'intervento, ovvero l'approvazione del collaudo degli stessi interventi, deve essere trasmesso entro 90 giorni dall'ultimazione, pena la revoca del finanziamento e la restituzione delle somme concesse.

Art. 10.

Effetti della decadenza e della revoca del finanziamento e recupero delle somme

1. In caso di decadenza il finanziamento è concesso al comune collocatosi nella graduatoria definitiva nella prima posizione utile dopo l'ultimo assegnatario, con riguardo all'esercizio finanziario di riferimento.

2. In caso di revoca del finanziamento le somme riscosse dal comune interessato vengono versate su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per la immediata riassegnazione ai pertinenti capitoli di bilancio del centro di responsabilità «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero dell'interno per la successiva assegnazione ad altro comune con la procedura di cui al comma 1.

Art. 11.

Invarianza finanziaria

1. All'attuazione del presente decreto si provvede con la dotazione di personale e mezzi disponibili a legislazione vigente, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2018

Il Ministro dell'interno
MINNITI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 2018
Interno, foglio n. 433

ALLEGATO A

MODULO PER LA PRESENTAZIONE DELLA

Richiesta di finanziamento, a valere sui "Fondi di riserva e speciali" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, fissato in 7 milioni di euro per l'anno 2017 ed in 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, secondo le modalità indicate dal Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, adottato ai sensi dell'art.5, comma 2-quater, del "decreto legge n. 14 del 2017".

AL MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER IL COORDINAMENTO E LA PIANIFICAZIONE
DELLE FORZE DI POLIZIA **R O M A**

per il tramite della:

PREFETTURA – UTG DI	
SOGGETTO PROPONENTE	
TITOLO DEL PROGETTO	

Introduzione

Il presente Modello rappresenta l'unico formulario ammissibile per la presentazione delle richieste di finanziamento a valere sui "Fondi di riserva e speciali" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, fissato in 7 milioni di euro per l'anno 2017 ed in 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, secondo le modalità indicate dal Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, adottato ai sensi dell'art.5, comma 2-quater, del "decreto legge n. 14 del 2017" .

Il Modello deve essere compilato in ogni sua parte, datato e firmato dal legale rappresentante dell'Ente o suo delegato.

1. Anagrafica ente proponente

Denominazione	
Indirizzo	
Prefettura – UTG competente	
ANAGRAFICA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE (o suo delegato giusta delega allegata al presente modulo)	
Nome e Cognome	
Indirizzo	
Telefono	
Indirizzo di posta certificata	

2. Anagrafica del progetto

Titolo del progetto	
localizzazione	
Durata[1] stimata (in mesi)	
DESCRIZIONE FINANZIARIA DEL PROGETTO (importi IVA inclusa)	
Importo complessivo (A)	
Quota cofinanziamento (B) a carico del proponente	
Importo del finanziamento richiesto	
Percentuale cofinanziamento (B / A) x 100	

[1] Coerente con la tempistica riportata nel cronoprogramma di cui al paragrafo 6.4 del presente modulo.

3. Dichiarazioni per la verifica dei requisiti di ammissibilità

3.1 Il comune ha sottoscritto i "patti", tra il prefetto territorialmente competente ed il sindaco, che individuano come prioritario obbiettivo, per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, l'installazione di sistemi di videosorveglianza in determinate zone del territorio comunale o infra-comunale?:

- ☐ Sì
- ☐ No

3.2 Il comune ha usufruito negli ultimi 5 anni di finanziamenti comunitari, statali, regionali o provinciali, per l'installazione di sistemi di videosorveglianza?:

- ☐ Sì
- ☐ No

3.3 Il progetto di videosorveglianza proposto è stato preventivamente approvato in sede di "Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica", in quanto conforme alle caratteristiche prescritte dalle vigenti direttive impartite dal Ministero dell'Interno?:

- ☐ Sì
- ☐ No

3.4 Il comune ha la disponibilità delle somme, regolarmente iscritte a bilancio, occorrenti ad assicurare la corretta manutenzione degli impianti e delle apparecchiature tecniche dei sistemi di videosorveglianza da realizzare fino ad un massimo di 5 anni dalla data di ultimazione degli interventi.

- ☐ Sì
- ☐ No
- ☐ Si riserva di iscrivere le somme a bilancio

3.5 Sussistono impedimenti pregiudizievoli per l'attuabilità dell'intervento proposto?:

- ☐ Sì
- ☐ No

4. Dichiarazioni per la valutazione dei titoli di preferenza

4.1 Il comune ricade tra gli enti nei confronti dei quali è stato dichiarato il dissesto, ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 244 e seguenti del "decreto legislativo n. 267 del 2000"?:

- ☐ Sì
- ☐ No

In caso di risposta affermativa, indicare gli estremi del provvedimento: ☐

4.2 il comune negli ultimi 10 anni è stato destinatario di provvedimenti di scioglimento del consiglio comunale, conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso, ai sensi dell'art.143 del "decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267", recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"?:

- ☐ Sì
- ☐ No

In caso di risposta affermativa, indicare gli estremi del provvedimento: ☐

4.3 Indicare il livello di progettazione (art.23 del "Codice dei contratti pubblici") ☐

5. Ulteriori dichiarazioni

5.1 Il comune, ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall' "art. 7-bis del decreto legge n.234 del 2016", ricade nell'ambito di una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna?:

- ☐ Sì
- ☐ No

In caso di risposta affermativa, indicare quale: ☐

5.2 L'intervento è già inserito nel piano triennale delle opere pubbliche approvato?:

- ☐ Sì
- ☐ No
- ☐ verrà in seguito aggiornato

6. Contenuti del progetto

6.1 Riportare gli estremi di approvazione del progetto proposto:

progetto[2]	
Tipologia atto	
N. di protocollo e data	

6.2 Il progetto necessità di acquisire ulteriori pareri, autorizzazioni, nulla osta, etc.?

- ☐ Sì
- ☐ No

in caso di risposta affermativa compilare la tabella seguente:

Descrizione parere	Tempistica stimata

6.3 La gestione dell'appalto viene esercitata dal comune?:

- ☐ Sì
- ☐ No

In caso di risposta negativa, indicare il soggetto che svolgerà le funzioni di Stazione Appaltante (art. 37 e seguenti del "Codice dei contratti pubblici):	

[2] indicare il livello di progettazione di cui all'art. 23 del "Codice dei contratti pubblici".

6.4 Cronoprogramma di progetto

Campire una o più celle di riferimento per ciascuna attività.
Descrivere le attività, quali, a scopo indicativo e non esaustivo: attività propedeutiche all'esecuzione dell'appalto (ulteriori indagini, acquisizione pareri, progettazione esecutiva, validazione progetto, ecc.); attività relative all'esecuzione del contratto (procedura di evidenza pubblica per la selezione dell'operatore economico, direzione dei lavori o dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza, ecc.); attività finali di verifica e collaudo del progetto.

Descrizione attività	ANNO[1] ( )												ANNO[1] ( )											
	trimestre												trimestre											
	I			II			III			IV			I			II			III			IV		

Note: 1 – inserire annualità di riferimento

7. richiesta di finanziamento e dichiarazione di impegno del soggetto proponente

Il sottoscritto

in qualità di legale rappresentante dell'Ente richiedente (o suo delegato giusta delega allegata in atti), CHIEDE l'ammissione al finanziamento previsto dall'art. 5, comma 2-quater, del "decreto legge n. 14 del 2017" per la realizzazione dell'intervento denominato:

descritto nel presente modulo di presentazione delle proposte progettuali. Allo scopo si IMPEGNA, in rappresentanza dell'ente:

a) ad acquisire i pareri tecnici ed amministrativi obbligatoriamente richiesti per legge;
b) a realizzare l'intervento in ottemperanza alla normativa nazionale e regionale vigente, ed in particolare al "Codice dei contratti pubblici" e al "D.P.R. n.207 del 2010", per le parti ancora applicabili;
c) ad accettare la modalità di erogazione dei finanziamenti indicate nel decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze;
d) ad utilizzare il finanziamento oggetto della richiesta esclusivamente per la realizzazione dell'intervento proposto;
e) a farsi carico del cofinanziamento proposto;
f) ad assumere a proprio carico ogni eventuale maggiore onere imprevisto o imprevedibile senza procedere ad alcuna riduzione qualitativa e quantitativa dell'intervento;
g) a mantenere in efficienza i sistemi di videosorveglianza realizzati nel massimo di 5 anni dalla conclusione delle attività di progetto e la messa in esercizio dell'impianto a seguito di regolare esecuzione o collaudo;
h) a restituire le somme concesse dal Ministero dell'interno in caso di inottemperanza a quanto previsto dall'art.10 del decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze;
i) all'avvenuta aggiudicazione dell'appalto, a presentare una fideiussione bancaria o una polizza fideiussoria assicurativa a garanzia delle somme concesse dal Ministero dell'interno, intestata alla Prefettura-UTG competente per territorio, al fine di consentire l'erogazione del finanziamento, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze;
j) ad inviare la documentazione relativa alla rendicontazione, nel rispetto delle norme in materia di contabilità dello Stato, alla Prefettura-UTG territorialmente competente, per consentire l'erogazione del finanziamento;

k) a trasmettere alla Prefettura-UTG competente i seguenti atti: contratto di appalto, verbale consegna dei lavori ovvero verbale di avvio dell'esecuzione del contratto ed ogni altra documentazione richiesta allo scopo di monitorare il corretto avanzamento delle attività di progetto ed il rispetto degli impegni assunti con la presente istanza. In particolare, a trasmettere l'atto di definizione ed approvazione della spesa complessiva effettivamente occorsa per la realizzazione dell'intervento, ovvero l'approvazione del collaudo dei lavori o il certificato di regolare esecuzione, entro 90 giorni dall'ultimazione;
l) a realizzare tutte le attività dell'intervento, nel rispetto della tempistica riportata nel cronoprogramma di cui al paragrafo 6.4;
m) a realizzare i lavori ovvero la fornitura, nel rispetto del cronoprogramma esecutivo del progetto;
n) ad assumere la determinazione a contrarre ex art. 32, "Codice dei contratti pubblici" nei termini previsti dal decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, procedendo, senza ritardi, alle conseguenti attività di evidenza pubblica necessarie al perfezionamento dell'appalto.

8. Allegati

Il comune, ai fini dell'ammissione al finanziamento, allega la seguente documentazione:

1) copia degli elaborati relativi al progetto[3]____ redatti con le modalità di cui all'art. 23 del "Codice dei contratti pubblici", riportanti espressamente la quota di cofinanziamento;
2) copia dell'atto di approvazione del progetto di cui al paragrafo 6.1;
3) dichiarazione attestante che l'intervento è già inserito nel piano triennale delle opere pubbliche approvato, ovvero che verrà in seguito aggiornato;
4) relazione descrittiva di sintesi del progetto con rappresentazione planimetrica riportante la localizzazione degli interventi all'interno del territorio comunale di competenza;
5) fotocopia del documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario della richiesta di finanziamento (rappresentante legale o suo delegato munito di delega, allegando copia dei documenti di identità di delegante e delegato).

___________________ lì _______________

In fede

____

(timbro e firma)

[3] indicare il livello di progettazione di cui all'art. 23 del "Codice dei contratti pubblici".

Il sottoscritto dichiara di fornire tutte le informazioni contenute nella documentazione consegnata ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro nel caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità.

____________________ lì ________________

In fede

____

(timbro e firma)

Il sottoscritto è informato, ai sensi del D.lgs n.196/2003, che i dati forniti con il presente modulo sono oggetto di trattamento svolto, con o senza l'ausilio di strumenti informatici, nel pieno rispetto della normativa richiamata e degli obblighi di riservatezza, per poter formulare una valutazione dell'intervento proposto al fine della concessione del finanziamento richiesto.

Il sottoscritto acconsente esplicitamente all'utilizzo dei dati da parte del Ministero dell'Interno, che si riserva anche di raccogliere, trattare, comunicare e diffondere in forma aggregata i dati forniti, nei limiti e secondo le disposizioni di legge vigenti.

____________________ lì ________________

In fede

____

(timbro e firma)

18A01663

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 5 febbraio 2018.

Modifiche al decreto n. 753 del 26 settembre 2014, recante: «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale». (Decreto n. 100).

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto l'art. 17, comma 4 -*bis*, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto l'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e, in particolare, gli articoli 4, comma 4 e 75, comma 3;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare l'art. 1, commi da 404 a 416;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed in particolare l'art. 1, commi 376 e 377;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario e, in particolare, l'art. 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, che dispone la riduzione, in termini percentuali, degli uffici dirigenziali, di livello generale e non, delle relative dotazioni organiche dei dirigenti e di quelle del personale non dirigenziale;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e in particolare l'art. 3;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, e successive modificazioni;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 2009, n. 16, concernente il regolamento di riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 13 aprile 2013, recante la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale di alcuni Ministeri, enti pubblici non economici ed enti di ricerca, in attuazione dell'art. 2 del citato decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed in particolare i commi 1, 5 e 7 dell'articolo unico, nonché la tabella 7, allegata contenente la rideterminazione della dotazione organica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», a norma dell'art. 2, commi 1 e 10-*ter* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e, in particolare, l'art. 10, il quale prevede che all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e alla definizione dei relativi compiti si provveda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento, su proposta dei capi dipartimento interessati, sentite le organizzazioni sindacali, con decreto ministeriale di natura non regolamentare, ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis* , lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'art. 4, comma 4, del decreto legislativo n. 300 del 1999;

Visto il decreto ministeriale 26 settembre 2014 (n. 753), pubblicato nel Supplemento Ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 2015, recante «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale», e successive modificazioni, e in particolare l'art. 17, il quale prevede che le pubbliche amministrazioni realizzino la transizione alla modalità operativa digitale e i conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di qualità, attraverso una maggiore efficienza ed economicità;

Considerata la necessità di migliorare, mediante semplificazione e redistribuzione delle competenze, l'attuale configurazione degli uffici dirigenziali di supporto del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione e della direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, come individuati nell'allegato 2 al citato decreto ministeriale 26 settembre 2014 (n. 753);

Considerata altresì la necessità di migliorare, mediante semplificazione e redistribuzione delle competenze, l'attuale configurazione degli uffici dirigenziali della direzione generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore e della Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore e, istituiti presso il Dipartimento per la formazione superiore e la ricerca, come individuati nell'allegato 3 al citato decreto ministeriale 26 settembre 2014 (n. 753);

Considerata, inoltre, la necessità, al fine di migliorare le funzionalità delle strutture e l'efficienza dei processi di governo e sviluppo del sistema informativo e valorizzare il ruolo del sistema informativo quale canale preferenziale di erogazione dei servizi e di diffusione delle informa-

zioni, di adottare talune modifiche alle competenze degli uffici della direzione generale per i contratti, per gli acquisti, per i sistemi informativi e per la statistica, istituita presso il Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, come individuati nell'allegato 4 al citato decreto ministeriale 26 settembre 2014 (n. 753);

Su proposta dei capi dei dipartimenti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Sentite le organizzazioni sindacali aventi titolo a partecipare alla contrattazione nella riunione del 5 febbraio 2018;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche all'Allegato 2 del decreto ministeriale 26 settembre 2014 n. 753

1. All'Allegato 2 del decreto ministeriale 26 settembre 2014 (n. 753), gli Uffici di supporto del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione sono così sostituiti:

Ufficio I - Affari generali e programmazione

Affari generali e tematiche trasversali. Pianificazione strategica, programmazione e monitoraggio dell'azione amministrativa del Dipartimento. Coordinamento degli adempimenti relativi al ciclo della performance del Dipartimento e procedure di valutazione. Fabbisogni finanziari. Allocazione e ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate al Dipartimento. Direttive dipartimentali e atti di indirizzo e coordinamento. Indirizzi, monitoraggio e coordinamento delle attività di gestione dei centri di costo del Dipartimento. Coordinamento e supporto alla gestione del contenzioso per provvedimenti di carattere generale. Promozione dell'attività di comunicazione istituzionale per la parte di competenza del Dipartimento. Relazioni sindacali, contrattazione integrativa di sede, trattamenti economici accessori per il personale amministrativo del Dipartimento. Progetti speciali affidati al Dipartimento. Supporto alle attività di coordinamento e raccordo dei dirigenti con funzione tecnica ispettiva dell'Amministrazione centrale e periferica.

Ufficio II - Supporto al sistema scolastico

Ordinamenti, indicazioni nazionali e linee guida del primo e del secondo ciclo di istruzione. Individuazione degli obiettivi e degli standard e dei percorsi formativi degli ITS, degli IFTS e dell'istruzione degli adulti, anche in raccordo con il Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca. Cura dei rapporti con i sistemi formativi delle regioni. Supporto alle politiche di formazione iniziale e in servizio dei dirigenti e del personale scolastico. Orientamento allo studio e alle professioni, promozione del successo formativo e raccordo con il sistema della formazione superiore e con il mondo del lavoro. Diritto allo studio e servizi alle famiglie. Promozione dello status dello studente della scuola e della sua condizione. Supporto all'attuazione delle politiche comunitarie nel campo dell'istruzione e della formazione. Supporto alla cura delle relazioni internazionali e dei rapporti con le organizzazioni internazionali in materia di istruzione scolastica. Funzioni di raccordo con il Comitato nazionale per l'apprendimento pratico della musica e il Comitato per lo sviluppo della cultura scientifica, ivi inclusa l'acquisizione e la valutazione di pareri, proposte, linee guida e rapporti periodici elaborati dagli stessi in relazione alle rispettive attività istituzionali. Valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione e delle professionalità della scuola. Coordinamento degli interventi per il miglioramento della qualità dell'istruzione.

Ufficio III - Innovazione e sviluppo del sistema educativo di istruzione e di formazione. Rapporto di lavoro del personale scolastico e organici della scuola

Supporto all'organizzazione e alla gestione dei rapporti di lavoro del personale scolastico e all'innovazione delle procedure di reclutamento. Indirizzi in materia di procedimenti disciplinari del personale scolastico, monitoraggio e consulenza agli organi titolari dell'azione di responsabilità, rapporti con l'Ispettorato per la funzione pubblica. Supporto all'istruttoria e alla redazione di atti normativi e di provvedimenti di rilevanza generale. Supporto alle politiche di definizione della rete scolastica, dei piani di dimensionamento, delle dotazioni organiche nazionali e di reclutamento dei dirigenti scolastici, del personale docente ed educativo e del personale ATA.

2. All'Allegato 2 del decreto ministeriale 26 settembre 2014 (n. 753), al numero 1) «Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione», gli Uffici sono così sostituiti:

Ufficio I - Affari generali, personale, contabilità e vigilanza enti

Affari generali. Attuazione delle direttive ministeriali e dipartimentali per l'azione amministrativa. Gestione del personale. Gestione contabile delle risorse finanziarie della Direzione generale. Economato. Indirizzi, vigilanza e monitoraggio sull'INVALSI e sull'INDIRE. Gestione degli adempimenti, in raccordo con la Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca, per l'attribuzione della quota del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero (FOE) da destinare all'INVALSI e all'INDIRE. Vigilanza sulla Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnica «Leonardo da Vinci» e vigilanza sugli enti di cui all'art. 605, commi 2 e 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Segreteria dell'organo collegiale nazionale con funzioni di consulenza in materia di istruzione e formazione professionale. Scambi degli assistenti di lingua straniera in Italia e di lingua italiana all'estero.

Ufficio II - Ordinamenti della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione

Ordinamenti e indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione. Carriera scolastica, valutazione degli apprendimenti e delle competenze degli studenti, esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. Fornitura diplomi. Innovazione didattica e misure di sostegno allo sviluppo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione, anche avvalendosi della collaborazione dell'INDIRE. Servizi educativi per la fascia di età zero-tre anni. Indirizzi in materia di adozione dei libri di testo, in collaborazione con l'ufficio III. Iscrizioni, in collaborazione con gli uf-

fici III e IV. Calendario scolastico, in collaborazione con l'ufficio III e con la Direzione generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale. Tasse scolastiche e contributi.

Ufficio III - Ordinamenti dei percorsi liceali, scrutini ed esami di Stato della scuola secondaria di secondo grado

Ordinamenti e indicazioni nazionali dei percorsi liceali. Carriera scolastica, valutazione degli apprendimenti e delle competenze degli studenti della scuola secondaria di secondo grado. Scrutini, esami di idoneità ed esami integrativi. Esami di Stato conclusivi della scuola secondaria di secondo grado, con particolare riguardo alla predisposizione e allo svolgimento delle prove. Fornitura diplomi. Definizione delle classi di concorso e di abilitazione, nonché dei programmi delle prove concorsuali del personale docente. Innovazione didattica e misure di sostegno allo sviluppo nei percorsi liceali, anche in collaborazione con l'INDIRE. Ordinamento delle istituzioni educative.

Ufficio IV - Ordinamenti dei percorsi dell'istruzione tecnica e dell'istruzione professionale

Ordinamenti e linee guida dei percorsi dell'istruzione tecnica e professionale. Livelli essenziali delle prestazioni nei percorsi di istruzione e di formazione professionale, anche in regime di sussidiarietà. Manutenzione del repertorio nazionale delle qualifiche e dei diplomi professionali, per quanto di competenza dello Stato. Misure nazionali per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e relativo monitoraggio. Innovazione didattica e misure di sostegno allo sviluppo dei percorsi dell'istruzione tecnica e professionale, anche in collaborazione con l'INDIRE, per rafforzare il collegamento con il mondo del lavoro e delle professioni tecniche. Linee guida e standard, monitoraggio e risorse per la realizzazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro, tirocini e stage, fatte salve le competenze delle regioni e degli enti locali in materia. Cura dei rapporti con le regioni nelle materie di competenza.

Ufficio V - Istruzione tecnica superiore

Ordinamenti ed esami dei percorsi degli istituti tecnici superiori (ITS). Monitoraggio ed assegnazione delle risorse finanziarie. Indirizzi per i percorsi di istruzione e di formazione tecnica superiore (IFTS) e per i poli tecnico-professionali, per quanto di competenza dello Stato. Orientamento al lavoro e alle professioni e rafforzamento della filiera tecnico-scientifica non universitaria. Rapporti con le parti sociali, i collegi e gli ordini professionali. Esami di Stato per l'abilitazione alle professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale. Fornitura diplomi. Rapporti con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la realizzazione di percorsi di apprendistato.

Ufficio VI - Istruzione degli adulti e apprendimento permanente

Ordinamento dei percorsi di primo e di secondo livello dell'istruzione degli adulti. Assetto organizzativo dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti in raccordo con la Direzione generale per il personale scolastico. Integrazione linguistica e sociale degli immigrati, per quanto di competenza del Ministero. Rapporti con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di formazione continua dei lavoratori. Rapporti con gli organismi comunitari sulle tematiche dell'apprendimento permanente.

Ufficio VII - Parità scolastica, scuole italiane all'estero e scuole europee

Definizione degli indirizzi in materia di parità scolastica e scuole private non paritarie. Anagrafe delle scuole paritarie e non paritarie. Monitoraggio e valutazione dei contributi alle scuole paritarie. Rapporti con il Ministero degli affari esteri per l'istituzione, il riconoscimento e la gestione delle scuole italiane all'estero e delle scuole europee in Italia. Rapporti con il Consiglio d'Europa, l'UNESCO, l'UNICEF e l'ONU in materia di istruzione scolastica e di formazione, anche al fine della promozione dell'internazionalizzazione del sistema educativo di istruzione e formazione.

Ufficio VIII - Internazionalizzazione del sistema educativo di istruzione e di formazione e riconoscimento titoli conseguiti all'estero

Rapporti con l'U.E. e attuazione delle politiche comunitarie nel campo dell'istruzione e della formazione in raccordo con il Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali. Collaborazione alla definizione dei protocolli e accordi bilaterali e multilaterali in materia di istruzione scolastica e di formazione con Paesi dell'U.E. e con altri Paesi esteri. Certificazione delle competenze e riconoscimento dei titoli di studio nel quadro dell'attuazione dei dispositivi comunitari e internazionali. Riconoscimento dei titoli per l'esercizio della professione docente conseguiti all'estero.

Ufficio IX - Valutazione del Sistema nazionale di istruzione e di formazione

Cura delle direttive ministeriali concernenti le rilevazioni degli apprendimenti e il Sistema nazionale di valutazione. Indirizzi ai processi di autovalutazione delle istituzioni scolastiche ed educative e gestione dei progetti nazionali in materia di valutazione delle scuole. Supporto al capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione per la definizione del contingente ispettivo da assegnare alle funzioni di valutazione e cura dei relativi incarichi.

Art. 2.

Modifiche all'Allegato 3 del decreto ministeriale 26 settembre 2014 n. 753

1. All'Allegato 3 del decreto ministeriale 26 settembre 2014 (n. 753), l'Ufficio I di supporto al Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca è così sostituito:

Ufficio I - Affari generali e programmazione

Supporto all'organizzazione della Conferenza dipartimentale dei Capi dipartimento e dei Direttori generali per le materie di competenza e coordinamento delle attività inter-direzionali, inclusi specifici progetti coinvolgenti più strutture. Programmazione, assegnazione e ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali del Dipartimento. Fabbisogni finanziari e atti di indirizzo, coordinamento e programmazione generale del sistema

della Formazione superiore e della ricerca. Attività di indirizzo, coordinamento, programmazione e controllo del Dipartimento, ai fini della formulazione dei piani e dei programmi di attività e dei criteri di ripartizione delle risorse. Coordinamento degli adempimenti relativi al ciclo della performance del Dipartimento. Predisposizione di documentazione idonea per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, incluso l'ufficio stampa. Attività di raccordo con la Direzione per gli ordinamenti e la valutazione del sistema nazionale di istruzione in materia di Istruzione tecnica superiore.

2. All'Allegato 3 del decreto ministeriale 26 settembre 2014 (n. 753), al numero 1) «Direzione generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle Istituzioni della formazione superiore», gli Uffici I, II, III, IV, V e VI sono così sostituiti:

Ufficio I - Assetti istituzionali

Supporto all'attività di coordinamento normativo nelle materie di competenza della Direzione. Controllo Statuti e Regolamenti generali delle Istituzioni della Formazione Superiore (Università, Istituzioni AFAM) e dei soggetti riconosciuti a vario titolo dal Ministero (Fondazioni universitarie, Consorzi, etc.). Istruttoria della nomina dei Rettori e della designazione dei rappresentanti ministeriali nei Collegi dei revisori dei conti delle Università, degli Organi delle Istituzioni AFAM e dei rappresentanti ministeriali presso soggetti riconosciuti a vario titolo dal Ministero. Professori emeriti e Titoli ad honorem. Coordinamento dei progetti trasversali di competenza della Direzione. Rapporti con le Organizzazioni sindacali del settore AFAM. Rapporti con le Regioni e il mondo imprenditoriale nei settori di competenza.

Ufficio II - Programmazione e Valutazione.

Istituzione e accreditamento delle Istituzioni della Formazione Superiore operanti sul territorio nazionale. Programmazione pluriennale degli obiettivi del sistema della Formazione Superiore e relativa valutazione. Elaborazione dei criteri per l'efficiente allocazione delle risorse alle Istituzioni della Formazione Superiore. Gestione delle attività di competenza nei rapporti con l'ANVUR e con i Nuclei di valutazione. Programmazione, monitoraggio e gestione degli interventi relativi ai finanziamenti in conto capitale, inclusa l'edilizia. Predisposizione e verifica dello stato di attuazione degli accordi di programma con le Istituzioni della Formazione Superiore.

Ufficio III - Finanziamento della Formazione Superiore.

Coordinamento in materia di bilancio e rapporti con la Corte dei conti e con il Ministero dell'economia e delle finanze per le materie di competenza. Definizione dei provvedimenti di assegnazione dei finanziamenti ministeriali alle Istituzioni della Formazione Superiore e ai Consorzi. Programmazione e controllo delle facoltà assunzionali, del fabbisogno e dei flussi finanziari delle Istituzioni della Formazione Superiore. Supporto alla Commissione per la contabilità economico-patrimoniale delle Università. Controllo dei Regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità. Monitoraggio situazioni di bilancio e connesse procedure di verifica amministrativo-contabile. Coordinamento delle attività dei rappresentanti del Ministero nei Collegi dei revisori dei conti per gli ambiti di competenza.

Ufficio IV - Fondi strutturali e Affari legali

Coordinamento e gestione degli affari legali degli uffici della Direzione Generale. Programmi Operativi Nazionali (PON) per l'alta formazione cofinanziati dai fondi comunitari e dal fondo aree sottoutilizzate (FAS). Rapporti con l'Avvocatura dello Stato nelle materie di competenza della Direzione. Predisposizione degli atti finalizzati alla liquidazione delle spese legali.

Ufficio V - Coordinamento dello stato giuridico ed economico del personale universitario

Indirizzo, coordinamento, attuazione e monitoraggio della corretta applicazione delle norme relative allo stato giuridico ed economico dei professori, dei ricercatori, del personale dirigente, tecnico amministrativo e delle altre figure operanti presso le Istituzioni Universitarie previste dalla normativa nazionale. Riconoscimento dei servizi all'estero. Gestione delle nomine delle commissioni per la conferma in ruolo dei professori di I e di II fascia e dei ricercatori. Formazione delle Commissioni e gestione delle procedure per il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale. Chiamate dirette, anche per mobilità internazionale, nei ruoli della docenza universitaria.

Ufficio VI - Reclutamento e carriere del personale delle Istituzioni AFAM

Indirizzo, coordinamento, attuazione e monitoraggio della corretta applicazione delle norme relative allo stato giuridico, incluse la mobilità e la materia disciplinare, e al trattamento economico del personale AFAM. Procedure relative alla programmazione e al reclutamento del personale AFAM. Stato matricolare, riconoscimento cause di servizio, pensioni privilegiate, equo indennizzo del personale delle Istituzioni AFAM.

2. All'Allegato 3 del decreto ministeriale 26 settembre 2014 (n. 753), al numero 2) «Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore» gli Uffici I, II, III, IV, V, VI e VII sono così sostituiti:

Ufficio I - Affari generali e coordinamento

Coordinamento dei progetti e delle attività trasversali di competenza della Direzione generale anche in relazione alle esigenze del Dipartimento e degli uffici di diretta collaborazione del Ministro. Supporto all'attività di coordinamento normativo nelle materie di competenza della Direzione. Coordinamento delle attività trasversali relative alla programmazione e gestione delle risorse finanziarie della Direzione generale, in raccordo con gli altri uffici, anche in relazione con il Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali. Coordinamento delle attività trasversali inerenti il personale della Direzione generale. Promozione, incentivazione e valorizzazione della produzione artistica e rapporti con la SIAE, programmi e premi specifici del sistema AFAM, incluso il Premio nazionale delle arti. Supporto tecnico e amministrativo allo svolgimento delle funzioni e delle attività del CUN e del CNSU. Pareri in merito alle richieste di patrocinio provenienti da soggetti esterni per le materie di competenza della Direzione generale.

Ufficio II - Studenti e interventi per il diritto allo studio

Coordinamento e attuazione della normativa sul diritto allo studio per quanto di competenza statale, con monitoraggio dei livelli essenziali delle prestazioni e riparto del Fondo integrativo statale. Iniziative ministeriali in tema di interventi a favore degli studenti, valorizzazione del merito, orientamento, tutorato e job placement in raccordo con il tessuto imprenditoriale nel sistema della Formazione superiore. Politiche di sostegno per studenti diversamente abili. Supporto all'Osservatorio nazionale per il diritto allo studio. Collegi universitari di merito, compresi accreditamento, definizione dei criteri per la ripartizione dei contributi di funzionamento e relativa erogazione, vigilanza e nomina dei rappresentanti in seno agli organi istituzionali. Interventi dello Stato per alloggi e residenze per studenti universitari, supporto alla Commissione paritetica MIUR - Regioni «alloggi e residenze per studenti universitari» ai sensi della legge 338/2000. Promozione e sostegno delle attività dei Comitati universitari per lo sport degli Atenei. Indirizzi e strategie in materia di rapporti delle università con lo sport.

Ufficio III - Accesso programmato e formazione superiore ai fini dell'insegnamento scolastico

Gestione delle procedure per l'accesso ai corsi a numero programmato a livello nazionale. Formazione superiore nei percorsi di studio di competenza delle università ai fini dell'insegnamento scolastico. Procedure di corrispondenza, riconoscimento ed equivalenza dei titoli di studio di I, II e III ciclo anche ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi e di quelli rilasciati da università straniere.

Ufficio IV - Offerta formativa, ordinamenti e regolamenti didattici dei corsi di studio AFAM

Regolamenti didattici, ordinamenti didattici, offerta formativa e procedure di accreditamento dei corsi di studio AFAM. Fornitura dei diplomi alle istituzioni AFAM. Procedure di corrispondenza, riconoscimento, equivalenza ed equipollenza dei titoli di studio AFAM nazionali e stranieri, anche ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi, nonché delle carriere degli studenti. Formazione superiore nei percorsi di studio di competenza delle istituzioni AFAM ai fini dell'insegnamento scolastico. Formazione alla ricerca in campo artistico, musicale e coreutico. Supporto tecnico e amministrativo allo svolgimento delle funzioni e delle attività del CNAM.

Ufficio V - Internazionalizzazione della Formazione superiore

Internazionalizzazione del sistema della Formazione superiore e monitoraggio della normazione europea a riguardo, curandone la divulgazione agli uffici della Direzione competenti per materia. Partecipazione alla fase relativa alla formazione, predisposizione, modifica delle direttive generali e settoriali dell'Unione europea sulla formazione superiore. Riconoscimento dei titoli delle università pontificie e delle altre confessioni religiose. Certificazioni per l'estero di titoli accademici italiani. Integrazione delle autonomie delle istituzioni della Formazione superiore nello spazio europeo della Formazione superiore. Riferimento nazionale per l'attuazione e il coordinamento del processo di Bologna, della Convenzione di Lisbona nell'ambito delle istituzioni della Formazione superiore. Vigilanza e finanziamento delle attività del centro nazionale di informazione (Enic-Naric) nell'ambito della Convenzione di Lisbona. Rappresentanza italiana in materia di formazione superiore nelle sedi internazionali e dell'Unione europea. Iniziative ministeriali internazionali in tema di borse di studio e contributi in favore degli studenti. Procedure di autorizzazione e di accreditamento delle scuole per la formazione dei mediatori linguistici, procedure per il riconoscimento delle filiazioni di università straniere in Italia. Iniziative di promozione internazionale dell'offerta formativa degli istituti della Formazione superiore. Rapporti con gli organismi dell'Unione europea, con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con le Agenzie nazionali nelle materie di competenza relative all'internazionalizzazione del sistema della Formazione superiore. Interventi per l'attuazione degli accordi intergovernativi di cooperazione culturale tra l'Italia e i Paesi esteri. Programmi di cooperazione internazionale e di mobilità compreso il programma Erasmus+. Linee di indirizzo per l'ingresso e l'immatricolazione degli studenti internazionali. Monitoraggio delle iniziative relative alla costituzione delle università binazionali, dei corsi congiunti e delle iniziative di formazione transnazionale.

Ufficio VI - Offerta formativa universitaria, dottorati di ricerca, esami di stato e professioni

Regolamenti didattici, ordinamenti didattici, offerta formativa e procedure di accreditamento dei corsi di studio universitari (lauree, lauree magistrali, lauree magistrali a ciclo unico). Partecipazione alla fase relativa alla formazione, predisposizione, modifica delle direttive generali e settoriali dell'Unione europea sulla formazione universitaria con particolare riguardo alle professioni regolamentate. Rapporti con ordini professionali e tirocini professionali. Attuazione della normativa e organizzazione degli esami di Stato per l'esercizio delle professioni. Riconoscimento dei titoli dell'Unione europea per l'ammissione al praticantato delle varie professioni e riconoscimento delle abilitazioni professionali conseguite all'estero. Iniziative di promozione e progettazione nazionali di formazione continua e permanente nei corsi di studio di alta formazione. Coordinamento, promozione e sostegno dell'attività di formazione continua permanente e ricorrente nelle università. Monitoraggio e coordinamento dei master rilasciati dalle istituzioni universitarie. Procedure di accreditamento delle istituzioni autorizzate al rilascio del dottorato e accreditamento dei corsi di dottorato. Anagrafe nazionale dei dottorati di ricerca e delle tesi di dottorato. Procedure di corrispondenza, riconoscimento, equivalenza ed equipollenza dei titoli di studio di dottorato rilasciati da università straniere. Rapporti con il Garante della concorrenza e del mercato relativamente alla pubblicità ingannevole per la tutela dei titoli accademici.

Ufficio VII - Scuole di specializzazione

Istituzione e accreditamento delle scuole di specializzazione (professioni legali, area medica, odontoiatrica, psicoterapia, etc.) e programmazione dei relativi accessi. Funzionamento dell'Osservatorio nazionale per la formazione dei medici specialistici, della Commissione

nazionale per l'accesso alle scuole di specializzazione di medicina e della Commissione tecnica consultiva per la psicoterapia.

Art. 3.

Modifiche all'allegato 4 del decreto ministeriale 26 settembre 2014 n. 753

1. All'Allegato 4 del decreto ministeriale 26 settembre 2014 (n. 753), al numero 2) «Direzione generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica» gli Uffici I, II, III, IV, V e VI sono così sostituiti:

Ufficio I - Affari generali, contratti e monitoraggio

Gestione delle risorse umane e finanziarie della Direzione. Affari generali, logistica, economato. Tenuta e conservazione atti. Programmazione acquisti di beni e servizi IT e gestione amministrativo-contabile dei contratti che afferiscono al sistema informativo e alle infrastrutture di rete. Programmazione acquisiti comuni a tutti i centri di responsabilità dell'Amministrazione centrale ed elaborazione del piano acquisti annuale in coordinamento con l'ufficio V della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie. Cura della gestione amministrativa e contabile delle attività strumentali, contrattuali e convenzionali di carattere generale, comuni agli uffici dell'amministrazione centrale. Consulenza all'amministrazione periferica in materia contrattuale. Consulenza alle strutture dipartimentali e alle direzioni generali su contrattualistica ed elaborazione di capitolati. Gestione contrattuale dei servizi, strutture e compiti strumentali dell'amministrazione centrale. Gestione amministrativo-contabile dei contratti di locazione degli immobili in uso all'Amministrazione centrale. Ufficiale rogante. Rapporti con l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Monitoraggio dei contratti afferenti al sistema informativo dell'istruzione ai sensi del decreto legislativo n. 39/1993.

Ufficio II - Strategie, gestione della domanda e governance

Definizione della strategia IT, in coerenza con il contesto normativo e con gli obiettivi strategici e le linee d'indirizzo stabilite dal Ministro e dal Gabinetto e monitoraggio dei risultati. Raccolta, qualificazione, quantificazione e definizione delle priorità rispetto alle esigenze IT e di sviluppo organizzativo in coerenza con il modello organizzativo complessivo, espresse da Dipartimenti, Direzioni generali e Uffici scolastici regionali e definizione delle iniziative di evoluzione dei processi e delle applicazioni. Definizione, gestione e controllo del portafoglio progetti IT. Disegno, sulla base delle esigenze rilevate e in raccordo con i Dipartimenti, le Direzioni generali e gli Uffici scolastici regionali, di nuove procedure e applicazioni in coordinamento con l'Ufficio III e con l'Ufficio V e in coerenza con l'obiettivo di attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell'Amministrazione. Governo dell'evoluzione dei servizi e dei processi e gestione del cambiamento organizzativo. Coordinamento del processo di definizione, adeguamento ed evoluzione delle architetture IT in considerazione delle nuove opportunità tecnologiche e in coerenza con il modello dei servizi IT oltre che con le strategie di evoluzione IT del Ministero. Gestione e manutenzione del Portafoglio e del Catalogo dei Servizi IT. Definizione e gestione delle politiche di privacy e di sicurezza IT. Analisi, definizione, validazione e verifica della adeguatezza della sicurezza IT. Gestione audit e qualità dell'IT. Rapporti con l'Agenzia per l'Italia digitale ed altri enti, in materia di sistemi informativi. Rapporti con altre amministrazioni dello Stato ed enti pubblici per l'ottimizzazione delle procedure informatiche.

Ufficio III - Sviluppo del sistema informativo

Pianificazione, gestione e sviluppo dei servizi applicativi del sistema informativo. Identificazione e definizione dei requisiti funzionali e tecnici degli interventi nell'ambito dei servizi applicativi in base alle esigenze evolutive o di nuovo sviluppo emerse. Analisi delle specifiche funzionali e tecniche e progettazione della esperienza utente per massimizzare semplicità d'utilizzo e efficacia nell'interazione dell'utente. Disegno, realizzazione e collaudo soluzioni applicative in conformità con gli standard architetturali e di sicurezza. Studi e sperimentazioni di nuovi servizi e prodotti informatici in risposta alle esigenze degli utenti del sistema informativo, in coordinamento con l'Ufficio II e con l'Ufficio V. Manutenzione evolutiva, migliorativa e adeguativa dei servizi applicativi esistenti in base alle esigenze emerse e alle evoluzioni del contesto normativo e legislativo. Manutenzione correttiva e gestione operativa dei servizi applicativi.

Ufficio IV - Infrastruttura, rete e sicurezza

Progettazione, gestione e sviluppo dei servizi infrastrutturali e di rete funzionali al sistema informativo. Conduzione, esercizio ed evoluzione dei sistemi informatici e delle infrastrutture di rete. Rapporti con i Dipartimenti, le Direzioni generali e gli Uffici scolastici regionali ai fini dell'utilizzo delle dotazioni tecnologiche, dello sviluppo di nuovi servizi infrastrutturali nonché per la verifica degli impatti infrastrutturali dovuti allo sviluppo di nuove procedure e applicazioni. Progettazione e coordinamento delle iniziative ai fini di una più efficace erogazione di servizi in rete. Gestione della rete del Ministero e definizione di standard tecnologici per favorire la cooperazione informatica e i servizi di interconnessione con le altre pubbliche amministrazioni. Attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell'Amministrazione, con particolare riferimento ai processi connessi all'utilizzo del protocollo informatico, alla gestione dei flussi documentali e alla firma digitale. Progettazione, realizzazione e gestione della sicurezza dei servizi IT. Monitoraggio tecnologico e supporto agli utenti e alle istituzioni scolastiche nell'utilizzo dei servizi del sistema informativo.

Ufficio V - Comunicazione e gestione relazione con l'utenza

Analisi delle domande di servizi e prestazioni attinenti all'informazione e alla relativa divulgazione. Coordinamento della comunicazione istituzionale, anche con riguardo agli strumenti multimediali e alla rete intranet, ed elaborazione e gestione del piano di comunicazione, mediante l'individuazione delle tematiche e dei contenuti ritenuti strategici, in coordinamento con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro e i Dipartimenti del Ministero. Gestione dell'infrastruttura del sito web dell'Ammini-

strazione. Gestione dell'ufficio relazioni con il pubblico a livello centrale e indirizzo dell'attività degli uffici relazioni con il pubblico a livello periferico. Gestione integrata della relazione con l'utenza attraverso i canali di contatto disponibili, analisi e segmentazione dell'utenza e verifica costante dei bisogni espressi e impliciti, analisi di soddisfazione utente sui servizi erogati all'utenza. Gestione e miglioramento continuo dell'esperienza utente in coordinamento con l'Ufficio II e con l'Ufficio III. Promozione di monitoraggi e indagini demoscopiche.

Ufficio VI - Gestione patrimonio informativo e statistica

Raccolta, rilevazione ed elaborazione dati nel settore dell'istruzione e della formazione superiore, in raccordo con gli altri dipartimenti. Gestione dell'Anagrafe degli alunni, dell'Anagrafe degli studenti e dei laureati e dell'Anagrafe nazionale della ricerca, in raccordo con le direzioni generali competenti. Cura delle intese per l'accesso ai dati delle anagrafi da parte dei soggetti esterni, nel rispetto della tutela della privacy. Raccordo con altri enti e organismi nazionali e internazionali per la raccolta e diffusione di dati riguardanti il settore dell'istruzione, della formazione superiore e della ricerca (ISTAT, INVALSI, ANVUR, OCSE, EUROSTAT). Collaborazione con l'INVALSI per l'implementazione di banche-dati finalizzate alla valutazione del sistema dell'istruzione e al processo di autovalutazione delle istituzioni scolastiche ed educative. Integrazione della base informativa del Ministero con dati provenienti da altre banche dati anche mediante l'attuazione di convenzioni con soggetti pubblici e privati. Svolgimento, per la parte di competenza, dell'attività ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Modellazione e integrazione dei dati in una base informativa unica, integrata e certificata, di supporto alle decisioni, in coordinamento con l'Ufficio II e con l'Ufficio III. Supporto nell'individuazione di tecnologie innovative e di strumenti dinamici per l'analisi dei dati esterni e interni, in coordinamento con l'Ufficio II e con l'Ufficio III. Elaborazione di studi statistici e conseguenti analisi funzionali all'attività dei dipartimenti e delle direzioni generali, relativamente ad aspetti inerenti alle tematiche di rispettiva competenza.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entra in vigore il 21 aprile 2018.

2. Il presente decreto sarà sottoposto ai controlli di legge.

Roma, 5 febbraio 2018

Il Ministro: FEDELI

Registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 2018
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 337

18A01500

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 7 febbraio 2018.

Programma di sviluppo rurale nazionale 2014 - 2020. Sottomisura 17.1. Decreto di approvazione dell'avviso pubblico invito a presentare proposte - Campagna assicurativa 2017 - Produzioni vegetali.

AUTORITÀ DI GESTIONE
DEL PROGRAMMA
DI SVILUPPO RURALE NAZIONALE
2014-2020

Visto il reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante «Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca»;

Visto il reg. (UE) n.1305/2013 del Parlamento e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto l'art. 60, par. 2, del citato reg. (UE) n. 1305/2013 che prevede che siano ammissibili al FEASR solamente le spese sostenute per interventi decisi dall'Autorità di gestione del relativo programma;

Visto, in particolare l'art. 65, par. 3, del citato reg. (UE) n. 1305/2013, ai sensi del quale gli Stati membri si accertano, per ciascun programma di sviluppo rurale, che siano stati istituiti i relativi sistemi di gestione e di controllo in modo da garantire una chiara ripartizione e separazione delle funzioni tra l'Autorità di gestione e gli altri organismi;

Visto l'art. 66 del reg. (UE) n. 1305/2013, ai sensi del quale l'Autorità di gestione può designare uno o più organismi intermedi per provvedere alla gestione e all'esecuzione degli interventi di sviluppo rurale, pur rimanendo pienamente responsabile dell'efficiente e corretta gestione ed esecuzione delle proprie funzioni e provvede affinché l'organismo delegato possa disporre di tutte le informazioni e i dati necessari all'espletamento del proprio incarico;

Visto il reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;

Visto il reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione della Commissione recante modalità di applicazione del reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Visto l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 16 del reg. (UE) n. 1303/2013;

Vista la decisione comunitaria n. C(2015)8312 del 20 novembre 2015, che ha approvato il Programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2020 (CCI 2014IT06RDNP001), di seguito PSRN;

Vista la decisione C(2017) 7525 dell'8 novembre 2017 che approva la modifica del PSRN (CCI n. 2014IT06RDNP001);

Visto che, con la medesima decisione, è stato fissato il finanziamento del FEASR al PSRN per un contributo di 938,1 milioni di euro, a cui si aggiunge la quota nazionale pari a 1,146 milioni di euro, individuando, altresì, il 31 dicembre 2023 come data ultima per l'esecuzione delle spese;

Vista, in particolare, la sottomisura 17.1 «Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante» del PSRN alla quale è assegnato un sostegno pari a € 603.690.515,77 di contributo FEASR, cui si aggiunge la quota nazionale pari a € 737.843.963,72;

Considerato che la citata sottomisura 17.1 del PSRN fornisce un sostegno agli agricoltori attraverso il pagamento di un contributo pubblico a carico del FEASR e del Fondo di Rotazione dell'IGRUE, pari al 65% delle spese sostenute per i premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante a fronte del rischio di perdite economiche per gli agricoltori causate da avversità atmosferiche, da epizoozie o fitopatie, da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale;

Vista la legge 16 aprile 1987, n.183 e successive modificazioni e integrazioni, relativa al «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Norme in materia di procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni - Codice in materia di protezione di dati personali;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, «Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»;

Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 2014, n. 1622, recante l'individuazione degli uffici dirigenziali non generali del MIPAAF e la definizione delle loro attribuzioni nonché dei relativi compiti ed, in particolare, l'art. 1, comma 4, nel quale la Direzione generale dello sviluppo rurale (DISR) viene individuata come Autorità di gestione delle misure nazionali di sviluppo rurale cofinanziate dall'Unione europea, supportata in tale funzione dagli uffici competenti per materia;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2015, registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 2015, reg.ne n. 372, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 59 del 12 marzo 2015 relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014 - 2020 e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare il capo III riguardante la gestione del rischio in agricoltura;

Visto il decreto n. 9618 del 28 aprile 2016 con il quale l'Autorità di gestione del PSRN ha delegato all'Organismo pagatore AGEA le funzioni connesse al trattamento, gestione ed istruttoria delle Domande di sostegno della sottomisura 17.1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2016, registrato dalla Corte dei conti il 7 settembre 2016, reg.ne n. 2302, di conferimento dell'incarico di Direttore generale della direzione generale dello sviluppo rurale al dott. Emilio Gatto;

Considerato che l'AGEA, ai sensi dei decreti legislativi 27 maggio 1999, n. 165, e 15 giugno 2000, n. 188, è individuata quale Organismo pagatore ed in quanto tale cura l'erogazione degli aiuti previsti dalle disposizioni dell'Unione europea a carico del FEAGA e del FEASR ai sensi dell'art. 7, par. 1, del reg. (UE) n. 1306/2013;

Visto l'avviso pubblico n. 29125 del 7 dicembre 2016 e successive modificazioni e integrazioni, attraverso il quale l'Autorità di gestione del PSRN ha definito le modalità per la presentazione, da parte degli agricoltori, delle manifestazioni di interesse per l'accesso ai benefici della predetta sottomisura 17.1 - campagna assicurativa 2017;

Tenuto conto della necessità di procedere all'attuazione della sottomisura 17.1 del PSRN, con particolare riferimento alla campagna assicurativa agricola 2017 per la quale gli agricoltori hanno già sostenuto lo sforzo finanziario per la sottoscrizione delle polizze;

Ritenuto opportuno stabilire una dotazione finanziaria per la campagna assicurativa 2017 - produzioni vegetali, proporzionato al profilo annuale della dotazione finanziaria assegnata al PSRN con la predetta decisione C(2017)7525 dell'8 novembre 2017 della Commissione europea e tenuto conto dell'ammontare di risorse finanziarie assegnato alle campagne assicurative 2015 e 2016;

Ritenuto opportuno che le decisioni dell'Autorità di gestione in merito agli interventi ammissibili della sottomisura 17.1 siano assunte attraverso una procedura trasparente e che tutti i potenziali beneficiari possano essere informati delle opportunità previste dal PSRN nell'ambito delle assicurazioni agricole agevolate;

Decreta:

Art. 1.

Approvazione Avviso pubblico invito a presentare proposte - Campagna assicurativa 2017 - produzioni vegetali.

1. È approvato l'allegato Avviso pubblico - invito a presentare proposte ai sensi della sottomisura 17.1 - Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante di cui al programma di Sviluppo rurale nazionale 2014-2020 - campagna assicurativa 2017 - produzioni vegetali. L'Avviso ed i suoi allegati costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Dotazione finanziaria

1. La dotazione finanziaria prevista per l'Avviso pubblico di cui all'art. 1 è pari ad € 250.000.000,00 (duecentocinquantamilioni) di cui € 137.500.000,00 (centotrentasettemilionicinquecentomila) a carico del Fondo di rotazione ex legge n. 183/1987 ed € 112.500.000,00 (centododicimilionicinquecentomila) a carico del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

2. Laddove la suddetta dotazione finanziaria non fosse sufficiente a far fronte alle proposte presentate ai sensi dell'Avviso pubblico di cui al precedente art. 1, l'Autorità di gestione con successivo provvedimento, potrà incrementare le risorse disponibili tenendo conto delle richieste pervenute, nei limiti della disponibilità finanziaria assegnata dal PSRN alla sottomisura 17.1.

3. In caso di economie, le risorse non utilizzate saranno riassegnate alle annualità successive.

Il presente provvedimento è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet del MIPAAF.

Roma, 7 febbraio 2018

L'Autorità di gestione: GATTO

AVVISO PUBBLICO
INVITO A PRESENTARE PROPOSTE
ANNUALITÀ 2017

Oggetto: reg. (UE) n. 1305/2013 - programma di Sviluppo rurale nazionale 2014-2020 - Misura 17 - Sottomisura 17.1, Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante. Colture vegetali - Annualità 2017. Avviso pubblico a presentare proposte.

Art. 1.
Finalità ed obiettivi

La sottomisura 17.1 «Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante» del programma di Sviluppo rurale nazionale 2014-2020 (PSRN), approvato con decisione della Commissione C(2015) 8312 del 20 novembre 2015, da ultimo modificato con decisione delle Commissione C(2017) 7525 dell'8 novembre 2017, è finalizzata a fornire sostegno alle imprese del settore della produzione primaria, allo scopo di incentivare una più efficace gestione dei rischi in agricoltura, secondo le disposizioni dell'art. 37 del reg. (UE) n. 1305/2013. Detta sottomisura è cofinanziata con risorse dell'Unione europea attraverso il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e con risorse nazionali attraverso il Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui alla legge n. 183/1997.

La sottomisura persegue l'obiettivo di ampliare e migliorare l'offerta di strumenti assicurativi e incrementare il numero di imprese agricole che fanno ricorso agli stessi. Inoltre, la sottomisura si prefigge l'obiettivo di ridurre il divario nella diffusione degli strumenti assicurativi esistente tra alcune aree del paese e tra alcuni settori.

Il presente Avviso, a completamento dell'*iter* procedurale avviato con l'Avviso pubblico n. 29125 del 7 dicembre 2016 e successive modificazioni e integrazioni, reca una serie di disposizioni per l'individuazione dei beneficiari delle operazioni cofinanziate nonché per la concessione ed erogazione di un contributo pubblico, sotto forma di sovvenzione, finalizzato al rimborso dei costi finanziari sostenuti dagli imprenditori agricoli per il pagamento dei premi relativi a polizze di assicurazione del raccolto e delle piante, stipulate per l'annata agraria 2017, a fronte del rischio di perdite economiche dovute a eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali, fitopatie e infestazioni parassitarie.

Le risorse del Programma intervengono anche per le polizze agevolate relative all'assicurazione del raccolto dell'uva da vino che non hanno trovato copertura nell'ambito del plafond finanziario del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per l'annualità 2017.

L'entità delle risorse attribuite al presente Avviso è definita in ragione della ripartizione annuale delle risorse finanziarie indicate nel PSRN per le misure di gestione del rischio, di cui all'art. 36 del reg. (UE) n. 1305/2013: pagamento dei premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante a fronte del rischio di perdite economiche causate da avversità atmosferiche, fitopatie e da infestazioni parassitarie.

Art. 2.
Definizioni e disposizioni specifiche

Ai fini del presente Avviso si applicano le seguenti definizioni:

«Agricoltore»: ai sensi dell'art. 4, par. 1, lettera *a)* del reg. (UE) n. 1307/2013, per agricoltore s'intende una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica di detto gruppo dei suoi membri;

«Agricoltore attivo»: ai fini delle misure di gestione del rischio un «agricoltore» s'intende attivo ai sensi dell'art. 9 del reg. (UE) n. 1307/2013 nonché ai sensi del decreto ministeriale 18 novembre 2014, del decreto ministeriale 26 febbraio 2015 e del decreto ministeriale del 20 marzo 2015;

«Avversità atmosferica»: un evento atmosferico, come gelo, tempesta, grandine, ghiaccio, forte pioggia o siccità prolungata, assimilabile a una calamità naturale;

«Calamità naturale»: un evento naturale, di tipo biotico o abiotico, che causa gravi turbative dei sistemi di produzione agricola, con conseguenti danni economici rilevanti per il settore agricolo;

«Piano assicurativo agricolo nazionale (PAAN)»: strumento attuativo annuale del decreto legislativo n. 102/04, che stabilisce l'entità del contributo pubblico sui premi assicurativi tenendo conto delle disponibilità di bilancio, dell'importanza socio-economica delle produzioni e del numero di potenziali assicurati. Nel Piano assicurativo sono stabiliti i parametri per il calcolo del contributo pubblico sui premi assicurativi distinti per tipologia di polizza assicurativa; area territoriale; calamità naturali ed altri eventi eccezionali, avversità atmosferiche; garanzia; tipo di coltura, impianti produttivi, produzioni zootecniche, strutture. Nel Piano assicurativo possono essere disposti anche i termini massimi di sottoscrizione delle polizze per le diverse produzioni e aree e qualsiasi altro elemento ritenuto necessario per garantire un impiego efficace ed efficiente delle risorse pubbliche;

«Sistema informativo integrato «Sistema gestione del rischio» (SGR)» istituito ai sensi del capo III del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 12 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 12 marzo 2015 e successive modificazioni e integrazioni, «nel contesto del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), che garantisce l'armonizzazione

e l'integrazione dell'informazione relativa a tale misura, nell'ottica di garantire una sana gestione finanziaria evitando sovra-compensazioni;

«Piano assicurativo individuale (PAI)»: documento univocamente individuato nel SIAN, predisposto ed elaborato nell'ambito del SGR, sulla base delle scelte assicurative che l'agricoltore esegue. Le informazioni minime che devono essere contenute nel PAI sono elencate dall'allegato B, lettera *b)*, del decreto ministeriale 12 gennaio 2015 n. 162, modificato dai decreti 8 marzo 2016, n. 1018 e 31 marzo 2016, n. 7629;

«Manifestazione di interesse»: documento presentato, con le modalità e nei termini indicati dall'Avviso pubblico n. 29125 del 7 dicembre 2016, per l'accesso ai benefici della sotto misura 17.1 «Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante», di cui all'art. 37 del reg. (UE) n. 1305/2013, prevista nell'ambito del programma di Sviluppo rurale nazionale;

«Domanda di sostegno»: domanda di partecipazione al presente Avviso pubblico presentata da un richiedente che perfeziona l'*iter* avviato con la presentazione della Manifestazione di interesse;

«Data di presentazione Domanda di sostegno»: data di presentazione all'OP AGEA attestata dalla data di trasmissione telematica della domanda stessa tramite portale SIAN e riportata nella ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata al richiedente;

«Domanda di pagamento»: domanda che un beneficiario presenta all'Organismo pagatore per ottenere il pagamento del contributo pubblico;

«Operazione»: azione relativa alla sottoscrizione di una polizza/certificato di polizza di assicurazione agevolata del raccolto e delle piante, basata sul piano assicurativo individuale, selezionata dall'Autorità di gestione del programma di Sviluppo rurale nazionale 2014-2020, che contribuisce al raggiungimento degli obiettivi della sottomisura 17.1;

«Durata dell'operazione»: periodo di tempo che intercorre fra la sottoscrizione di una polizza/certificato di polizza di assicurazione agevolata del raccolto e delle piante e la data di fine copertura assicurativa o, se antecedente, la data in cui il prodotto non è più in campo;

«Operazione pienamente realizzata»: operazione per la quale è scaduto il termine di fine copertura assicurativa, a prescindere dal fatto che i relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario;

«Operazione completata»: operazione pienamente realizzata e per la quale il relativo premio è stato pagato alla Compagnia di assicurazione ed il contributo pubblico corrispondente è stato corrisposto al beneficiario;

«Utente qualificato»: richiedente che ha registrato la propria anagrafica sul portale Agea;

«Codice OTP»: Codice che consente la sottoscrizione della domanda con firma elettronica da parte di un utente qualificato, abilitato all'utilizzo della firma elettronica, inviato tramite sms sul cellulare del medesimo utente.

Art. 3.
Soggetti ammissibili

Sono ammissibili esclusivamente gli agricoltori che soddisfano quanto previsto dal successivo art. 4.

Art. 4.
Criteri di ammissibilità soggettivi

Ai fini dell'ammissibilità, ai sensi del presente Avviso, i richiedenti devono soddisfare tutti i seguenti requisiti soggettivi di ammissibilità:

a) essere imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del codice civile, iscritti nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita dalla Provincia autonoma di Bolzano;

b) essere agricoltori attivi ai sensi dell'art. 9 del reg. (UE) n. 1307/2013 ed ai sensi del decreto ministeriale 18 novembre 2014, del decreto ministeriale 26 febbraio 2015 e del decreto ministeriale del 20 marzo 2015;

c) essere titolari di «Fascicolo Aziendale» ai sensi del decreto ministeriale 12 gennaio 2015 n. 162 in cui deve essere dettagliato il piano di coltivazione che va mantenuto costantemente aggiornato nel corso del tempo e che individui le superfici utilizzate per ottenere il prodotto oggetto dell'assicurazione nonché i relativi titoli di conduzione validi per l'intera durata dell'operazione per la quale si richiede il contributo.

I suddetti requisiti soggettivi di ammissibilità devono essere posseduti, pena l'inammissibilità della Domanda di sostegno, al momento della presentazione della Manifestazione di interesse, ai sensi del punto 2.1 dell'Avviso pubblico n. 29125 del 7 dicembre 2016, e mantenuti nel corso dell'intera durata dell'operazione, salvo quanto previsto dal successivo art. 16.

Art. 5.
Condizioni di ammissibilità delle operazioni

Le operazioni oggetto di sostegno per la campagna assicurativa 2017, sono esclusivamente quelle relative alla stipula di una polizza/certificato di polizza di assicurazione agevolata del raccolto e delle piante basata sul PAI.

La sottoscrizione delle polizze assicurative agevolate è volontaria e può avvenire in forma collettiva o individuale. Possono deliberare di far ricorso a forme assicurative collettive i consorzi di difesa, nonché le cooperative agricole e loro consorzi, riconosciuti ai sensi del decreto legislativo n. 102/2004 e successive modificazioni e integrazioni. Le polizze assicurative collettive sono contratte con le Compagnie di assicurazione e sottoscritte per conto degli agricoltori che vi aderiscono. Gli imprenditori agricoli associati a tali organismi, per aderire alla polizza collettiva possono sottoscrivere uno o più certificati assicurativi a copertura dei rischi sulle proprie produzioni, e devono essere i destinatari degli eventuali risarcimenti.

I richiedenti presentano Domanda di sostegno e di pagamento rispettivamente per la concessione e l'erogazione del contributo pubblico che sarà liquidato direttamente agli stessi dall'Organismo pagatore competente. Le operazioni oggetto di sostegno devono soddisfare le condizioni di cui ai successivi artt. 6 e 7.

Art. 6.
Criteri di ammissibilità delle operazioni

Sono ammissibili ai fini del presente Avviso, ai sensi dell'art. 65.6 del reg. (UE) n. 1303/2013, esclusivamente le operazioni non pienamente realizzate alla data di presentazione della Manifestazione di interesse.

Il contratto assicurativo/certificato di polizza deve trovare corrispondenza con il PAI presentato dall'agricoltore nell'ambito del SGR. Nel contratto assicurativo/certificato di polizza devono essere riportati i seguenti dati:

intestazione della compagnia;

codice identificativo della compagnia / agenzia/ intermediario;

intestazione dell'assicurato;

CUAA;

campagna assicurativa di riferimento;

tipologia di polizza;

numero della polizza o del certificato;

prodotto con eventuale codice da decreto prezzi;

varietà con eventuale Id da decreto prezzi;

superficie assicurata;

avversità assicurate;

fitopatie assicurate;

infestazioni parassitarie assicurate;

valore assicurato;

quantità assicurata;

tariffa applicata;

importo del premio;

soglia di danno e/o la franchigia;

data di entrata in copertura;

data di fine copertura, (per le sole polizze collettive in caso di assenza del dato nel certificato di polizza si fa riferimento a quanto riportato nella convenzione stipulata tra il Consorzio e la Compagnia di assicurazione);

nome del Consorzio contraente - (in caso di adesione a polizza collettiva).

La copertura assicurativa deve essere riferita all'anno solare o all'intero ciclo produttivo di ogni singola coltura, che può concludersi anche nell'anno solare successivo a quello di stipula della polizza o del certificato di polizza in caso di polizze collettive.

Nel contratto assicurativo, inoltre, la localizzazione delle colture deve trovare rispondenza con l'individuazione delle superfici presenti nel fascicolo aziendale.

La polizza, o il certificato di polizza per le polizze collettive, non deve comportare obblighi né indicazioni circa il tipo o la quantità della produzione futura.

La stipula della polizza, o del certificato di polizza in caso di polizze collettive, deve essere stata effettuata entro le scadenze per tipologia di coltura riportate al successivo art. 12 e, comunque, successivamente al 1° novembre 2016 e non oltre il 31 ottobre 2017.

6.1 Rischi assicurabili e loro combinazioni

Le polizze assicurative agevolate devono coprire esclusivamente rischi classificati come avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali, fitopatie e infestazioni parassitarie.

Le polizze assicurative agevolate non possono garantire rischi inesistenti (art. 1895 del codice civile) o entrare in copertura dopo l'insorgenza dei rischi o dopo che questi siano cessati. I rischi sottoscritti devono essere comunque compatibili con il ciclo colturale della specie assicurata.

In ogni caso, le polizze devono coprire esclusivamente i rischi elencati nell'allegato M17.1-1 al presente Avviso. Le polizze non possono coprire un solo rischio ma una pluralità di rischi in base alle combinazioni previste dall'allegato M17.1-2 al presente Avviso.

Per ogni PAI non è consentita la stipula di più polizze ovvero di più certificati di adesione a polizze collettive. Per ogni polizza o certificato di adesione a polizze collettive è ammesso l'abbinamento ad un solo PAI.

6.2 Produzioni assicurabili

Le produzioni e le tipologie colturali assicurabili sono ricomprese nell'allegato M17.1-3 del presente Avviso.

6.3 Soglia e rimborso del danno

Sono ammissibili esclusivamente le polizze che prevedono il risarcimento in caso di perdite superiori al 30% della produzione media annua dell'agricoltore, calcolata conformemente a quanto definito al successivo art. 7.

Sono altresì ammissibili soltanto le polizze che prevedono il rimborso dei danni esclusivamente al verificarsi di un'avversità atmosferica assimilabile alle calamità naturali o fitopatia o di un'infestazione parassitaria, che siano formalmente riconosciuti dalle autorità nazionali. Nel caso di avversità atmosferiche, il predetto riconoscimento si considera emesso quando il perito incaricato dalla compagnia di assicurazione di stimare il danno sulla cultura, verificati i dati meteo nonché l'esistenza del nesso di causalità tra evento/i e il danno, anche su appezzamenti limitrofi, accerta che il danno abbia superato il 30% della produzione media annua dell'agricoltore.

Le polizze agevolate devono prevedere che il rimborso dei danni non compensi più del costo totale di sostituzione delle perdite causate dai sinistri assicurati.

Art. 7.
Impegni e altri obblighi

Per ciascun prodotto, il contratto assicurativo per la polizza agevolata deve prevedere l'obbligo per l'imprenditore agricolo di assicurare l'intera superficie coltivata con una determinata coltura in fase produttiva, in un determinato territorio comunale dove l'azienda ha condotto superfici agricole nel corso dell'annata agraria 2017.

Per ciascun prodotto, inoltre, le quantità assicurabili devono essere realmente ottenibili dagli appezzamenti assicurati, fermo restando che ai fini del calcolo del contributo pubblico la quantità assicurabile non potrà superare la produzione media annua calcolata sulla base della produzione ottenuta negli ultimi tre anni, ovvero negli ultimi cinque anni escludendo l'anno con la produzione più alta e quello con la produzione più bassa.

La produzione media annua dell'agricoltore, per il calcolo della resa massima assicurabile, è determinata sulla base delle seguenti fonti: amministrative, dichiarative o attraverso benchmark di resa così come previsto dal decreto ministeriale n. 11079 del 29 maggio 2015 recante la procedura di calcolo delle rese delle produzioni vegetali assicurate con polizze agevolate, dalla nota dell'Autorità di gestione del PSRN 2014-2020, dal decreto n. 13501 del 3 giugno 2016 recante «Correttiva dati amministrativi di resa» e sua modifica n. 18316 del 7 luglio 2016, nonché dal decreto n. 29725 del 13 dicembre 2016 relativo all'approvazione della metodologia di calcolo e delle rese benchmark per le colture vegetali esclusa l'uva da vino - anno 2016 e all'aggiornamento rese benchmark di talune annualità precedenti e dal decreto n. 9643 del 14 marzo 2017 e successive modificazioni e integrazioni con il quale sono state approvate le rese benchmark dell'uva da vino e ulteriori rese Benchmark di talune colture vegetali diverse dall'uva da vino - anno 2016 e annualità pregresse, ad integrazione delle rese approvate con decreto n. 29725 del 13 dicembre 2016.

Il prezzo unitario assicurato di ciascun prodotto non può superare il prezzo unitario di riferimento delle produzioni agricole, riportato nei decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 31908 del 29 dicembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 40 del 17 febbraio 2017, n. 10789 del 28 marzo 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 2017, n. 15125 del 31 maggio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 174 del 27 luglio 2017, n. 26232 del 12 ottobre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 280 del 30 novembre 2017, di individuazione, tra l'altro, dei prezzi unitari massimi delle produzioni agricole applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato nell'anno 2017.

In caso di polizza collettiva, il beneficiario si impegna a conservare, per cinque anni dalla data di pagamento del contributo pubblico, presso la propria sede legale, ovvero presso il Consorzio di appartenenza, la documentazione attestante la stipula e sottoscrizione del certificato della polizza medesima nonché il pagamento all'Organismo collettivo della quota del premio complessivo di propria pertinenza, che potrà essere oggetto di controllo da parte dell'Organismo pagatore.

Per le polizze individuali il beneficiario si impegna a conservare, per cinque anni dalla data di pagamento del contributo pubblico, presso la propria sede legale, ovvero presso il CAA di appartenenza, la documentazione attestante la stipula e sottoscrizione della polizza nonché il pagamento del premio alla Compagnia di assicurazione, che potrà essere oggetto di controllo da parte dell'Organismo pagatore.

Art. 8.
Dichiarazioni

I richiedenti, ai sensi e per l'effetto degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, con la sottoscrizione della Domanda di sostegno assumono, quali proprie, tutte le pertinenti dichiarazioni di seguito riportate:

di soddisfare tutti i requisiti richiesti dal programma di Sviluppo rurale nazionale 2014-2020 e dal presente Avviso pubblico con particolare, ma non esclusivo, riferimento:

ai criteri di ammissibilità soggettivi di cui all'art. 4;

ai criteri di ammissibilità delle operazioni di cui all'art. 6;

agli impegni ed altri obblighi di cui all'art. 7;

che per la realizzazione dell'operazione non ha ottenuto contributi a valere su altre misure dei PSR 2014/2020 (fondo FEASR) o da altri fondi SIE o nazionali;

che per la realizzazione degli interventi di cui al presente Avviso non ha ottenuto né richiesto, al medesimo titolo, contributi ad altri enti pubblici;

che non sussistono nei confronti propri cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui all'art. 67, comma 1, lettere da *a)* a *g)*,

commi da 2 a 7 e all'art.76, comma 8, del decreto legislativo n. 159/2011 e successive modificazioni e integrazioni;

di non essere sottoposto a pene detentive e/o misure accessorie interdittive o limitative della capacità giuridica e di agire fatta salva l'autorizzazione degli organi di vigilanza e/o tutori;

di essere a conoscenza delle disposizioni e norme, unionali e nazionali, che disciplinano la corresponsione del contributo richiesto con la Domanda di sostegno e che disciplinano il settore dell'Assicurazione agricola agevolata;

di essere a conoscenza delle disposizioni previste dall'art. 5 del decreto ministeriale 31979/2016 «Piano assicurativo agricolo nazionale 2017» e successive modificazioni e integrazioni in materia di determinazione della spesa premi ammissibile a contributo in base all'applicazione dei parametri contributivi per ogni combinazione comune/prodotto/tipologia di polizza relativamente alle colture 2017;

di essere pienamente a conoscenza del contenuto del programma di Sviluppo rurale nazionale 2014-2020 (versione 5.0), del contenuto del presente Avviso e degli obblighi specifici che assume a proprio carico con la domanda;

di essere a conoscenza, in particolare, delle disposizioni previste dall'art. 17 del presente Avviso pubblico in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni;

di essere a conoscenza delle disposizioni previste dall'art. 33 del decreto legislativo n. 228/2001 in materia di sospensione dei procedimenti di erogazione in caso di notizie circostanziate circa indebite percezioni di erogazioni;

di essere a conoscenza delle disposizioni previste dalla legge 898/86 e successive modificazioni e integrazioni riguardanti tra l'altro sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo;

di disporre e poter esibire se richiesto in sede di controllo idonea documentazione comprovante:

a) le produzioni annuali dichiarate nel Piano assicurativo individuale;

b) le polizze/certificati sottoscritti in originale;

c) in caso di polizza individuale: la documentazione attestante il pagamento del premio alla Compagnia di assicurazione.

d) in caso di polizza collettiva: la documentazione attestante il pagamento della quota di premio complessivo di propria competenza al consorzio di difesa.

di conservare tutta la documentazione citata al precedente punto per i cinque anni successivi alla data di pagamento del contributo pubblico;

di essere a conoscenza che i propri dati personali potranno essere comunicati, per lo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali, agli organi ispettivi pubblici, unionali, nazionali e regionali nonché pubblicati in ottemperanza agli obblighi di trasparenza stabiliti dalla vigente normativa;

di essere consapevole che l'Autorità competente avrà accesso, in ogni momento e senza restrizioni, agli appezzamenti e agli impianti dell'azienda e alle sedi del richiedente per le attività di ispezione previste, nonché a tutta la documentazione che riterrà necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli a pena di esclusione/revoca del sostegno richiesto;

che la documentazione relativa ad acquisizioni, cessioni ed affitti di superfici è regolarmente registrata e l'Autorità competente vi avrà accesso, in ogni momento e senza restrizioni per le attività di ispezione previste;

di esonerare l'Amministrazione nazionale e/o eventuali Enti o soggetti delegati da ogni responsabilità derivante dal pagamento del contributo richiesto, nei confronti di terzi aventi causa a qualsiasi titolo;

di essere consapevole che AdG, anche per il tramite di un suo delegato, in ottemperanza alla normativa unionale e nazionale in materia, effettuerà i controlli e determinerà l'importo della spesa ammissibile e del contributo concedibile;

di essere a conoscenza che ogni comunicazione in merito a quanto previsto dal presente Avviso sarà effettuata tramite la PEC indicata sulla domanda, ovvero sul sito internet del MIPAAF o attraverso il portale SIAN con modalità che sarà opportunamente pubblicizzata;

di essere consapevole che, per la Domanda di sostegno ritenuta ammissibile, il pagamento avverrà solo dopo presentazione della Domanda di pagamento ed esito positivo dei relativi controlli;

di essere a conoscenza che l'approvazione delle Domande di sostegno è condizionata alla registrazione del provvedimento di approvazione dell'Avviso pubblico da parte degli organi di controllo;

a riprodurre o integrare la Domanda di sostegno nonché a fornire ogni altra eventuale documentazione necessaria, secondo quanto disposto dalla normativa unionale e nazionale concernente il sostegno allo sviluppo rurale e secondo quanto previsto dal programma di Sviluppo rurale nazionale 2014-2020 (versione 5.0);

a fornire, qualora richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione delle attività relative al programma di Sviluppo rurale nazionale 2014/2020 (versione 5.0).

Art. 9.
Spese ammissibili

Sono ammissibili a contributo le spese sostenute per il pagamento dei premi di assicurazione del raccolto e delle piante a fronte del rischio di perdite economiche per gli agricoltori causate da avversità atmosferiche, fitopatie, infestazioni parassitarie. La data di quietanza del premio alla Compagnia di assicurazione deve essere successiva, ai sensi dell'art. 60.2 del reg. (UE) n. 1305/2013, alla data di presentazione della manifestazione di interesse. In caso di sottoscrizione di polizze collettive l'intero ammontare del supporto pubblico non deve essere in nessun modo destinato a coprire costi di gestione o altri costi connessi alle operazioni dell'organo collettivo.

Nel caso in cui il beneficiario sia un soggetto pubblico o ricadente in una delle fattispecie tenute al rispetto della normativa sugli appalti pubblici, lo stesso dovrà effettuare la spesa nel rispetto della normativa applicabile in materia di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, ai sensi del decreto legislativo n. 50 «Nuovo codice degli appalti» e suo correttivo decreto legislativo n. 56/2017.

Art. 10.
Attività propedeutiche alla presentazione della Domanda di sostegno

Al fine della presentazione della Domanda di sostegno è necessario che il richiedente abbia:

presentato manifestazione di interesse nei tempi e nei modi previsti dall'Avviso pubblico n. 29125 del 7 dicembre 2016;

costituito o aggiornato il proprio Fascicolo aziendale e il Piano di coltivazione in base alla propria sede legale/residenza, con particolare riferimento all'inserimento di una PEC dell'azienda o altra PEC ad essa riferibile (art. 14, comma 2, del decreto ministeriale 162 del 12 gennaio 2015), alle informazioni costituenti il patrimonio produttivo (art. 3, comma 2, del decreto ministeriale n. 162 del 12 gennaio 2015) e alla verifica della validità del documento di identità;

presentato il PAI relativo alla campagna 2017, in conformità a quanto previsto dalla circolare emanata da Agea Coordinamento prot. n. ACIU 2016 prot. n. 120 del 1° marzo 2016 e successive modificazioni e integrazioni e dalle Istruzioni operative OP AGEA n. 16 del 4 aprile 2017 qualora rilasciato in data successiva rispetto alla presentazione della Manifestazione di interesse;

provveduto all'informatizzazione della polizza, o in caso di polizze collettive alla verifica dell'avvenuta informatizzazione da parte dell'Organismo collettivo cui aderisce, secondo le modalità indicate al successivo art. 11.

Art. 11.
Presentazione della Domanda di sostegno

L'Organismo pagatore AGEA è responsabile della ricezione delle Domande di sostegno per la concessione del contributo pubblico.

La Domanda di sostegno, compilata conformemente al modello definito dall'Organismo pagatore AGEA, i cui contenuti sono descritti nell'allegato M17.1-4, può essere presentata esclusivamente tramite i

servizi telematici messi a disposizione dal suddetto Organismo, secondo una delle seguenti modalità:

a. direttamente sul sito www.agea.gov.it sottoscrivendo l'atto tramite firma digitale o firma elettronica mediante codice OTP, per le aziende agricole che hanno registrato la propria anagrafica sul portale AGEA (utenti qualificati);

b. in modalità assistita sul Portale SIAN www.sian.it per le aziende agricole che hanno conferito mandato a un Centro autorizzato di assistenza agricola (CAA) accreditato dall'OP AGEA;

Per il punto b, oltre alla modalità standard di presentazione dei documenti, che prevede la firma autografa del produttore sul modello cartaceo, l'interessato che ha registrato la propria anagrafica sul sito AGEA www.agea.gov.it in qualità di «utente qualificato», può sottoscrivere la documentazione da presentare con firma elettronica, mediante codice OTP.

Attivando questa modalità, il sistema verificherà che l'utente sia registrato nel sistema degli utenti qualificati e che sia abilitato all'utilizzo della firma elettronica. Nel caso non rispettasse i requisiti, l'utente verrà invitato ad aggiornare le informazioni. Se il controllo è positivo verrà inviato l'OTP con un sms sul cellulare dell'utente; il codice resterà valido per un intervallo di tempo limitato e dovrà essere digitato dall'utente per convalidare il rilascio della domanda.

Le Domande di sostegno possono essere presentate entro 90 giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Laddove tali termini cadano in un giorno non lavorativo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.

La Domanda di sostegno è corredata dai seguenti documenti:

1) il Piano assicurativo individuale (PAI);

2) la Manifestazione di interesse, ove non ricompresa nel PAI salvo quanto previsto al successivo art. 16, par. 3;

3) la polizza o, nel caso di polizze collettive, il certificato di polizza;

4) copia del documento di identità in corso di validità.

Tali documenti sono associati o acquisiti in forma elettronica al momento della presentazione della domanda.

In merito al punto 1), il termine ultimo per la presentazione del PAI è fissato entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente Avviso.

In merito al punto 3), si precisa che le informazioni relative alle polizze stipulate, anche nel caso di polizze collettive, sono acquisite tramite le funzionalità disponibili nel SGR. A tale scopo, pertanto, prima della presentazione della Domanda di sostegno, nel caso di polizze individuali il richiedente deve recarsi al CAA presentando la polizza stipulata ovvero deve utilizzare le funzionalità on-line predisposte da AGEA; nel caso di polizze collettive, il richiedente deve verificare con il CAA che l'Organismo collettivo cui aderisce abbia provveduto ad informatizzare i dati relativi al proprio certificato. Il termine ultimo di tale procedimento di informatizzazione delle polizze è fissato entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente Avviso.

In sede di compilazione della domanda il proponente deve indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata valido per le finalità di cui all'art. 19 del presente Avviso.

La sottoscrizione della domanda comporta l'accettazione degli elementi ivi contenuti. Al richiedente sarà rilasciata una specifica ricevuta di avvenuta presentazione della Domanda di sostegno.

Ulteriori disposizioni di dettaglio riguardanti la presentazione delle Domande di sostegno sono contenute nelle disposizioni operative emanate da AGEA.

Art. 12.
Termini per la sottoscrizione delle polizze o certificati di polizza per le polizze collettive

Ai fini dell'ammissibilità a contributo ai sensi del presente Avviso pubblico, le polizze assicurative singole ed i certificati per le polizze collettive devono essere stati sottoscritti entro le seguenti date, definite dal Piano assicurativo agricolo nazionale (PAAN 2017) approvato con decreto ministeriale n. 31979 del 30 dicembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 38 del 15 febbraio 2017 e successive modificazioni e integrazioni:

a) per le colture a ciclo autunno primaverile, entro il 31 maggio 2017;

b) per le colture permanenti, entro il 31 maggio 2017;

c) per le colture a ciclo primaverile, entro il 31 maggio 2017;

d) per le colture a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate, entro il 15 luglio 2017;

e) per le colture a ciclo autunno invernale e per le colture vivaistiche, entro il 31 ottobre 2017.

f) per le colture che appartengono ai gruppi di cui alle lettere *c)* e *d)* seminate o trapiantate successivamente alle scadenze indicate, entro la scadenza successiva determinata rispetto alla data di inizio coltivazione (semina o trapianto) risultante dal piano di coltivazione contenuto nel Fascicolo aziendale.

L'allegato M17.1-5 riporta la tabella di corrispondenza tra i cicli colturali di cui ai punti precedenti e le colture ammesse a sostegno elencate all'allegato M17.1-3.

Art. 13.
Istruttoria delle Domande di sostegno

Conformemente a quanto indicato dal reg. (UE) n. 809/2014, con particolare riferimento all'art. 48, tutte le Domande di sostegno presentate sono sottoposte a controlli amministrativi atti a verificare il possesso dei requisiti necessari per la concessione del contributo. Tali controlli coprono tutti gli elementi che è possibile e appropriato verificare mediante controlli amministrativi. In particolare, vengono effettuate verifiche in ordine:

a) alla ricevibilità delle domande.

La verifica di ricevibilità della domanda comprende la completezza formale e documentale della stessa e include il rispetto dei termini temporali di presentazione della domanda di cui all'art. 11. Il mancato soddisfacimento dei suddetti requisiti comporta la non ricevibilità della Domanda di sostegno;

b) al possesso dei requisiti di ammissibilità sia soggettivi che oggettivi, di cui agli artt. 3, 4, 5 e 6 del presente Avviso, nonché alla verifica del rispetto degli altri obblighi applicabili stabiliti dalla normativa unionale e/o nazionale.

In fase istruttoria vengono sottoposti a verifica amministrativa gli elementi comprovanti il possesso dei requisiti di ammissibilità. Il mancato soddisfacimento dei suddetti requisiti comporta l'inammissibilità a contributo della Domanda di sostegno;

c) alla determinazione dell'importo ammissibile a contributo.

La spesa premi ammissibile a contributo è pari al minor valore risultante dal confronto tra la spesa premi risultante dal certificato di polizza e la spesa premi ottenuta applicando i parametri contributivi calcolati in SGR, secondo le specifiche tecniche riportate nell'allegato n. 3 del Piano assicurativo agricolo nazionale 2017 di cui al decreto ministeriale n. 31979 del 30 dicembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 38 del 15 febbraio 2017, e successive modificazioni e integrazioni.

I criteri di calcolo per la determinazione dei parametri contributivi sono stati approvati con il citato decreto ministeriale n. 31979 del 30 dicembre 2016 e, con riferimento all'uva da vino, con decreto dell'Autorità di gestione n. 26172 del 12 ottobre 2017 (Approvazione procedura di calcolo e determinazione dei parametri contributivi uva da vino 2017). Sulla base delle disposizioni contenute nel PAAN 2017, con successivo provvedimento si procederà all'approvazione della procedura di calcolo dei parametri contributivi per i prodotti vegetali diversi dall'uva da vino e alla relativa determinazione. I suddetti parametri contributivi costituiscono la base informativa per la verifica della ragionevolezza dei costi dichiarati dai beneficiari nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 48, par. 2, lettera *e)*, del reg. (UE) n. 809/2014.

Nell'ambito dei controlli istruttori propedeutici alla determinazione della spesa ammissibile sono effettuate le verifiche di congruenza fra i dati della polizza/certificato e i dati del PAI, effettuando in caso di difformità la rideterminazione:

delle quantità assicurate nei limiti fissati nel PAI;

dei prezzi entro i massimali definiti nei seguenti provvedimenti:

1) decreto ministeriale n. 31908 del 29 dicembre 2016, recante individuazione dei prezzi unitari massimi delle produzioni agricole, delle strutture aziendali, dei costi di smaltimento delle carcasse animali applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2017;

2) decreto ministeriale n. 10789 del 28 marzo 2017, recante individuazione dei prezzi unitari massimi delle produzioni agricole applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2017. Integrazione decreto 29 dicembre 2016;

3) decreto ministeriale n. 15125 del 31 maggio 2017, di integrazione dei decreti 28 marzo 2017 e 29 dicembre 2016;

4) decreto ministeriale n. 26232 del 12 ottobre 2017, di modifica dei decreti 29 dicembre 2016 e 31 maggio 2017.

delle superfici nel rispetto del valore del fascicolo aziendale.

La tipologia dei controlli effettuati e l'esito degli stessi sono registrati in lista apposita di controllo (check list). I controlli sono effettuati dall'Organismo pagatore AGEA. Ai richiedenti che hanno presentato Domanda di sostegno, AGEA comunica, conformemente al successivo art. 19, le modalità per visualizzare, in ambito SIAN, l'esito dell'istruttoria.

In caso di esito positivo della istruttoria la comunicazione avverrà esclusivamente mediante pubblicazione su sito internet del MIPAAF e mediante portale SIAN.

In caso di istruttoria che determini la non ammissibilità totale della domanda o in caso di riduzione proporzionale dell'importo richiesto (riproporzionamento sulla base della rideterminazione di quantità/prezzo/superficie), ai sensi dell'art. 10-*bis* della legge n. 241/1990 e successive modifiche il richiedente può presentare istanza di riesame secondo le modalità indicate al paragrafo successivo.

In caso di mancato recapito della comunicazione via PEC, sarà pubblicato sul sito internet del MIPAAF e sul portale SIAN l'elenco delle domande interessate, con indicazione delle modalità operative per la consultazione della comunicazione ai soggetti destinatari.

13.1 Modalità di presentazione istanza di riesame.

Entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione della comunicazione via PEC delle modalità di visualizzazione delle risultanze istruttorie, ovvero dalla pubblicazione sul sito internet del MIPAAF e sul portale SIAN dell'elenco delle domande interessate dal mancato recapito, il richiedente può presentare istanza di riesame esclusivamente, pena la non ricevibilità, tramite i servizi telematici messi a disposizione da AGEA, secondo le medesime modalità indicate nel precedente art. 11.

Disposizioni di dettaglio riguardanti la presentazione delle istanze di riesame sono contenute nelle disposizioni operative emanate da AGEA.

Se il richiedente non si avvale di tale possibilità, l'istruttoria assume carattere definitivo salvo le possibilità di ricorso previste dalla vigente normativa.

Entro 10 giorni dalla data di ricezione dell'istanza di riesame, AGEA comunica, conformemente al successivo art. 19, le modalità per visualizzare, in ambito SIAN, l'esito dell'istruttoria che assume carattere definitivo salvo le possibilità di ricorso previste dalla vigente normativa.

13.2 Approvazione delle domande e concessione del contributo

Gli esiti istruttori dei controlli svolti, compresi gli esiti derivanti dalle attività di riesame, sono comunicati formalmente all'Autorità di gestione del PSRN (AdG) dall'Organismo pagatore AGEA. L'AdG con proprio atto provvede ad approvare l'elenco dei beneficiari e delle Domande di sostegno ammesse a finanziamento, comprensivo dell'indicazione della spesa ammessa a contributo e del contributo concesso. L'atto di approvazione è pubblicato sul sito internet del MIPAAF e reso disponibile in ambito SIAN.

L'approvazione delle Domande di sostegno è condizionata alla registrazione del provvedimento di approvazione del presente Avviso da parte degli organi di controllo.

Art. 14.
Presentazione delle Domande di pagamento

In seguito al provvedimento di concessione emesso dall'Autorità di gestione e successivamente al pagamento della polizza o del certificato di polizza nel caso di polizze collettive, il beneficiario, al fine di ottenere il pagamento del contributo pubblico, presenta entro e non oltre il termine del 30 settembre 2018, apposita Domanda di pagamento all'Organismo pagatore AGEA, nei limiti dell'importo definito nel provvedimento di concessione. Tale domanda è presentata esclusivamente tramite i servizi di presentazione telematica a disposizione dall'OP AGEA, secondo una delle seguenti modalità:

a. direttamente sul sito www.agea.gov.it sottoscrivendo l'atto tramite firma digitale o firma elettronica mediante codice OTP, per le aziende agricole che hanno registrato la propria anagrafica sul portale AGEA (utenti qualificati);

b. in modalità assistita sul Portale SIAN www.sian.it per le aziende agricole che hanno conferito mandato a un Centro autorizzato di assistenza agricola (CAA) accreditato dall'OP AGEA;

Per il punto b, oltre alla modalità standard di presentazione dei documenti, che prevede la firma autografa del produttore sul modello cartaceo, l'interessato che ha registrato la propria anagrafica sul sito AGEA www.agea.gov.it in qualità di «utente qualificato», può sottoscrivere la documentazione da presentare con firma elettronica, mediante codice OTP.

La Domanda di pagamento, è compilata conformemente al modello definito dall'Organismo pagatore AGEA ed alla stessa deve essere allegato quanto segue:

la documentazione attestante la spesa sostenuta opportunamente quietanzata. In caso di polizze individuali il pagamento del premio deve essere comprovato dal beneficiario che allega la quietanza rilasciata dalla compagnia assicuratrice. In caso di polizze collettive il pagamento è dimostrato dalla quietanza del premio complessivo riferita alla polizza-convenzione rilasciata dalla compagnia di assicurazione all'Organismo collettivo, unitamente ad una distinta con l'importo suddiviso per i singoli certificati di polizza. In quest'ultimo caso il beneficiario non può presentare la Domanda di pagamento prima che l'Organismo di difesa cui aderisce abbia trasmesso ad SGR la copia della quietanza sopra indicata e la documentazione attestante la tracciabilità dei pagamenti alle compagnie assicurative di cui al punto successivo. A tal fine, il richiedente deve verificare con il CAA che l'Organismo collettivo cui aderisce abbia provveduto ad informatizzare i dati relativi alla quietanza del premio complessivo riferito alla polizza convenzione rilasciata dalla compagnia di assicurazione. Il termine ultimo di tale procedimento di informatizzazione delle polizze è fissato entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente Avviso;

la documentazione attestante la tracciabilità dei pagamenti alle compagnie assicurative, come di seguito indicato per ciascuna modalità di pagamento ammessa:

Bonifico o ricevuta bancaria (Riba): deve essere prodotta la ricevuta del bonifico eseguito, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata al pertinente documento di spesa. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite «home banking», il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita;

Assegno: tale modalità può essere accettata, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura «non trasferibile» e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento;

Carta di credito e/o bancomat: tale modalità, può essere accettata, purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate;

Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale: tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della rice-

vuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. La causale deve contenere il riferimento al numero di polizza agevolata o al numero di certificato di polizza per le polizze collettive;

Vaglia postale: tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. La causale deve contenere il riferimento al numero di polizza agevolata o al numero di certificato di polizza per le polizze collettive;

Il pagamento in contanti non è consentito.

I documenti suddetti sono acquisiti in forma elettronica al momento della presentazione della domanda. Al richiedente sarà rilasciata una specifica ricevuta di presentazione e copia della domanda stessa.

Eventuali ulteriori disposizioni di dettaglio riguardanti la presentazione delle Domande di pagamento sono contenute nelle disposizioni operative emanate dall'Organismo pagatore AGEA.

Art. 15.
Istruttoria delle Domande di pagamento

L'istruttoria relativa alla Domanda di pagamento viene effettuata da AGEA Organismo pagatore e prevede:

a) controlli amministrativi;

b) controlli in loco, per le domande selezionate a campione;

c) controlli ex post, per le domande selezionate a campione e solo nel caso di polizze collettive;

a) Controlli amministrativi;

Nell'ambito dei controlli amministrativi vengono effettuate le verifiche, su tutte le Domande di pagamento presentate, in ordine:

alla ricevibilità delle domande stesse, inclusa la validità della certificazione antimafia ove previsto;

alla conformità della polizza/certificato di polizza stipulata con quella presentata e accolta con la Domanda di sostegno;

ai costi sostenuti ed ai pagamenti effettuati;

alla presenza di doppi finanziamenti irregolari ottenuti da altri regimi nazionali, unionali o regimi assicurativi privati non agevolati da contributo pubblico.

b) Controlli in loco, per le domande selezionate a campione

I controlli in loco sono effettuati su un campione pari ad almeno il 5% della spesa che deve essere pagata dall'Organismo pagatore, determinata in seguito ai controlli amministrativi delle Domande di pagamento, nell'anno civile dall'Organismo pagatore AGEA. La selezione del campione sarà effettuata in base ad un'analisi dei rischi inerenti le Domande di pagamento ed in base ad un fattore casuale.

Attraverso i controlli in loco sarà verificata la conformità delle operazioni realizzate dai beneficiari con la normativa applicabile inclusi i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi relativi alle condizioni di concessione del sostegno. Tali controlli, altresì, verificano l'esattezza dei dati dichiarati dai beneficiari, raffrontandoli con i documenti giustificativi.

I controlli in loco comprendono una visita presso l'azienda del beneficiario e sono effettuati alla presenza dello stesso o, in subordine, di un suo delegato munito di delega scritta.

In caso di esito positivo della istruttoria la comunicazione ai beneficiari avviene esclusivamente tramite portale SIAN. In caso di esito non positivo dell'istruttoria l'organismo istruttore comunica, conformemente al successivo art. 19, le modalità per visualizzare, in ambito SIAN, l'esito dell'istruttoria. Il beneficiario può presentare richiesta di riesame degli esiti dell'istruttoria della Domanda di pagamento (- *a)* controlli amministrativi e - *b)* controlli in loco) entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione degli stessi secondo le modalità descritte nell'art. 13, par. 1, «Modalità di presentazione istanza di riesame».

Sulla base degli esiti istruttori amministrativi ed in loco delle Domande di pagamento, compresi gli esiti derivanti dalle attività di riesame e fatto salvo il rispetto delle ulteriori condizioni per il pagamento di contributi pubblici stabilite dalla normativa nazionale e unionale, l'Organismo pagatore con proprio atto provvede ad approvare l'elenco dei pagamenti e a darne comunicazione ai singoli beneficiari tramite posta elettronica certificata o attraverso il portale SIAN con modalità opportunamente pubblicizzate. Ai titolari delle domande valutate con esito negativo viene notificata la declaratoria di non ammissibilità della spesa secondo le medesime modalità.

c) Controlli ex post, per le domande selezionate a campione e solo nel caso di polizze collettive

Il controllo ex post è finalizzato a verificare, nel caso di polizze collettive, il pagamento da parte del consorziato/beneficiario all'Organismo collettivo della quota del premio complessivo di propria pertinenza. Tali controlli ex post coprono, per ogni anno civile, almeno l'1% della spesa ancora subordinata all'impegno di mantenimento della documentazione di cui all'art. 7, ultimo capoverso, e per le quali è stato pagato il contributo pubblico. Sono considerati solo i controlli svolti entro la fine dell'anno civile in questione. La selezione del campione sarà effettuata in base ad un'analisi dei rischi ed in base ad un fattore casuale. L'Organismo istruttore, entro 15 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione delle liste di controllo (check list), comunica ai beneficiari, a mezzo posta elettronica certificata o attraverso il portale SIAN con modalità opportunamente pubblicizzate, l'esito dei controlli ex post.

Nel caso di istruttoria negativa risultante dal controllo ex post viene comunicata l'entità del recupero finanziario a cui viene sottoposto il beneficiario con eventuali sanzioni.

Il beneficiario può presentare richiesta di riesame degli esiti dell'istruttoria entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione degli stessi secondo le modalità descritte nell'art. 13, par. 1, «Modalità di presentazione istanza di riesame».

Eventuali ulteriori disposizioni operative sono definite dall'Organismo pagatore AGEA con proprio provvedimento.

Art. 16.
Modifiche, integrazioni, ritiro e correzione degli errori palesi delle Domande di sostegno e di pagamento

1. Ritiro delle domande

Ai sensi dell'art. 3 del reg. (UE) n. 809/2014, le Domande di sostegno e di pagamento possono essere ritirate, in tutto e in parte, in qualsiasi momento. Tale ritiro è registrato dall'Organismo pagatore AGEA tramite le apposite funzionalità in ambito SIAN. Tuttavia se l'autorità competente ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nella Domanda di sostegno o di pagamento o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da tale controllo emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri.

Il ritiro della domanda riporta i beneficiari nella situazione in cui si trovavano prima della presentazione dei documenti in questione o parte di essi.

Le modalità operative per il ritiro delle Domande di sostegno/pagamento e di altre dichiarazioni e documentazione, ai sensi dell'art. 3 del reg. (UE) n. 809/2014, sono definite dall'Organismo pagatore AGEA con proprio provvedimento.

2. Correzione degli errori palesi

Ai sensi dell'art. 4 del reg. (UE) n. 809/2014 (correzioni e adeguamento di errori palesi), le Domande di sostegno e di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti dall'Organismo pagatore AGEA sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.

L'errore può essere considerato palese solo se può essere individuato agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nella domanda stessa.

In caso di individuazione e accettazione dell'errore palese, l'Organismo pagatore AGEA determina la ricevibilità della comunicazione dell'errore palese commesso sulla Domanda di sostegno e/o pagamento.

Per le Domande di pagamento estratte per il controllo in loco, le modifiche possono essere valutate ed eventualmente autorizzate solo dopo il completamento delle attività di controllo e in ogni caso non sono

accettati errori palesi che rendano incompleti o incoerenti i risultati dell'accertamento svolto in fase di controllo in loco.

Le modalità operative per la comunicazione ai sensi dell'art. 4 del reg. (UE) n. 809/2014 dell'errore palese, sono definite dall'Organismo pagatore AGEA con proprio provvedimento.

3. Cessione di aziende

Ai sensi dell'art. 8 del reg. (UE) n. 809/2014, per cessione d'azienda si intende «la vendita, l'affitto o qualunque tipo analogo di transazione relativa alle unità di produzione considerate».

La cessione d'azienda nella sua totalità può avvenire:

A. Prima del temine ultimo di durata dell'operazione e dopo la presentazione della manifestazione di interesse. In tal caso il sostegno può essere concesso ed erogato, in relazione all'azienda ceduta, al cessionario qualora:

a) il cessionario provveda ad informare l'autorità competente dell'avvenuta cessione in Domanda di sostegno e a chiedere la concessione del sostegno allegando alla domanda oltre la documentazione probante l'avvenuta cessione anche la presentazione di richiesta di subentro alla manifestazione di interesse ed il PAI «volturato». A tale scopo il cessionario deve preventivamente aggiornare il fascicolo aziendale;

b) il cessionario presenti la Domanda di pagamento e tutti i documenti giustificativi richiesti dal presente Avviso;

c) siano soddisfatte tutte le condizioni per la concessione/pagamento del sostegno di cui al presente Avviso;

d) il cessionario abbia volturato la contraenza della polizza/certificato e, in caso di pagamento del premio successivo alla cessione, abbia pagato il premio.

Ai sensi dell'art. 8, comma 4, del reg. (UE) n. 809/2014, successivamente alla comunicazione all'autorità competente della cessione dell'azienda e della presentazione della richiesta di sostegno da parte del cessionario:

i. tutti i diritti e gli obblighi del cedente, risultanti dal legame giuridico tra il cedente e l'autorità competente per effetto della manifestazione di interesse sono conferiti al cessionario;

ii. tutte le operazioni necessarie per la concessione e, se del caso, per il pagamento del sostegno e tutte le dichiarazioni effettuate dal cedente prima della cessione sono attribuite al cessionario ai fini dell'applicazione delle pertinenti norme dell'Unione europea e nazionali;

iii. l'azienda ceduta è considerata, nel caso in cui il cessionario percepisca altri contributi pubblici ai sensi del presente Avviso, alla stregua di un'azienda distinta per quanto riguarda l'anno di domanda in questione.

B. Successivamente al termine ultimo di durata dell'operazione e dopo la presentazione della manifestazione di interesse.

Il sostegno può essere erogato al cedente e nessun aiuto sarà dovuto al cessionario, qualora il cedente presenti:

a) Domanda di sostegno, informando l'autorità competente dell'avvenuta cessione successivamente alla conclusione dell'operazione e che nulla è dovuto al cessionario;

b) Domanda di pagamento e tutti i documenti giustificativi richiesti dal presente Avviso;

c) siano soddisfatte tutte le condizioni per la concessione/pagamento del sostegno di cui al presente Avviso.

Di conseguenza, tutti i diritti ed obblighi sopra elencati di cui alla lett. *A)*, punti i., ii., iii., rimangono il capo al cedente.

C. A seguito di successione «mortis causa».

Qualora un'azienda venga ceduta nella sua totalità, a seguito di successione «mortis causa», dopo la presentazione della manifestazione di interesse ma prima della presentazione della Domanda di pagamento da parte del *de cuius*, il sostegno è concesso all'erede purché vengano adempiuti gli obblighi informativi previsti alla lett. *A)* punti *a)*, *b)*, *c)* e, se del caso, *d)*. Se la successione avviene dopo la presentazione della Domanda di sostegno, quanto riportato al punto *a)* deve intendersi riferito alla Domanda di pagamento. I controlli relativi agli atti amministrativi presentati dall'erede sono svolti avendo riguardo ai requisiti dell'azienda del *de cuius*; la verifica dei criteri di ammissibilità soggettivi, di cui all'art. 4, lett. *a)* e *b)*, è svolta con riferimento al *de cuius*. In caso di pluralità di eredi, questi devono delegare uno di loro alla presentazione degli atti amministrativi.

Di conseguenza, tutti i diritti ed obblighi suelencati di cui alla lett. *A)*, punti i., ii., iii., rimangono il capo all'erede.

Se il *de cuius* è deceduto dopo la presentazione della Domanda di pagamento, l'erede provvede alla presentazione di una comunicazione relativa all'avvenuta successione per attivare il pagamento della domanda del *de cuius* e percepire il relativo contributo. In caso di pluralità di eredi, questi devono delegare uno di loro alla presentazione degli atti amministrativi.

Le modalità attuative e operative per la comunicazione della cessione di aziende, nonché eventuali ulteriori disposizioni operative, sono definite dall'Organismo pagatore AGEA con proprio provvedimento.

Le modalità attuative per la gestione del Fascicolo aziendale sono definite da AGEA Coordinamento con proprio provvedimento.

Art. 17.
Riduzioni, esclusioni e sanzioni

Le modalità di applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni imputabili al mancato rispetto dei criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi a carico dei beneficiari e richiamati nel presente Avviso pubblico sono stabilite sulla base dei reg. (UE) n. 809/2014 e n. 640/2014 nonché del decreto ministeriale n. 2490 del 25 gennaio 2017, relativo alla «Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale».

Su tali basi, in conformità all'art. 35, par. 1, del reg. (UE) n. 640/2014 il sostegno richiesto in Domanda di pagamento è rifiutato o revocato integralmente se non sono rispettati i criteri di ammissibilità di cui agli artt. 3, 4, 5 e 6 del presente Avviso.

Ai sensi dell'art. 35, par. 2, del medesimo reg. (UE) n. 640/2014, il sostegno richiesto è invece rifiutato o revocato, integralmente o parzialmente, se non sono rispettati gli impegni o altri obblighi di cui all'art. 7 del presente Avviso. Nel decidere il tasso di rifiuto o revoca del sostegno a seguito dell'inadempienza agli impegni o altri obblighi si tiene conto della gravità, dell'entità, della durata e della ripetizione dell'inadempienza.

Alle riduzioni di cui al capoverso precedente può essere aggiunta una sanzione amministrativa per le fattispecie previste dall'art. 63 del reg. (UE) n. 809/2014.

Le modalità di calcolo delle suddette riduzioni, esclusioni e sanzioni sono stabilite nell'allegato M17. 1-6 del presente Avviso, ai sensi del decreto n. 20423 del 17 luglio 2017.

Art. 18.
Condizioni specifiche per il settore vitivinicolo

Le domande di aiuto presentate nell'ambito del Programma nazionale di sostegno del settore vitivinicolo che non hanno trovato copertura finanziaria attraverso tale strumento, a causa dell'esaurimento delle risorse FEAGA disponibili, si intendono presentate come Domande di sostegno ai sensi del presente Avviso. Possono presentare Domanda di sostegno anche coloro che, avendo sottoscritto polizze agevolate a copertura dei rischi sull'uva da vino previa sottoscrizione della Manifestazione di interesse, non hanno presentato Domanda di aiuto nell'ambito del programma nazionale di sostegno del settore vitivinicolo. Ai fini della ricevibilità delle stesse, i richiedenti sono tenuti ad apportare le eventuali integrazioni richieste dall'Organismo pagatore AGEA con proprio provvedimento. Alle sopracitate Domande di sostegno del settore vitivinicolo, nonché alle relative Domande di pagamento, si applicano tutte le disposizioni di cui al presente Avviso.

Art. 19.
Modalità di gestione della comunicazione con il Beneficiario

Gli indirizzi dei beneficiari sono tratti da quanto indicato dagli stessi nel proprio fascicolo aziendale, mentre l'indirizzo delle autorità competenti alle quali i beneficiari sono tenuti a rivolgersi sono i seguenti:

Autorità di gestione: via XX Settembre n. 20 00187 Roma, tel. 06-46651, sito web: www.politicheagricole.it

PEC: cosvir6@pec.politicheagricole.gov.it

Organismo pagatore AGEA: via Palestro n. 81 - 00185 Roma, tel. 06-494991, sito web: www.agea.gov.it

PEC: protocollo@pec.agea.gov.it

Tutte le comunicazioni tra i beneficiari e le autorità competenti per la gestione ed il controllo delle Domande di sostegno e pagamento avverranno attraverso posta elettronica certificata.

In caso di mancato recapito della comunicazione via PEC, sarà pubblicato sul sito internet del MIPAAF e sul portale SIAN l'elenco delle domande interessate, con indicazione delle modalità operative per la consultazione della comunicazione ai soggetti destinatari.

Art. 20.
Modalità di calcolo ed erogazione del contributo

La misura del contributo pubblico è pari al 65% della spesa ammessa in seguito all'istruttoria delle Domande di pagamento, di cui all'art. 15 del presente Avviso.

Il contributo viene erogato al beneficiario tramite bonifico sulle coordinate bancarie indicate dallo stesso all'atto di presentazione della Domanda di sostegno.

Art. 21.
Disposizioni finanziarie

Per l'attuazione del presente Avviso è assegnato un importo complessivo di risorse in termini di spesa pubblica pari a 250 milioni di euro, di cui 112,5 milioni di quota FEASR e 137,5 milioni di quota di cofinanziamento nazionale.

Art. 22.
Norme di rinvio

Ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241 successive modificazioni e integrazioni, la data di avvio dei procedimenti, la loro durata ed i responsabili degli stessi sono individuati secondo la tabella pubblicata nel sito web del MIPAAF i cui contenuti sono indicati all'art. 8, comma 2, della citata legge.

Si precisa che, i termini indicati nella suddetta tabella, devono intendersi puramente indicativi in quanto strettamente correlati al numero delle domande che verranno presentate, alla loro distribuzione temporale, alle risorse umane e strumentali che verranno messe a disposizione per la definizione dei procedimenti.

Ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 8, comma 3, della legge n. 241/1990, per cui dato il numero elevato dei destinatari non sia possibile la comunicazione personale, l'Amministrazione adempie a tali obblighi provvedendo a rendere noti gli elementi della comunicazione di avvio del procedimento mediante la pubblicazione sul sito della suddetta tabella.

Al fine di evitare l'accrescimento del contenzioso e consentire il raffreddamento dei conflitti, avverso le decisioni assunte nei confronti dei beneficiari che aderiscono al presente Avviso è ammesso ricorso in opposizione all'autorità che ha adottato il provvedimento per chiedere l'eventuale applicazione dell'istituto dell'autotutela ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1199/71 modificato con legge n. 69/2009.

In tutti i casi è fatto salvo il ricorso giurisdizionale nei termini di legge.

Per quanto non previsto nel presente Avviso si fa rinvio alla relativa normativa unionale e nazionale pertinente.

Art. 23.
Informativa sul trattamento dei dati personali

I dati forniti saranno trattati in conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati personali».

Titolare del trattamento è l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) in qualità di delegato dal MIPAAF al trattamento delle Domande di sostegno e nel suo ruolo di Organismo pagatore titolare del trattamento delle Domande di pagamento.

La sede di AGEA è in via Palestro n. 81, 00187 Roma.

Il sito web istituzionale dell'Agenzia è il seguente: www.agea.gov.it

ALLEGATI

M17.1-1 Elenco Rischi assicurabili

M17.1-2 Combinazioni rischi assicurabili

M17.1-3 Produzioni e tipologie assicurabili

M17.1-4 Modello Domanda di sostegno

M17.1-5 Tabella di corrispondenza tra cicli colturali e elenco colture

M17.1-6 Sanzioni amministrative applicabili alla sottomisura 17.1 (riduzioni e sanzioni)

Allegato M17.1- 1

Rischi assicurabili (Criterio di ammissibilità A.2.2.4)

1 RISCHI ASSICURABILI A CARICO DELLE PRODUZIONI VEGETALI

1.1 – AVVERSITÀ CATASTROFALI

ALLUVIONE
SICCITA’
GELO E BRINA

1.2. ALTRE AVVERSITÀ

1.2.1 AVVERSITÀ DI FREQUENZA

ECCESSO DI NEVE
ECCESSO DI PIOGGIA
GRANDINE
VENTI FORTI

1.2.2 AVVERSITÀ ACCESSORIE

COLPO DI SOLE E VENTO CALDO
SBALZI TERMICI

1.3 FITOPATIE ASSICURABILI A CARICO DELLE PRODUZIONI VEGETALI

ALTERNARIA
ANTRACNOSI
ASPERGILLUS FLAVUS, ASPERGILLUS PARASITICUS
BATTERIOSI
BOTRITE
CANCRO BATTERICO DELLE POMACEE
CARBONE
COLPO DI FUOCO BATTERICO (erwinia amylovora)

CORINEO
VIROSI
FLAVESCENZA DORATA
FUSARIOSI
MAL DEL PIEDE
RUGGINI
SEPTORIOSI
MAL DELL' ESCA
OIDIO
MAL DELL'INCHIOSTRO
MARCIUME BRUNO
MARCIUME RADICALE
TICCHIOLATURA
PERONOSPORA
VAIOLATURA DELLE DRUPACEE (Sharka)
SCOPAZZI DEL MELO (apple proliferation phytoplasma)

1.4 INFESTAZIONI PARASSITARIE A CARICO DI PRODUZIONI VEGETALI

CINIPIDE DEL CASTAGNO
DIABROTICA
PUNTERUOLO ROSSO DELLE PALME
TIGNOLE DEL POMODORO
TARLO ASIATICO (anoplophora spp)
MOSCERINO DEI PICCOLI FRUTTI (Drosophila Suzukii)

Allegato M17.1-2

Combinazioni di rischi assicurabili (Criterio di ammissibilità A.2.2.5)

1. Le coperture assicurative che coprono la mancata resa (quantitativa o quanti/qualitativa) delle produzioni vegetali possono avere le seguenti combinazioni:

a) polizze che coprono l'insieme delle avversità elencate all'allegato M17.1- 1, punti 1.1, 1.2 (avversità catastrofali + avversità di frequenza + avversità accessorie);

b) polizze che coprono l'insieme delle avversità elencate all'allegato M17.1-**1**, punto 1.1 (avversità catastrofali) e almeno 1 al punto 1.2.1 (avversità di frequenza);

c) polizze che coprono almeno 3 delle avversità elencate all'allegato M17.1-l, punto 1.2 (avversità di frequenza e avversità accessorie);

d) polizze che coprono l'insieme delle avversità elencate all'allegato M17.1-**1**, punto 1.1 (Avversità catastrofali);

e) Polizze sperimentali.

2. Con le stesse polizze che assicurano le avversità atmosferiche con soglia di danno sulle colture possono essere assicurati anche i danni da fitopatie e attacchi parassitari elencati all'allegato M17.1-**1** punti 1.3 e 1.4, purché siano conformi alle disposizioni di cui all'art. 26 del Reg. (UE) n. 702/2014, all'art. 37 del Reg. (UE) n. 1305/2013 e, limitatamente all'uva da vino, anche all'art. 49 del Reg. (UE) n. 1308/2013.

Allegato M17.1-3

Elenco produzioni vegetali assicurabili (Criterio di ammissibilità A.2.3.1)

1) Produzioni vegetali assicurabili

CEREALI	LATTUGHE E INDIVIE	PRATI E PRATI PASCOLO
AVENA	MELANZANE	**COLTURE INDUSTRIALI**
FARRO	MELONI	ARBOREE DA BIOMASSA
FRUMENTO	PEPERONI	BARBABIETOLA
GRANO SARACENO	POMODORI	PATATE
MAIS	PORRO	PIOPPO
MIGLIO	RADICCHIO/CICORIA	TABACCO
ORZO	RAVANELLO	SUGHERETE
RISO	RUCOLA	**TESSILI**
SEGALE	SCALOGNO	CANAPA
SORGO	SEDANO	LINO
TRITICALE	SPINACI	**POMACEE**
OLEAGINOSE	ZUCCA	MELE
COLZA	ZUCCHINE	PERE
SENAPE BIANCA	**LEGUMINOSE**	**DRUPACEE**
GIRASOLE	ARACHIDI	ALBICOCCHE
SOIA	CECI	CILIEGE
ORTICOLE	CICERCHIE	NETTARINE
AGRETTO	FAGIOLI	PESCHE
AGLIO	FAGIOLINI	SUSINE
ASPARAGO	FAVE	**AGRUMI**
BARBABIETOLA ROSSA	Segue **LEGUMINOSE**	ARANCE
BIETOLA DA COSTA	LENTICCHIE	BERGAMOTTO
BROCCOLI	LUPINI	CEDRO
CARCIOFI	PISELLI	KUMQUAT
CARDO	**FORAGGERE**	LIMONI
CAROTA	ERBA MEDICA	MANDARANCE
CAVOLFIORE	ERBAI	MANDARINI
CAVOLO	FAVINO	POMPELMI
CETRIOLI	LOIETTO	SATSUMA
CIPOLLE	LUPINELLA	**OLIVICOLE**
COCOMERI	SULLA	OLIVE DA OLIO
CRESCIONE	TRIFOGLIO	OLIVE DA TAVOLA
FINOCCHI	VECCIA	**VITICOLE**
FRAGOLE	FORAGGERE DA SEME	UVA DA TAVOLA
UVA DA VINO	ANICE	PRODUZIONI protette da impianti antibrina
FRUTTICOLE VARIE	Arbusti	
ACTINIDIA	Piante da fiore	PRODUZIONI DA SEME
CACHI	Palme	GOJI
CASTAGNE	Rampicanti	FUNGHI COLTIVATI
FICHI	Siepi	QUINOA
FICHI D'INDIA	Alberi	BAMBÙ
Segue **FRUTTICOLE VARIE**	ornamentali sempreverdi	TAPPETO ERBOSO
GELSO	Alberi ornamentali caducifoglie	CRISANTEMO DA SEME
LAMPONI	Rosai	
MIRTILLI	Altre ornamentali	
MORE	**VIVAI DI PIANTE**	

NESPOLO DEL GIAPPONE MANGO RIBES UVA SPINA ALTRE FRUTTICOLE **FRUTTA IN GUSCIO** MANDORLE NOCCIOLE NOCI PISTACCHIO **ORNAMENTALI** FLORICOLE FRONDE ORNAMENTALI **VIVAI ARBOREE E ERBACEE** VIVAI PIANTE ARBOREE DA FRUTTO PIANTE DI VITI PORTAINNESTO VIVAI DI VITI VIVAI DI PIANTE DA ORTO VIVAI DI PIANTE DI FRAGOLA **VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO**	**ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO** Siepi Alberi ornamentali sempreverdi Alberi ornamentali caducifoglie Altre ornamentali VIVAI DI PIANTE INDUSTRIALI VIVAI DI PIANTE FORESTALI **PIANTE AROMATICHE** BASILICO CORIANDOLO PEPERONCINO PREZZEMOLO ANETO BORRAGINE LUPPOLO CAPPERO ALTRE AROMATICHE **ALTRE COLTURE** MIRTO ROSA CANINA ZAFFERANO PIANTE OFFICINALI PRODUZIONI sotto serre e tunnels PRODUZIONI protette da reti antigrandine	

Allegato M 17.1-4

REGOLAMENTO (UE) n. 1305/2013
DOMANDA DI SOSTEGNO - PSRN 2014-2020
CAMPAGNA 2017
Domanda di sostegno per l'accesso ai benefici del Programma Nazionale di Sviluppo Rurale 2014-2020
Misura 17 - Gestione dei rischi - Sottomisura 17.1 Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante

Avviso pubblico recante disposizioni per la concessione del sostegno pubblicato su GU XXX.
Colture vegetali Annualità 2017

AUTORITA' DI GESTIONE
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

ORGANISMO PAGATORE
AGEA - AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

COMPILATO PER IL TRAMITE DI
CODICE CAA SIGLA PROVINCIA PROGR. UFFICIO OPERATORE

DOMANDA: INIZIALE ☐ DI MODIFICA ☐ In modifica della domanda numero:

BANDO:

SPAZIO RISERVATO AL CODICE A BARRE

CODICE A BARRE
65390000000

NUMERO IN CHIARO
65390000000

QUADRO A - AZIENDA

SEZIONE I - DATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO

CUAA (CODICE FISCALE)

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

NOME

DATA DI NASCITA (GGMMAAAA) SESSO M F COMUNE DI NASCITA PROVINCIA

INDIRIZZO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) @ NUMERO TELEFONO

RESIDENZA O SEDE LEGALE
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO NUMERO TELEFONO
CODICE ISTAT (Comune Provincia) COMUNE PROVINCIA CAP

RAPPRESENTANTE LEGALE
CUAA (CODICE FISCALE)
COGNOME NOME
DATA DI NASCITA (GGMMAAAA) SESSO M F COMUNE DI NASCITA PROVINCIA

QUADRO B - RIFERIMENTI

SEZIONE I - RIFERIMENTI AL FASCICOLO AZIENDALE

USI DEL SUOLO E SUPERFICI CONDOTTE ALLA DATA ORGANISMO PAGATORE COMPETENTE PER IL FASCICOLO

SEZIONE II - RIFERIMENTI AL PIANO ASSICURATIVO INDIVIDUALE

DATA DI PRESENTAZIONE NUMERO IDENTIFICATIVO (Codice a barre)

SEZIONE III - RIFERIMENTI ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE/PAI

DATA DI PRESENTAZIONE NUMERO IDENTIFICATIVO (Codice a barre)

SEZIONE IV - EVENTUALE RIFERIMENTO ALLA DOMANDA OCM VINO

DATA DI PRESENTAZIONE NUMERO IDENTIFICATIVO (Codice a barre)

RIGA RISERVATA AGLI ESTREMI DEL RILASCIO (PROTOCOLLO, DATA E CODICE OTP), IMPOSTATA SOLO PER RILASCIO CON OTP

CUAA (CODICE FISCALE)	COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE	NUMERO DOMANDA
		65390000000

QUADRO C - IMPEGNI E SOTTOSCRIZIONE

Il sottoscritto :

ai sensi dell'Avviso pubblico recante disposizioni per la concessione del sostegno pubblico per le colture vegetali - Annualità 2017, **chiede** di essere ammesso al sostegno previsto dalla misura 17, sottomisura 17.1 di cui al Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 2014-2020;
A tal fine **dichiara**:

- di essere in possesso, dalla data di presentazione della MI e per tutta la durata dell'operazione, di tutti i requisiti richiesti dal Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 2014-2020 e dall'avviso pubblico per accedere alla predetta sottomisura, con particolare riferimento ai requisiti di ammissibilità soggettivi di cui agli articoli 3 e 4;
- che l'operazione per la quale è richiesto il sostegno, di cui alla presente domanda, rispetta tutti i requisiti richiesti dal PSRN e dall'avviso pubblico con particolare riferimento ai criteri di ammissibilità delle polizze/certificati di polizze di cui all'articolo 6 e agli impegni ed altri obblighi di cui all'articolo 7;
- che per la realizzazione degli interventi di cui alla presente domanda di sostegno non ha ottenuto contributi a valere su altre misure dei PSR 2014/2020 (fondo FEASR) o da altri fondi SIE o nazionali;
- che per la realizzazione degli interventi di cui alla presente domanda non ha ottenuto ne' richiesto, al medesimo titolo, contributi ad altri enti pubblici;
- che non sussistono nei confronti propri cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui all'art. 67, comma 1, lettere da a) a g), commi da 2 a 7 e all'art.76, comma 8, del D.Lgs. n. 159/2011 e successive modifiche;

Dichiara, inoltre:

- di essere a conoscenza delle disposizioni e norme, unionali e nazionali, che disciplinano la corresponsione degli aiuti richiesti con la presente domanda di sostegno e che disciplinano il settore dell'Assicurazione Agricola Agevolata;
- di essere pienamente a conoscenza del contenuto del Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 2014-2020 n. 2014IT06RDNP001 rev. 5.0, del contenuto del bando di adesione alla misura e degli obblighi specifici che assume a proprio carico con la presente domanda;
- di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall'inosservanza degli adempimenti precisati nel Programma di Sviluppo Rurale Nazionale e nell'avviso pubblico della sottomisura;
- di essere a conoscenza delle disposizioni previste dall'art.5 del DM 31979/2016 "Piano assicurativo agricolo nazionale 2017" in materia di determinazione della spesa premi ammissibile a contributo in base all'applicazione dei parametri contributivi, per ogni combinazione comune/prodotto/tipologia di polizza.
- di essere a conoscenza delle disposizioni previste dall'articolo 17 dell'avviso pubblico della sottomisura in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni;
- di essere a conoscenza delle disposizioni previste dal'art. 33 del decreto legislativo 228/2001 in materia di sospensione dei procedimenti di erogazione in caso di notizie circostanziate circa indebite percezioni di erogazioni;
- di essere a conoscenza delle disposizioni previste dalla legge 898/86 e successive modifiche e integrazioni riguardanti tra l'altro sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo;
- di disporre e poter esibire se richiesto in sede di controllo idonea documentazione comprovante: a) le produzioni annuali dichiarate nel Piano Assicurativo Individuale; b) la polizza/certificato sottoscritti in originale; c) la documentazione attestante il pagamento della quota di premio complessivo di propria competenza al consorzio di difesa nel caso di polizze collettive;
- di conservare tutta la documentazione citata al precedente punto per i cinque anni successivi alla data di pagamento del contributo pubblico;
- di essere a conoscenza che i propri dati personali potranno essere comunicati, per lo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali, agli organi ispettivi pubblici, unionali, nazionali e regionali , nonché pubblicati in ottemperanza agli obblighi di trasparenza stabiliti dalla vigente normativa;
- di essere consapevole che l'autorita' competente avra' accesso, in ogni momento e senza restrizioni, agli appezzamenti e agli impianti dell'azienda e alle sedi del richiedente per le attivita' di ispezione previste, nonche' a tutta la documentazione che riterra' necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli a pena di esclusione/revoca del sostegno richiesto;
- che la documentazione relativa ad acquisizioni, cessioni ed affitti di superfici è regolarmente registrata e l'autorità competente vi avrà accesso, in ogni momento e senza restrizioni per le attività di ispezione previste;
- di essere a conoscenza dei criteri di ammissibilità e degli altri obblighi definiti ai sensi della normativa unionale e riportati nel Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 2014-2020 relativi alla tipologia di intervento oggetto della presente domanda;
- di non essere sottoposto a pene detentive e/o misure accessorie interdittive o limitative della capacità giuridica e di agire fatta salva l'autorizzazione degli organi di vigilanza e/o tutori;
- di esonerare l'amministrazione nazionale e/o eventuali Enti o soggetti delegati da ogni responsabilità derivante dal pagamento del contributo richiesto, nei confronti di terzi aventi causa a qualsiasi titolo;
- l'approvazione delle domande di sostegno è condizionata alla registrazione del provvedimento di approvazione del presente avviso da parte degli organi di controllo;
- di essere consapevole che AdG, anche per il tramite di un suo delegato, in ottemperanza alla normativa comunitaria e nazionale in materia, effettuerà i controlli e determinerà l'importo della spesa ammissibile e del contributo concedibile;
- di essere a conoscenza che ogni comunicazione al sottoscritto sarà effettuata tramite la PEC indicata sulla domanda, ovvero sul sito internet del Mipaaf e sul sito di Agea, o attraverso il portale SIAN con modalità che sarà opportunamente pubblicizzata, ed, in particolare, che in caso di esito completamente positivo dell'istruttoria, la comunicazione avverrà solo mediante pubblicazione su sito internet del Mipaaf e mediante portale SIAN
- di essere a conoscenza che l'approvazione della domanda di sostegno è condizionata alla registrazione del provvedimento di approvazione dell'avviso pubblico da parte degli organi di controllo
- di essere consapevole che, per la domanda di sostegno ritenuta ammissibile, il pagamento avverrà solo dopo presentazione della domanda di pagamento ed esito positivo dei relativi controlli.

Si impegna inoltre :

- a consentire l'accesso in azienda e alla documentazione agli organi incaricati dei controlli, in ogni momento e senza restrizioni;
- a riprodurre o integrare la presente domanda, nonche' a fornire ogni altra eventuale documentazione necessaria, secondo quanto viene disposto dalla normativa unionale e nazionale concernente il sostegno allo sviluppo rurale e secondo quanto previsto dal PSRN 2014-2020 (versione 5.0);
- a comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato nella domanda, anche con riferimento all'indirizzo di posta elettronica certificata;
- a fornire, qualora richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione delle attività relative al PSRN 2014/2020 (versione 5.0).

Autorizza:

- il trattamento dei dati conferiti, inclusi eventuali dati personali di natura sensibile e/o giudiziaria, ottenuti anche tramite eventuali allegati e/o altra documentazione accessoria, per le finalità istituzionali contenute nell'Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Dlgs. 196/2003;
- altresì, la comunicazione dei dati conferiti ai soggetti elencati nella Informativa ed il trasferimento agli altri soggetti titolari e responsabili del trattamento;
- la comunicazione all'Organismo di difesa associato della avvenuta liquidazione da parte dell'Organismo pagatore dell'importo relativo al contributo spettante a fronte del certificato di adesione alla polizza collettiva.

Dichiara, inoltre, di essere consapevole che:

apponendo la firma nello spazio sottostante dichiara sotto la propria responsabilità che quanto esposto nella presente domanda, incluse le dichiarazioni riportate che si intendono qui integralmente assunte, risponde al vero e di essere a conoscenza delle norme penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii. per le affermazioni non rispondenti al vero anche in relazione alla mancata concessione, totale o parziale, del sostegno richiesto.

LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE

Fatto a: ______________________ il: ____________

NON COMPILARE IL RIQUADRO SOTTOSTANTE IN CASO DI DICHIARAZIONE SOTTOSCRITTA CON FIRMA DIGITALE

ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO: Tipo documento: ____________ N° ____________ Data ____________
(di cui si richiede fotocopia in allegato alla domanda)

IN FEDE ______________________
Firma del richiedente o del rappresentante legale

CUAA (CODICE FISCALE)	COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE	NUMERO DOMANDA
		65390000000

QUADRO D - ELENCO DI CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTE ED ATTESTAZIONE CAA

TIPO DI DOCUMENTO

Codice	Descrizione

CAA: UFFICIO:

OPERATORE :

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DEL CAA ATTESTA CHE:

1) Il produttore si è presentato presso questo ufficio ed è stato identificato;
2) il produttore ha firmato la domanda;
3) la domanda contiene gli allegati sopra elencati;
4) la domanda ed i relativi allegati sono stati archiviati presso questo ufficio.

Data: ________________ Firma dell'operatore di SEDE del CAA che ha curato la compilazione e la stampa della domanda ____________________

Il sottoscritto, in qualita' di responsabile di SEDE (o di responsabile di livello superiore) del CAA xxxxxxxxxxxxxxxxxx - xxxxx - xxx, dichiara che le attività sopra descritte sono state eseguite nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Organismo pagatore Agea.

in qualità di

Timbro e Firma del responsabile di SEDE del CAA ____________________

ALLEGATO ALLA DOMANDA DI SOSTEGNO - INFORMATIZZAZIONE DELLA POLIZZA STIPULATA

CUAA (CODICE FISCALE)	COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE	NUMERO DOMANDA
		65390000000

NUMERO IDENTIFICATIVO PAI	PRESENZA DI POLIZZA INTEGRATIVA	DATA STIPULA POLIZZA/CERTIFICATO	NUMERO POLIZZA / CERTIFICATO
	POLIZZA INDIVIDUALE		

INTERVENTO	DESCRIZIONE INTERVENTO	CONSORZIO CON CUI E' STATA STIPULATA LA POLIZZA COLLETTIVA	COD. COMPAGNIA	COMPAGNIA ASSICURATRICE

CORRISPONDENZA PAI - VALORI ASSICURATI

DATI DEL PAI

REGIONE	PROVINCIA	COMUNE		PRODOTTO (da DM prezzi)	SUPERFICIE			PRODUZIONE DA ASSICURARE (*)		PRODUZ. BIOLOGICA SI/NO
		CODICE	DESCRIZIONE		ETTARI	ARE	CA	U.M.	Q.TA	

DATI DELLA POLIZZA STIPULATA

SPECIFICA DI PRODOTTO (da DM prezzi)	SUP. ASSICURATA	Q.TA' ASSICURATA	PREZZO UNITARIO	VALORE ASSICURATO	TASSO	PREMIO
cod. varietà 1						
cod. varietà 2						
TOTALI:						

(*) QUANTITA' MASSIMA ASSICURABILE COMPATIBILE CON L'AMMISSIBILITA' AL SOSTEGNO

AVVERSITA', INFESTAZIONI PARASSITARIE, FITOPATIE ASSICURATE

COMBINAZIONE DI RISCHI ASSICURATI: ____________________

AVVERSITA' :

INFESTAZIONI PARASSITARIE:

FITOPATIE:

SOGGETTI RICADENTI IN UNA DELLE FATTISPECIE DI CUI AL DLGS. 50/2016 e s.m. e i.

CUAA (CODICE FISCALE)	COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE	NUMERO DOMANDA

SOGGETTO RICADENTE IN UNA DELLE FATTISPECIE DI CUI AL DLGS. 50/2016 e s.m. e i.	**SI**	**NO**

PROCEDURA DI GARA PER INDIVIDUAZIONE COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE — SI — NO

DICHIARA E ALLEGA:

DATA dell'atto che perfeziona la procedura di gara per l'individuazione della compagnia di assicurazione (atto di aggiudicazione o contratto) o del documento che ha concluso la procedura che ha consentito la stipula della polizza — #

PROTOCOLLO (facoltativo) dell'atto che perfeziona la procedura di gara (atto di aggiudicazione o contratto) o del documento che ha concluso la procedura che ha consentito la stipula della polizza

CIG relativo alla procedura di gara

SOGGETTI RICADENTI IN UNA DELLE FATTISPECIE DI CUI ALL'ART. 16 DELL'AVVISO PUBBLICO

CUAA (CODICE FISCALE)	COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE	NUMERO DOMANDA

Sez. I - Comunicazione ai sensi dell'art. 16.3-A dell'Avviso Pubblico (cessione di aziende)

Il sottoscritto comunica di essere subentrato nella conduzione della seguente azienda, e allega la relativa documentazione:

CUAA (CODICE FISCALE)	DATA DI CESSIONE

Fattispecie	Documentazione giustificativa
h ☐ Cessione di azienda	1 ☐ copia dell'atto registrato con il quale, a qualsiasi titolo, è trasferita l'azienda dal cedente al cessionario, contenente l'indicazione puntuale delle superfici dichiarate nell'atto amministrativo

Sez. II - Comunicazione ai sensi dell'art. 16.3-C dell'Avviso Pubblico (successioni)

Il sottoscritto comunica di essere subentrato nella conduzione della seguente azienda, e allega la relativa documentazione:

CUAA (CODICE FISCALE)

Fattispecie	Documentazione giustificativa
a ☐ decesso del beneficiario (successione mortis causa)	**A. Successione legittima** 1 ☐ Dichiarazione sostitutiva di certificazione di morte del titolare *unitamente a:* Copia del documento d'identità in corso di validità dell'erede dichiarante 2 ☐ scrittura notarile indicante la linea ereditaria ***oppure*** 3 ☐ dichiarazione sostitutiva con l'indicazione della linea ereditaria *unitamente a:* copia del documento di identità in corso di validità dell'erede richiedente **inoltre, nel caso di coeredi:** 4 ☐ delega/consenso di tutti i coeredi al richiedente *unitamente a:* documento di identità in corso di validità di tutti i deleganti ***oppure*** 5 ☐ nel caso di irreperibilità di uno o più coeredi, dichiarazione sostitutiva del richiedente attestante l'irreperibilità dei coeredi *unitamente a:* documento di identità in corso di validità del dichiarante *In caso di costituzione della comunione ereditaria:* 6 ☐ Dichiarazione resa da almeno uno dei coeredi nella quale si dichiara che la successione è eseguita in favore della comunione ereditaria costituita **B. Successione testamentaria** 7 ☐ Dichiarazione sostitutiva di atto notorio per uso successione *unitamente a:* Copia del documento di identità in corso di validità del dichiarante

Allegato M 17.1-5

Tabella di corrispondenza tra cicli colturali ed elenco colture

(*) LEGENDA 2017: colonna DATA (cfr. art. 12 dell'Avviso pubblico)

1 : 31 maggio - colture a ciclo autunno primaverile e permanenti

2 : 31 maggio - colture a ciclo primaverile

3 : 15 luglio - colture a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate

4a : 31 ottobre - colture vivaistiche

4b : 31 ottobre - colture a ciclo autunno-invernale

5 : entro la scadenza successiva - piante a semina/trapianto differite

CODICE	PRODOTTO	DATA (*)
C01	ACTINIDIA	1
D69	ACTINIDIA SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1
D01	AGLIO	2
L10	AGLIO DA SEME	2
L11	AGRETTO	2
C02	ALBICOCCHE	1
L12	ALBICOCCHE PRECOCI	1
D70	ALBICOCCHE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1
L13	ALTRI ERBAI (IN PUREZZA)	1
L14	ANETO	2
H38	ANETO SEME	2
C80	ANICE	2
H74	ANICE STELLATO	1
H75	ANICE STELLATO DA SEME	1
L15	ANONE	1
D53	ARACHIDI	2
C23	ARANCE MEDIO TARDIVE	4b
H02	ARANCE PRECOCI	4b
L16	ARNICA	1
D03	ASPARAGO	2
C81	ASTONI PIANTE FRUTTO	4a
C43	AVENA	1
L17	AVENA DA BIOMASSA	1
L18	AVENA DA SEME	1
H53	AVOCADO	4b
L19	BAMBU'	1
L20	BAMBU' DA BIOMASSA	1
L21	BARBABIETOLA DA BIOMASSA	2
L22	BARBABIETOLA DA FORAGGIO	2

CODICE	PRODOTTO	DATA (*)
L08	BARBABIETOLA DA FORAGGIO SEME	2
D04	BARBABIETOLA DA ZUCCHERO	2
C67	BARBABIETOLA DA ZUCCHERO DA SEME	2
C82	BASILICO	2
H26	BASILICO DA SEME	2
C63	BERGAMOTTO	4b
H54	BIETA LISCIA DA TAGLIO	4b
D05	BIETOLA DA COSTA	4b
H88	BIETOLA DA COSTA SEME	5
L23	BIETOLA ROSSA	2
D50	BIETOLA ROSSA SEME	5
H86	BORRAGINE	2
D90	BROCCOLETTO (CIME DI RAPA)	4b
D96	BUNCHING ONION SEME	4b
C36	CACHI	1
L24	CAMOMILLA	1
D06	CANAPA	2
C84	CANAPA DA SEME	2
L04	CAPPERO	1
C27	CARCIOFO	4b
D07	CARDO	3
L25	CARDO DA SEME	3
D08	CAROTA	5
D46	CAROTA SEME	5
L26	CARTAMO	4b
D33	CASTAGNE	1
D09	CAVOLFIORE	4b
D52	CAVOLFIORE SEME	4b
C69	CAVOLI SEME	4b
D10	CAVOLO CAPPUCCIO	4b
L28	CAVOLO CINESE	4b
L29	CAVOLO FORAGGIO	4b
H55	CAVOLO NERO	4b
L30	CAVOLO RAPA	4b
L31	CAVOLO ROMANESCO	4b
D11	CAVOLO VERZA	4b
D12	CECI	1
C64	CEDRO	1
D13	CETRIOLI	3
C70	CETRIOLI SEME	3
D54	CICERCHIA	1
C37	CILIEGIE	1
D71	CILIEGIE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1
D91	CILIEGIE SOTTO TUNNEL	1
L32	CILIEGIO ACIDO	1
C72	CIPOLLA SEME	4b
C54	CIPOLLE	4b
D14	CIPOLLINE	4b
C33	COCOMERI	2
D58	COLTURE ARBOREE DA BIOMASSA(PIOPPO, ROBINIA, SALICE, PAULONIA, EUCALIPTO)	1
C32	COLZA	1
L33	COLZA DA BIOMASSA	1

CODICE	PRODOTTO	DATA (*)
D45	COLZA SEME	1
C85	CORIANDOLO	2
C86	CORIANDOLO DA SEME	2
L34	CRESCIONE	2
H76	CRESCIONE DA SEME	2
L07	CRISANTEMO SEME	2
H99	ECHINACEA PARTE AEREA	2
H98	ECHINACEA RADICI	2
L35	ELICRISO	3
L36	ERBA CIPOLLINA	1
H96	ERBA MAZZOLINA DA SEME	2
D15	ERBA MEDICA	1
C68	ERBA MEDICA SEME	1
L37	ERBAI DA BIOMASSA	1
C87	ERBAI GRAMINACEE	1
C88	ERBAI LEGUMINOSE	1
L38	ERBAI DI RAVIZZONE	1
C89	ERBAI MISTI	1
H97	FACELIA DA SEME	2
L39	FAGIOLI DA INDUSTRIA	5
C45	FAGIOLI	5
L40	FAGIOLI SECCHI NANI	3
L41	FAGIOLI SECCHI RAMPICANTI	3
C47	FAGIOLINI	5
L42	FAGIOLINI DA INDUSTRIA	5
L43	FAGIOLINI DA SEME	5
D98	FAGIOLO DA SEME	5
D16	FARRO	1
L44	FARRO DA SEME	1
L45	FAVA SECCA	3
D97	FAVA SEME	3
D17	FAVE	3
D18	FAVINO	3
L46	FAVINO DA SEME	3
H95	FESTUCA DA SEME	1
C44	FICHI	1
C42	FICO D'INDIA	3
H78	FIENO GRECO	1
D19	FINOCCHI	5
D51	FINOCCHIO SEME	5
L47	FIORDALISO	2
H27	FIORI DI ZUCCHINA	5
D20	FIORI IN PIENO CAMPO	3
D25	FLORICOLE SOTTO SERRA	4a
H90	FLORICOLE SOTTO SERRA (MQ)	4a
D73	FLORICOLE SOTTO TUNNEL	4a
H94	FLORICOLE SOTTO TUNNEL (MQ)	4a
C38	FRAGOLE	2
D92	FRAGOLE SOTTO SERRA	4b
D74	FRAGOLE SOTTO TUNNEL	4b
D34	FRONDE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO	4a
L48	FRUMENTO DA BIOMASSA	1
H10	FRUMENTO DURO	1

CODICE	PRODOTTO	DATA (*)
H12	FRUMENTO DURO SEME	1
H79	FRUMENTO POLONICO (KHORASAN)	1
L49	FRUMENTO POLONICO (KHORASAN) DA SEME	1
H11	FRUMENTO TENERO	1
L50	FRUMENTO TENERO DA FORAGGIO	1
L51	FRUMENTO TENERO DA INSILAGGIO	1
H13	FRUMENTO TENERO SEME	1
H51	FRUTTICOLE FINO A 5 ANNI SOTTO SERRA	4a
H47	FRUTTICOLE OLTRE 10 ANNI SOTTO SERRA	4a
H49	FRUTTICOLE TRA 5 E 10 SOTTO SERRA	4a
L01	FUNGHI DA COLTIVAZIONE	5
D56	GELSO	1
L52	GENZIANA	1
L06	GERMOGLI DI BAMBU'	1
C48	GIRASOLE	2
L53	GIRASOLE DA BIOMASSA	2
D48	GIRASOLE SEME	2
H36	GIUGGIOLO	1
D95	GOJI	1
H14	GRANO SARACENO	2
C73	INDIVIA SEME	5
D35	KUMQUAT	4b
C52	LAMPONE	1
H08	LAMPONE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1
D21	LATTUGHE/INDIVIE	5
C74	LATTUGHE SEME	5
L54	LAVANDA PRODOTTO SECCO SGRANATO	2
D22	LENTICCHIE	2
C24	LIMONI MEDI - MEDI TARDIVI (invernale, verdello, bianchetto)	4b
H04	LIMONI PRECOCI (Primo fiore)	4b
C91	LINO	2
H28	LINO DA SEME	2
L55	LIQUIRIZIA RADICE	1
H18	LOIETTO	2
C92	LOIETTO DA SEME	2
H45	LUPINELLA	1
L56	LUPINELLA DA SEME	1
H17	LUPINI	2
H77	LUPPOLO	1
L57	MAGGIORANA	1
L58	MAIS DA BIOMASSA	2
C03	MAIS DA GRANELLA	2
D23	MAIS DA INSILAGGIO	2
L59	MAIS DA POP CORN	2
C39	MAIS DA SEME	2
D24	MAIS DOLCE	2
L60	MALVA	1
C25	MANDARANCE	4b
H05	MANDARANCE PRECOCI	4b
C26	MANDARINI MEDIO - TARDIVI	4b

CODICE	PRODOTTO	DATA (*)
H07	MANDARINI PRECOCI	4b
C61	MANDORLE	1
L02	MANGO	1
C58	MELANZANE	3
C04	MELE	1
H52	MELE SOTTO IMPIANTO ANTIBRINA	1
D76	MELE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1
L61	MELISSA SEMI	1
L62	MELISSA	1
H35	MELOGRANO	1
C34	MELONI	3
L63	MENTA DOLCE	1
L64	MENTA PIPERITA SOMMITA’ FRESCA	1
L65	MENTA SEMI	1
L66	MENTUCCIA	1
C93	MIGLIO	2
D77	MIRTILLI SOTTO RETE	1
C51	MIRTILLO	1
D37	MIRTO	1
C66	MORE	1
H09	NESPOLO DEL GIAPPONE	1
D57	NESTI DI VITI (barbatelle)	1
C05	NETTARINE	1
C06	NETTARINE PRECOCI	1
D78	NETTARINE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1
D79	NETTARINE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1
C59	NOCCIOLE	1
D42	NOCE PIANTE	4a
D38	NOCI	1
C41	OLIVE OLIO	1
C40	OLIVE TAVOLA	1
H50	OLIVO FINO A 5 ANNI SOTTO SERRA	4a
H93	OLIVO IN VASO	4a
H46	OLIVO OLTRE 10 ANNI SOTTO SERRA	4a
H48	OLIVO TRA 5 E 10 SOTTO SERRA	4a
L67	ORIGANO	1
C94	ORNAMENTALI SOTTO SERRA	4a
H15	ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO	4a
D80	ORNAMENTALI SOTTO TUNNEL	4a
L68	ORTICA	1
C95	ORTICOLE SOTTO SERRA	5
D81	ORTICOLE SOTTO TUNNEL	5
C29	ORZO	1
D60	ORZO SEME	1
L69	ORZO DA BIOMASSA	1
L70	PASSIFLORA	3
L09	PASTONE DI MAIS	2
C35	PATATE	2
H16	PATATA DA SEME	2
H24	PEPERONCINO	2
C22	PEPERONI	3
C07	PERE	1
C08	PERE PRECOCI	1

CODICE	PRODOTTO	DATA (*)
D82	PERE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1
D83	PERE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1
C09	PESCHE	1
C10	PESCHE PRECOCI	1
D84	PESCHE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1
D85	PESCHE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1
C11	PIANTE DI VITI PORTA INNESTO	3
H44	PIANTINE DA ORTO IBRIDE	5
H43	PIANTINE DA ORTO STANDARD	5
H87	PIANTINE DI NOCCIOLO	4a
L71	PIOPPI A DIMORA CICLO BREVE 5 ANNI	1
D41	PIOPPO	1
C46	PISELLI FRESCHI	3
L72	PISELLI SECCHI	3
C96	PISELLO PROTEICO	3
D47	PISELLO SEME	3
C57	PISTACCHIO	1
L05	POMODORINO ALTRE LAVORAZIONI	3
C12	POMODORO CONCENTRATO	3
C13	POMODORO DA TAVOLA	5
C14	POMODORO PELATO	3
D36	POMPELMO	4b
D27	PORRO	4b
C75	PORRO SEME	4b
C97	PRATO POLIFITA	1
C98	PRATO PASCOLO	1
C99	PREZZEMOLO	5
D43	PREZZEMOLO SEME	5
H42	PSILLIO	2
D94	QUINOA	2
D28	RADICCHIO/CICORIA	5
C71	RADICCHIO/CICORIA DA SEME	5
D61	RAPA	2
C76	RAPA SEME	2
D29	RAVANELLO	5
C77	RAVANELLO SEME	5
C62	RIBES	1
C15	RISO	3
L73	RISO DA SEME	5
D63	RISO INDICA	3
L74	RISO INDICA DA SEME	5
D39	ROSA CANINA	2
L75	ROSMARINO	1
L76	RUCOLA	1
H29	RUCOLA DA SEME	5
L77	SALVIA	1
C60	SATSUMA	4b
D64	SCALOGNO	4b
L78	SCALOGNO DA SEME	4b
D30	SEDANO	5
H56	SEDANO DA SEME	5
D31	SEGALE	1
D65	SEGALE DA SEME	1

CODICE	PRODOTTO	DATA (*)
L79	SEGALE DA BIOMASSA	1
H41	SENAPE BIANCA	2
C31	SOIA	2
L80	SOIA DA BIOMASSA	2
L81	SOIA DA SEME	2
D99	SOIA EDAMAME	2
C30	SORGO	2
H39	SORGO DA SEME	2
L82	SORGO DA BIOMASSA	2
L83	SORGO DA INSILAGGIO	2
C56	SPINACI	5
C78	SPINACIO SEME	5
H23	SUGHERETE	1
H19	SULLA	1
H89	SULLA DA SEME	2
C16	SUSINE	1
C17	SUSINE PRECOCI	1
D86	SUSINE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1
D87	SUSINE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1
C18	TABACCO	3
H91	TAPPETO ERBOSO	4a
L84	TARASSACO RADICI	1
L85	TIMO	1
H20	TRIFOGLIO	1
D44	TRIFOGLIO SEME	1
C49	TRITICALE	1
H40	TRITICALE DA SEME	1
L86	TRITICALE DA BIOMASSA	1
L87	TRITORDEUM	2
H82	UVA DA VINO COMUNE	1
H80	UVA DA VINO D.O.C.	1
H73	UVA DA VINO VARIETALE	1
H85	UVA COMUNE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1
H83	UVA D.O.P. SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1
C19	UVA DA TAVOLA	1
H81	UVA DA VINO I.G.T.	1
H84	UVA I.G.P. SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1
D66	UVA SPINA	1
D89	UVA TAVOLA SOTTO PROTEZIONE	1
L03	UVA VARIETALE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1
L88	VECCIA	1
L89	VECCIA DA SEME	1
H92	VIVAI DI FRUTTICOLE	4a
C53	VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO	4a
D67	VIVAI DI PIANTE DI FRAGOLA	4a
C55	VIVAI DI PIANTE DI OLIVO	4a
H37	VIVAI DI PIANTE FORESTALI	4a
H31	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO	4a
H69	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALBERI ORNAMENTALI CADUCIFOGLIE	4a
H68	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALBERI ORNAMENTALI SEMPREVERDI	4a
H70	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALTRE	4a

CODICE	**PRODOTTO**	**DATA (*)**
H67	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - SIEPI	4a
H65	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALBERI ORNAMENTALI ROSAI	4a
H63	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALBERI ORNAMENTALI SEMPREVERDI	4a
H66	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALTRE	4a
H57	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ARBUSTI	4a
H58	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ERBACEE PERENNI	4a
H60	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - PALME	4a
H59	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - PIANTE DA FIORE	4a
H61	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - RAMPICANTI	4a
H62	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - SIEPI	4a
H30	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA	4a
C65	VIVAI DI PIOPPI	4a
C21	VIVAI DI VITI	4a
H71	VIVAI INDUSTRIALI	4a
H25	ZAFFERANO	4b
H34	ZAFFERANO BULBI	4b
D32	ZUCCA	2
C79	ZUCCA SEME	2
D68	ZUCCHINA FIORE	5
C50	ZUCCHINE	5
D49	ZUCCHINE SEME	5

Allegato M17.1-6

PSRN 2014-2020

Sanzioni amministrative applicabili alla sottomisura 17.1

1. Oggetto e campo di applicazione

Ai sensi dell'art. 24 del decreto ministeriale n. 2490 del 25 gennaio 2017, il presente provvedimento reca disposizioni in materia di sanzioni amministrative applicabili al Programma nazionale di sviluppo rurale (PSRN) 2014-2020 - Sottomisura 17.1, comminabili sotto forma di riduzioni dell'importo del sostegno, che può estendersi all'intero ammontare, comportando in tal caso l'esclusione dal sostegno stesso.

Le riduzioni e le esclusioni di cui al presente provvedimento, oltre all'eventuale recupero di importi indebitamente percepiti, sono effettuate dall'Organismo pagatore AGEA ai beneficiari della sottomisura 17.1 nel caso in cui, a seguito dei controlli amministrativi ed *in loco* effettuati sulle Domande di pagamento presentate dagli stessi beneficiari oppure dei controlli ex post, vengano riscontrate violazioni o inadempienze in relazione alle condizioni di ammissibilità previste per detta sottomisura, compresa l'ammissibilità delle spese.

L'applicazione delle sanzioni amministrative e il rifiuto o la revoca del sostegno, previsti dal presente provvedimento, non ostano all'applicazione di ulteriori sanzioni amministrative e penali, laddove previste dalla normativa nazionale applicabile.

2. Definizioni

Ai fini del presente provvedimento si adottano le presenti definizioni:

Autorità di gestione (AdG): Direzione generale dello sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF);

Organismo pagatore (OP): Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA);

Beneficiario: il proponente che ha avuto accesso ai benefici della sottomisura 17.1 del PSRN responsabile dell'attuazione dell'operazione;

Domanda di sostegno: domanda presentata dal proponente per ottenere la concessione del sostegno;

Domanda di pagamento: la domanda presentata dal beneficiario per ottenere il pagamento del contributo pubblico;

Operazione: un progetto o un gruppo di progetti selezionati dalla Autorità di gestione che i beneficiari si impegnano a realizzare e che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi della sottomisura;

Condizioni di ammissibilità: criteri di ammissibilità, impegni e gli altri obblighi che devono essere rispettati dai beneficiari per la concessione del sostegno ed il pagamento del contributo pubblico;

Criteri di ammissibilità: requisiti di accesso ai benefici della sottomisura, finalizzati al conseguimento degli obiettivi della stessa, che devono essere rispettati dai beneficiari al momento della presentazione della Domanda di sostegno e per l'intera durata dell'operazione;

Impegni: azioni che i beneficiari si impegnano a realizzare per le quali ottengono la concessione del sostegno ed il pagamento del contributo pubblico;

Altri obblighi: ulteriori requisiti previsti dalla normativa dell'Unione europea o dalla legislazione nazionale che devono essere rispettati dai beneficiari e che, seppur non necessari per avere accesso ai benefici della sottomisura e non generando pagamenti per gli stessi beneficiari, sono comunque di necessaria applicazione per l'attuazione delle operazioni;

Gravità della violazione/inadempienza: è data dalla rilevanza delle conseguenze della violazione/inadempienza alla luce degli obiettivi degli impegni o degli obblighi che non sono stati rispettati;

Entità della violazione/inadempienza: dipende dai suoi effetti sull'operazione nel suo insieme;

Durata della violazione/inadempienza: dipende dal periodo di tempo durante il quale ne perdura l'effetto o dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli;

Ripetizione della violazione/inadempienza: dipende dal fatto che siano state accertate violazioni/inadempienze analoghe negli ultimi quattro anni o durante l'intero periodo di programmazione 2014-2020 per lo stesso beneficiario e la stessa sottomisura o, riguardo al periodo di programmazione 2007-2013, per una misura analoga.

3. Violazioni/inadempienze dei criteri di ammissibilità

Ai fini e per gli effetti dell'art. 35, par. 1, del reg. (UE) n. 640/2014 della Commissione europea, il sostegno richiesto dai beneficiari è rifiutato o revocato se non sono rispettati i criteri di ammissibilità previsti dal programma e dalle sue disposizioni attuative. In caso di mancato rispetto, inoltre, gli importi già erogati agli stessi beneficiari sono recuperati integralmente.

4. Violazioni/inadempienze degli impegni ed altri obblighi

Il sostegno richiesto dai beneficiari è rifiutato o revocato, integralmente o parzialmente, se non sono rispettati gli impegni o altri obblighi previsti dal programma di sviluppo rurale e dalle sue disposizioni attuative.

La percentuale della riduzione è determinata in base alla gravità, entità e durata di ciascuna violazione/inadempienza, nonché della sua ripetizione, in connessione a ciascun impegno/obbligo, secondo le modalità di cui alle successive sezioni 1, 2 e 3.

Inoltre, ove si accerti la ripetizione di infrazioni relative ad impegni/obblighi con gravità, entità e durata di livello massimo, il beneficiario è escluso dal sostegno della sottomisura 17.1 con revoca del provvedimento concessivo e conseguente recupero degli eventuali importi indebitamente erogati.

Infine, sulla base di quanto previsto dall'art. 20, par. 3, ultimo capoverso, del decreto ministeriale n. 2490 del 25 gennaio 2017 anche le violazioni degli impegni/obblighi riportati nella sezione 3 dell'allegato 1 comportano sempre l'esclusione del beneficiario dal sostegno della sottomisura 17.1 ed il recupero degli eventuali importi indebitamente erogati.

Il recupero degli importi eventualmente già erogati viene effettuato anche nel caso di infrazioni inferiori al livello massimo, laddove l'entità della riduzione del sostegno sia superiore all'importo ancora da erogare al beneficiario.

5. Sospensione del sostegno

In luogo della riduzione del sostegno, l'Organismo pagatore può sospendere, per un periodo massimo di tre mesi, il sostegno relativo a determinate spese qualora venga rilevata un'inadempienza che comporti una sanzione amministrativa.

Tale sospensione è prevista soltanto nei casi in cui l'inadempienza non pregiudichi la realizzazione delle finalità generali dell'operazione in questione e se si prevede che il beneficiario sia in grado di rimediare alla situazione entro il periodo definito. Pertanto, la sospensione non sarà applicata nei casi in cui gli Indici di verifica di cui all'allegato 1 prevedano il massimo grado di gravità, entità e durata della violazione e laddove il beneficiario non possa dimostrare con soddisfazione dell'Organismo pagatore di poter rimediare all'inadempienza entro il termine di tre mesi.

La sospensione è annullata dall'Organismo pagatore non appena il beneficiario dimostri, con soddisfazione dell'Organismo pagatore, di aver rimediato alla situazione. Nel caso in cui il beneficiario non possa fornire tale dimostrazione, l'Organismo pagatore applica la sanzione.

In ogni caso è esclusa la sospensione del sostegno nei casi di mancato rispetto dei criteri di ammissibilità.

6. Sanzioni applicabili in relazione all'ammissibilità delle spese

I pagamenti da effettuare al beneficiario sono calcolati in funzione degli importi risultati ammissibili nel corso dei controlli amministrativi e, se del caso, *in loco* delle Domande di pagamento.

L'Organismo pagatore esamina la Domanda di pagamento ricevuta dal beneficiario e stabilisce gli importi ammissibili al sostegno, sulla base delle disposizioni sull'ammissibilità della spesa stabilite nel PSRN e nelle disposizioni attuative dello stesso. Il calcolo degli importi ammissibili al sostegno si basa anche sulla verifica della resa, del prezzo e della superficie ammissibili.

L'Organismo pagatore determina:

a) l'importo cui il beneficiario ha diritto sulla base della Domanda di pagamento presentata dal beneficiario e dell'atto di concessione dell'AdG;

b) l'importo cui il beneficiario ha diritto dopo un esame dell'ammissibilità delle spese riportate nelle Domande di pagamento.

Se l'importo stabilito in applicazione della lettera *a)*, supera l'importo stabilito in applicazione della lettera *b)* di più del 10%, si applica una sanzione amministrativa riducendo ulteriormente l'importo di cui al punto *b)*.

Il valore della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non va oltre la revoca totale del sostegno. Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'Organismo pagatore di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile nella Domanda di pagamento o se l'Organismo pagatore accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

La suddetta sanzione amministrativa si applica, *mutatis mutandis*, alle spese non ammissibili rilevate durante i controlli *in loco* di cui all'art. 49 del reg. (UE) n. 809/2014. In tal caso la spesa controllata è la spesa cumulata sostenuta per l'operazione di cui trattasi. Ciò lascia impregiudicati i risultati dei precedenti controlli *in loco* delle operazioni in questione.

7. Ordine delle riduzioni

Nel corso dei controlli può determinarsi per un beneficiario sia una riduzione dovuta a violazione di impegni o altri obblighi (*cfr.* par. 4) sia una riduzione dovuta alla mancata ammissibilità delle spese (*cfr.* par. 6).

In tal caso le riduzioni si sommano, nel seguente ordine:

1) inizialmente viene calcolato l'ammontare della spesa ammissibile sulla base del par. 6;

2) all'importo risultante viene applicata la riduzione dovuta per la violazione degli impegni o altri obblighi, sulla base del par. 4.

Quest'ultima riduzione non si applica nel caso in cui la riduzione di cui al precedente punto 1) sia pari al 100% dell'importo richiesto dal beneficiario.

8. Dolo o negligenza

In ogni caso, qualora si accerti che il beneficiario abbia presentato prove false per ricevere il sostegno oppure abbia omesso per negligenza di fornire le necessarie informazioni, il sostegno è rifiutato o revocato integralmente e gli importi già erogati sono integralmente recuperati.

9. Applicazione di interessi

Ai casi di recupero di importi indebitamente erogati, previsti dal presente provvedimento, si applicano le disposizioni dell'art. 7 del reg. (UE) n. 809/2014 in merito al pagamento degli interessi da parte del beneficiario.

10. Forza maggiore e circostanze eccezionali

Nell'applicazione del presente provvedimento sono fatti salvi i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali di cui all'art. 2.2 del reg. (UE) n. 1306/2013.

Sez. 1- Metodologia per il calcolo delle riduzioni/esclusioni

Sulla base di quanto previsto dall'allegato 6 del decreto ministeriale n. 2490 del 25 gennaio 2017, per ogni impegno/obbligo è riscontrabile un triplice livello di infrazione (basso=1; medio=3; alto=5). Nella sezione 2 del presente allegato sono indicati per ciascun impegno/obbligo i corrispondenti parametri di valutazione della gravità, entità e durata (*cfr.* indici di verifica), secondo la seguente matrice:

	Gravita	Entità	Durata
Basso (1)			
Medio (3)			
Alto (5)			

Nel determinare il livello di riduzione applicabile, l'Organismo pagatore procede, per ciascun impegno/obbligo non rispettato, alla quantificazione in termini di gravità, entità e durata sulla base delle matrici di cui al capoverso precedente.

Successivamente, ciascun punteggio medio afferente ad un impegno/obbligo violato viene confrontato con i punteggi della seguente tabella al fine di identificare la percentuale di riduzione corrispondente:

Punteggio	Percentuale di riduzione
1,00 <= x < 3,00	3%
3,00 <= x <= 4,00	7%
x > 4,00	15%

I valori di riduzione, così ottenuti, si sommano a loro volta per ciascun impegno/obbligo non rispettato per ottenere un unico valore di riduzione.

La procedura sopra indicata non si applica nel caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici, laddove applicabili. In tal caso, le percentuali da applicare sono quelle stabilite dalla Decisione della Commissione europea C(2013) 9527 del 19 dicembre 2013, relativa alla fissazione e all'approvazione degli orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie che la Commissione deve applicare alle spese finanziate dall'Unione nell'ambito della gestione concorrente, in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici.

Le riduzioni calcolate per il mancato rispetto della normativa sugli appalti pubblici sono quindi sommate a quelle relative agli altri impegni/obblighi per ottenere il valore finale delle riduzioni applicabili.

In ogni caso la percentuale di riduzione applicabile ad un beneficiario non può essere superiore al 100% dell'importo concesso allo stesso beneficiario.

Sez. 2- Indici di verifica

	Impegni e Obblighi	Violazione	%	Gravità	Entità	Durata
1.	Per ciascun prodotto, il contratto assicurativo per la polizza agevolata deve prevedere l'obbligo per l'imprenditore agricolo di assicurare l'intera produzione ottenibile in un determinato territorio comunale dove l'azienda ha condotto superfici agricole, nel corso dell'annata agraria. L'indice di verifica applicabile al presente obbligo è la superficie assicurata a livello comunale per prodotto. Se la superficie assicurata per ciascun prodotto è inferiore a quella condotta dall'agricoltore in un determinato territorio comunale si applicano i punteggi indicati a lato, basati sull'entità della violazione.	Superficie	>0 - ≤15	1	1	1
			>15 - ≤50	3	3	3
			>50	5	5	3

Sez. 3- Disposizioni specifiche

Sulla base di quanto previsto al par. 4, quarto capoverso del presente documento, la violazione/inadempienza dei seguenti impegni/obblighi comporta sempre l'esclusione del beneficiario dal sostegno della sottomisura 17.1 ed il recupero degli eventuali importi indebitamente erogati:

non devono sussistere nei confronti del beneficiario cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui agli artt. 67, commi 1, lettere da *a)* a *g)*, da 2 a 7 e 8, e 76, comma 8, del decreto legislativo n. 159/2011;

il beneficiario non deve essere sottoposto a pene detentive e/o misure accessorie interdittive o limitative della capacità giuridica e di agire fatta salva l'autorizzazione degli organi di vigilanza e/o tutori;

il beneficiario deve disporre ed esibire, se richiesto in sede di controllo per i cinque anni successivi al pagamento del saldo del contributo pubblico, idonea documentazione comprovante il possesso dei requisiti di ammissibilità e la spesa sostenuta;

il beneficiario deve autorizzare l'Autorità competente all'accesso, in ogni momento e senza restrizioni, alle sedi del beneficiario per le attività di ispezione previste, nonché a tutta la documentazione che riterrà necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli a pena di esclusione/revoca del sostegno richiesto.

18A01564

DECRETO 22 febbraio 2018.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Toscana.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visto il regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014, n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

Esaminato in particolare l'art. 25 del suddetto reg. n. 702/2014, riguardante gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2014, registrato alla Corte dei conti in data 11 marzo 2015, reg. ne provv. n. 623, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 9 aprile 2015, riguardante le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 102/2004 attuabili alla luce della nuova normativa in materia di aiuti di stato al settore agricolo e forestale, nonché il relativo decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015, pubblicato nel sito internet del Ministero;

Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, relativamente al decreto ministeriale 29 dicembre 2014 e decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015 sopracitati, rubricata al n. SA.49425 (2017/XA);

Visto l'art. 15 comma 4 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito dalla legge 7 aprile 2017 n. 45, integrato dall'art. 43 comma 5-*ter* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito dalla legge 21 giugno 2017 n. 96 e dall'art. 3 comma 17-*bis* del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 convertito dalla legge 3 agosto 2017 n. 123 dove è stabilito che «Le imprese agricole ubicate nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nonché nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, che hanno subito danni a causa delle avversità atmosferiche di eccezionale intensità avvenute nel periodo dal 5 al 25 gennaio 2017, nonché le imprese agricole che hanno subito danni dalle gelate, dalle brinate e dalle nevicate eccezionali verificatesi nel mese di aprile 2017 e dalla eccezionale siccità prolungata delle stagioni primaverile ed estiva del 2017 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'art. 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.»;

Esaminata, alla luce della normativa soprarichiamata, la richiesta della Regione Toscana di declaratoria per l'applicazione nei territori delle Province di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia, Prato e Siena danneggiate dalla siccità dal 21 marzo 2017 al 20 settembre 2017, delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

Considerato che per le province di Arezzo, Firenze, Grosseto, Lucca, Massa-Carrara, Pistoia, Prato e Siena sono stati indicati periodi antecedente alla data del 21 marzo (inizio primavera) o posteriori al 21 settembre (fine estate), stabilite ai sensi dell'art. 15, comma 4, decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito dalla legge 7 aprile 2017 n. 45, integrato dall'art. 3 comma 17-*bis* del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 convertito dalla legge 3 agosto 2017 n. 123, ai fini del riconoscimento di eccezionalità delle avversità atmosferiche per l'attivazione delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale, si ritiene necessario riportare tali periodi nell'intervallo temporale stabilito dalla suddetta norma;

Dato atto alla Regione Toscana di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/2004 e s.m.i.;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Toscana di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

Art. 1.

Declaratoria del carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici

1. È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per i danni causati alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82:

Arezzo: siccità dal 21 marzo 2017 al 31 agosto 2017 provvidenze di cui all'art. 5 comma 2 lettere *a)*, *d)* nell'intero territorio provinciale.

Firenze: siccità dal 1° giugno 2017 al 20 settembre 2017 provvidenze di cui all'art. 5 comma 2 lettere *a)*, *d)* nell'intero territorio provinciale.

Grosseto: siccità dal 21 marzo 2017 al 20 settembre 2017 provvidenze di cui all'art. 5 comma 2 lettere *a)*, *d)* nell'intero territorio provinciale.

Livorno: siccità dal 1° aprile 2017 al 11 settembre 2017 provvidenze di cui all'art. 5 comma 2 lettere *a)*, *d)* nel territorio dei comuni di: Bibbona, Campiglia Marittima, Castagneto Carducci, Cecina, Collesalvetti, Livorno, Piombino, Rosignano Marittimo, San Vincenzo, Sassetta, Suvereto.

Lucca: siccità dal 1° aprile 2017 al 20 settembre 2017 provvidenze di cui all'art. 5 comma 2 lettera *a)*, *d)* nell'intero territorio provinciale.

Massa-Carrara: siccità dal 1° aprile 2017 al 20 settembre 2017 provvidenze di cui all'art. 5 comma 2 lettera *a)*, *d)* nell'intero territorio provinciale.

Pisa: siccità dal 1° aprile 2017 al 31 agosto 2017 provvidenze di cui all'art. 5 comma 2 lettere *a)*, *d)*, nel territorio dei comuni di: Buti, Calci, Capannoli, Casale Marittimo, Casciana Terme Lari, Castelfranco di Sotto, Castellina Marittima, Castelnuovo di Val di Cecina, Chianni, Crespina Lorenzana, Fauglia, Guardistallo, Lajatico, Montecatini Val di Cecina, Montescudaio, Monteverdi Marittimo, Montopoli in Val D'Arno, Orciano Pisano, Palaia, Peccioli, Pomarance, Pontedera, Riparbella, San Giuliano Terme, San Miniato, Santa Croce sull'Arno, Santa Luce, Santa Maria a Monte, Terricciola, Vecchiano, Vicopisano, Volterra.

Pistoia: siccità dal 1° giugno 2017 al 20 settembre 2017 provvidenze di cui all'art. 5 comma 2 lettera *a)*, *d)* nell'intero territorio provinciale.

Prato: siccità dal 1° giugno 2017 al 20 settembre 2017 provvidenze di cui all'art. 5 comma 2 lettera *a)*, *d)* nell'intero territorio provinciale.

Siena: siccità dal 21 marzo 2017 al 20 settembre 2017 provvidenze di cui all'art. 5 comma 2 lettere *a)*, *d)*, nell'intero territorio provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 2018

Il Ministro: MARTINA

18A01560

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 31 gennaio 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «Sanitass società cooperativa sociale», in Robbiate e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Sanitass Società Cooperativa sociale»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2015, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 71.933,00, si riscontra una massa debitoria di € 79.046,00 ed un patrimonio netto negativo di € -10.967,00;

Considerato che in data 23 agosto 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex artt. 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa Soc. coop. «Sanitass Società Cooperativa sociale», con sede in Robbiate (Lecco) (codice fiscale 03223400130) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore la dott.ssa Paola Guerrato, nata a Milano (MI) l'8 aprile 1958 (codice fiscale GRRPLA58D48F205D) e ivi domiciliata, via Giovanni Boccaccio, n. 29.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 31 gennaio 2018

Il Ministro: CALENDA

18A01621

DECRETO 31 gennaio 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «We Care cooperativa sociale - O.N.L.U.S.», in Milano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «WE Care Cooperativa Sociale - O.N.L.U.S.»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese e dalla situazione patrimoniale al 31/12/2015, acquisita in sede di revisione, da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quan-

to, a fronte di un attivo patrimoniale di € 165.509,21, si riscontra una massa debitoria di € 253.335,34 ed un patrimonio netto negativo di € - 153.778,92;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione, in data 31 agosto 2017, dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante della suddetta società ha comunicato formalmente, in data 18 settembre 2017, di rinunciare alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex artt. 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «WE Care Cooperativa Sociale - O.N.L.U.S.», con sede in Milano (MI) (codice fiscale n. 05519720964) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore la dott.ssa Paola Guerrato, nata a Milano (MI) l'8 aprile 1958 (codice fiscale GRRPLA58D48F205D) e ivi domiciliata, via Giovanni Boccaccio, n. 29.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 31 gennaio 2018

Il Ministro: CALENDA

18A01622

DECRETO 31 gennaio 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «Berghem Service società cooperativa sociale», in Bergamo e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Berghem Service società cooperativa sociale»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2016, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 3.676,00, si riscontra una massa debitoria di € 32.861,00 ed un patrimonio netto negativo di € -29.185,00;

Considerato che in data 4 settembre 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Berghem Service società cooperativa sociale» con sede in Bergamo (BG) (codice fiscale 03798500165) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore la dott.ssa Paola Guerrato, nata a Milano (MI)

l'8 aprile 1958 (codice fiscale GRRPLA58D48F205D) e ivi domiciliata, via Giovanni Boccaccio, n. 29.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 31 gennaio 2018

Il Ministro: CALENDA

18A01623

DECRETO 13 febbraio 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «Miriam società cooperativa sociale», in Cellino Attanasio e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la A.G.C.I. ha chiesto che la società «Miriam Società cooperativa sociale» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione della A.G.C.I. dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese e dalla situazione economico-patrimoniale aggiornata al 31 dicembre 2015, acquisita in sede di revisione, dalla quale si evince una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale pari ad € 113.331,00 si è riscontrata una massa debitoria pari ad € 205.235,00 ed un patrimonio netto negativo pari ad € -136.527,00;

Considerato che in data 9 novembre 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Miriam Società cooperativa sociale», con sede in Cellino Attanasio (TE) (codice fiscale 01784150672) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Davide Ferrara (codice fiscale FRRDVD82L26C632R) nato a Chieti il 26 luglio 1982, ivi domiciliato, via Montenerodomo n. 25/b.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 13 febbraio 2018

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
SOMMA

18A01625

DECRETO 13 febbraio 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa sociale Il Melograno società cooperativa a responsabilità limitata», in Pisa e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confcooperative ha chiesto che la società «Cooperativa sociale il Melograno società cooperativa a responsabilità limitata» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione della Confcooperative dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2016, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di € 306.083,00 si riscontra una massa debitoria a breve di € 319.588,00 ed un patrimonio netto negativo di € -135.966,00;

Considerato che in data 9 novembre 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa sociale il Melograno società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Pisa (codice fiscale n. 01256010503) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Lorenzo Signorini (codice fiscale SGNLNZ81T29G702X) nato a Pisa il 29 dicembre 1981, ivi domiciliato, via Lungarno Buozzi n. 3.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 13 febbraio 2018

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
SOMMA

18A01629

DECRETO 13 febbraio 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Casa Isola - società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione», in Bergamo e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Lega nazionale delle cooperative e mutue ha chiesto che la società «Cooperativa Casa Isola - Società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Vista la nota con la quale la Legacoop ha segnalato l'urgenza del suddetto provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 31 luglio 2017, acquisita in sede di revisione, da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante pari a € 2.324.767,00, costituito quasi interamente da rimanenze non immediatamente liquidabili, si riscontra un importo di debiti esigibili pari a € 1.977.785,00 ed un patrimonio netto negativo di € -50.663,00;

Considerato che in data 4 gennaio 2018 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante della suddetta società ha comunicato formalmente di rinunciare alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa Casa Isola - Società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione», con sede in Bergamo (codice fiscale n. 82006900169) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Luisa Maria Teresa Porrini, (codice fiscale PRRLMR57L50F205X) nata a Milano il 10 luglio 1957, e domiciliata in Bergamo, via Andrea Gritti n. 25.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 13 febbraio 2018

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
SOMMA

18A01630

DECRETO 13 febbraio 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «Martinelli società cooperativa - in liquidazione», in Chieti e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confcooperative ha chiesto che la società «Martinelli società cooperativa - in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione della Confcooperative dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 30 giugno 2015, acquisita in sede di revisione, da cui si evince una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale pari ad € 293.623,00 si riscontra una massa debitoria pari ad € 322.655,40 ed un patrimonio netto negativo pari ad € -29.032,40;

Considerato che in data 19 luglio 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Martinelli società cooperativa - in liquidazione», con sede in Chieti (codice fiscale n. 80004620698) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Simona Fontana (codice fiscale FNTSMN72B57E435D) nata a Lanciano (Chieti) il 17 febbraio 1972, ivi domiciliata, via E. Tinari n. 6.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 13 febbraio 2018

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
SOMMA

18A01626

DECRETO 14 febbraio 2018.

Scioglimento della «Trans Iacob società cooperativa», in Oderzo e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'Unione nazionale cooperative italiane concluse con la proposta di scioglimento per atto dell'autorità ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza nomina del liquidatore nei confronti della società cooperativa «Trans Iacob società cooperativa»;

Considerato che dalla visura camerale aggiornata si evince il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Preso atto che esistono, pertanto, i presupposti per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Ritenuto necessario nelle more del rinnovo del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78, disporre con urgenza il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore, atteso che l'ulteriore decorso del tempo vanificherebbe, nel caso di specie, il concreto perseguimento delle finalità cui all'art. 2545-*septiesdecies*;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Trans Iacob società cooperativa», con sede in Oderzo (Treviso) - (codice fiscale n. 04157930266), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il rag. Marco Di Giovannantonio, nato a Tivoli (Roma) il 2 marzo 1966 (codice fiscale DGVMRC66C02L182W), domiciliato in Fiorenzuola D'Arda (Piacenza), via Bergamaschi n. 3.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 14 febbraio 2018

Il direttore generale: MOLETI

18A01627

DECRETO 14 febbraio 2018.

Scioglimento della «Gli gnomi del bosco segreto società cooperativa sociale», in Perugia e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei minsitri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione effettuata dal revisore incaricato dalla Confederazione cooperative italiane e

relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Ritenuto necessario nelle more del rinnovo del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78, disporre con urgenza il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore, atteso che l'ulteriore decorso del tempo vanificherebbe, nel caso di specie, il concreto perseguimento delle finalità cui all'art. 2545-*septiesdecies*;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Gli gnomi del bosco segreto società cooperativa sociale», con sede in Perugia (codice fiscale n. 02507100549), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Salvatore Marchese nato a Catanzaro l'11 luglio 1977 (codice fiscale MRCSVT77L11C352F), domiciliato in Perugia, via G. B. Pontani n. 14.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 14 febbraio 2018

Il direttore generale: MOLETI

18A01628

DECRETO 16 febbraio 2018.

Riduzione del numero delle camere di commercio mediante accorpamento, razionalizzazione delle sedi e del personale.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, concernente «Attuazione della delega di cui all'art. 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura» ed in particolare l'art. 3;

Visto in particolare il comma 1 del citato art. 3 che stabilisce che entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo l'Unioncamere trasmette al Ministero dello sviluppo economico una proposta di rideterminazione delle circoscrizioni territoriali delle camere al fine di ricondurre il numero delle medesime camere di commercio entro il limite di 60, tenendo conto dei criteri ivi stabiliti;

Visto il comma 2 del medesimo art. 3 che prevede che la proposta di cui al sopra citato comma 1 deve essere corredata:

a) di un piano complessivo di razionalizzazione delle sedi delle singole camere di commercio nonché delle Unioni regionali, con individuazione delle sedi secondarie e delle sedi distaccate e, in ogni caso, con limitazione degli spazi utilizzati a quelli strettamente necessari per lo svolgimento dei compiti istituzionali, anche tenuto conto delle riduzioni e dei trasferimenti di personale derivanti dagli interventi di razionalizzazione di cui al comma 3. Nel medesimo piano devono essere, altresì, individuati le modalità ed i termini per la dismissione ovvero la locazione a terzi, mediante procedura ad evidenza pubblica, delle parti di patrimonio immobiliare non più ritenuto essenziale alle finalità istituzionali nel rispetto comunque dell'art. 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive integrazioni e modificazioni;

b) di un piano complessivo di razionalizzazione e riduzione delle aziende speciali mediante accorpamento o soppressione tenendo conto dei compiti simili che le medesime aziende svolgono o che comunque possono essere svolti in modo coordinato ed efficace da un'unica azienda; in ogni caso non possono essere istituite nuove aziende speciali, salvo quelle eventualmente derivanti da accorpamenti di aziende esistenti o dalla soppressione di unioni regionali;

Visto il comma 3 del medesimo art. 3 che prevede, infine, che la proposta di cui al comma 1 deve includere, sentite le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, un piano complessivo di razionalizzazione

organizzativa che contiene, sulla base delle indicazioni delle Camere di Commercio:

a) il riassetto degli uffici e dei contingenti di personale in funzione dell'esercizio delle competenze e delle funzioni di cui all'art. 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive integrazioni e modificazioni;

b) la conseguente rideterminazione delle dotazioni organiche del personale dirigente e non dirigente, nonché la rideterminazione delle risorse finanziarie dei corrispondenti fondi per la contrattazione collettiva decentrata integrativa;

c) la razionale distribuzione del personale dipendente delle camere di commercio, con possibilità di realizzare processi di mobilità tra le medesime camere, nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale, prescindendo dal nulla osta da parte della Camera di commercio cedente. Nel medesimo piano sono fissati anche i criteri per individuare il personale soggetto ai suddetti processi di mobilità, nonché l'eventuale personale soprannumerario non ricollocabile nell'ambito delle camere di commercio;

Tenuto conto della proposta trasmessa con nota n. 12872 dell'8 giugno 2017 da Unioncamere, nei termini previsti di cui al comma 1, dell'art. 3, del decreto legislativo n. 219 del 2016 e corredata dei piani di cui ai commi 2 e 3;

Visto il decreto 21 aprile 2015 con il quale il Ministro dello sviluppo economico ha istituito la nuova Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Agrigento, Caltanissetta e Trapani;

Visto il decreto 25 settembre 2015 con il quale il Ministro dello sviluppo economico ha istituito la nuova Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura Chieti Pescara;

Visto il decreto 25 settembre 2015 con il quale il Ministro dello sviluppo economico ha istituito la nuova Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale;

Visto il decreto 13 ottobre 2016 con il quale il Ministro dello sviluppo economico ha istituito la nuova Camera di commercio Metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi;

Visto il decreto 16 novembre 2016 con il quale il Ministro dello sviluppo economico ha istituito la nuova Camera di commercio industria artigianato e agricoltura Irpinia Sannio;

Visto il decreto 27 gennaio 2017 con il quale il Ministro dello sviluppo economico ha istituito la nuova Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Gran Sasso d'Italia;

Tenuto conto delle richieste pervenute dalle regioni Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Marche, Piemonte e Lombardia;

Tenuto conto del criterio di cui alla lettera *f)*, del comma 2, dell'art. 3, del decreto legislativo che prevede la necessità di tener conto degli accorpamenti approvati con decreto e che gli stessi possono essere assoggettati ad ulteriori o diversi accorpamenti esclusivamente ai fini del rispetto del limite di 60 camere di commercio;

Ritenuto, quindi, che la richiesta della regione Friuli Venezia Giulia possa trovare accoglimento in una fase successiva alla costituzione del nuovo ente camerale Pordenone - Udine;

Ritenuto che le richieste delle Regioni Marche e Sardegna possano trovare completo accoglimento alla luce dei criteri di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 219 del 2016;

Ritenuto che la richiesta della Regione Lombardia possa trovare accoglimento, alla luce dei criteri di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 219 del 2016, con particolare riferimento alla possibilità di mantenere la circoscrizione territoriale di Sondrio;

Vista la lettera *d)*, del comma 1, dell'art. 3, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, che prevede la possibilità di istituire una camera di commercio tenuto conto delle specificità geo-economiche dei territori e delle circoscrizioni territoriali di confine nei soli casi di comprovata rispondenza a criteri di efficienza e di equilibrio economico;

Ritenuto che il mantenimento della circoscrizione territoriale di Pavia non possa essere accolto alla luce del criterio di cui alla lettera *d)*, del comma 1, dell'art. 3, del decreto legislativo n. 219 del 2016;

Ritenuto che alla Camera di commercio di Sassari, in quanto circoscrizione territoriale di confine e rispondente a criteri di efficienza e di equilibrio economico, possa applicarsi la lettera *d)*, del comma 1, dell'art. 3, del decreto legislativo n. 219 del 2016;

Ritenuto che ai sensi della lettera *d)*, del comma 1, dell'art. 3, del decreto legislativo n. 219 del 2016, possa essere istituita la Camera di commercio di Rieti - Viterbo in ragione delle specificità geo-economiche dei rispettivi territori, tenuto conto della rispondenza a criteri di efficienza e di equilibrio economico;

Ritenuto che il mantenimento della circoscrizione territoriale di Verbano Cusio Ossola non possa trovare accoglimento alla luce del criterio di cui alla lettera *e)*, del comma 1, dell'art. 3, del decreto legislativo n. 219 del 2016, in quanto non rispondente a criteri di efficienza e di equilibrio economico;

Ritenuto che, ai sensi della lettera *e)*, del comma 1, dell'art. 3, del decreto legislativo n. 219 del 2016, possa essere confermata la circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Sondrio, in quanto provincia montana e rispondente a criteri di efficienza e di equilibrio economico;

Ritenuto che, ai sensi della lettera *e)*, del comma 1, dell'art. 3 del decreto legislativo n. 219 del 2016, pos-

sa essere confermata la circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Nuoro, in quanto insistente in territorio montano di regione insulare, privo di adeguate infrastrutture e collegamenti pubblici stradali e ferroviari e rispondente a criteri di efficienza e di equilibrio economico;

Visto l'art. 10 della legge n. 580 del 1993 e successive integrazioni e modificazioni che stabilisce la ripartizione dei consiglieri secondo le caratteristiche economiche della circoscrizione territoriale di competenza;

Visto il comma 4, dell'art. 4, del decreto legislativo n. 219 del 2016;

Vista la legge regionale del Trentino Alto Adige 17 aprile 2003, n. 3;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il comma 5, dell'art. 3, del decreto legislativo n. 219 del 2016 che stabilisce che agli accorpamenti disposti ai sensi del comma 4 del medesimo art. 3 si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 5-*bis*, 5-*ter* e 5-*quater*, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il comma 5-*bis* dell'art. 1 che prevede che gli atti di trasferimento gratuito di carattere patrimoniale, compresi quelli di cessione e conferimento di immobili e partecipazioni, connessi alle operazioni di accorpamento delle camere di commercio o di modifica delle loro circoscrizioni territoriali, nonché le operazioni di accorpamento delle aziende speciali, sono esenti da ogni imposta o tassa, fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto;

Visto il comma 5-*ter* del medesimo art. 1 che stabilisce che con il decreto di cui al comma 5 è nominato per ciascuna nuova Camera di commercio un commissario *ad acta*, scelto tra i segretari generali delle camere di commercio accorpate o tra il personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche, con il compito di adottare la norma statutaria di composizione del nuovo Consiglio ai sensi dell'art. 10 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive integrazioni e modificazioni, di avviare e curare le procedure di costituzione del consiglio della nuova Camera di commercio e di attuare le azioni propedeutiche per la costituzione del nuovo ente. Il medesimo comma prevede che lo stesso decreto disciplina le modalità per la successione nei rapporti giuridici esistenti e che al commissario ad acta non spetta alcun compenso per l'espletamento dell'incarico;

Visto, infine, il comma 5-*quater* del citato articolo che prevede che eventuali procedure di rinnovo dei consigli camerali delle camere di commercio oggetto delle operazioni di accorpamento sono interrotte, ove già in corso, e comunque non avviate, a decorrere dall'adozione del decreto di cui al comma 5 e che i relativi organi continuano ad esercitare tutte le loro funzioni fino al giorno dell'insediamento del consiglio della nuova Camera di commercio;

Visto il comma 4, dell'art. 3, del decreto legislativo n. 219 del 2016 che prevede che il Ministro dello sviluppo economico, entro i sessanta giorni successivi al ricevimento della proposta da parte di Unioncamere, con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede, tenendo conto della proposta di cui al comma 1, alla rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, all'istituzione delle nuove camere di commercio, alla soppressione delle camere interessate dal processo di accorpamento e razionalizzazione ed alle altre determinazioni conseguenti ai piani di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 3 del decreto legislativo n. 219 del 2016;

Tenuto conto delle note pervenute, successivamente alla presentazione della proposta di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 219 del 2016, da parte delle Camere di commercio di Genova e di Riviere di Liguria Imperia La Spezia Savona, con le quali è stata manifestata la volontà delle medesime Camere di addivenire alla presenza di un numero di aziende speciali pari a due, anziché tre come rappresentato nella proposta inviata da Unioncamere sopra citata;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 agosto 2017 recante «Rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove camere di commercio, e determinazioni in materia di razionalizzazione delle sedi e del personale»;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 261 del 13 dicembre 2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - 1ª Serie speciale - Corte costituzionale n. 51 del 20 dicembre 2017;

Tenuto conto che con nota DAR 0019893 P-4.37.2.21 del 19 dicembre 2017 è stato iscritto un nuovo schema di decreto all'ordine del giorno della Conferenza Stato-regioni prevista per il giorno 21 dicembre 2017, ai fini dell'acquisizione della prescritta intesa;

Preso atto del rinvio dell'esame stabilito nel corso della riunione del 21 dicembre 2017;

Preso atto che lo schema di provvedimento è stato inserito con nota DAR 0000270 P-4.37.2.21 dell'8 gennaio 2018 all'ordine del giorno della riunione della Conferenza prevista per l'11 gennaio 2018;

Considerata la mancata intesa sancita nella riunione dell'11 gennaio 2018 (rep. atti n. 7/CSR dell'11 gennaio 2018);

Ravvisata la necessità di adottare il decreto secondo la procedura di cui al comma 3 dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di dare attuazione al processo di riforma delle camere di commercio finalizzato alla razionalizzazione e riduzione dei costi del sistema camerale attraverso la ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con conseguente riduzione del numero delle Camere di commercio entro il limite di 60, la razionalizzazione e riduzione delle sedi e delle aziende speciali camerali e la definizione di un piano complessivo di razionalizzazione organizzativa;

Vista la delibera motivata del Consiglio dei ministri con la quale, ai sensi del comma 3, dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta dell'8 febbraio 2018, il Ministro dello sviluppo economico è stato autorizzato ad adottare il decreto esaminato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano recante «Riduzione del numero delle Camere di commercio mediante accorpamento, razionalizzazione delle sedi e del personale, a norma dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219.»;

Decreta:

Art. 1.

Ridefinizione delle circoscrizioni territoriali delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura mediante accorpamento

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, le circoscrizioni territoriali delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono definite nel numero di 60.

2. Sono confermate le circoscrizioni territoriali delle camere di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui all'allegato *A)* che è parte integrante del presente decreto.

3. Sono istituite le nuove camere di commercio indicate nell'allegato *B)* che è parte integrante del presente decreto, mediante accorpamento delle camere di commercio ivi indicate. Le denominazioni delle nuove camere di commercio, le sedi legali e le sedi secondarie sono individuate nel medesimo allegato *B)*, unitamente alla nomina del commissario ad acta per ciascun procedimento di accorpamento.

Art. 2.

Costituzione e successione degli organi

1. Le nuove camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui all'allegato *B)* sono costituite a decorrere dalla data di insediamento del nuovo consiglio camerale nominato ai sensi dell'art. 10 della legge n. 580 del 1993 e successive integrazioni e modificazioni.

2. Gli organi delle camere di commercio oggetto di accorpamento decadono, salvo quanto previsto dal comma 4, a decorrere dalla data di insediamento del consiglio camerale delle nuove camere di commercio di cui al comma 1.

3. Il collegio dei revisori dei conti delle nuove camere di commercio è costituito dal nuovo consiglio camerale tenendo conto delle designazioni richieste, ai sensi del comma 1, dell'art. 17, della legge n. 580 del 1993 e successive integrazioni e modificazioni, dai commissari ad acta nominati con il presente decreto.

4. Nel caso in cui non sia possibile costituire il collegio dei revisori della nuova Camera di commercio nella stessa data di insediamento del nuovo Consiglio, le relative funzioni sono transitoriamente svolte dal collegio dei revisori dei conti della Camera di commercio individuata quale sede legale nell'allegato *B)*, fino al momento in cui è costituito il nuovo collegio ai sensi dei commi 1 e 3 dell'art. 17, della legge n. 580 del 1993 e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 3.

Successione nei rapporti giuridici, finanziari, patrimoniali

1. Le nuove camere di commercio di cui all'allegato *B)* subentrano nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, che afferiscono alle preesistenti relative camere di commercio, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 580 del 1993 e successive integrazioni e modificazioni a decorrere dal giorno successivo alla costituzione dei nuovi enti camerali.

2. I beni patrimoniali delle preesistenti camere di commercio sono trasferiti in applicazione del comma 1 al patrimonio della rispettiva Camera di commercio di nuova istituzione. Ai relativi atti di trasferimento si applicano le disposizioni di cui al comma 5-*bis*) dell'art. 1 della legge n. 580 del 1993 e successive integrazioni e modificazioni.

3. Il personale delle preesistenti camere di commercio è trasferito in applicazione del comma 1 alla corrispondente Camera di commercio di nuova istituzione ai sensi dell'art. 2112 del codice civile e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4. I regolamenti e gli atti amministrativi a contenuto generale delle preesistenti camere di commercio restano in vigore, in quanto compatibili, sino a quando non sono adottati i corrispondenti nuovi regolamenti delle nuove relative camere di commercio.

Art. 4.

Procedure di rinnovo dei Consigli e nomina commissario ad acta

1. Per le camere di commercio interessate dall'accorpamento di cui all'allegato *B)* le eventuali procedure di rinnovo dei rispettivi Consigli sono interrotte dal 19 settembre 2017 o comunque non sono avviate dopo tale data e i relativi organi delle medesime camere continuano ad esercitare tutte le loro funzioni fino al giorno dell'insediamento del consiglio della nuova Camera di commercio.

2. I commissari *ad acta* nominati con il presente decreto ed individuati nell'allegato *B)* per ciascun procedimento di accorpamento hanno il compito di adottare, tenuto conto dei dati pubblicati dal Ministero dello sviluppo economico, la norma statutaria di composizione del nuovo Consiglio ai sensi dell'art. 10 della legge n. 580 del

1993 e successive integrazioni e modificazioni, di avviare le procedure di costituzione del consiglio delle relative nuove camere di commercio e svolgere tutte le azioni propedeutiche necessarie alla costituzione delle medesime, nonché di richiedere, in tempo utile per consentire la costituzione del collegio dei revisori al momento della costituzione delle nuove camere di commercio, le designazioni dei componenti del collegio dei revisori dei conti ai sensi del comma 1 dell'art. 17 della legge n. 580 del 1993 e successive integrazioni e modificazioni.

3. I commissari *ad acta* nominati con il presente decreto e individuati nell'allegato *B)* sono tenuti ad avviare le procedure per la costituzione del consiglio delle nuove camere di commercio, ai sensi del comma 1, dell'art. 2 del decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 156, entro il 1° marzo 2018, pena la decadenza dall'incarico e la nomina di altro commissario ad acta con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza Stato Regioni.

4. Ai commissari *ad acta* non spetta, ai sensi del comma 5-*ter* dell'art. 1 della legge n. 580 del 1993 e successive integrazioni e modificazioni, alcun compenso per l'espletamento dell'incarico. Ai commissari *ad acta* è riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico tenendo conto dei criteri e dei limiti definiti per gli organi camerali nel decreto adottato ai sensi del comma 2-*bis* dell'art. 4-*bis*) della legge n. 580 del 1993 e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 5.

Razionalizzazione delle sedi delle camere di commercio e delle unioni regionali e disposizioni in materia di unioni regionali

1. Si approvano gli interventi di razionalizzazione delle sedi camerali e delle Unioni regionali, e le modalità per la dismissione ovvero la locazione a terzi, mediante procedura ad evidenza pubblica, delle parti di patrimonio immobiliare non più ritenuto essenziale alle finalità istituzionali, così come determinati nel piano di cui al comma 2, lettera *a)* dell'art. 3 del decreto legislativo n. 219 del 2016.

2. Nelle circoscrizioni regionali in cui è presente un numero di camere di commercio inferiore a tre, le relative unioni regionali sono poste in liquidazione.

3. A seguito della conclusione dei procedimenti di accorpamento che interessano le camere di commercio di cui all'allegato *B)* al presente decreto, le nuove camere di commercio sono tenute a confermare l'eventuale mantenimento delle rispettive unioni regionali tenendo conto del disposto dei commi 1 e 1-*bis* dell'art. 6 della legge n. 580 del 1993 e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 6.

Razionalizzazione delle aziende speciali

1. Si approvano gli interventi di razionalizzazione e riduzione delle aziende speciali così come determinati nel piano di cui al comma 2, lettera *b)*, dell'art. 3, del decreto legislativo n. 219 del 2016, a seguito dei quali il numero delle aziende speciali è rideterminato nel numero di 58 come individuato nell'allegato *C)* mediante accorpamento e soppressione di aziende che svolgono compiti simili o che possono essere svolti in modo coordinato ed efficace da un'unica azienda.

2. Le camere di commercio sono tenute, entro il primo rinnovo dei loro consigli successivo all'entrata in vigore del presente decreto, a procedere ad un ulteriore riduzione del numero delle aziende speciali individuate nel piano di cui al comma 1, tenendo conto del criterio di cui alla lettera *b)*, del comma 2, dell'art. 3, del decreto legislativo n. 219 del 2016 e della necessità di pervenire ad un'unica azienda speciale regionale.

3. Non sono oggetto di accorpamenti o soppressioni le aziende speciali alle quali sono state conferite, ai sensi dell'art. 7, comma 20, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 e successive integrazioni e modificazioni, le funzioni e i compiti delle ex Stazioni sperimentali, nonché le aziende speciali cui sono attribuiti compiti di programmazione, coordinamento e promozione delle opere portuali (ASPO) ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 7.

Razionalizzazione organizzativa delle camere di commercio

1. Sono approvate le dotazioni organiche così come determinate nel piano di cui al comma 3, dell'art. 3, del decreto legislativo n. 219 del 2016 ed individuate nell'allegato *D)* che è parte integrante del presente decreto.

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto il Ministero dello sviluppo economico, su proposta di Unioncamere, ridefinisce i servizi che il sistema delle camere di commercio è tenuto a fornire sull'intero territorio nazionale, in relazione alle funzioni amministrative ed economiche di cui all'art. 2 della legge n. 580 del 1993 e successive integrazioni e modificazioni e, in sede di prima attuazione del comma 4, lettera a-*bis*) dell'art. 18 della medesima legge, gli ambiti prioritari di intervento con riferimento alle funzioni promozionali di cui al medesimo art. 2. In caso di variazioni dei servizi, Unioncamere propone al Ministero dello sviluppo economico una nuova definizione dei medesimi e, ai fini dell'applicazione del comma 4 lettera a-*bis*) dell'art. 18 della legge n. 580 del 1993 e successive integrazioni e modificazioni, una proposta annuale di definizione degli ambiti prioritari di intervento.

3. Le camere di commercio di cui all'allegato *A)* al presente decreto, in sede di prima programmazione dei fabbisogni ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive integrazioni e modificazioni, sono tenute a rideterminare il proprio contingente di personale dirigente e non dirigente e, di conseguenza, le proprie dotazioni organiche, tenendo conto del riassetto dei servizi e degli ambiti prioritari di intervento individuati ai sensi del comma 4, lettera a-*bis*) dell'art. 18 della legge n. 580 del 1993 e successive integrazioni e modificazioni.

4. Le camere di commercio di cui all'allegato *B)* al presente decreto sono tenute, entro tre mesi dalla loro costituzione, a rideterminare, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive integrazioni e modificazioni, il proprio contingente di personale dirigente e non dirigente e, di conseguenza, le proprie dotazioni organiche tenendo conto del riassetto dei servizi e degli ambiti prioritari di intervento individuati ai sensi del comma 4, lettera a-*bis*), dell'art. 18 della legge n. 580 del 1993 e successive integrazioni e modificazioni.

5. Fino all'adozione degli atti di cui ai commi 3 e 4 è in ogni caso vietata, a pena di nullità, l'assunzione o l'impiego di nuovo personale o il conferimento di incarichi, a qualunque titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione.

6. Successivamente alla rideterminazione delle dotazioni organiche di cui ai commi 3 e 4, qualora dalla stessa risultassero unità di personale in soprannumero, Unioncamere:

a) individua, d'intesa con le camere di commercio, le disponibilità di posti da destinare a processi di mobilità volontaria delle unità suddette tra le medesime camere di commercio;

b) comunica al Dipartimento della funzione pubblica le unità numeriche, distinte per categoria e camera di commercio di appartenenza, costituenti le posizioni soprannumerarie residue, al fine di acquisire dal Dipartimento medesimo le disponibilità di posti da destinare alla ricollocazione di detto personale, previa ricognizione tra le amministrazioni pubbliche di cui al comma 7, dell'art. 3, del decreto legislativo n. 219 del 2016 e nei limiti di posti di cui al comma 6 del medesimo articolo;

c) assevera, nei confronti del Dipartimento della funzione pubblica e delle amministrazioni pubbliche interessate, la sussistenza di posizioni soprannumerarie nella categoria e nella camera di commercio di appartenenza del personale che richiede il trasferimento per mobilità presso le amministrazioni suddette. Tale asseverazione è inviata anche al Ministero dello sviluppo economico.

7. All'eventuale personale soprannumerario non ricollocato, ai sensi del comma 6 entro il 31 marzo 2019, si applicano le disposizioni di cui ai commi 6 e 7, dell'art. 3 del decreto legislativo n. 219 del 2016.

8. L'assunzione o l'impiego di nuovo personale o il conferimento di incarichi, a qualunque titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione è in ogni caso vietata, a pena di nullità, fino al completamento delle eventuali procedure di cui ai commi 6 e 7 nelle Regioni interessate. Il Dipartimento della funzione pubblica darà comunicazione alle camere di commercio di ciascuna Regione e al Ministero dello sviluppo economico dell'avvenuto completamento delle procedure di cui al comma 6.

Art. 8.

Disposizioni finali e transitorie

1. Con successivi eventuali provvedimenti adottati con la medesima procedura del presente decreto sono ulteriormente disciplinati, ove occorra, criteri e modalità per la successione nei rapporti giuridici esistenti.

2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Le disposizioni di cui al presente decreto sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Provincie autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

4. A far data dall'entrata in vigore del presente decreto cessa l'efficacia del decreto 8 agosto 2017.

5. Il presente decreto sarà inviato agli Organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 2018

Il Ministro: CALENDA

Registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 2018
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 124

ALLEGATO *A*

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
Camera di commercio del Molise
Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini
Camera di commercio industria artigianato e agricoltura Chieti Pescara
Camera di commercio Metropolitana di Milano – Monza-Brianza – Lodi
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Gran Sasso d'Italia
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Maremma e del Tirreno
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Agrigento, Caltanissetta e Trapani
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bergamo
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bologna
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brescia
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Caserta
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cosenza
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cuneo
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Foggia
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lecce
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Messina
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Modena
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Napoli
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Nuoro
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Padova
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Palermo ed Enna
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Calabria
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Salerno
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Sassari
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Sondrio
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Treviso - Belluno
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Varese
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia Rovigo Delta –Lagunare
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Verona
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vicenza
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura Irpinia Sannio
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura Riviere di Liguria – Imperia La Spezia Savona
Camera di commercio industria artigianato e agricoltura Venezia Giulia (*)
Camera Valdostana delle imprese e delle professioni
(*) La circoscrizione della camera di commercio Venezia Giulia verrà modificata a seguito della delibera di accorpamento inviata ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge n. 580/1993 e s.i.m., così come indicato nella relazione illustrativa al presente decreto.

ALLEGATO *B*

Camere di Commercio accorpande	**Nuova Camera di Commercio accorpata**	**Sede Legale**	**Sede Secondaria**	**Commissario ad acta**
Parma Piacenza Reggio Emilia	Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dell'Emilia	Parma - Via Verdi 2	Piacenza - Piazza Cavalli 35 Reggio Emilia - Piazza della Vittoria 3	Dott. DALLA RIVA Michelangelo
Perugia Terni	Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dell'Umbria	Perugia - Via Cacciatori delle Alpi 42	Terni - Largo Don Minzoni 6	Dott. PERA Mario
Matera Potenza	Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Basilicata	Potenza - Corso XVIII Agosto 34	Matera - Via Lucana 82	Dott. SUGLIA Patrick
Lucca Massa Carrara Pisa	Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Toscana Nord-Ovest	Viareggio - Via Leonida Repaci 16	Lucca - Corte Campana 10 Carrara - Piazza II Giugno 16 Pisa - Piazza Vittorio Emanuele II n.5	Dott.ssa MARTELLI Cristina
Alessandria Asti	Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria-Asti	Alessandria - Via Vochieri 58	Asti - Piazza Medici 8, Palazzo Borello	Dott. LIVRAGHI Roberto
Ancona Ascoli Piceno Fermo Macerata Pesaro e Urbino	Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle Marche	Ancona - Piazza XXIV Maggio 1	Ascoli Piceno - Via Luigi Mercantini 25 Fermo - Corso Cefalonia 69 Macerata - Via T. Lauri 7 Pesaro e Urbino - Corso XI settembre 116	Dott. DE VITA Michele
Arezzo Siena	Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Arezzo–Siena	Arezzo - Via Spallanzani 25	Siena - Piazza Matteotti 30	Dott. SALVINI Giuseppe
Biella e Vercelli Novara Verbano Cusio Ossola	Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Biella e Vercelli – Novara – Verbano, Cusio, Ossola	Vercelli - Piazza Risorgimento 12	Biella - Via Aldo Moro 15 Novara - Via degli Avogadro 4 Verbania - Strada Statale del Sempione 4	Dott. MASERA Giampiero
Brindisi Taranto	Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brindisi – Taranto	Taranto - Viale Virgilio 152	Brindisi - Strada Statale 7, Km 7,300	Dott.ssa SANESI Claudia
Cagliari Oristano	Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cagliari-Oristano	Cagliari - Largo Carlo Felice 72	Oristano - Via Carducci 23/25	Dott. MASSIDDA Salvatore

Camere di Commercio accorpande	**Nuova Camera di Commercio accorpata**	**Sede Legale**	**Sede Secondaria**	**Commissario ad acta**
Como Lecco	Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como–Lecco	Como - Via Parini 16	Lecco - Via Tonale 28	Dott.ssa PULSONI Rossella
Cremona Mantova Pavia	Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cremona–Mantova–Pavia	Mantova - Via P. F. Calvi 28	Cremona - Piazza Stradivari 5 Pavia - Via Mentana 27	Dott. ZANINI Marco
Ferrara Ravenna	Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ferrara e Ravenna	Ravenna - Viale L.C. Farini 14	Ferrara - Via Borgoleoni 11	Dott. GIANNATTASIO Mauro
Frosinone Latina	Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Frosinone – Latina	Latina - Viale Umberto I n.80, n.84 e n. 66	Frosinone - Viale Roma. snc	Dott. VISCUSI Pietro
Pistoia Prato	Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pistoia-Prato	Prato - Via del Romito 71	Pistoia - Corso Silvano Fedi 36	Dott. BOSI Daniele
Pordenone Udine	Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pordenone -Udine	Udine - Via Morpurgo 4	Pordenone - Corso Vittorio Emanuele II, n. 47	Dott.ssa PILUTTI Maria Lucia
Rieti Viterbo	Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Rieti – Viterbo	Viterbo Via F.lli Rosselli 4	Rieti - Via Paolo Borsellino 16	Dott. MONZILLO Francesco
Catanzaro Crotone Vibo Valentia	Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia	Catanzaro - Via Antonio Menniti Ippolito 16	Crotone - via Antonio De Curtis 2 Vibo Valentia - Piazza S. Leoluca. Complesso Valentianum	Dott. FERRARA Maurizio

ALLEGATO *C*

Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di	**N° Aziende Speciali**
Agrigento, Caltanissetta e Trapani	1
Alessandria-Asti	1
Arezzo–Siena	1
Bari	2
Bergamo	1
Biella e Vercelli – Novara – Verbano Cusio Ossola	2
Bologna	1
Bolzano	1
Brescia	1
Brindisi – Taranto	1
Cagliari-Oristano	1
Camera di commercio del Molise	1
Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini	1
Camera di commercio Metropolitana di Milano – Monza-Brianza – Lodi	3
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale	-
Camera Valdostana delle imprese e delle professioni	-
Caserta	1
Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia	1
Como–Lecco	1
Cosenza	1
Cremona–Mantova–Pavia	1
Cuneo	1
Dell'Emilia	-
Dell'Umbria	1
Della Basilicata	1
Della Maremma e del Tirreno	1
Della Toscana Nord-Ovest	1
Delle Marche	3
Ferrara e Ravenna	-
Firenze	1
Foggia	2
Frosinone – Latina	1
Genova	1
Gran Sasso d'Italia Chieti Pescara	1
Irpinia Sannio	1
Lecce	1
Messina	1
Modena	-

Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di	**N° Aziende Speciali**
Napoli	1
Nuoro	1
Padova	1
Palermo ed Enna	-
Pistoia-Prato	-
Pordenone Udine	-
Reggio Calabria	2
Rieti – Viterbo	1
Riviere di Liguria – Imperia La Spezia Savona	1
Roma	1
Salerno	-
Sassari	1
Sondrio	-
Torino	2
Trento	1
Treviso - Belluno	-
Varese	1
Venezia Giulia	2
Venezia Rovigo Delta –Lagunare	2
Verona	-
Vicenza	1
TOTALE	**58**

ALLEGATO *D*

Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di	**Dirigenti**	**D3**	**D1**	**C**	**B3**	**B1**	**A**	**TOTALE**
Agrigento	3	5	-	27	18	-	-	**53**
Alessandria	1	-	13	35	-	1	-	**50**
Ancona	1	1	22	39	-	5	-	**68**
Arezzo	2	2	7	32	5	4	-	**52**
Ascoli Piceno	1	-	3	10	5	1	3	**23**
Asti	1	1	11	22	3	3	-	**41**
Avellino	1	-	15	9	2	7	3	**37**
Bari	3	13	27	86	3	8	3	**143**
Benevento	1	-	10	10	4	1	-	**26**
Bergamo	3	5	12	44	21	10	3	**98**
Biella e Vercelli	1	8	5	44	2	6	1	**67**
Bologna	4	6	36	94	5	11	-	**156**
Bolzano	4			51	48	28	9	**140**
Brescia	4	7	16	68	37	4	5	**141**
Brindisi	1	1	9	19	-	4	2	**36**
Cagliari	2	1	15	31	-	10	7	**66**
Caltanissetta	1	3	-	9	-	-	-	**13**
Camera Valdostana delle imprese e delle professioni	2	9	-	16	9	-	-	**36**
Caserta	2	2	18	25	2	7	3	**59**
Catania	2	17	-	33	-	-	-	**52**
Catanzaro	2	3	6	10	5	4	3	**33**
Chieti	3	2	7	34	1	-	1	**48**
Como	3	1	8	32	6	3	2	**55**
Cosenza	1	-	15	23	8	3	1	**51**
Cremona	1	2	11	21	8	3	3	**49**
Crotone	1	3	5	9	1	2	1	**22**
Cuneo	2	2	16	45	14	6	2	**87**
Venezia Rovigo Delta – Lagunare	4	5	31	81	-	7	4	**132**
Ferrara	2	4	10	42	1	2	-	**61**
Firenze	4	9	42	79	8	1	-	**143**
Foggia	2	6	17	27	11	3	-	**66**
Fermo	1	1	1	8	3	1	1	**16**
Frosinone	1	4	10	17	9	6	-	**47**
Genova	3	10	14	68	11	2	3	**111**
L'Aquila	1	-	5	18	8	1	2	**35**
Latina	3	5	9	27	12	6	3	**65**
Lecce	2	-	20	29	2	2	-	**55**
Lecco	1	1	6	27	1	-	1	**37**
Lodi	1	2	4	16	5	2	1	**31**
Lucca	3	4	14	40	3	5	-	**69**
Macerata	1	2	4	31	4	2	1	**45**
Mantova	3	2	7	32	8	2	3	**57**

Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di	**Dirigenti**	**D3**	**D1**	**C**	**B3**	**B1**	**A**	**TOTALE**
Maremma e del Tirreno	3	-	25	33	15	6	1	**83**
Massa Carrara	1	1	10	23	-	3	-	**38**
Matera	1	-	6	11	-	5	-	**23**
Messina	1	15	-	9	-	-	-	**25**
Milano	7	6	87	191	5	42	2	**340**
Modena	2	2	25	33	-	2	1	**65**
Molise	2	4	9	30	1	4	3	**53**
Monza e Brianza	3	2	12	48	-	7	-	**72**
Napoli	6	11	28	113	8	12	2	**180**
Novara	2	1	9	28	-	2	2	**44**
Nuoro	1	-	4	11	2	-	-	**18**
Oristano	1	-	5	12	1	1	1	**21**
Padova	3	8	27	62	1	2	4	**107**
Palermo ed Enna	3	15	-	39	37	-	-	**94**
Parma	2	3	21	32	1	5	-	**64**
Pavia	1	1	8	20	11	6	2	**49**
Perugia	2	2	33	28	-	2	-	**67**
Pesaro e Urbino	2	4	11	33	2	5	1	**58**
Pescara	3	-	11	20	5	4	2	**45**
Piacenza	1	2	2	33	2	3	-	**43**
Pisa	2	1	12	29	-	10	3	**57**
Pistoia	1	3	10	28	1	4	-	**47**
Pordenone	2	3	4	26	-	3	1	**39**
Potenza	2	1	9	15	5	5	3	**40**
Prato	2	3	14	27	8	1	2	**57**
Ragusa	2	6	-	15	3	-	-	**26**
Ravenna	2	7	13	34	2	5	-	**63**
Reggio Calabria	1	5	11	21	4	3	-	**45**
Reggio Emilia	2	9	22	33	2	6	-	**74**
Rieti	1	-	6	6	3	2	-	**18**
Riviere di Liguria – Imperia La Spezia Savona	3	9	12	49	35	8	1	**117**
Roma	7	1	85	182	69	41	2	**387**
Romagna – Forlì-Cesena e Rimini	3	6	27	76	13	4	-	**129**
Salerno	4	5	22	32	-	3	1	**67**
Sassari	1	1	10	22	5	7	3	**49**
Siena	2	2	9	27	3	9	-	**52**
Siracusa	1	5	-	11	1	-	-	**18**
Sondrio	1	3	5	19	4	1	1	**34**
Taranto	2	-	8	14	-	3	3	**30**
Teramo	3	-	5	16	8	6	3	**41**
Terni	1	3	8	21	-	2	2	**37**
Torino	7	11	99	169	7	15	-	**308**
Trapani	3	12	-	16	5	-	3	**39**

Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di	Dirigenti	D3	D1	C	B3	B1	A	TOTALE
Trento	4			44	60	20	12	**140**
Treviso-Belluno	4	7	25	85	6	2	3	**132**
Udine	2	3	16	40	12	3	-	**76**
Varese	3	2	16	33	6	4	2	**66**
Venezia Giulia	2	6	11	30	16	5	2	**72**
Verbano Cusio Ossola	2	-	7	18	-	2	-	**29**
Verona	4	6	23	61	6	4	2	**106**
Vibo Valentia	1	2	4	11	1	1	-	**20**
Vicenza	3	5	26	76	3	2	5	**120**
Viterbo	2	4	10	32	1	-	2	**51**
	214	**357**	**1.343**	**3.547**	**673**	**465**	**148**	**6.747**

18A01664

DECRETO 19 febbraio 2018.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Nuova Moto Laverda società cooperativa a responsabilità limitata», in Breganze.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale del 10 febbraio 1994, con il quale la società cooperativa «Nuova Moto Laverda Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Breganze (VI), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa con contestuale nomina del commissario liquidatore sig. Mario Bladin;

Vista la nota del 7 luglio 2017 con la quale e stato comunicato il decesso del sig. Mario Baldin;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario deceduto;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975 n. 400, delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza alla quale l'ente aderisce;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Mario Conte nato a Resana (TV) il 14 luglio 1959 (codice fiscale CNT MRA 59L14 H238S) e domiciliato in Rossano Veneto (VI), via Salute 34/1, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del sig. Mario Baldin deceduto.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 19 febbraio 2018

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
SOMMA

18A01624

DECRETO 23 febbraio 2018.

Integrazioni al decreto direttoriale 17 marzo 2017, recante l'approvazione dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, per l'anno 2018.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA SICUREZZA ANCHE AMBIENTALE
DELLE ATTIVITÀ MINERARIE ED ENERGETICHE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, recante norme di polizia delle miniere e delle cave, in particolare il titolo VIII - Esplosivi, articoli da 297 a 303;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 aprile 1979, recante norme per il rilascio dell'idoneità di prodotti esplodenti ed accessori di tiro all'impiego estrattivo, ai sensi dell'art. 687 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, modificato con decreti ministeriali 21 febbraio 1996 e 23 giugno 1997;

Visto l'art. 32, comma 1, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza;

Visto il decreto legislativo 19 maggio 2016, pubblicato nel S.O. n. 16 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 121 del 25 maggio 2016 recante «attuazione della direttiva 2014/28/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile»;

Visto il decreto direttoriale 17 marzo 2017, pubblicato nel S.O. n. 19 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 1° aprile 2017, recante «approvazione dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, per l'anno 2017» (di seguito: decreto direttoriale 17 marzo 2017);

Vista l'istanza della società SEI EPC Italia S.p.A. del 26 gennaio 2018, acquisita agli atti il 29 gennaio 2018 prot. n. 2256 intesa ad ottenere l'inserimento in elenco in qualità di distributore dei prodotti di cui alla tabella 1;

Visto il versamento di euro 300,00 effettuato dalla società SEI EPC Italia S.p.A. per l'iscrizione nell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive per l'anno 2018 del prodotto esplodente di cui alla tabella 1;

Vista l'istanza della società VS Italia S.r.l. dell'8 febbraio 2018, acquisita agli atti l'8 febbraio 2018 prot. n. 3629 intesa ad ottenere l'inserimento in elenco in qualità di distributore dei prodotti di cui alle tabelle 2 e 3;

Visto il versamento di euro 150,00 effettuato dalla società VS Italia S.r.l. per l'iscrizione nell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive per l'anno 2018, dei prodotti esplodenti di cui alle tabella 2 e 3;

Visto il codice attribuito al prodotto indicato nella tabella 1 dell'art. 1 del decreto integrativo 31 gennaio 2018 «Integrazioni e modifiche al decreto direttoriale 17 marzo 2017 recante l'approvazione dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, per l'anno 2018»;

Ritenuto opportuno l'emanazione di un provvedimento che integri e modifichi il decreto direttoriale 17 marzo 2017;

Decreta:

Art. 1.

Prodotti intestati alla SEI EPC Italia S.p.A.

1. I prodotti di cui alla tabella 2, già riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, fabbricati dalla società Explosia a.s. - Repubblica Ceca (codice società ERC) e in titolo ad altra società, sono intestati anche alla società SEI EPC Italia S.p.A. (codice società SEI);

tabella 1

Denominazione	Codice MAP	Fabbricante	Produttore	Importatore	Distributore/Utilizzatore
VESUVIT THH	1Aa 1015	ERC			EIM, SEI
PERUNIT E	1Aa 2216	ERC			EIM, PRA, SEI, VSI
PERMONEX V19	1Aa 2217	ERC			EIM, SEI
PERMON DAP M	1Aa 2218	ERC			EIM, SEI
STARTLINE 12	2F 1090	ERC			EIM, SEI
STARTLINE 15	2F 1091	ERC			EIM, SEI, VSI

Art. 2.

Prodotti intestati alla società VS Italia S.r.l.

1. Il prodotto di cui alla tabella 2, già riconosciuto idoneo all'impiego nelle attività estrattive, fabbricato dalla società Explosia a.s. - Repubblica Ceca (codice società ERC) e in titolo ad altre società, è intestato anche alla società VS Italia S.r.l. (codice società VSI).

tabella 2

Denominazione	Codice MAP	Fabbricante	Produttore	Importatore	Distributore/Utilizzatore
STARTLINE 12	2F 1090	ERC			EIM, SEI, VSI

2. I prodotti di cui alla tabella 3, già riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, fabbricato dalla società Explosia a.s. - Repubblica Ceca (codice società ERC) sono intestati alla società VS Italia S.r.l.

tabella 3

Denominazione	Codice MAP	Fabbricante	Produttore	Importatore	Distributore/Utilizzatore
STARTLINE 20	2F 1092	ERC			VSI
STARTLINE 80	2F 1094	ERC			VSI

Art. 3.

Nel decreto integrativo 31 gennaio 2018 al prodotto avente la denominazione indicata nella seguente tabella 4 è attribuito il codice 3F 0011 anziché il codice 3F 1003:

tabella 4

Denominazione	Codice MAP	Fabbricante	Produttore	Importatore	Distributore/Utilizzatore
Ohmetro BO-03	3F 0011	AEE		NTX	

Art. 4.

Disposizioni finali

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.

Roma, 23 febbraio 2018

Il direttore generale: TERLIZZESE

18A01605

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 20 febbraio 2018.

Regime di rimborsabilità e prezzo del medicinale per uso umano «Docetaxel Aurobindo». (Determina DG/287/2018).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n.53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n.376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE, ed in particolare l'art. 14 comma 2 che prevede la non inclusione per i medicinali equivalenti delle indicazioni terapeutiche non coperte da brevetto;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il regolamento (UE) n. 712/2012 della Commissione del 3 agosto 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2008 concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari;

Visti gli artt. 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di

tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e s.m.i.;

Vista la domanda presentata in data 1° dicembre 2015 con la quale la Società Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l. ha chiesto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Docetaxel Aurobindo» in virtù del capo 4 (Procedura decentrata/Mutuo riconoscimento delle autorizzazioni) direttiva 2001/83/CE e successive modifiche;

Vista la notifica di fine procedura UK/H/1789/001/II/025 trasmessa dalla competente autorità in qualità di Stato membro di riferimento (RMS);

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visti gli atti d'Ufficio;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico - scientifica nella seduta dell'8 novembre 2017;

Visto il parere del comitato prezzi e rimborso nella seduta del 21 novembre 2017;

Vista la deliberazione n. 33 del 18 dicembre 2017 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale «Docetaxel Aurobindo», in aggiunta alle confezioni già autorizzate, nelle forme, confezioni ed alle condizioni di seguito specificate:

Titolare AIC: Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l., via San Giuseppe n. 102, 21047 Saronno (Varese).

Confezione;

«20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino monodose da 8 ml - A.I.C. n. 040113045 (in base 10).

Forma farmaceutica: concentrato per soluzione per infusione.

Principio attivo: docetaxel.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

«20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino monodose da 8 ml - A.I.C. n. 040113045 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: H

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 393,96

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 649,20

La classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Docetaxel Aurobindo» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Docetaxel Aurobindo» è la seguente: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP)

Art. 4.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il Foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Art. 5.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 6.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 20 febbraio 2018

Il direttore generale: MELAZZINI

18A01562

DETERMINA 20 febbraio 2018.

Regime di rimborsabilità e prezzo del medicinale per uso umano «Terazosina Doc Generici». (Determina DG/283/2018).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE, ed in particolare l'art. 14 comma 2 che prevede la non inclusione per i medicinali equivalenti delle indicazioni terapeutiche non coperte da brevetto;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il regolamento (UE) n. 712/2012 della Commissione del 3 agosto 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2008 concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la domanda presentata in data 21 marzo 2017 con la quale la Società DOC Generici S.R.L. ha chiesto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale TERAZOSINA DOC GENERICI;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 23 novembre 2017;

Vista la deliberazione n. 33 del 18 dicembre 2017 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale, in aggiunta alle confezioni già autorizzate, nelle forme, confezioni ed alle condizioni di seguito specificate:

titolare A.I.C.: DOC Generici S.r.l., via Turati, 40 - 20121 Milano;

confezioni:

«5 mg compresse» - 28 compresse divisibili - A.I.C. n. 035622048 (in base 10);

«2 mg compresse» - 30 compresse divisibili - A.I.C. n. 035622036 (in base 10);

forma farmaceutica: compresse;

validità prodotto integro: tre anni;

composizione: Principio attivo: terazosina cloridrato;

eccipienti: lattosio monoidrato; amido di mais; talco; magnesio stearato; E 132 (solo per 5 *mg)*.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«5 mg compresse» 28 compresse divisibili - A.I.C. n. 035622048 (in base 10) - Classe di rimborsabilità: A - Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 3,26, prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 6,11;

«2 mg compresse» 30 compresse divisibili - A.I.C. n. 035622036 (in base 10) - Classe di rimborsabilità: A - Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 4,67, prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 8,76.

La classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Terazosina DOC Generici» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Terazosina DOC Generici» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 4.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Art. 5.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 6.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 20 febbraio 2018

Il direttore generale: MELAZZINI

18A01563

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Rhinosinutab»

Estratto determina IP n. 103 del 7 febbraio 2018

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale RHINOSINUTAB 5 mg / 120 mg comprimés à libération prolongée 14 comprimés blister PVC/Al dal Belgio con numero di autorizzazione BE262595 con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: Farma 1000 S.r.l. via Camperio Manfredo n. 9 - 20123 Milano.

Confezione: Rhinosinutab «5 mg + 120 mg compresse a rilascio prolungato» 14 compresse.

Codice A.I.C.: 045638018 (in base 10) 1CJSD2 (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse a rilascio prolungato.

Composizione: una compressa a rilascio prolungato contiene:

primo strato: principio attivo: pseudoefedrina cloridrato 120 mg, pari a Pseudoefedrina 98,316 *mg)*;

eccipienti: ipromellosa, cellulosa microcristallina, silice colloidale anidra, magnesio stearato;

secondo strato: principio attivo: cetirizina dicloridrato 5 mg (pari a cetirizina 4,21 *mg)*;

eccipienti: lattosio, cellulosa microcristallina, sodio crosscaramelloso, silice colloidale anidra, magnesio stearato;

eccipienti del rivestimento: Opadry Y- 1- 7000 bianco (methocel E5 Premium (ipromellosa) (E 464) diossido di titanio (E 171) macrogol 400).

Indicazioni terapeutiche: REACTINE è indicato nel trattamento sintomatico a breve termine delle riniti allergiche stagionali e/o perenni con congestione ed ipersecrezione nasale, prurito nasale e/o oculare, starnutazione e lacrimazione.

Officine di confezionamento secondario:

S.C.F. S.n.c. Di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago d'Adda - LO;

XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.A., via Amendola n. 1, 20090 Caleppio di Settala (MI).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: Rhinosinutab «5 mg + 120 mg compresse a rilascio prolungato» 14 compresse.

Codice A.I.C.: 045638018; classe di rimborsabilità: «C bis».

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: Rhinosinutab «5 mg + 120 mg compresse a rilascio prolungato» 14 compresse.

Codice A.I.C.: 045638018; OTC, medicinali non soggetti a prescrizione medica, da banco.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A01336

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Acido Zoledronico Tillomed»

Estratto determina n. 281/2018 del 20 febbraio 2018

Medicinale: ACIDO ZOLEDRONICO TILLOMED.

Titolare AIC: Emcure Pharma UK LTD, 220 Butterfield, Great Marlings, Luton, LU2 8DL, Regno Unito.

Confezioni:

«4 mg/5 ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro - A.I.C. n. 044733018 (in base 10);

«4 mg/5 ml concentrato per soluzione per infusione» 4 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 044733020 (in base 10);

«4 mg/5 ml concentrato per soluzione per infusione» 10 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 044733032 (in base 10).

Forma farmaceutica: concentrato per soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: 2 anni.

Composizione:

Principio attivo:

un flaconcino da 5 ml di concentrato contiene 4 mg di acido zoledronico pari a 4,264 mg di acido zoledronico monoidrato).

Eccipienti:

Mannitolo (E421)

Sodio citrato (E331)

Acqua per iniezioni

Produttore principio attivo

Emcure Pharmaceuticals Limited

D-24, MIDC, Kurkumbh, Tal: Daund, Dist - Pune, Pin - 413 802, Maharashtra, India

Rilascio dei lotti

Tillomed Pharma GmbH,

Manhagener Allee 36, 22926, Ahrensburg, Germania

Emcure Pharma UK Limited,

Basepoint Business Centre, 110 Butterfield, Great Marlings, Luton LU2 8DL, Regno Unito

Produzione, confezionamento e controllo dei lotti:

Emcure Pharmaceuticals Limited

Plot No. P-1, & P-2 I.T.B.T. Park, Phase-II, MIDC, Hinjwadi, Pune-411 057, Maharashtra, India.

Controllo dei lotti

Minerva Scientific Ltd,

Minerva House, Unit 2, Stoney Gate Road, Spondon, Derby DE21 7RY, Regno Unito

Source Bioscience PLC,

55 Stirling Enterprise Park, Stirling FK7 7RP, Regno Unito,

Helvic Limited

Trentham Business Quarter, Bellringer road, Trentham, Stoke-on-Trent, ST4 8GB, Regno Unito

Indicazioni terapeutiche:

prevenzione di eventi correlati all'apparato scheletrico (fratture patologiche, schiacciamenti vertebrali, radioterapia o interventi chirurgici all'osso, ipercalcemia neoplastica) in pazienti adulti affetti da tumori maligni allo stadio avanzato che interessano l'osso;

trattamento di pazienti adulti con ipercalcemia neoplastica (TIH).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«4 mg/5 ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro - A.I.C. n. 044733018 (in base 10)

Classe di rimborsabilità: H

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 90,29

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 149,02

«4 mg/5 ml concentrato per soluzione per infusione» 4 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 044733020 (in base 10)

Classe di rimborsabilità: H

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 341,11

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 555,98

«4 mg/5 ml concentrato per soluzione per infusione» 4 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 044733020 (in base 10)

Classe di rimborsabilità: H

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 852,76

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1407,40

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Acido Zoledronico Tillomed» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Acido Zoledronico Tillomed» è la seguente:

medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti (RNRL su prescrizione di oncologo, ematologo).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A01561

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Olmesartan Medoxomil e Idroclorotiazide Accord».

Estratto determina n. 282/2018 del 20 febbraio 2018

Medicinale: OLMESARTAN MEDOXOMIL e IDROCLOROTIAZIDE ACCORD.

Titolare AIC: Accord Healthcare Limited, Sage House, 319 Pinner Road, North Harrow, Middlesex, HA1 4HF Regno Unito.

Confezioni:

«20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister Al-Al AIC n. 045361019 (in base 10);

«20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister Al-Al AIC n. 045361021 (in base 10);

«20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Al-Al AIC n. 045361033 (in base 10);

«20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Al-Al AIC n. 045361045 (in base 10);

«20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister Al-Al AIC n. 045361058 (in base 10);

«20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister Al-Al AIC n. 045361060 (in base 10);

«20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister Al-Al AIC n. 045361072 (in base 10);

«20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister Al-Al AIC n. 045361084 (in base 10);

«20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 280 compresse in blister Al-Al AIC n. 045361096 (in base 10);

«20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 300 compresse in blister Al-Al AIC n. 045361108 (in base 10);

«20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister Al-Al divisibile per dose unitaria AIC n. 045361110 (in base 10);

«20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Al-Al divisibile per dose unitaria AIC n. 045361122 (in base 10);

«20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister Al-Al divisibile per dose unitaria AIC n. 045361134 (in base 10);

«20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 500 compresse in blister Al-Al divisibile per dose unitaria AIC n. 045361146 (in base 10);

«20 mg/25 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister Al-Al AIC n. 045361159 (in base 10);

«20 mg/25 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister Al-Al AIC n. 045361161 (in base 10);

«20 mg/25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Al-Al AIC n. 045361173 (in base 10);

«20 mg/25 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Al-Al AIC n. 045361185 (in base 10);

«20 mg/25 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister Al-Al AIC n. 045361197 (in base 10);

«20 mg/25 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister Al-Al AIC n. 045361209 (in base 10);

«20 mg/25 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister Al-Al AIC n. 045361211 (in base 10);

«20 mg/25 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister Al-Al AIC n. 045361223 (in base 10);

«20 mg/25 mg compresse rivestite con film» 280 compresse in blister Al-Al AIC n. 045361235 (in base 10);

«20 mg/25 mg compresse rivestite con film» 300 compresse in blister Al-Al AIC n. 045361247 (in base 10);

«20 mg/25 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister Al-Al divisibile per dose unitaria AIC n. 045361250 (in base 10);

«20 mg/25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Al-Al divisibile per dose unitaria AIC n. 045361262 (in base 10);

«20 mg/25 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister Al-Al divisibile per dose unitaria AIC n. 045361274 (in base 10);

«20 mg/25 mg compresse rivestite con film» 500 compresse in blister Al-Al divisibile per dose unitaria AIC n. 045361286 (in base 10);

«40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister Al-Al AIC n. 045361298 (in base 10);

«40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister Al-Al AIC n. 045361300 (in base 10);

«40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Al-Al AIC n. 045361312 (in base 10);

«40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Al-Al AIC n. 045361324 (in base 10);

«40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister Al-Al AIC n. 045361336 (in base 10);

«40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister Al-Al AIC n. 045361348 (in base 10);

«40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister Al-Al AIC n. 045361351 (in base 10);

«40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister Al-Al AIC n. 045361363 (in base 10);

«40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 280 compresse in blister Al-Al AIC n. 045361375 (in base 10);

«40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 300 compresse in blister Al-Al AIC n. 045361387 (in base 10);

«40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister Al-Al divisibile per dose unitaria AIC n. 045361399 (in base 10);

«40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Al-Al divisibile per dose unitaria AIC n. 045361401 (in base 10);

«40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister Al-Al divisibile per dose unitaria AIC n. 045361413 (in base 10);

«40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 500 compresse in blister Al-Al divisibile per dose unitaria AIC n. 045361425 (in base 10);

«40 mg/25 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister Al-Al AIC n. 045361437 (in base 10);

«40 mg/25 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister Al-Al AIC n. 045361449 (in base 10);

«40 mg/25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Al-Al AIC n. 045361452 (in base 10);

«40 mg/25 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Al-Al AIC n. 045361464 (in base 10);

«40 mg/25 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister Al-Al AIC n. 045361476 (in base 10);

«40 mg/25 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister Al-Al AIC n. 045361488 (in base 10);

«40 mg/25 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister Al-Al AIC n. 045361490 (in base 10);

«40 mg/25 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister Al-Al AIC n. 045361502 (in base 10);

«40 mg/25 mg compresse rivestite con film» 280 compresse in blister Al-Al AIC n. 045361514 (in base 10);

«40 mg/25 mg compresse rivestite con film» 300 compresse in blister Al-Al AIC n. 045361526 (in base 10);

«40 mg/25 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister Al-Al divisibile per dose unitaria AIC n. 045361538 (in base 10);

«40 mg/25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Al-Al divisibile per dose unitaria AIC n. 045361540 (in base 10);

«40 mg/25 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister Al-Al divisibile per dose unitaria AIC n. 045361553 (in base 10);

«40 mg/25 mg compresse rivestite con film» 500 compresse in blister Al-Al divisibile per dose unitaria AIC n. 045361565 (in base 10).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: 2 anni.

Composizione:

ogni compressa rivestita con film contiene 20 mg di olmesartan medoxomil e 12,5 mg di idroclorotiazide;

ogni compressa rivestita con film contiene 20 mg di olmesartan medoxomil e 25 mg di idroclorotiazide;

ogni compressa rivestita con film contiene 40 mg di olmesartan medoxomil e 12,5 mg di idroclorotiazide;

ogni compressa rivestita con film contiene 40 mg di olmesartan medoxomil e 25 mg di idroclorotiazide.

Principio attivo:

olmesartan medoxomil

idroclorotiazide.

Eccipienti:

Nucleo della compressa:

Idrossipropilcellulosa

Lattosio monoidrato

Cellulosa microcristallina

Idrossipropilcellulosa a bassa sostituzione

Magnesio stearato

Rivestimento:

Ipromellosa

Titanio diossido (E171)

Macrogol 3000

Talco

Ferro ossido giallo (E172)

Ferro ossido rosso (E172)

Produzione del principio attivo:

Olmesartan Medoxomil

MSN Laboratories Limited

Sy. No. 317 & 323, Rudraram (V), Patancheru (Mandal), Medak District, Telangana

502 329

India

Idroclorotiazide

CTX Life sciences Pvt. Ltd.

Block No. 251-252, Sachin- Magdalla Road, GIDC, Sachin, Surat

394230 - India

Produzione del prodotto finito:

Rilascio dei lotti

Accord Healthcare Limited

Sage House, 319 Pinner Road, Harrow, Middlesex,

HA1 4HF

Regno Unito

Controllo di qualità e Rilascio dei lotti

Wessling Hungary Kft

Fòti ùt 56., Budapest

1047

Ungheria

Controllo di qualità

Astron Research Limited

Sage House, 319 Pinner Road, Harrow, Middlesex,

HA1 4HF

Regno Unito

Pharmavalid Limited, Microbiology Laboratory

Budapest, Tátra u. 27/b

1136

Ungheria

Produzione, confezionamento primario e secondario:

Intas Pharmaceuticals Limited

Plot No. 457 and 458 & 191/218P, Sarkhej-Bavla Highway, Matoda, Sanand, Ahmedabad, Gujarat

382210

India

Confezionamento primario e secondario:

Accord Healthcare Limited

Unit C & D, Homefield Business park, Homefield Road, Haverhill, CB9 8QP

Regno unito.

LABORATORI FUNDACIO DAU

C/ C, 12-14 Pol. Ind. Zona Franca, Barcelona

08040 - Spagna.

Indicazioni terapeutiche:

Olmesartan medoxomil e idroclorotiazide Accord 20 mg/12,5 mg

Olmesartan medoxomil e idroclorotiazide Accord 20 mg/25 mg

Trattamento dell'ipertensione arteriosa essenziale.

Olmesartan medoxomil e idroclorotiazide Accord, associazione fissa, è indicato in pazienti adulti la cui pressione arteriosa non sia adeguatamente controllata da olmesartan medoxomil da solo.

Olmesartan medoxomil e idroclorotiazide Accord 40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film

Olmesartan medoxomil e idroclorotiazide Accord 40 mg/25 mg compresse rivestite con film

Trattamento dell'ipertensione arteriosa essenziale.

Olmesartan medoxomil e idroclorotiazide Accord 40 mg/12,5 mg e 40 mg/25 mg, associazione fissa, è indicato in pazienti adulti la cui pressione arteriosa non sia adeguatamente controllata da olmesartan medoxomil 40 mg da solo.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Al-Al AIC n. 045361033 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 4,33.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 8,13.

«20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Al-Al divisibile per dose unitaria AIC n. 045361122 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 4,33.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 8,13.

«20 mg/25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Al-Al AIC n. 045361173 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 4,33.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 8,13.

«20 mg/25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Al-Al divisibile per dose unitaria AIC n. 045361262 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 4,33.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 8,13.

«40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Al-Al AIC n. 045361312 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 4,33.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 8,13.

«40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Al-Al divisibile per dose unitaria AIC n. 045361401 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 4,33.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 8,13.

«40 mg/25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Al-Al AIC n. 045361452 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 4,33.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 8,13.

«40 mg/25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Al-Al divisibile per dose unitaria AIC n. 045361540 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 4,33.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 8,13.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello Sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Olmesartan Medoxomil e Idroclorotiazide Accord» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Olmesartan Medoxomil e Idroclorotiazide Accord» è la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A01582

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Travoprost e Timololo Mylan»

Estratto determina n. 289/2018 del 20 febbraio 2018

Medicinale: TRAVOPROST E TIMOLOLO MYLAN

Titolare AIC: Mylan S.p.A., via Vittor Pisani n. 20, 20124 Milano, Italia.

Confezioni:

«40 microgrammi/mi + 5 mg/mi collirio, soluzione» 1 flacone da 2,5 mi in PP - A.I.C. n. 045133016 (in base 10);

«40 microgrammi/mi + 5 mg/mi collirio, soluzione» 3 flaconi da 2,5 mi in PP - A.I.C. n. 045133028 (in base 10).

Forma farmaceutica: collirio, soluzione (collirio).

Validità prodotto integro: 3 anni.

Composizione:

Principio attivo:

Travoprost e timololo (come timololo maleato)

Eccipienti:

Benzalconio cloruro

Macrogolglicerolo-idrossistearato-40

Trometamolo

Disodio Edetato

Acido borico (E248)

Mannitolo (E421)

Sodio idrossido (per la regolazione del pH)

Acqua per preparazioni iniettabili.

Controllo dei lotti, confezionamento secondario, rilascio dei lotti

Pharmathen S.A, Dervenakion 6, Pallini 15351, Grecia.

Produzione, controllo dei lotti, confezionamento primario e secondario e rilascio dei lotti

Balkanpharma-Razgrad, AD68 Aprilsko vastanie Blvd., Razgrad, 7200 Bulgaria.

Produzione principio attivo

Travoprost

Delta Biotech S.A., Armenia, Vicente Lopez, Buenos Aires, 3881 Argentina

Timololo Maleato

FDC Limited, Plot no 19 & 20/2 M.I.D.C Industrial Area, Village Dhatav, Roha, Dist Raigad, Maharashtra, 402 116 India

Indicazioni terapeutiche:

«Travoprost e Timololo Mylan» è indicato negli adulti per la riduzione della pressione intraoculare (PIO) in pazienti con glaucoma ad angolo aperto o ipertensione oculare che rispondono insufficientemente ai beta-bloccanti topici o agli analoghi delle prostaglandine.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione

«40 microgrammi/mi + 5 mg/mi collirio, soluzione» 1 flacone da 2,5 mi in PP - A.I.C. n. 045133016 (in base 10)

Classe di rimborsabilità: A

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 9,01

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 16,90

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Travoprost e Timololo Mylan» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Travoprost e Timololo Mylan» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medici-

nale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A01583

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Monoprost»

Estratto determina PPA n. 120/2018 del 16 febbraio 2018

Si autorizzano le seguenti variazioni:

B.II.b.1.z / B.II.b.1.b / B.II.b.1.a / B.II.b.2.c.2: aggiunta di un ulteriore sito di produzione per il prodotto finito: Laboratoires Unither (Coutances, France) relativamente alle seguenti fasi: produzione, confezionamento primario e secondario, controlli e rilascio lotto con conseguenti modifiche al processo di fabbricazione del prodotto finito e nuova dimensione del lotto pari a 500 L;

B.II.e.5.a.1: nuovo confezionamento con sacchetto da 10 contenitori monodose;

B.II.e.4.c/B.II.e.6.a: modifica delle dimensioni del contenitore monodose e del materiale di imballaggio non a contatto con il prodotto finito;

B.II.f.1.z: modifica del periodo di validità dopo la prima apertura della bustina: usare i contenitori monodose entro dieci giorni;

relativamente alla specialità medicinale MONOPROST, nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Numero procedura: FR/H/0499/II/016/G

Titolare AIC: LABORATOIRES THEA, Codice SIS 1321

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1, comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: La presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

18A01606

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fosfomicina Ratiopharm».

Estratto determina AMM/PPA n. 121/2018 del 16 febbraio 2018

Si autorizza la seguente variazione:

Tipo II - B.I.a.1.b – Esaminata la documentazione presentata, e le successive integrazioni, si esprime parere favorevole all'aggiunta di un nuovo produttore della sostanza attiva Fosfomicina trometamolo, in possesso di ASMF (versione luglio 2016), relativamente alla specialità medicinale FOSFOMICINA RATIOPHARM (AIC 037993), nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura nazionale.

Codice pratica: VN2/2017/164

Titolare AIC: Ratiopharm GmbH, Codice SIS 1378

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione:

La presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

18A01607

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Transact Lat»

Estratto determina AAM/PPA n. 122/2018 del 16 febbraio 2018

Si autorizzano le seguenti variazioni:

VN2/2014/457, variazioni Tipo IB C.I.z, Tipo II C.I.4

Modifiche dell'RCP per allineamento alle nuove disposizioni previste dal QRD e:

a) Modifica della sezione 4.2 per aggiunta di nuove raccomandazioni generali sull'uso in popolazione pediatrica e in pazienti con insufficienza epatica;

b) Modifica della sezione 4.3 per inserire altre controindicazioni;

c) Modifica della sezione 4.4 per allineamento al nuovo CCDS;

d) Modifica della sezione 4.6 per aggiunta di nuove avvertenze di utilizzo;

e) Modifica della sezione 4.8 per aggiornamento dei SOC secondo gli attuali standard MedDRA, allineando l'RCP al nuovo CCDS.

Conseguente modifica delle relative sezioni del foglio illustrativo.

VN2/2015/374, variazione Tipo II C.I.z

Modifica del regime di fornitura: da SOP a OTC.

Conseguente modifica delle etichette.

Le suddette variazioni sono relative alla specialità medicinale TRANSACT LAT, nelle seguenti forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura nazionale:

028741015 - «40 mg cerotti medicati» 10 cerotti

028741039 - «40 mg cerotti medicati» 5 cerotti

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare AIC: Amdipharm Ltd, Codice SIS 3162

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 1, comma 2, della det. 371 del 14 aprile 2014, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della

Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A01608

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Glazidim»

Estratto determina PPA n. 123/2018 del 16 febbraio 2018

Si autorizza la seguente variazione:

Tipo II, B.V.b.1b)

Esaminata la documentazione presentata e le successive integrazioni, si esprime parere favorevole all'armonizzazione del Modulo 3 relativo al dossier del solvente (acqua per iniezione) per le confezioni di ceftazidima contenenti «polvere e solvente per soluzione per iniezione».

Si autorizzano contestualmente le seguenti modifiche:

Tipo I, A.7

Eliminazione dal dossier del solvente «acqua per iniezione» del sito GSK Ulverston come produttore dell' intermedio del prodotto finito;

eliminazione dal dossier del solvente «acqua per iniezione» del sito GSK Aranda de Duero come sito di confezionamento e rilascio lotti del prodotto finito;

relativamente alla specialità medicinale GLAZIDIM, nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento

Numero procedura: IT/H/XXXX/WS/010

Titolare AIC: GlaxoSmithKline S.p.A., CF 00212840235

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione:

La presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

18A01609

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cefodox»

Estratto determina AAM/PPA n. 125/2018 del 16 febbraio 2018

Si autorizza la variazione Tipo II, C.I.4, relativamente alla specialità medicinale CEFODOX, nella seguenti forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura nazionale:

028463014 «100 mg compresse rivestite con film» 12 compresse;

028463026 «bambini granulato per sospensione orale» 1 flacone 50 ml;

028463038 «bambini granulato per sospensione orale» 1 flacone 100 ml;

028463040 «200 mg compresse rivestite con film» 6 compresse.

Si modificano gli stampati come di seguito descritto:

Modifica dei paragrafi 4.4, 4.7, 4.8 e 4.9 del riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP) - Rischio di encefalopatia correlato all'uso di antibiotici beta-lattamici;

Modifica dei paragrafi 4.4, 4.8 del RCP e corrispondenti paragrafi 2 e 4 del foglio illustrativo (FI) - Aggiornamento delle frequenze e degli effetti indesiderati e rielaborazione dei paragrafi;

Modifica del paragrafo 5.1 del RCP, per la correzione di due refusi;

Modifica dell'etichetta esterna Cefodox bambini, con inserimento dell'avvertenza sulla guida.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determianzione, di cui al presente estratto.

Titolare AIC: Scharper S.p.A., codice fiscale 09098120158.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 1, comma 2, della det. 371 del 14 aprile 2014, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A01610

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Abacavir e Lamivudina Dr. Reddy's».

Estratto determina PPA n. 126/2018 del 16 febbraio 2018

Si autorizza la seguente variazione:

Tipo II - B.I.a.1.b)

Introduzione di un fabbricante del principio attivo avente il sostegno di un *Active Substance Master File* (ASMF);

Aggiunta del fabbricante Acebright (India) Pharma Private Limited. No.77D & 116/117, KIADB Industrial Area, Jigani, Bangalore - 560105, Karnataka, India del principio attivo Abacavir, avente il sostegno di un ASMF;

relativamente alla specialità medicinale ABACAVIR E LAMIVUDINA DR. REDDY'S, nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento

Numero procedura: NL/H/3759/01/II/04

Titolare AIC: Dr. Reddy's Laboratories (UK) LTD, Codice S.I.S. 4201

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione:

La presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

18A01611

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Aracytin»

Estratto determina AMM/PPA n. 127 / 2018 del 16 febbraio 2018

Si autorizzano le seguenti variazioni:

Tipo II, B.I.z) Aggiornamento del DMF per la sostanza attiva Citarabina dalla versione 01.1A del 1° marzo 2010 alla versione 01.3A del 26 agosto 2015.

Tipo IB, B.I.b.1b), B.I.b.1c), Modifica dei limiti delle specifiche del principio attivo «*Any individual impurities*», «*Total (including uracil arabinoside)*» e aggiunta del test «*Related substances* (HPLC) – *Uracil arabinoside*».

Tipo IB, B.I.b.z) Per il principio attivo : eliminazione delle informazioni per i test «*Loss on drying*» e «Residual solvents» eseguiti da parte del sito autorizzato Actavis.

Tipo IA, A.7) Eliminazione del sito di fabbricazione alternativo per il principio attivo (Euticals S.p.A.);

relativamente alla specialità medicinale ARACYTIN, nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura nazionale.

Codice pratica: VN2/2017/26

Titolare AIC: Pfizer Italia S.r.l., C.F. 06954380157

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione:

La presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

18A01612

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Marcaina»

Estratto determina AAM/PPA n. 128/2018 del 16 febbraio 2018

Si autorizzano le seguenti variazioni:

Tipo II, C.I.4) – Modifica degli stampati per adeguamento al Company Core Data Sheet (CCDS), ottobre 2016, relativamente alla specialità medicinale MARCAINA, nelle seguenti forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura nazionale:

021409331 - «2,5 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale da 5 ml

021409343 - «2,5 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale 10 ml

021409356 - «5 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale 5 ml

021409418 - «5 mg/ml iperbarica soluzione iniettabile» 5 fiale in vetro da 4 ml

Si modificano i paragrafi 4.2 e 4.4 del riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP) e delle relative sezioni del foglio illustrativo (FI).

Per il paragrafo 4.2:

Per Marcaina 2,5 mg/ml soluzione iniettabile e Marcaina 5 mg/ml soluzione iniettabile, si aggiunge: «Pazienti pediatrici da 1 a 12 anni di età: I dati sulla sicurezza ed efficacia di Marcaina soluzione iniettabile nei bambini con età inferiore a 12 anni sono limitati».

Per il paragrafo 4.4:

Si aggiunge al testo la sola dicitura sottolineata: «L'anestesia epidurale può provocare ipotensione e brachicardia. Il rischio può essere ridotto, ad esempio con il preriempimento del circolo con soluzioni di cristalloidi o di colloidi e/o iniettando un vasopressore».

Viene aggiornata altresì l'Appendix V del QRD Template, con modifica ai paragrafi 4.8 del RCP e 4 del FI modificato il sito internet per la segnalazione delle reazioni avverse sospette.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare AIC: Aspen Pharma Trading Limited, Codice S.I.S. 3731

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 1, comma 2, della det. 371 del 14 aprile 2014, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A01613

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 19 febbraio 2018

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,241
Yen	132,24
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,327
Corona danese	7,448
Lira Sterlina	0,8859
Fiorino ungherese	311,15
Zloty polacco	4,146
Nuovo leu romeno	4,6613
Corona svedese	9,9155
Franco svizzero	1,1513
Corona islandese	124,7*
Corona norvegese	9,6575
Kuna croata	7,4385
Rublo russo	70,0709

Lira turca	4,6575
Dollaro australiano	1,5676
Real brasiliano	4,0126
Dollaro canadese	1,5592
Yuan cinese	7,8734
Dollaro di Hong Kong	9,7075
Rupia indonesiana	16818,58
Shekel israeliano	4,3673
Rupia indiana	79,7375
Won sudcoreano	1323,97
Peso messicano	23,0128
Ringgit malese	4,8281
Dollaro neozelandese	1,682
Peso filippino	65,1
Dollaro di Singapore	1,6295
Baht tailandese	38,943
Rand sudafricano	14,4614

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

18A01701

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 20 febbraio 2018

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,234
Yen	132,25
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,318
Corona danese	7,4473
Lira Sterlina	0,88168
Fiorino ungherese	311,78
Zloty polacco	4,1467
Nuovo leu romeno	4,6636
Corona svedese	9,9688
Franco svizzero	1,1537
Corona islandese	124,3*
Corona norvegese	9,6683
Kuna croata	7,4385
Rublo russo	69,9071
Lira turca	4,6566
Dollaro australiano	1,5648
Real brasiliano	4,0114
Dollaro canadese	1,5553
Yuan cinese	7,829
Dollaro di Hong Kong	9,6549
Rupia indonesiana	16819,73
Shekel israeliano	4,322
Rupia indiana	80,003
Won sudcoreano	1323,7
Peso messicano	23,0002
Ringgit malese	4,8101
Dollaro neozelandese	1,6782
Peso filippino	64,56
Dollaro di Singapore	1,6272
Baht tailandese	38,883
Rand sudafricano	14,4916

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

18A01702

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 21 febbraio 2018

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,2312
Yen	132,41
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,361
Corona danese	7,4465
Lira Sterlina	0,88463
Fiorino ungherese	312,15
Zloty polacco	4,1589
Nuovo leu romeno	4,6615
Corona svedese	9,9648
Franco svizzero	1,1551
Corona islandese	123,9*
Corona norvegese	9,642
Kuna croata	7,4415
Rublo russo	69,6656
Lira turca	4,665
Dollaro australiano	1,5684
Real brasiliano	4,008
Dollaro canadese	1,5601
Yuan cinese	7,8112
Dollaro di Hong Kong	9,6341

Rupia indonesiana	16757,86
Shekel israeliano	4,3072
Rupia indiana	79,7295
Won sudcoreano	1322,02
Peso messicano	23,0516
Ringgit malese	4,8174
Dollaro neozelandese	1,6754
Peso filippino	64,229
Dollaro di Singapore	1,6267
Baht tailandese	38,783
Rand sudafricano	14,3373

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

18A01703

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 22 febbraio 2018

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,2276
Yen	131,47
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,316
Corona danese	7,4462
Lira Sterlina	0,88343
Fiorino ungherese	312,69
Zloty polacco	4,1819
Nuovo leu romeno	4,6555
Corona svedese	9,9963
Franco svizzero	1,1508
Corona islandese	123,9*
Corona norvegese	9,6893
Kuna croata	7,4445
Rublo russo	69,6731
Lira turca	4,6648
Dollaro australiano	1,5699
Real brasiliano	4,0149
Dollaro canadese	1,5589
Yuan cinese	7,8085
Dollaro di Hong Kong	9,6059
Rupia indonesiana	16831,62
Shekel israeliano	4,2935
Rupia indiana	79,8895
Won sudcoreano	1331,26
Peso messicano	23,0731
Ringgit malese	4,8112
Dollaro neozelandese	1,6761
Peso filippino	63,911
Dollaro di Singapore	1,6232
Baht tailandese	38,761
Rand sudafricano	14,3835

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

18A01704

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 23 febbraio 2018

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,2299
Yen	131,28
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,337
Corona danese	7,4469
Lira Sterlina	0,8794
Fiorino ungherese	312,88
Zloty polacco	4,1698
Nuovo leu romeno	4,655
Corona svedese	10,0583
Franco svizzero	1,1505
Corona islandese	123,9*
Corona norvegese	9,677
Kuna croata	7,4365
Rublo russo	69,448
Lira turca	4,6575
Dollaro australiano	1,572
Real brasiliano	3,9875
Dollaro canadese	1,5614
Yuan cinese	7,7914
Dollaro di Hong Kong	9,6219
Rupia indonesiana	16820,11
Shekel israeliano	4,2918
Rupia indiana	79,6515
Won sudcoreano	1324,37
Peso messicano	22,8385
Ringgit malese	4,8135

Dollaro neozelandese	1,6864
Peso filippino	63,719
Dollaro di Singapore	1,6254
Baht tailandese	38,668
Rand sudafricano	14,2239

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

18A01705

MINISTERO DELL'INTERNO

Rideterminazione degli importi del primo e del secondo riparto finanziario del programma nazionale servizi di cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti.

Si comunica che, con decreto n. 2164/PAC - prot. n. 1306 in data 22 febbraio 2018 - sono stati ulteriormente rideterminati gli importi del primo e del secondo riparto finanziario del programma nazionale servizi di cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti.

Tutta la documentazione è consultabile nel sito http://pacinfanzia-eanziani.interno.gov.it/

18A01558

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 5 adottata dall'assemblea nazionale dei delegati dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari (ENPAV) in data 26 novembre 2016.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0001734/VET-L-67 del 9 febbraio 2018 è stata approvata, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 5 adottata dall'assemblea nazionale dei delegati dell'ENPAV in data 26 novembre 2016, concernente l'adozione del regolamento per la concessione di sussidi per l'avvio alla professione.

18A01559

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Attività antincendio boschivo per il 2018. Raccomandazioni operative per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia ed ai rischi conseguenti.

Al sen. dott. Domenico Minniti - Ministro dell'interno

Alla sen. dott.ssa Roberta Pinotti - Ministro della difesa

Al dott. Maurizio Martina - Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Al dott. Gian Luca Galletti - Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Al dott. Graziano Delrio - Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Ai Presidenti delle regioni e delle province autonome

e, p.c. Al Presidente dell'Unione delle province italiane

Al Presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani

Nel corso del 2017, gli incendi boschivi e quelli di interfaccia hanno duramente interessato il nostro Paese, in particolare durante la stagione estiva, e tutte le amministrazioni in indirizzo sono state a vario titolo coinvolte nelle attività di contrasto e di gestione dei numerosi eventi occorsi. Con l'approssimarsi della stagione incendi boschivi del 2018, si auspica che tale coinvolgimento prosegua in maniera sempre più strutturata e con maggior efficacia, nel rispetto delle competenze previste dalla legge 21 novembre 2000, n. 353, che assegna alle amministrazioni regionali la piena titolarità sulle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, al fine di mitigare al massimo l'innesco di tali deprecabili eventi e di ridurne le conseguenze sugli ambienti antropici e naturali.

Il 2017 è stato, anche, il primo anno di attuazione della riforma introdotta dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, che ha determinato, tra l'altro, un cambiamento nel settore dell'antincendio boschivo, specialmente in quelle regioni nelle quali esisteva un collaudato e consolidato rapporto di collaborazione con il preesistente Corpo forestale dello Stato, le cui competenze, in materia di lotta attiva, sono state trasferite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Con riferimento a quanto specificato nelle raccomandazioni operative per la stagione estiva 2017, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 giugno 2017, n. 137, si rinnova l'auspicio che le amministrazioni regionali, tenendo anche conto delle esperienze del 2017, stiano già lavorando sui propri sistemi dedicati all'antincendio boschivo, con azioni di riorganizzazione pianificate in stretta correlazione con i relativi contesti ambientali e territoriali ed attuate con tempestività.

Non è solo la cronaca degli eventi incendiari, tra gli altri, del Vesuvio o del Monte Morrone, a consegnare il 2017 tra gli anni più impegnativi dell'ultimo decennio nel settore dell'antincendio boschivo. I dati disponibili, seppure ancora provvisori, evidenziano un netto incremento del numero di incendi boschivi, con decine di migliaia di ettari di bosco percorsi dal fuoco, che vanno a modificare negativamente l'andamento sia del numero di eventi - che nel 2016 era stato inferiore alla media degli ultimi 40 anni - sia dell'estensione delle relative aree bruciate, che peraltro si presentava in leggero ma progressivo aumento dal 2013. La numerosità e la persistenza degli eventi incendiari per tutta la stagione estiva, con una coda che è arrivata fino a novembre scorso, hanno determinato uno straordinario impegno dei dispositivi di spegnimento a tutti i livelli territoriali, nonché di tutto il sistema di protezione civile, continuamente attivato al fine di intervenire a salvaguardia della pubblica e privata incolumità.

Nel corso del 2017 il fenomeno degli incendi boschivi ha colpito parimenti diversi Paesi europei, specialmente dell'area Mediterranea e della penisola Iberica, oltre a Paesi di altri continenti, con devastanti eventi che in taluni casi hanno comportato numerose perdite di vite umane, oltre che ingenti danni alle infrastrutture e all'ambiente. La frequenza di accadimento e l'intensità dei fenomeni possono farci considerare la reale possibilità che i cambiamenti climatici in atto stiano modificando il regime degli incendi nel nostro Paese e, in tale ottica, è più che mai opportuno che tutto il sistema Paese predisponga ed organizzi in maniera sinergica le proprie capacità di risposta.

La severità delle condizioni meteorologiche, predisponenti gli incendi boschivi nel 2017, è confermata dall'analisi idrologica che evidenzia deficit pluviometrici sull'intero territorio nazionale tra i peggiori degli ultimi anni. Alla scarsità idrica si sono aggiunte, specialmente nel periodo estivo ed autunnale, temperature con valori anche di diversi gradi superiori alla media storica in talune zone del nostro Paese. Tali condizioni hanno evidentemente ben predisposto la vegetazione al passaggio del fuoco, incrementando la suscettività all'innesco ed alla propagazione degli incendi boschivi, con un raddoppio delle giornate a suscettività media ed alta nelle regioni centrali, come attestato dal Bollettino nazionale di previsione degli incendi boschivi, elaborato giornalmente dal Dipartimento della protezione civile.

Le difficoltà riscontrate possono ritenersi il risultato di un insieme di concause, sia meteorologiche sia di sistema, che sono state analizzate nel corso degli eventi e a consuntivo, sotto il coordinamento del Dipartimento della protezione civile, con il coinvolgimento di tutti gli attori istituzionali competenti. In particolare, nei mesi di ottobre e novembre, è stata condotta, dal predetto Dipartimento, un'intensa e strutturata attività di *debriefing* tecnico, secondo un percorso di condivisione di esperienze ed informazioni che si è concluso con le riunioni di fine novembre 2017, nelle quali sono state condivise a livello tecnico, dai rappresentanti regionali e da quelli delle amministrazioni centrali intervenuti, diverse proposte migliorative del sistema nel suo complesso. Tali proposte, per ciascuno degli ambiti specifici della previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, sono per la maggior parte direttamente implementabili all'interno dei sistemi regionali antincendio boschivo, in quanto agiscono sulle procedure e sulle modalità operative. Lo scorso 14 dicembre tali proposte migliorative sono state inviate dal Dipartimento della protezione civile ai Presidenti delle regioni ed ai vertici delle amministrazioni centrali competenti nel settore dell'antincendio boschivo, per essere recepite nei vari ambiti, in vista della stagione antincendio boschivo del 2018.

Parallelamente, sulla scorta dei risultati del suddetto *debriefing* tecnico, il Dipartimento della protezione civile, nell'ambito della più ampia azione di indirizzo e coordinamento verso il Servizio nazionale di protezione civile, ha promosso l'istituzione di un tavolo tecnico interistituzionale sulle tematiche antincendio boschivo, al fine di monitorare il settore e proporre soluzioni operative.

Ciò premesso, si auspica che i Presidenti delle regioni e delle province autonome, titolari della competenza sugli incendi boschivi ai sensi della legge 21 novembre 2000, n. 353, siano attivi nell'organizzare, per il corrente anno, i propri sistemi di antincendio boschivo, sia in termini di risorse umane che di mezzi terrestri ed aerei, nell'ottica della maggior efficienza possibile, al fine di garantire adeguati livelli di risposta a salvaguardia del patrimonio naturale ed ambientale, nonché a tutela della pubblica e privata incolumità. Analogo auspicio è rivolto anche ai Ministri in indirizzo, a vario titolo competenti nel settore, affinché promuovano le attività dei dipendenti Corpi di Polizia, dei Vigili del fuoco, delle Forze armate e delle Prefetture - Uffici territoriali di Governo verso azioni mirate a migliorare l'efficacia del sistema Paese nelle sue diverse componenti.

In particolare, al fine di meglio predisporre tutte le attività per la prossima campagna antincendio boschivo 2018, si invitano le SS.LL., ciascuna per gli ambiti di rispettiva competenza, a voler promuovere le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi come descritto nel seguito.

Per quanto riguarda la previsione delle condizioni di suscettività all'innesco ed alla propagazione degli incendi boschivi, è consolidata come buona pratica la correlazione tra gli strumenti di livello regionale di previsione del pericolo incendi boschivi ed il sistema di allertamento delle componenti regionali di risposta antincendio boschivo e di quelle di protezione civile. Dove attuato, ciò consente infatti una modulazione dell'organizzazione secondo le condizioni di pericolo attese, con la possibilità di rinforzare le attività di ricognizione, sorveglianza, avvistamento ed allarme, nonché quelle di spegnimento degli incendi boschivi e di protezione civile ai vari livelli territoriali. Si auspica, pertanto, che in ciascuna regione le azioni sul settore della previsione siano orientate verso tali obiettivi, con estensione dei Bollettini regionali di previsione anche ai gestori di servizi pubblici, in particolare della viabilità e delle reti energetiche, quali parte attiva nel sistema, nonché ai cittadini.

Per quanto riguarda le attività di prevenzione, in particolare quelle non strutturali, queste rappresentano gli strumenti con cui è possibile ridurre il fenomeno degli incendi boschivi e di quelli di interfaccia, considerato che la causa è l'azione dell'uomo, per dolo o per la colpa, ed il territorio potenzialmente interessato è così vasto ed articolato che non potrà mai essere completamento monitorato. Occorre, pertanto, continuare a sensibilizzare i cittadini, sulle attività di promozione della cultura di protezione civile e delle corrette norme di comportamento per la salvaguardia dell'ambiente, anche favorendo progetti di valore educativo e sociale che daranno i propri frutti nel corso del tempo. Per una maggiore efficacia, le suddette attività andrebbero rivolte anche alle associazioni di categoria, in particolare quelle che operano a stretto contatto con gli ambienti rurali e forestali, oltre che ai gestori di servizi pubblici, specialmente quelli legati alla viabilità ed alle reti energetiche, pur se non coinvolti direttamente nelle attività di antincendio boschivo. Analogamente, si auspica la prosecuzione dell'azione di monitoraggio e di supporto tecnico da parte delle amministrazioni regionali, anche in raccordo con l'Arma dei Carabinieri, nei confronti delle amministrazioni comunali per l'istituzione ed il successivo aggiornamento del catasto delle aree percorse dal fuoco, oltre che per la redazione dei piani di protezione civile per gli incendi di interfaccia.

Per quanto riguarda invece le attività di prevenzione strutturali, si invitano le SS.LL., ognuna per gli ambiti di rispettiva competenza, a voler disporre affinché le operazioni silvicolturali di gestione, di pulizia e di manutenzione del bosco, così come gli interventi di riduzione della massa combustibile, tra l'altro lungo le reti viarie e ferroviarie, siano attuate in tempi compatibili con la stagione antincendio boschivo. Tra le buone pratiche del settore è emerso l'utilizzo degli accordi tra regioni, in particolare se confinanti, sia per interventi di mutuo soccorso in caso di necessità che per pianificare attività di prevenzione utilizzando i momenti esercitativi congiunti.

Infine, per quanto riguarda la lotta attiva contro gli incendi boschivi, si rammenta la disposizione di cui all'art. 3 della legge 21 novembre 2000, n. 353, che prevede la revisione annuale del piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, strumento di riferimento per tutte le attività nel territorio regionale che definisce le procedure operative ottimali per i vari ambiti territoriali, tenendo conto - ove necessario - del mutato assetto organizzativo, a seguito della riforma di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177. Nel Piano andranno definiti obiettivi, mezzi e procedure per garantire adeguati flussi informativi tra le sale operative ai vari livelli ed un'adeguata e tempestiva azione in tutte le fasi dell'incendio, dal primo intervento, allo spegnimento, fino alla bonifica e definitiva chiusura dell'evento incendiario.

Tra le attività di lotta attiva rientrano, ai sensi dell'art. 7 della predetta legge 21 novembre 2000, n. 353, le attività di ricognizione, sorveglianza, avvistamento ed allarme, oltre quelle di spegnimento degli incendi boschivi. Al riguardo, si rimarca l'importanza della tempestiva segnalazione degli eventi, nonché del monitoraggio e del presidio del territorio che può essere svolto, per essere maggiormente efficace, con operazioni coordinate tra le risorse locali regionali, anche di tipo volontario, e le componenti statuali presenti sul territorio, con un'azione di coordinamento svolta dalle strutture regionali competenti nell'antincendio boschivo, d'intesa con le Prefetture - UTG.

Come per ogni attività legata ad una risposta in emergenza, rimane fondamentale la formazione del personale coinvolto nelle diverse attività, sia di sala operativa che direttamente sul campo. Particolare attenzione dovrà essere dedicata alla formazione dei DOS (Direttore operazione spegnimento) e al peculiare ruolo svolto nell'ambito della complessa ed articolata organizzazione AIB regionale. Anche in aderenza ai mutati principi e responsabilità introdotti dal citato decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, si auspica un impegno condiviso per assicurare la necessaria presenza ed uniforme distribuzione di DOS su tutto il territorio,

la standardizzazione procedurale e la celerità d'intervento in caso di emergenza.

Si ritiene, pertanto, necessario che prima dell'avvio della campagna antincendio boschivo, in particolare quella estiva, siano previste attività formative, anche congiunte, tra tutte le componenti del sistema regionale di risposta agli incendi boschivi.

Infine, sempre con riferimento alla lotta attiva, si evidenzia l'importanza che ogni regione adegui la propria capacità di risposta sia terrestre che aerea, in tempo utile per garantire interventi efficaci, tarando il proprio sistema rispetto agli eventi attesi sul territorio ed alla consistenza dei beni ambientali da tutelare. Si auspica, in un'ottica di leale collaborazione tra amministrazioni, che ogni regione disponga di una propria flotta aerea che rappresenta, come gli eventi degli anni scorsi hanno dimostrato, un efficace dispositivo di prima risposta agli incendi, in supporto alle forze terrestri. Il concorso dei mezzi della flotta antincendio di Stato è residuale e non primario rispetto agli interventi operati dai mezzi regionali. Dai dati statistici si evince che le regioni che non dispongono di una propria flotta aerea dedicata all'antincendio boschivo, ovvero che ne hanno in numero insufficiente rispetto al territorio da coprire, chiedono, con maggiore frequenza, l'intervento dei mezzi della flotta antincendio di Stato, a svantaggio delle regioni che invece investono proprie risorse, in taluni casi anche significative, per dotarsi di idonei mezzi aerei. Più volte, infatti, nel corso dell'ultima estate, si è raggiunta la massima capacità di risposta della flotta aerea antincendio di Stato, coordinata dal Dipartimento della protezione civile, con la conseguente mancanza di assetti disponibili a fronte di richieste regionali di concorso aereo, a causa del contemporaneo impiego di tutti i mezzi su altri fronti incendiari ovvero, in diversi casi, per l'assenza di mezzi aerei regionali. Nel 2017 tali situazioni hanno assunto, in diverse giornate, numeri abbastanza elevati da non potere essere ulteriormente sostenuti per il futuro. Solo la professionalità degli operatori impegnati sui mezzi aerei e negli interventi di terra ha consentito che non si verificassero ancor più gravi conseguenze per la pubblica e privata incolumità. A tale ultimo proposito, giova ricordare la persistente grave assenza di idonee cartografie per finalità di antincendio boschivo con la segnalazione degli ostacoli al volo, che ha contribuito, nel 2017, al verificarsi di tre incidenti aerei, fortunatamente senza conseguenze per i piloti, a causa di ostacoli non segnalati. In considerazione, dunque, della complessità del territorio italiano e delle molteplici differenze tra le regioni, si invitano le SS.LL. a voler attivare adeguate azioni di mappatura, anche con il coinvolgimento di soggetti fornitori di servizi elettrici e di trasporto teleferici.

Si confida nella tempestiva e puntuale attuazione delle presenti raccomandazioni, con il concorso di tutte le diverse componenti istituzionali competenti nelle attività di antincendio boschivo, per garantire il coordinamento della risposta organizzativa ed operativa nella campagna antincendio boschivo del 2018. Il Dipartimento della protezione civile continuerà ad assicurare il concorso dei mezzi della flotta antincendio di Stato, su richiesta delle sale operative unificate permanenti a supporto dei mezzi terrestri ed aerei, comunque messi in campo dalle strutture regionali, nonché a svolgere il monitoraggio e la vigilanza delle situazioni emergenziali, al fine di garantire, per quanto di competenza, ogni necessaria forma di collaborazione ed assistenza. Il Dipartimento della protezione civile curerà, infine, l'organizzazione di specifiche riunioni tecniche per fare il punto sull'attuazione delle presenti raccomandazioni.

Roma, 27 febbraio 2018

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
GENTILONI SILVERI

18A01640

LEONARDO CIRCELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GU1-057) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.